







SCRITTI CRIMINALI

DELL'AVV. A. BOSSI



SCRITTI CRIMINALI

DELL'

AVV. ANGELO BOSSI

DA LUCCA

ESTRATTI DALLA RACCOLTA DELLE SUE OPERE

E NUOVAMENTE PUBBLICATI

CON I CENNI BIOGRAFICI E LE NOTE

DEL PROF. FRANCESCO CARRARA



L U C C A

TIPOGRAFIA DI B. CANOVETTI

1869

Avvertenza — Le note firmate B. sono dell'Avvocato Bossi; le note firmate C. del Prof. Carrara.

CENNI BIOGRAFICI

INTORNO

AD ANGELO BOSSI

Da onorata cittadina famiglia nacque Angelo Bossi in Lucca il 4 ottobre 1770. I suoi genitori non guardarono ai limitati mezzi della loro fortuna, ma gelosi di coltivare quel precoce ingegno di che la Provvidenza avea fatto dono al figlio loro, lo inviarono giovinetto nel Collegio Bartolino di Perugia dove applicatosi poi agli studi legali sotto la direzione del Professore Moroni, fu nel giorno 15 giugno 1797 insignito con plauso della laurea dottorale nella facoltà civile e canonica. Egli sin da quell' epoca

lasciò di sè altissima fama, perocchè fra i molti alunni di quel collegio erasi costantemente segnalato per l' alacrità della mente, e per l' amore con che guardava lo studio della giurisprudenza, troppo facilmente ritenuto come noioso ed arido da chi non ne comprende la parte razionale e filosofica.

Dopo avere in Perugia stessa compito le sue pratiche legali sotto l'Avvocato Bruschi, si restituì in patria ove, espostosi ai consueti sperimenti, conseguì il 21 settembre 1801 la matricola e libero esercizio dell' avvocatura. Presto però gli impieghi pubblici e le cure politiche lo tolsero all' esercizio di questa nobile professione, ma tra quelle però non cessò mai di coltivare lo studio della scienza legale, a cui con tanto affetto aveva consacrato le giovanili sue veglie. Oltre le molte speciali missioni confidategli, esercitò fino al 1805 il difficile impiego di segretario generale del primo magistrato

della repubblica lucchese, e con tal veste fece parte in detto anno della deputazione inviata da quel governo democratico a Napoleone in Bologna per supplicarlo a concedere ai Lucchesi un principe di sua famiglia, per le cui provvide cure venissero tolte ai cittadini nostri le noie del governare lo stato. In questo seguiva Lucca l'esempio delle altre Italiane Repubbliche, alle quali si faceva segreto comando di chiedere ciò che l'Imperatore aveva prestabilito. Napoleone non mai tardo a discernere gli uomini d'accortezza e d'ingegno, affidò al Bossi l'incarico di formulare lo statuto costituzionale pel Principato Lucchese, che intendeva ad erigere sotto il reggimento di sua sorella Elisa moglie di Felice Baciocchi già principe di Piombino. Nel concepire questa costituzione dovette Bossi curvare sotto la necessità del momento, poichè colui al quale Lucca chiedeva delle politiche garanzie era il vincitor di Marengo; ma se

dal conquistatore sarebbe stato temerario lo attendere quelle istituzioni liberali che molti già fin d'allora vagheggiavano tra noi, seppe per altro Bossi profittare dell'occasione per guarentire almeno alla patria nostra la immunità dai due flagelli della dominazione francese, i diritti riuniti e la coscrizione. I nostri padri godettero, e forse furono i soli sotto l'impero Napoleonico, di tanto benefizio, ma pochi o nissuno di loro rammemorò a chi fossero debitori degli amplessi dei non rapiti figlioli, della domestica loro tranquillità e della libertà del commercio lucchese. Il progetto di Bossi approvato da Talleyrand ed accettato da Napoleone gliene fruttò onorevoli attestazioni di gradimento e di stima, e la carica di archivista di stato; titolo modesto a cui però andava unita in quell'epoca la preminenza sopra il Senato, ed i consiglieri di stato. Ma i Baciocchi non tollerarono che sotto ozioso titolo dormissero infruttuosi e

diserti i lumi del Bossi, e lo chiamarono al posto di segretario generale delle finanze con il decreto del 2 decembre 1806, e ve lo confermarono il 30 marzo 1809. Egli per altro ambiva un impiego dove potesse mostrarsi qual era sommo giureconsulto, e questo suo voto fu secondato da Elisa che lo elesse commissario del Principe presso la Corte d'appello, con decreto del 2 luglio 1811. Cacciati poscia i francesi da Italia ed i Baciocchi da Lucca, fu egli dal governo provvisorio nominato Procurator generale della Corte e Tribunali dello stato, ed in tale ufficio fu confermato sotto il titolo d'Avvocato Regio dal Governatore Werklein, che a lui solo commise la riforma e nuova organizzazione dei Tribunali lucchesi, riforma che in parte vige tuttora fra noi. In quell'ufficio più che in ogni altro mostrò Bossi la forza della sua mente e la integrità del suo cuore. Rigido rappresentante della punitrice giu-

stizia lo temettero i malfattori, e quella sua incorrotta severità giovò mirabilmente a ricondurre alla pubblica quiete gli animi pur troppo inaspriti in quei tempi di oscillazione. Ma questo suo rigore, che era una necessità politica di quei tempi, fu in lui creduto indole di natura, poichè non conosce il pubblico mai le interne angosce di chi è chiamato a brandire la spada della giustizia. Che se in qualche caso la taccia di soverchia durezza a lui attribuita non fu priva forse di fondamento, certo è però che la severità di quest' uomo non fu mai generata da personali sdegni, od animo ferino, ma solo da una rigida conscienza del proprio dovere. Ciò non pertanto nel 1818 dal Governo Borbonico fu il Bossi destituito vittima di quel moto reazionario che tolse ai pubblici uffici Lazzaro Papi e tanti altri sapienti. Egli ebbe allora a lodarsi dei buoni studi da lui condotti, dapoichè al solo esercizio dell' avvocatura do-

vette affidare il proprio sostentamento. In questo non gli mancò clientela, e molte furono e gravi le cause da lui con vario evento patrocinate, ma il prodotto ne diveniva ogni dì più scarso ai bisogni di numerosa famiglia, quando soccorse alle sue ristrettezze la munificenza dell' Augusto Regnante Carlo Lodovico, che con decreto del 4 luglio 1834, espressamente dettato da considerazioni personali ad Angelo Bossi, col titolo di Avvocato dei Poveri lo fornì di un mensile stipendio. Quest' ufficio egli coprì fino al 20 luglio 1839 epoca in cui da tediosa e lunga malattia fu rapito ai viventi.

Della vita privata del Bossi nulla diremo se non che fu una serie di guai, e di domestiche calamità. Dei suoi meriti come avvocato parlano gli scritti suoi, ed a quanto dalla lettura di questi potrà esserne argomentato dal pubblico aggiungeremo solo, che la sua eloquenza fu maschia, piacevole e pronta, e che grande at-

titudine mostrò mai sempre al linguaggio legislativo, cosicchè i progetti di decreti da lui formulati resteranno a modello di chiarezza e di precisione: merito non apprezzato dove si ha l'abitudine di ricevere leggi chiare ed intelligibili, ma che doverosamente si apprezza e se ne lamenta il difetto quando si cade sotto le mani di legislatori che non hanno il dono di farsi intendere. I suoi costumi furono probi, il suo linguaggio franco ed austero e talvolta ancora mordace, onde non è meraviglia se nell'altezza a cui si levò fu sovente bersaglio di reazioni e d'invidia. Ricco come egli era di ingegno e dottrina e sorto da oscura cuna, nemici dovette aver molti; e molti anco n'ebbe perchè costantemente aderente ai principii democratici, mai seppe curvarsi a venerare la titolata ignoranza. Amici ebbe soltanto coloro che da vicino conobbero di qual tempra si fosse il cuore che si celava sotto quelle severe sembian-

ze. Ma cogli amici e coi nemici serbossi giusto, e la fortuna che a lui si volse troppe volte contraria non potè mai darsi il vanto di vederlo avvilito.

Lucca 20 agosto 1844.

FRANCESCO CARRARA

VOTO

DELL' AVVOCATO REGIO

PRONUNCIATO

la mattina de' 20 Novembre 1816

AVANTI

LA REGIA ROTA CRIMINALE

NELLA CAUSA DI VENEFICIO

Contro

BARTOLOMEO GIUSTI DI S. M. DEL GIUDICE





Signori

Non è caso raro, benchè atroce ed empio, che un marito abbia dato il veleno alla moglie, o che una moglie abbia fatto perire collo stesso mezzo il marito. La storia è piena di questi tragici e terribili avvenimenti, i quali provano il grado sommo di ferocia, cui può giungere la specie umana. Questi delitti sono stati sempre in orrore a tutte le genti civilizzate. Non vi è dubbio, che le insidie sono tanto più gravi, quanto meno si possono evitare, e perciò i romani, padroni un tempo e legislatori del più grande Impero del mondo, consideravano più enorme misfatto il togliere la vita col veleno, che col ferro. *Plus est extinguere veneno quam occidere gladio* — disse l' Imperatore Antonino nella *leg. 1, cod. de maleficis, et mathematicis*, e il giureconsulto Paolo aveva già detto

nella *leg. ult. ff. de ritu nuptiarum.* « Palam de-
« linquentes, ut errantes, majore pena excusan-
« tur; clam delinquentes, ut contumaces plectun-
« tur — I rei di avvelenamento erano generalmente condannati in Grecia, a Roma, e da quasi tutte le altre nazioni alla pena di morte, e alla perpetua infamia. Tali erano le leggi di Licurgo, e di Solone, quelle di Numa, e delle dodici tavole, e tali le prescrizioni di Giulio Cesare, e in seguito quelle della famosa legge Cornelia *de sicariis, et veneficis*, emanata sotto la dittatura di Lucio Cornelio Silla, da cui prese il nome. Tali sono pure le disposizioni del nostro codice dei delitti, e delle pene.

Riflettendo all' enormità di questi delitti, ho però veduto che ordinariamente non si commettono senza una gran cagione. L' uomo non è per natura crudele, e vi vuole il più forte impulso, o fisico, o morale per determinarlo al delitto. La dolcezza del clima, dei costumi, e delle leggi lo rendono inoltre più inclinato alla virtù, che al vizio. Quale dovrà perciò essere la forza, o la causa capace di strascinarlo all' eccesso di spegnere a sangue freddo, e nella maniera più infame, e proditoria una moglie, cui la più pura, e santa delle affezioni lo aveva congiunto per sempre? Bisogna che la mente sia in un totale acciecamento, e che la più smoderata passione, o l' odio più crudo e profondo gli abbia quasi strappato di mano la tazza fatale per apprestarla alla bocca della vittima infelice della sua libidine, o

della sua ambizione e vendetta. Chiunque non abbia il cuore di Tiberio deve esser convinto di questa verità. Chi potrà dunque credere, che il Giusti, marito di una donna settuagenaria, cieca, e da lungo tempo inferma per apoplesia, o per altre croniche indisposizioni, e perciò in piena libertà, ove lascivia l'avesse spinto, di sciogliere largamente il freno alle sue voglie adultere senz' altro rischio o testimonio, che quello della sua coscienza, abbia potuto meditare, non che eseguire, il disegno di avvelenarla? *Cui bono*, potrei io qui ripetere col padre della romana eloquenza, *cui bono* avrebbe egli affrettato la morte della moglie? Non ambizione, non gelosia, non avidità di pingue successione, non letto contaminato, non insulti al suo onore, o pravità di costumi potevano averlo indotto a troncare i brevi suoi giorni, ed a commettere, dirò così, un assassinio quasi inutile. Per quale speranza poi, o interesse, o per quale istinto di crudeltà avrebbe la di lui serva Barsotti cospirato seco in segreto, e nel silenzio della notte, a consumare così nefanda scelleraggine, togliendo per fino il tempo, e i mezzi alla sventurata sua padrona d'invocare e ricevere gli ultimi pietosi uffizi della religione, unico conforto, e sollievo per ogni vivente nel momento terribile, che incomincia il periodo del disinganno, e dell' eternità?

È questo, o Signori, il soggetto del giudizio, che oggi attendono dalla vostra sapienza, e giustizia le leggi violate, la sicurezza pubblica, l'interesse

comune, la quiete di tutte le famiglie, e il sangue innocente della defunta. Il giudizio è non solo difficile, ma grave, e capitale, poichè si tratta di decidere della vita, o della morte di due esseri, che per quanto possano presumersi colpevoli, e quasi convinti di reità dalla pubblica opinione, non hanno ancora perduto il sacro, e natural diritto di esser creduti innocenti. Voi conoscete per lunga sperienza il cuore dell' uomo e la forza, e intensità delle diverse passioni, che spesso lo fanno agire quasi senza il concorso della volontà. Voi sapete calcolare gl' indizi, e pesare le prove con quel grado di saviezza, di prudenza, e d' impassibilità, che forma il carattere vero del giudice, e de' magistrati giusti, e severi sin dove le leggi il comportano, la verità, e il pubblico bene. Il vostro giudizio non potrà perciò essere che il risultato della ragione, e degli argomenti i più convincenti di fatto, e in una parola di quella certezza morale, che persuade il cuore, e l' intelletto. La legge incaricandomi però di palesare il primo il mio voto sopra un' accusa così capitale, e in cui per colmo di sciagura si trovano complicate due persone di sesso diverso, potranno le mie osservazioni, ed i miei rilievi corrispondere alla grandezza de' vostri lumi, alla vostra previdenza, e al profondo vostro raziocinio? Ma io non posso, e non debbo dirvi altro in questa causa fuori di quello, che sento in coscenza, e che presentano i nudi fatti non esagerati da vana eloquenza, o dal genio snaturato d' inveire, o

di gravare la mano sopra de' miserabili. Io mi lusingo perciò di ottenere non solo il vostro suffragio, ma quello ancora del pubblico, e della giustizia. Mi sovverrò sempre, che nel tempio sacro di Temi non si ascoltano altre voci, che quelle della verità e della ragione, e che ha già il cuore corrotto chi crede, che possa esistere persona più potente delle leggi, o che per delle cause estranee al giudizio s' immagina di poter vincere, o temperare la giusta loro severità, o influire sulla mente, e sull' animo incorruttibile de' giudici.

Per seguitare l' ordine dell' accusa vi esporrò dunque prima di tutto, quello che penso intorno alla causa della morte della defunta Caterina Giusti, e vi parlerò in seguito degli accusati. Questa donna è morta veramente avvelenata? Tre fatti sostanziali risultano dal processo sopra questo primo capo dell' accusa. Si ha in primo luogo dalle testimonianze contesti della vedova Angelica Giusti, e delle sue figlie Maria Caterina e Maria Angiola, le quali abitavano, e dormivano in una camera annessa a quella della defunta, divisa soltanto da una semplice parete di canniccio murato, che la suddetta Caterina Giusti morì la mattina de' cinque aprile verso le ore otto, al seguito di un improvviso e violento travaglio di stomaco, e vomito eccessivo, interrotto soltanto a brevi intervalli, da cui era stata sorpresa, e assalita due ore circa prima della mezza notte, e che ella medesima attribuiva al cibo, che il marito le aveva dato a cena. Il cibo, secondo le dichiarazioni della

serva, era stato un poco di *focaccia di fave, e grano* — ma secondo il marito — *una scodella di farinata di granturco, e del vino* — il che sembra più probabile, ed è provato dalle risultanze tutte del processo. Si ha in secondo luogo dalla relazione del sig. Domenico Moscheni professore di medicina, e del sig. Gio. Domenico Belluomini chirurgo (1), i quali per ordine del sig. vicario

(1) La gran difesa a favore de' rei era che non esisteva corpo di delitto.

I difensori dicevano in primo luogo, che i professori Moscheni e Belluomini, per essere il primo un semplice medico cattedratico, e non clinico, e il secondo un puro intendente di anatomia, non erano periti idonei per conoscere, e giudicare della causa vera della morte della Giusti.

Senza rammentare ai difensori, che essi non erano giudici competenti dell'abilità de' suddetti due professori si rispose dall' Avvocato Regio 1.° che l'*art. 44 del codice d'istruzione criminale* ordina al giudice istruttore, o processante, di farsi assistere da uno, o due *offiziali di sanità*, senza parlare di clinici, e che la scelta del tribunale doveva presumersi idonea, e incriticabile, tanto più che erano stati eletti due professori di collegio, che servivano ordinariamente il tribunale, e de' migliori tra i medici, e chirurghi di Lucca. 2.° che per giudicare se la materia biancastra trovata nello stomaco della Giusti era arsenico, non vi era bisogno di far venire *Vaccà* da Pisa, o *Scarpa* da Pavia, o *Frank* da Vienna ec. Ogni *pittore, tintore, doratore ec.* era capace di riconoscere questa sostanza. 3.° che medico clinico vuol dire in buona lingua medico *pratico*, e che cura giornalmente ammalati, e il sig. Moscheni curava, e medicava ammalati. 4.° che le estese cognizioni del sig. Belluomini in ana-

regio, giudice processante, fecero l'apertura e ispezione giuridica del cadavere di questa donna il giorno dopo la sua morte, cioè la mattina de' sei aprile (1), che il suo corpo non presentava all'esterno veruna lesione, o segno di offesa, o straordinaria malattia; che il cuore, i polmoni, e il fegato erano nel loro stato naturale, salvo che il polmone aveva qualche *antica aderenza alle coste*, ma che il ventricolo aveva all' esterno un colore alquanto scuro (2) verso quella parte, che si con-

tomia avvaloravano la presunzione, e il credito, che egli ha di essere anche un ottimo conoscitore in chirurgia pratica. 5.° che la medicina, e la chirurgia, che s' insegna in cattedra è figlia delle osservazioni fatte sui corpi viventi e sui cadaveri, e che in una parola si faceva consistere la cosa nel *nome*, mentre è *la cosa* e non il nome, che forma gli uomini, e distingue i veri conoscitori della natura. Bossi

(1) Si pretendeva, che l'apertura del cadavere essendo stata fatta quaranta ore circa dopo la morte, qualunque fossero i segni sì esterni, che interni trovati in esso, non poteva più costituire un indizio di avvelenamento.

Si rispose dal Ministero pubblico che l'apertura era stata fatta trent'ore circa, e non quaranta dopo la morte. Che il cadavere non presentava ancora verun principio di putrefazione. Che in questo stato di cose il ritardo della sezione, che alle volte si fa anche de' cadaveri dissotterrati, non indeboliva i sospetti — Che la reperizione nello stomaco della sostanza venefica, cioè dell'arsenico, troncava in fine tutti i dubbi, giacchè in un corpo morto è impossibile di far passare dell'arsenico in polvere dalla gola nel ventricolo. B.

(2) Dall'antica *aderenza de' polmoni alle coste*, e dal colore *alquanto scuro* delle parti esterne del ventricolo

giunge all'intestino duodeno, e verso l'orificio del piloro era fortemente infiammato nell'interna sua superficie, e affetto da una cancrena generale, e conteneva una materia acquosa, in cui era disciolta una quantità di materia, o fluido sanguigno, con più una qualche quantità di materia mucosa sanguinolenta, ma segnatamente una materia *granellosa e bianca,* visibile a occhio nudo, i di cui granelli, benchè molto piccoli presentavano una figura irregolare, che dal suo colore bianco sembrava essere sostanza arsenicale; che questa materia gettata sopra de' carboni accesi esalò una quantità di fumo bianco, ed un odore vivissimo di aglio, segno noto ed evidente che era arsenico, e dietro tali osservazioni giudicarono sulla loro anima e coscienza, che la Giusti era morta avvelenata per avere inghiottito una dose di questo minerale. Si ha in terzo luogo il giudizio del sig. Giacomo Franceschi dottore di

voleva desumersi la preesistenza di una malattia naturale, che avesse prodotto la cangrena.

Si rispose ai difensori, che non vi era prova, o indizio alcuno in processo della preesistenza di alcuna malattia, e che il travaglio di stomaco, e il vomito si erano manifestati nella Giusti solamente dopo aver mangiato la farinata apprestatale a cena dal marito. Che era infallibile la esistenza della sostanza arsenicale nel suo stomaco. Quindi era follia l'attribuire la cangrena a una causa ignota, e immaginaria, mentre vi era una causa nota e reale, che spiegava tutti i fenomeni. Tanto in medicina, come in legge bisogna ragionare, onde non cadere in errore. B.

medicina, e del sig. Domenico Pieri professore di chimica, da cui risulta, che la porzione di materia estratta, e raccolta dal ventricolo all'epoca dell'apertura del cadavere dai primi professori Moscheni, e Bellnomini, e consegnata nelle mani medesime del sig. Vicario Regio, unico e fedele depositario, secondo la legge, del corpo del delitto (1), e sottoposta la mattina del giorno trenta

(1) Gli avvocati de' rei, non potendo attaccare l'analisi chimica, si appigliarono al partito di negare la identità della materia analizzata. Asserivano che questa non era, nè doveva più credersi quella estratta dallo stomaco della defunta, poichè il vicario regio, contro il disposto della legge, non l'aveva raccolta, e chiusa sotto sigillo in presenza di due testimoni, e dissigillata e riaperta poi avanti i testimoni medesimi, al momento che se ne fece l'analisi. Le loro proposizioni sopra questo punto offendevano il rispetto che dovevasi alla fede, e al carattere pubblico del Vicario Regio, e potevano riguardarsi ancora come temerarie, se tutto non si fosse condonato alla situazione infelice, in cui si trovavano gli accusati.

L'Avvocato Regio si ristrinse dunque a farli osservare, che essi non si sovvenivano bene di ciò, che realmente disponeva la legge; gli art. 38 e 42 del codice d'istruzione criminale prescrivono come regola generale, e senza pena di nullità, di fare, e redigere i processi verbali dei corpi di delitto in presenza del commissario di polizia, o *del maire*, o dell'*aggiunto del maire*, o di due cittadini, e dispensano da questa formalità quando non è possibile di trovare sull'istante de' testimoni. Il Vicario Regio, e i Podestà secondo l'art. 38 del decreto de' 22 giugno 1815, riuniscono alle funzioni di giudice istruttore quelle di tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria, e perciò dei *commissarj*, dei *maires ec.*; dunque nell'alternativa

dello stesso mese di aprile nelle stanze e alla presenza del medesimo sig. Vicario Regio alla lunga, ed accurata analisi chimica de' sopranominati professori Franceschi, e Pieri nella quantità di sei grani circa, era vero, e naturale arsenico. Questi fatti meritano una considerazione particolare, poichè sono i soli, che possono farci scoprire la verità.

Non si sono potute avere delle nozioni, o notizie sicure sulla natura, e carattere positivo della malattia, dalla quale, oltre la cecità, era da lungo tempo afflitta la moglie del Giusti. Se deve però credersi alle testimonianze de' suoi vicini e conoscenti, persone non sospette, nè in caso di mentire, se deve credersi alle asserzioni, ed alla opinione di quasi tutti gli abitanti di s. Maria del Giudice, le sue indisposizioni non potevano cagionarle la morte così inaspettatamente, nè quei

dell' art. 42 del codice d' istruzione criminale il vicario regio rappresentando anche i *maires* non era obbligato di prevalersi di testimoni per constatare la identità della materia estratta dal ventricolo. D' altronde nel sistema della nostra legislazione criminale, in cui tutto dipende dalla convinzione de' giudici, l' omissione di questa cautela, ancorchè fosse stata prescritta, non poteva diminuire del più piccolo grado la fede dovuta al Vicario Regio. La pratica de' tribunali aveva inoltre consacrato l' uso di omettere queste formalità come frustranee, giacchè non ve n' è bisogno, ove la sola fede del giudice esser dee il palladio della verità. Non è più il tempo, che la verità dipendeva da una vana formola, o regola additata dal Farinaccio, o dal Claro. B.

sintomi ai quali soggiacque. La subitanea agitazione, e travaglio di stomaco, il vomito non interrotto (e più volte di sangue, se la serva ha detto il vero) il bruciore delle fauci, e l'angoscia da cui la Giusti era oppressa nella notte de' quattro aprile, la cangrena dello stomaco, e la morte quasi immediata, non possono dunque credersi, apparentemente almeno, effetto della sua cronica malattia. È stata una sventura, che questa donna prima di morire non abbia potuto parlare, che col marito, e colla serva, i quali hanno perfettamente taciuto sulle circostanze della sua morte, ed avevano senza dubbio il più grande interesse di tacere. Le sue dichiarazioni avrebbero squarciato quel denso, ed orrido velo, col quale gli accusati tentano ancora di avvolgersi, e di coprirsi agli occhi indagatori della giustizia. Ma se niente altro si è potuto rilevare più di quello, che è già noto, vi è ancor molto per poter pronunciare un giudizio giusto e sicuro.

Tutti i medici più illuminati convengono, che i sintomi di cui sopra, cioè l'improvviso travaglio di stomaco, l'angoscia, il bruciore delle fauci, il vomito, (e segnatamente se si manifestano dopo aver preso qualche cibo, bevanda, o medicamento, e in un corpo sano, o non affetto, o disposto a malattie maligne, e nervose) la morte successiva, e lo stato morboso del ventricolo enfiato, e spasmodicamente contratto, o infiammato, o cangrenoso, o macchiato, sono i segni ordinari e comuni che indicano la esistenza di un veleno.

Questi segni sogliono particolarmente manifestarsi in coloro, che hanno inghiottito dell' arsenico, e sogliono precederne la morte con dolori acutissimi di stomaco, e degl' intestini. Per convincersi di questa verità basta consultare gli elementi di medicina, e chirurgia forense del sig. Gioseffo *Plenk*, la medicina domestica del sig. Guglielmo *Bunchan*, gli elementi di medicina pratica del sig. *Weikard*, il trattato di medicina legale, e polizia medica del sig. *Mahon*, il *Morgagni* nel trattato *de sede, et causa morborum*, e l' opere del sig. *Mead*, insigne medico inglese. È vero che la invasione subitanea di questi sintomi, e la cangrena dello stomaco può qualche volta, secondo gli stessi autori, essere un segno incerto di avvelenamento, poichè possono sovente nascere gli stessi sintomi anche da morbo naturale. La rapidità nell' apparizione di questi sintomi può convenire a molte morti improvvise, e a molte malignissime malattie. Il vomito subitaneo dopo aver mangiato può talvolta dipendere o dalla massa degli alimenti, che sopragravano lo stomaco, o dalle loro qualità particolari, che lo molestano. Il vomito di sangue riconosce pure molte altre differenti cause. Ma tuttociò non si può ragionevolmente temere, o dubitare in quei casi, nei quali esiste una causa manifesta dell' origine del male, e dove non vi è la menoma ombra della preesistenza di qualche malattia capace di produrre questi funesti sconcerti. Ora nella malattia, a morte inaspettata, e quasi istantanea della Giusti, non solo

non vi è stata una causa naturale, cui attribuir questi sintomi, ma vi è concorsa ancora una circostanza gravissima, che toglie tutti i dubbi, e tutte le incertezze. È questa una circostanza morale, ma che spiega più di qualunque altro fisico effetto la causa vera, e incontrastabile della sua morte. Poche parole proferì questa donna prima di spirare nella notte che fu l'ultima delle sue disgrazie e patimenti, ma queste parole indicano abbastanza, che il suo travaglio di stomaco, ed il suo vomito avevano origine da una causa estranea, e sospetta, e fuori affatto dell'ordine della natura. — *Che domine mi avete dato da cena, ho la bocca amara — Mi avete dato a bevere del vino, o del veleno?* diceva ella in quella notte al marito dopo che ebbe mangiato la farinata di granturco, e bevuto il vino. Così ci assicurano la vedova Angelica Giusti, e le sue figlie, che dormivano nella camera accanto. Queste parole provano due cose — primo che ella stava bene prima di aver cenato: secondo che l'amaro non poteva derivare, se non da sostanze eterogenee, mescolate nel cibo, o nel vino, giacchè nè il vino, nè la focaccia di fave e grano, o la farinata di granturco, che mangiò a cena, potevano averle cagionato quel sapore amaro, di cui si risentì così vivamente. Dunque è chiaro che il travaglio di stomaco, il vomito, e la cangrena non furono effetto che di una sostanza velenosa, e micidiale, intrusa nel cibo. Dunque senza uno sconvolgimento generale di tutte le idee, i sintomi surriferiti non

si possono credere derivati da cagion naturale, ma debbono credersi un indizio il più positivo di segreto veleno. Dunque questi sintomi stabiliscono il primo sospetto gravissimo, che la Giusti è morta avvelenata (1).

Gl' indizj si accrescono però sensibilmente, e acquistano nuova forza. Ho già osservato, che la infiammazione, e la cangrena non sono segni più certi degli altri per assicurare la esistenza del veleno. Lo stato cangrenoso, in cui dai sigg. professori Moscheni, e Belluomini fu trovata la interna superficie del ventricolo, poteva anche riconoscere una sorgente naturale, ed avere origine dallo sviluppo di qualche malattia nervosa istantanea, o di qualche altro morbo non meno funesto, e micidiale. Ma la cangrena unita ai sintomi sopranominati, cioè all' improvviso travaglio di stomaco, al vomito incessante, e alla morte della Giusti, avvenuta poche ore dopo aver cenato; la

(1) I difensori degli accusati sostenevano che i professori Moscheni, e Belluomini non avendo fatto l' esame generale di tutte le parti interne del cadavere, e avendo omesso di esaminare il *palato*, la *lingua*, la *faringe*, il *cervello ec.* non potevano stabilire con sicurezza, che il travaglio di stomaco, il vomito, e la cangrena fossero derivati da causa non naturale. Questa eccezione in astratto era giusta. Ma si rispose, che la reperizione dell' arsenico nel ventricolo aveva reso inutili tutte le altre indagini. A che serviva in fatti l' esaminare lo stato del cervello, e se la bocca, il palato, la lingua, e la faringe erano infiammate, o esulcerate, mentre si era trovato l' arsenico in natura, e in sostanza nello stomaco della defunta? B.

cangrena unita alla circostanza, che la Giusti medesima (di cui nessuno poteva meglio conoscere lo stato interno di sua salute) attribuiva il suo male al cibo che l'era stato dato dal marito a cena, come si può spiegare, fisicamente parlando, che sia derivata da natural malattia, e non dalla potente corrosività dell'arsenico inghiottito? Basta non applicare de principj astratti e colletizj a de'casi positivi, e complicati, e si troverà facilmente la verità. Tutti sanno che la maggior parte de' segni, e de' sintomi cagionati da veleni sono equivoci, e possono convenire a variatissime cause, se si considerano separatamente in coloro, che si sospettano essere stati avvelenati. Ma se si considerano tutti insieme, dicono ad una voce gli autori già da me citati, e manca una causa naturale, cui si possano fisicamente attribuire, non hanno questo difetto, e dimostrano, che la cagione della morte non può essere stata, che criminosa (1).

(1) Per eludere la forza de' raziocini, cui davano luogo questi sintomi straordinari, dicevasi dagli avvocati de' rei, che malgrado la cangrena dello stomaco, la Giusti non poteva asserirsi morta di veleno, giacchè il suo cadavere non presentava all'esterno veruno di quei segni, che si manifestano in coloro che muoiono di veleno corrosivo, nei quali si vede il corpo segnato di spesse macchie livide, e nere, la faccia tumida, livida, e sfigurata, l'epidermide si stacca con facilità dalla cute, strappansi a' fiocchi, e senza stento i capelli, la bocca è annerita, e fetente; la lingua ingrossata, la saliva sangnigna; i denti

Ma supponendo ancora, che il travaglio subitaneo dello stomaco, il vomito, la successiva morte, e la cangrena dello stomaco non possano considerarsi che come segni incerti, e fallaci anche nel caso, che è lo scopo dell'accusa, ciò non ostante la causa criminosa della morte della Giusti non è meno provata. Vi è una circostanza di fatto importantissima, che dimostra questa verità, e a fronte della qnale vanno a spezzarsi tutti i probabilismi, e tutte le immaginarie, e ipo-

vacillano, e tutto il cadavere precipita in uno stato d'universale putrefazione.

L'Avvocato Regio rispose a queste obiezioni, che i corpi degli avvelenati non davano sempre e in tutti i casi gli stessi segni comuni, e generali, e che come l'affrettata putrefazione del cadavere non è sempre indizio di veleno, così la rigidezza, e incorruttibilità del cadavere non poteva esserne una esclusione. Ma indipendentemente da questo riflesso era chiara la ragione, per cui nel cadavere della Giusti, come aveva già osservato all'udienza il sig. dott. Moscheni, non si erano manifestati i segni di cui sopra, nè il menomo principio di alterazione, o putrefazione. La cagione era perchè l'arsenico dato in quantità notabile aveva attaccato, e distrutto in un momento il principio vitale, nè aveva avuto tempo di produrre sulla sostanza animale quello sconvolgimento, e disorganizzazione de' solidi, e de' fluidi, da cui sogliono generarsi la putrefazione, e gli altri orribili fenomeni nelle parti esterne del corpo. Calcolando in fatti la quantità dell'arsenico, che la Giusti doveva naturalmente avere evacuato nel vomito durante la notte, e quella che si trovò nel suo stomaco, non poteva averne inghiottito che una dose considerabile. È dimostrato, che i veleni

tetiche possibilità, che potrebbe mai inventare il più ostinato e incredulo scetticismo. Vi è la prova della esistenza reale nello stomaco della defunta della sostanza distruggitrice della vita, vale a dire dell'arsenico nudo e schietto, veduto a colpo d'occhio, e trovato tra le materie sanguigne, e muccose del ventricolo. Un segno certo di dato veleno, dice il sig. *Plenk* nell'opera già citata, e seco tutti gli altri autori, è la notizia *botanica* del trovato veleno vegetabile, e l'*analisi chimica* del trovato veleno *minerale*. Ora, conviene ripeterlo

producono per lo più lo sfacelo quando agiscono lentamente, e hanno tempo d'insinuarsi nel sangue, e negli altri umori, ma di rado allorchè attaccano, e distruggono in un tratto il principio della vita, o un viscere necessario al sistema della vita medesima.

Non venne allora in mente dell'Avvocato Regio il suicidio di Jacopo Jacopi di Gattajola morto il giorno 10 ottobre di quest'anno, per essersi avvelenato con tre soldi, sei dramme circa, di arsenico, preso in quella mattina, come egli stesso confessò al proprio parroco il rev. sig. Nicola Prosperi, e al sig. dottore di medicina Gaetano Nerici. Il cadavere di quest'uomo, di anni 30 circa, morto il dì 10 a un'ora e mezzo dopo mezzo giorno, e aperto il giorno 11 alle ore nove di mattina, si trovò intatto, e senza il menomo principio di corruzione. Aveva soltanto nello stomaco, come la Giusti, della materia biancastra, che fu riconosciuta per arsenico vergine a occhio nudo, e al solito segno del fumo bianco e dell'odor d'aglio, che dette gettato sopra i carboni ardenti. Qual fatto avrebbe meglio dimostrato l'errore in cui erano i difensori, che la non putrefazione del cadavere fosse un argomento esclusivo del delitto? B.

di nuovo, cosa osservarono i sigg. professori Moscheni, e Belluomini al momento dell' apertura del cadavere, nello stomaco di questa donna, oltre la cangrena generale? Vi osservarono, e videro tra le altre cose a occhio nudo — *una materia granellosa e bianca, i di cui granelli erano di forma irregolare,* che crederono subito sostanza arsenicale: ne gettarono sopra i carboni ardenti, ed esalò immediatamente una quantità grandissima di fumo bianco, e un odore vivissimo di aglio, e perciò giudicarono che era vero arsenico. Questi due segni erano veramente un indizio sicuro che quella materia fosse arsenico? La bianchezza che rassomigli allo zucchero polverizzato, la figura, o forma irregolare de' granelli, l'odor d'aglio che spira gettato sopra carboni ardenti con fumo bianco, sono i segni o i criterj, dice il sig. *Plenk,* ai quali si riconosce comunemente la presenza dell' arsenico. Questi segni, secondo il parere di tutti i chimici e naturalisti, non sono quasi mai fallaci. Egli è evidente pertanto che le prime scoperte, le prime osservazioni, e i primi esperimenti fatti sul cadavere dai sigg. professori Moscheni, e Belluomini avrebbero posto luminosamente in essere il corpo del delitto, anche senza verun altro esame o cimento, e così la esistenza reale dell' arsenico nei visceri della defunta, unica e sola cagione della sua morte (1).

(1) I difensori, animati senza dubbio dallo zelo della difesa, e da quel sentimento di umanità, che sogliono ri-

L' analisi chimica è però la sola esperienza che cangia la prova in una vera dimostrazione mattematica. Quale fu dunque il risultato degli esami, e delle indagini fatte dai sigg. professori Franceschi, e Pieri sulla materia estratta dal ventricolo, e conservata presso il sig. Vicario Regio? Questa materia gettata sopra i carboni ardenti dette lo

svegliare anco i più malvagi, allorchè sono in potere della giustizia, si sforzavano di sostenere, che l'odor d'aglio, e il fumo bianco non erano due segni sostanziali, ed esclusivi dell'arsenico, e che potendo convenire ad altri corpi, non stabilivano una prova sicura, che il corpo da cui derivavano fosse arsenico. Si allegava come trionfale il fatto di un certo sig. dott. Paolo Landi, medico di campagna, esaminato in processo, il di cui giudizio si pretendeva ritorcere contro il pubblico Ministero. Questo medico essendo passato in un giorno del mese di giugno da s. Maria del Giudice, quei contadini gli avevano presentato una cartuccia di polvere bianca acciocchè l'esaminasse, trovata nello scavare presso la porta della casa dell'accusato Bartolomeo Giusti, che si credeva arsenico. Avendone egli gettata sopra i carboni ardenti gli parve di vedere il fumo bianco, e di sentire l'odor d'aglio. Ne informò quindi con lettera del dì 8 giugno il sig. vicario regio, che s'impossessò nell'istante di questa polvere. Esposta però allo stesso cimento dai sigg. professori Franceschi, e Pieri, che avevano esaminato la materia estratta dal ventricolo, non dette nè il fumo bianco, nè l'odor d'aglio, e si conobbe che era una semplice sostanza aluminosa mista a qualche principio metallico, solito a ritrovarsi nell'alume di commercio, e non ammoniaca, come pretendevano i difensori. Questi appoggiavano in fine i loro rilievi per dimostrare la incertezza di tutti i segni di avvelenamento cumulati nell'atto di

stesso deciso odore di aglio con fumo denso bianco. Sottoposta nella quantità di sei grani circa alla forza di diversi acidi reagenti, e sciolta in varie soluzioni alcaline, dette tutti quei segni, e produsse tutte quelle precipitazioni e colori, che in chimica soglionsi esclusivamente produrre dal solo arsenico di commercio, conosciuto sotto il

accusa, all'autorità del sig. Tortosa illustre e recente medico forense.

L'Avvocato Regio avrebbe potuto far riflettere ai difensori, che a fronte della causa nota, e manifesta della morte della Giusti, provata con tutti i segni e l'esperienze fino a qui conosciute, e insegnate come le più sicure dai medici e chimici i più insigni, toccava ad essi di provare la possibilità in contrario, e non toccava al Ministero pubblico di provare la impossibilità, che altri corpi dessero insieme l'odor d'aglio, e il fumo bianco. Sarebbe un principio inaudito, e sovversivo della giustizia coercitiva, che il ladro trovato col furto addosso dovesse credersi innocente, allorchè il tribunale non provasse, che ei non poteva possedere legittimamente gli oggetti furtivi. L'Avvocato Regio si limitò dunque a far osservare sulla scorta di tutti gli autori di medicina, sì antichi che moderni, e sul giudizio de' quattro professori esaminati all'udienza, che nessuno altro corpo o minerale sino a qui conosciuto, produceva cumulativamente i due segni dell'odor d'aglio, e del fumo bianco; che questi due segni costituivano perciò i caratteri essenziali ed esclusivi dell'arsenico; che il giudizio del medico Landi non era stato che l'effetto di un prestigio, o di una fanatica illusione popolare, che aveva tratto esso pure in errore, giacchè quella polvere da lui cimentata col fuoco non era arsenico, nè ammoniaca, ma allume, e non era vero che avesse dato l'odor d'aglio, e il fumo bianco.

nome di arsenico bianco. Queste esperienze furono eseguite colle regole più profonde, e più certe dell'arte, e dietro le teorie e i diversi processi chimici additati dai pratici più esperti, e illuminati. I suddetti due professori conclusero al seguito di questi processi, e dei loro esperimenti, che la materia da essi analizzata era vero, e purissimo arsenico (1). I risultati di questa chimica

Sembrava strano, che vi fosse un autore il quale avesse potuto stabilire dei principj opposti a quelli di tutti gli altri medici forensi. Ma non si conosceva il sig. Tortosa ed era quindi impossibile il confutarlo, se così avesse pensato. Finalmente si è avuto il trattato di questo autore, che ha per titolo « *istituzioni di medicina forense* » stampate in Vicenza il 1809, e si è veduto con piacere che egli è dello stesso sentimento di tutti gli altri autori. Ecco le sue medesime parole *alla pag.* 88 *del tomo* 2 » l'arsenico si conosce facilmente, e con SICUREZZA, se la » materia rinvenuta, cui si suppone unito, disseccata a » foco lento, e posta sopra i carboni ardenti manda un » fumo bianco spirante odor d'aglio » e cita in conferma di questa sua opinione una infinità di altri classici autori. Bisogna dunque credere che non si citassero di questo autore, che delle proposizioni astratte, o imperfette, e che il desiderio, e l'impegno lodevole di salvare due persone dall'ultimo supplizio, desse questo diritto ai loro difensori. B.

(1) Ecco gli effetti, che produsse la materia estratta dal ventricolo, sottoposta all'analisi chimica.

1.° Sciolta nell'acqua distillata tepida, dopo averla filtrata per carta, e versatavi sopra una soluzione di solforo alcalino, dette tosto un vistosissimo precipitato giallo.

2.° Gettato in altra dose di detta soluzione dell'acido muriatico, ed effusevi alcune gocce di prussiato di po-

analisi sono dunque, mi sia lecito il dirlo, la prova infallibile dell'esistenza del corpo del delitto. E senza parlare neppure dei risultati di quell'analisi, allorchè quattro professori dopo avere esaurito le più accurate ricerche, ed indagini, e dopo

tassa, si formò all'istante un precipitato, che riferiva all'aspetto un colore *verde-giallo.*

3.° Mescolata altra parte di questa soluzione medesima coll'acqua di calce s'intorbidò il liquore, rendendosi alquanto fosco; il che accadde ancora in una esperienza di confronto istituita su di una soluzione di arsenico, ch'era stata espressamente preparata.

4.° Cimentata in ultimo la detta materia in soluzione, come sopra, col delicatissimo esperimento del dott. Hume, cioè toccata colle punte di due cannuccie di vetro, umettata una con la soluzione di ammoniaca, e l'altra con la soluzione di nitrato d'argento, nacque all'istante del contatto un precipitato giallo tirante all'arancio, il che vien riguardato dal medesimo sig. Hume, come una prova la più convincente per discoprire anche le più piccole parti di arsenico.

Cosa diceva il sig. Tortosa, cui si riferivano con tanta fiducia i difensori degli accusati? Diceva egli pure, citando l'*Hebenstreit*, l'*Hoffmanno*, il *Ploquet* ed il *Plenk* ec. che il segno certo di veneficio è l'*esistenza del materiale velenoso* nelle sostanze vomitate *o residue entro lo stomaco,* ed i primi intestini. Ecco le sue medesime parole pag. 85 « È dunque senza controversia alcuna de-» ciso, che se molti sono gl'indizj, che muover possono » sospetto di veneficio, la SOLA SCOPERTA DEL VELENO IN » NATURA, che in questi casi è il vero corpo del delitto, » può DIMOSTRATIVAMENTE provarne la verità ».

Tortosa indica ugualmente come prove dimostrative una gran parte delle esperienze di cui sopra. B.

aver cimentato le riprove tutte dell'arte ci assicurano sulla loro coscienza, in faccia a Dio, agli uomini, e alla legge che la materia biancastra trovata nello stomaco della Giusti era arsenico puro e vergine, chi potrà senza ribrezzo asserire, che la medesima non è morta avvelenata? Non è forse nota la fede che secondo le leggi si dà a questi giudizj?

Una prova così luminosa e incontrastabile della esistenza del corpo del delitto potrebbe forse essere smentita col supporre delle probabilità in contrario, che quantunque tratte dalla natura, sarebbero rigettate come impossibili dalla natura medesima, che non fallisce mai nelle sue operazioni? Il tentarlo sarebbe io credo vana e inutile follia. Non è questo il caso di Germanico fatto uccidere per ordine di Tiberio, o quello della famosa Giovanna di Arc, conosciuta sotto il nome di Pulcella di Orleans, che si credettero morti di veleno, poichè il loro cuore gettato sulle fiamme rimase intatto, e impenetrabile alla forza immensa di questo elemento. Dopo le scoperte insigni, che si sono fatte nella fisica, non ha più credito l'opinione che il cuore essendo una volta penetrato dal veleno, non può essere consumato dalle fiamme. Non è neppure il caso del famoso Conte di Montecuccoli, condannato all'ultimo supplizio, come reo di aver dato il veleno al Delfino figlio di Francesco I re di Francia, benchè tutte le apparenze dimostrassero, che egli era morto di pleurisia; nè è il caso in fine di Enrichetta d'Inghil-

terra, cognata del re Luigi XIV di cui le istorie raccontano, che fosse avvelenata colla polvere di diamanti, apprestatale in vece di zucchero in un piatto di fragole. Più non esistono i secoli, in cui regnavano queste, ed altre superstiziose, ed erronee opinioni (1). Nella nostra causa si tratta di arsenico effettivo trovato nello stomaco della defunta. Tutti sanno e conoscono, che l'arsenico, è un veleno minerale de'più potenti, e de' più pronti, e che opera anche in piccola quantità con effetto quasi sempre fatale, e inevitabile. Tutti sanno che per la sua natura acre, e corrosiva uccide non solo quando è amministrato internamente, ma applicato ancora all'esterno. È così grande la sua potenza, e corrosività che esulcera le mani e i piedi dei travagliatori, se vadano scalsi nelle sue miniere. Il liquore arsenicale, della cui piccola quantità fu unto il capo a due fanciullini che avevan la tigna, lor diè la morte in poche ore. Si sono osservati effetti mortali dell'arsenico misto con unguento contro la rogna. Questi esempj terribili sono riferiti dal sig. *Plenk.* A che servirebbero pertanto le ipotesi, e le congetture contro la esistenza di questo minerale nello stomaco della Giusti, di questo minerale, che attacca così fatalmente, e distrugge in pochi grani la vitalità?

(1) Altre volte si credeva pure, che il sangue di Toro fosse veleno per gli uomini, e si pretende che Temistocle si avvelenasse col bere di questo sangue. Il fatto ha però smentito questa falsa credenza. B.

Più tragico ancora, ed unico forse è il caso, che racconta il sig. *Mahon*. Un contadino del regno di Danimarca sposò in seconde nozze una sua serva, cui invaghitosi di un' altra, tentò di togliersi d' innanzi, somministrandole dell' arsenico, ora nel thè, or nella birra, ed ora nel butirro fresco; ma accortasene sempre la moglie ne seppe impedire i tristi effetti con copiose bibite di latte; egli però determinato di volersene pur liberare passò ad uno strano sperimento, col quale gli riuscì di rapirla dai vivi il giorno 24 *novembre* 1786. Dubitando i giudici se questa morte fosse veramente l' effetto del veleno consultarono il collegio medico di *Coppenhagen*, il quale commise al dottore *Abilegard*, professore di veterinaria, di farne l' esperimento sopra una cavalla, il resultato del quale si fu, che dopo il terzo giorno non potè più rizzarsi, *et viribus in posterioribus partibus destituta* morì. L' arsenico dunque, e in quantità notabile scoperto, e trovato nello stomaco della Giusti, cosa prova se non prova che essa è morta avvelenata con una dose di questo minerale? La materia arsenicale è senza dubbio quella, che ha prodotto il travaglio di stomaco e il vomito, attaccato e corroso i visceri interni, cagionata la infiammazione e la cangrena del ventricolo ed ha spento in poche ore la Giusti.

Io non credo che si potrà seriamente asserire, che il fumo bianco, e l' odor d' aglio, e gli altri chimici effetti, che avvennero nell' analisi fatta dai sigg. Pieri e Franceschi sono essi pure segni in-

certi, ed equivoci per poter giudicare con sicurezza, che la materia biancastra trovata nello stomaco della Giusti era vero arsenico. In quanto al fumo bianco, e all' odor d' aglio i quattro professori sopranominati, intesi di nuovo jeri al pubblico dibattimento, dimostrarono, che questi due segni cumulativamente non si manifestano in verun' altro corpo, o minerale sino a qui conosciuto, fuorchè un poco nel fosforo, ma in una quantità infinitamente meno sensibile che nell' arsenico, e che la riunione per conseguenza di dette due qualità era una prova certa e sicura, che il corpo da cui derivavano, era vera e pura sostanza arsenicale. In quanto agli altri suoi chimici effetti osservarono in generale gli stessi professori, e segnatamente il sig. Franceschi, sulle teorie ed insegnamenti dell' illustre sig. medico *Frank* nel suo trattato di tossicologia, autore il più profondo, e il più istruito de' diversi fenomeni della natura, che alcuni corpi separatamente esaminati danno alcune qualità dell' arsenico, ma che nessun corpo de' conosciuti le riunisce tutte. Quindi lo stesso sig. Franceschi concluse, che tutti insieme i segni sopraindicati erano le caratteristiche uniche ed esclusive dell' arsenico. Nessuno degli autori da me citati riporta un solo esempio, dal quale si possa dedurre con fondamento, che altri corpi o minerali, abbiano insieme la stessa qualità, o diano segni uguali a quelli dell' arsenico. Se esistesse in natura un altro corpo o minerale, che desse comulativamente il fumo

bianco e l'odor d'aglio, e producesse gli altri chimici fenomeni dell'arsenico, non è probabile che questa scoperta la quale distruggerebbe tutti i loro raziocinj sull'arsenico fosse sfuggita alle lunghe e profonde loro osservazioni in questo genere. Non avendone fatto parola convien dunque credere che non esista in natura, o che non si sia ancora trovato, un altro corpo che riunisca sostanzialmente tutte le qualità proprie dell'arsenico. Dunque la materia biancastra trovata nello stomaco della Giusti, avendo costantemente dato tutti i segni, e sviluppato tutte le qualità sostanziali e ingenite di questo minerale, era vero e naturale arsenico. Dunque tutte le congetture, che si potrebbero fare per attribuire anco ad altri corpi le qualità medesime dell'arsenico, non saranno che vani ed inutili sofismi smentiti dall'esperienza, dalla natura, e dalla opinione generale degli uomini (1).

(1) Non sembrava probabile che la difesa potesse esser spinta sino a questo segno. Eppure malgrado la impronta luminosa di verità che avevano queste esperienze, gli avvocati de' rei ebbero il coraggio d'impugnarle, e di asserire che erano tutte dimostrazioni fallaci per provare la esistenza reale dell'arsenico nello stomaco della defunta.

A questo passo, cui il tribunale era preparato sino dal giorno antecedente, attesi i lunghi e varj quesiti fatti ai professori che avevano esaminato il cadavere, e fatta l'analisi chimica, l'Avvocato Regio ch'era stato costretto a parlare anche troppo del corpo del delitto, credette di non dover dare alcuna risposta. E per vero dire cosa si

Seguitando le massime erronee di alcuni medici e naturalisti, la di cui divisa è la contradizione e la incredulità, si potrebbe disputare ancora se in natura esiste vero veleno. Ma seguitando i lumi della sana ragione e del buon senso, e attenendosi alle sole operazioni, e ai soli segni invariabili della natura, chiunque sarà persuaso che esistono de' veri veleni, e che tali sono in grado eminente e micidiale, l' arsenico, il mercurio sublimato, la cicuta, il morso del cane in stato di rabbia, e quello della vipera. Io me ne appello alla storia generale dei veleni del sig. *Gemlin* conosciuta da tutti i medici, e stampata in Norimberga il 1776 (1). Dietro le tracce de' fatti da me

poteva rispondere a chi negava la esistenza reale di una cosa col solo asserire che poteva anco non esistere? In una parola si voleva escludere il possibile e certo coll' impossibile e incerto. Fa solamente maraviglia come non si additasse mai cos' era la sostanza bianca trovata nello stomaco della Giusti, se non era arsenico, e qual'era stata la malattia che cagionato aveva il travaglio di stomaco, il vomito, la cangrena, e la morte. B.

(1) Si può dire senza esagerazione, che sventuratamente la serie de' veleni che somministrano i tre regni della natura animale, vegetabile, e minerale è infinita. Può vedersi oltre il sig. *Gemlin*, l'enumerazione che ne fa lo stesso sig. Tortosa alla *pag. 66 e segg.* — Infiniti sono ancora, terribili, e per lo più occulti, e inevitabili i mezzi, coi quali si può dare il veleno, e perciò le leggi non saranno mai abbastanza severe contro gli avvelenatori.

Tissot racconta, che Arrigo VI fu avvelenato co' guanti. Giovanni re di Castiglia fu ucciso con del veleno prepa-

sopra sviluppati, io sono dunque intimamente convinto, o signori, che la Giusti è morta assolutamente avvelenata per avere inghiottito una porzione non indifferente di arsenico.

Il marito è stato però colui che l'ha avvelenata? Ecco lo scopo principale del processo. Ecco il soggetto più grave del giudizio. Sembra a prima vista incredibile, che l'uomo possa divenire

rato in un pajo di stivali da un turco. Il pontefice Clemente VII morì avvelenato dal fumo di una torcia, che gli ardeva dinanzi. Cesare Borgia tentò di avvelenare tutto il collegio de' cardinali con una polvere, che lentamente facea perire. Plinio il naturalista fa menzione di un certo *Calpurnio Bestia* che ammazzava prodigiosamente le proprie mogli per arricchire, bagnando ad esse di nascosto le parti della generazione con il sugo di aconito. Gli americani intingevano le punte delle loro spade o dardi di legno o d'osso di pesce, col sugo di certe erbe mortifere, che davano inevitabilmente la morte a chiunque era ferito dalle loro armi. L'arsenico bianco per altro, per la sua insipidezza, per la facilità con cui si combina al zucchero, e perchè affatto si scioglie nell'acqua, nell'aceto, nell'olio, negli spiriti, e nelle liscive, e per l'uso grande che se ne fa in moltissime arti, è il veleno più facile a darsi, ed il più micidiale per tutti gli animali: così lo stesso sig. Tortosa. La famosa acqua toffania con la quale sotto il papato di Alessandro VII alcune scellerate donne cagionarono in Roma, in Napoli, in Palermo, e in Parigi le più grandi desolazioni, non era fuorchè una soluzione di arsenico bianco. L'acquetta di Perugia era pure un estratto di arsenico, che veniva più o meno allungato, a misura che si voleva far morire più presto, o più tardi la vittima designata. B.

all' improvviso assassino, senza essersi prima accostumato al delitto. L' uomo, dicono i filosofi, e i veri conoscitori delle cose, nè lo negano li stessi criminalisti più severi, non diventa a un tratto iniquo e scellerato. Senza internarmi per altro nell' esame di questa massima, io passo per ora sotto silenzio se il Giusti, o per abitudine, o per natural ferocia avesse già una facile propensione al delitto. Osserverò solamente, che tutte le cose debbono avere un principio: e che la storia dei delitti, che è la storia degli errori e degli abusi della ragione, della forza delle passioni, e della debolezza e imperfezione delle leggi criminali, contiene delle prove contrarie a questa massima. La storia racchiude un' infinità di esempj di delitti atrocissimi, commessi a tradimento, ora sotto le sembianze della più sincera amicizia, e ora sotto il velo del più tenero amore, e nella calma più apparente e insidiosa, da uomini che non avevano ancor bagnato le loro mani nel sangue de' loro simili. Io ripeterò quì quello, che già disse Cicerone 2. *De inven.* — *Non est mirum si nunc primum deliquerit — nam necesse est eum, qui velit peccare aliquando primum delinquere.* — Ma è necessario parlare di fatti e non di presunzioni. L' atto di accusa ha già indicato i fatti principali che sembrano provare a colpo d' occhio, che il Giusti ha l' arte comune ai veri malvagj di nascondere sotto le più sforzate, e imperturbabili sembianze, e sotto le più pacifiche espressioni la più profonda malizia, la più fredda cru-

deltà, e la più atroce indifferenza al delitto. Reggono però questi fatti alla critica della legge, e della verità? Ecco l'istante di considerare più maturamente i fatti, e tutte le circostanze che precederono, e accompagnarono questo luttuoso avvenimento. Io non esaminerò che i soli costumi, e i soli sentimenti del Giusti, e la sua condotta da un anno a questa parte, per vedere in primo luogo, se nella sua situazione vi era qualche causa fisica, o morale che lo spingesse al delitto, prima base e fondamento dell'accusa.

Il Giusti, uomo di cinquantaquattro anni, e marito dell'estinta Caterina, aveva preso al suo servizio nel mese di gennajo di quest'anno Alessandra Barsotti, povera contadina delle nostre alpi, dell'età ancor fresca di trentacinque anni, ma di fama assai sospetta in genere di costumi. Egli non aveva sufficienti beni di fortuna, o altre risorse, onde provvedere oltre il proprio mantenimento e quello della moglie, agli alimenti di una serva (1). Ei non ne aveva bisogno per la coltivazione delle poche sue terre, o per assistere la moglie, abitando in un castello di molte case e famiglie riunite, ove poteva facilmente esser soccorsa dalle sue vicine e conoscenti, e dalle altre persone ancora del castello. La sua moglie era da lungo tempo allettata, cieca, e in età quasi

(1) Il Giusti stesso aveva confessato ne' suoi interrogatorj che possedeva soltanto per il valore di scudi quattrocento circa in beni stabili. B.

decrepita, ed egli non era certamente Senocrate, nè aveva i pudichi sentimenti del giovine ebreo, che invaghì ed eccitò la lascivia della bella sposa di Putifar. La sua robusta costituzione accresceva probabilmente i suoi bisogni, e i suoi desiderj. La voce pubblica, o sia la credenza comune degli abitanti di s. Maria del Giudice l'accusava di un'amicizia illecita, e scandalosa colla Barsotti. Alcuni hanno persino parlato d'impudiche confidenze e oscenità, e di tale intrinsichezza tra l'uno e l'altra, che esser non poteva se non che l'effetto di una segreta, e lasciva corrispondenza. Parlando senza metafore, tutti i riscontri del processo provano che la Barsotti non era che una femmina vagabonda e prostituta, e che viveva con lui da concubina. La stessa polizia aveva preso delle misure contro quest'uomo per troncare un'amicizia divenuta oramai di scandalo pubblico (1). Il Giusti o fosse annojato della moglie a cagione della sua vecchia età, o delle sue malattie, o perchè avesse contro di lei qualche antica avver-

(1) È noto e certo, benchè non ve ne sia prova legale in processo, che la polizia era stata informata dal parroco stesso del luogo della scandalosa amicizia tra il Giusti, e la Barsotti, ch'era causa ed occasione di continue discordie, e dissenzioni tra marito e moglie. Il direttore della polizia generale aveva ordinato a quest'uomo sotto pena della carcere, di rimandare questa serva al suo paese presso i suoi parenti. Costui l'aveva promesso, quando pochi giorni dopo s'intese il caso orribile che ha dato luogo all'accusa. B.

sione, o perchè l'impedisse di eseguire impunemente i suoi adulteri disegni, l'odiava non poco, e desiderava ardentemente la sua morte. Meditava intanto un matrimonio, e aveva particolarmente fissato le sue idee sulla Barsotti, di cui s'era invaghito, allettato forsanco da pochi e miserabili terreni, che costei possedeva, se la fama non mentisce, a Casoli di Valdilima, o a Casabasciana. Aveva più volte presagito e annunziato la morte della moglie come imminente, e ne aveva perfino segnato l'epoca alla prossima Pasqua. La moglie infatti non oltrepassò questa meta (1). Ei non attendeva in fine che questo momento per contrarre il nuovo matrimonio, o per sposar la serva, cui, secondo le medesime sue espressioni che le furono jeri contestate in pubblico da parecchi testimoni, — *aveva posto amore, e non poteva mandar via.* — Dalla serie, e complesso di tutti questi fatti e circostanze, che formano la storia esatta del processo, io rilevo, o signori, il primo veementissimo indizio di reità del Giusti, vale a dire diverse e potentissime cause a delinquere. La causa però principale e più forte, che sembra averlo spinto all'eccesso di cui è accusato, è stata senza dubbio la volontà decisa di liberarsi della moglie, che odiava estremamente, e di sposare la serva, o altra donna, che avesse

(1) Essa morì il 5 aprile 1816, giorno del *venerdì di passione.* B.

potuto meglio lusingare l'ardente e irritabile sua sensibilità, o favorire i suoi interessi (1).

La volontà o il desiderio di contrarre nuove nozze, e di sposare la serva potrebbe forse ravvisarsi come causa insufficente e sproporzionata per strascinarlo a un detestabile delitto, quale è quello di un veneficio? Ma è duopo rammentarsi a questo riguardo, che i testimonj tutti, se non mentiscono, ci hanno assicurato, che il Giusti stesso diceva, che aveva *posto amore alla serva, e non poteva mandarla via.* I testimonj non hanno sicuramente mentito, poichè non avevano interesse nè ragione di farlo, e il sistema di vita del Giusti colla Barsotti giustifica le loro asserzioni. Ora se è vero che le passioni sono alle volte tanto più forti, quanto più manca o scema il vigore, e che quelle che nascano da irritata libidine sogliono essere le più violenti e le più impetuose, chi non vede che la causa a delinquere non può riputarsi così leggera, o sproporzionata come si potrebbe supporre? Lo stesso Imperatore Giustiniano lo avvertì nella *Novella 74 cap. 4* ove lasciò scritto — Novimus; etsi castitatis sumus amatores, nihil amoris furore esse vehementius, cumque retinere philosophiae esse perfectae. » L'insigne criminalista, e filosofo

(1) Secondo la testimonianza di Angelica Giusti, e di altre persone, costui faceva non solo stentare il necessario, e il più meschino alimento alla moglie, ma la picchiava ancora frequentemente. B.

Antonio Mattei *de criminibus prolegomen. cap. 2 n. 4* è pure di parere, che simile passione sconvolge le idee, fa spregiare le sostanze la fama l'onore e la vita, e strascina insensibilmente l'uomo di errore in errore. Si aprano gli annali del mondo, e si troverà un numero infinito di spose innocenti immolate al furore di una concubina, e di mariti assassinati da mogli adultere, o impudiche. Il caso che vi ho già narrato, dell'affare di *Coppenhagen*, rassomigliandosi perfettamente al nostro, vi dimostrerà con evidenza anco maggiore, se l'amicizia scandalosa del Giusti colla Barsotti può essere stata una causa sufficiente per indurlo ad avvelenare la moglie. In quanto a me non ne dubito, e vi sono ancora altri importanti argomenti per crederlo. Una gran parte de' testimoni intesi tanto nel corso della processura, quanto al dibattimento ci hanno perfettamente istruito della qualità, dei sentimenti, della morale, e del carattere del Giusti. In generale egli è dipinto come un uomo di costumi corrotti e libertini, e poco sensibile ai doveri di marito, alle voci dell'onore, e della religione. Chi non sa ora che dalla scostumatezza, e dalla miscredenza è breve il passo al delitto? Ed eccovi spiegato ancora, o signori, il problema di cui vi ho parlato in principio, vale a dire come succeda, che l'uomo diventi a un tratto crudele, e scellerato.

Dopo la causa manifesta a delinquere, e l'interesse che aveva il Giusti di disfarsi della moglie, e di toglierla dal mondo con un mezzo che

potesse facilmente salvarlo in faccia alla pubblica opinione, ed alle leggi, io trovo che è accusato ancora di questo veneficio dalla voce generale degli abitanti di s. Maria del Giudice. Le apparenze certamente non hanno mai formato una prova, e spesso sono equivoche o illusorie. Questa voce da per se sola non costituirebbe dunque un indizio positivo di reità. Un giudizio fondato sulle sole apparenze, e sulle voci vaghe del pubblico non sarebbe che una patente ingiustizia, e un atto della più dispotica legislazione. Ma questa voce è ben diversa da quella, che non ha altra origine, fuorchè nell' incertezza della fama, o nella illusione delle cose. Questa voce nacque spontaneamente tra gli abitanti di s. Maria del Giudice nel momento stesso, che trovarono morta in casa, e abbandonata da tutti, la moglie del Giusti. Quelli abitanti, sul di cui volto avete veduto dipinta la sincerità, che avevano nel cuore, e che hanno forse taciuto molte interessanti circostanze che ci avrebbero meglio illuminato sulla condotta, e sui principj del Giusti, ma che non sfuggono alla somma vostra penetrazione, quelli abitanti conoscevano perfettamente l' indole, il carattere, i costumi, e la vita di quest' uomo: essi non ignoravano l' odio, che da qualche tempo nudriva per la moglie legittima, i suoi crudeli trattamenti verso di lei, i suoi funesti auguri, e le sue fatali minacce: essi non ignoravano la pratica sospetta, e scandalosa, che aveva colla serva: lo avevano più volte rimproverato di questa

amicizia, e consigliato a scacciare questa donna, origine prima, e funesta de' suoi disordini, e della sua disgrazia. Quelli abitanti poco prima che trovassero morta la Giusti avevano inteso dalla bocca degl'individui della famiglia vicina, che nella notte essa non aveva fatto altro che lamentarsi, vomitare dirottamente, e chiedere invano soccorso al marito, che pure non doveva esser lontano, e che forse (innorridisco a dirlo) insultava colla sua druda alla di lei morte. Quelli abitanti non dovevano infine credere cosa possibile in natura, che il marito, e la serva, se veramente avevano qualche affezione per l'estinta, avessero potuto abbandonarla dopo il grave disturbo, e sconcerto di quella notte alla discrezione del male, e privarla così barbaramente di ogni soccorso umano, e divino.

Se quelli abitanti pertanto dopo la cognizione di tutti questi fatti, da lungo tempo palesi, e notori, e dopo le notizie ricevute dai vicini nell'istante medesimo che agli ordini di un ministro del santuario (1) entrano per le finestre in casa Giusti,

(1) Il sacerdote *Bernardo del Papa* avendo inteso da molte persone di s. Maria del Giudice, si dubitava, che Caterina Giusti fosse morta, perchè la sua vicina *Angelica* avendola più volte chiamata, non le aveva mai risposto ordinò ai paesani di entrare dalle finestre nella di lei casa per accertarsi del suo stato, affine di somministrarle i soccorsi spirituali, qualora fosse stata ancora in vita. Ecco ciò, che ei vide, e che racconta, dopo che fu aperta la di lei casa, e trovata morta « Io in compagnia di Gae- » tano Giusti fratello della defunta, e di Rocco Giusti

e trovano la di lui moglie sola, nuda e fredda nel letto, cominciarono a tale improvviso spettacolo a esclamare concordemente, che il marito l'ha avvelenata; se a queste sole voci, e a questi soli clamori accorre la giustizia per assicurarsi del cadavere, e rintracciare se i sospetti, e i romori sparsi sulla di lei morte erano veri; se dopo le prime, e semplici indagini del tribunale i so-

» entrammo in casa, ed ascesi alla camera di Maria Ca-
» terina Giusti, vi trovammo la medesima in letto vol-
» tata di fianco, ed avea, non mi rammento bene, se in
» mano, o accanto alla mano, *un pezzo di pane* di circa
» once due *bianco*. A mio credere quel pane non era
» stato *sicuramente toccato, e non ne avea mangiato;*
» avendo tutte due le mani, e braccia scoperte, con parte
» del petto, osservai che non *avera camicia*, ed ordinai
» ad una donna, detta la *Meana*, di metterle la camicia,
» che aveva sul letto. Le attastai immediatamente il pol-
» so, e non batteva più, e trovai che le carni erano *fred-*
» *dissime*, ciò che mi fece credere essere la detta Maria
» Caterina morta *già da gran tempo*. All'esterno il letto
» era *tutto pulito*. Il pavimento lo trovai *lavato, e pulito,*
» ma era sempre *bagnato*. La finestra della camera di
» detta Maria Caterina era *aperta*. La porta d'ingresso
» nella medesima era *accostata* e *socchiusa*. Dopo di ciò
» io scesi, e trovai una *moltitudine* di persone, le quali
» dicevano pubblicamente, che Maria Caterina Giusti *era*
» *stata avvelenata dal suo marito Bartolomeo* ec. ed io
» pensai di andare ad avvisare il sig. Pievano dell'acca-
» duto fatto ». Quante riflessioni, e rilievi terribili nascevano da questo racconto, che l'Avvocato Regio avrebbe potuto aggiungere alle sue conclusioni, se non si fosse fondato sopra i soli fatti ch'erano positivi, e incontrastabili! B.

spetti, e i romori si avverano per l'arsenico puro e schietto, trovato nello stomaco della defunta, qual peso dovrà darsi a questa voce? Quel peso medesimo, e quella forza, che ispira la verità, e la prima impressione naturale, ch'è prodotta da fatti sensibili, positivi e incontrastabili. In questo caso non è la voce, o la credenza pubblica, che giustifica i fatti, e prova, dirò così, l'avvenimento, ma sono i fatti, che provano e giustificano la voce e credenza pubblica, e l'avvalorano. Questa voce è dunque il secondo indizio inevitabile che accusa altamente il Giusti dell'assassinio.

Quanto i delitti sono più atroci, tanto più grandi e perfette debbono essere le prove. È questo il celebre assioma del sig. marchese Beccaria, e di tutti gli uomini, che ragionano. Quest'assioma è fondato sulla natura medesima delle cose, imperocchè quanto più grave è il delitto, tanto maggiore è la sua improbabilità, e per conseguenza tanto più forti, ed evidenti debbono essere le prove. La semplice esistenza della causa a delinquere, e la voce pubblica non sembreranno dunque, io lo vedo, che due indizj deboli, e imperfetti al confronto di un'accusa di veneficio, e in persona della propria moglie. Ma sono questi i soli indizj, che esistono contro il Giusti? Io vorrei trovare nel processo dei fatti, o delle ragioni per scusare quest'uomo dalla macchia di così grave scelleraggine, o almeno per dubitarne. Ma non è questa l'accusa di veneficio, che fu portata un tempo al famoso tribunale dell'Areopago. Una donna di

Smirne era stata accusata avanti Dolabella, proconsole in Asia di avere avvelenato suo marito, perchè le aveva ucciso un figlio, che aveva avuto dal primo letto. Dolabella si trovò imbarazzato, non potendo assolvere una donna delinquente, ma non potendo ugualmente risolversi a condannare una madre, che non era divennta colpevole, che per un giusto eccesso di tenerezza, rinviò la cognizione di quest'affare all'Areopago, che non potè deciderla. Ordinò solamente che questa donna ricomparirebbe tra cento anni per esser giudicata inappellabilmente. Le circostanze, nelle quali si trova il Giusti sono infinitamente diverse da quelle di questa celebre causa. La cagione, che probabilmente lo spinse al delitto lo condanna e non lo scusa. Non vi è un fatto neppure apparente, o palliativo, non vi è un pretesto, che possa far riguardare la sua azione come degna di qualche pietà, e come l'effetto, direi quasi, di una colpa necessaria, o di un destino inevitabile. Nuovi fatti, e nuovi indizj si accumulano sulla sua testa, che provano a un tempo l'audacia somma della sua anima, l'imprudenza della sua condotta, la ferocia de' suoi sentimenti, la sua estrema incontinenza, la sua naturale facilità, e indifferenza al delitto, e la cagione di quella calma sforzata, ed apparente, che ostenta anco oggi al cospetto del pubblico, e de' suoi giudici.

Che indicano quei presagi da esso tante volte, e così indifferentemente anticipati, che — *la sua cieca sarebbe morta inevitabilmente prima di pasqua?*

— Non significherebbero forse, che egli già pensava alla maniera di farla segretamente perire, e che cercava di accostumare a poco a poco il pubblico alla indifferenza della di lei morte? Che indicano quelle parole da lui dette in Lucca al testimonio Agostino figlio di Tommaso Giusti, procaccino di Pisa, uomo incapace di mentire, nel giorno stesso de' quattro aprile, in cui si era portato alla città per vendere una camicia, e diverse gonnelle della moglie, che aveva al monte, e che formavano probabilmente la maggior parte del suo vestiario? che significano queste parole, che gli rinfacciò jeri lo stesso testimonio alla pubblica udienza, proferite dal Giusti per non aspettare, che si aprisse il monte, onde combinare la vendita progettata al medesimo e che egli non voleva comprare senza aver prima veduto la roba? — *non posso trattenermi* — *devo tornare a casa, che la ciechina mi aspetta* — *voglio andare a darle una medicina* — *o guarisce, o muore.* — denoterebbero forse, che in quel giorno medesimo aveva già provveduto il potente minerale, ch'era necessario per consumare, e nascondere il suo atroce disegno? Se questi due fatti non svelavano allora le occulte, e crudeli sue intenzioni, spiegano però oggi, che egli preparava anticipatamente gli animi all'avvenimento, e si sforzava di spargere dei dubbj sulla sua vera causa, cercando di palliarlo col pretesto di finti pericoli, delle indisposizioni, o incomodi della moglie. L'amore per la serva, e il desiderio che aveva

più volte esternato di sposarla a dispetto degli abitanti di s. Maria del Giudice, e gli sforzi, che doveva naturalmente fare per mantenerla, avendo appena di che vivere per se e per la moglie, non prova forse che egli era nella costante, e criminosa occasione di sollecitare, e a istigazione naturalmente della stessa sua amica, il compimento del suo infame progetto?

La serva aveva già deposto ne' suoi interrogatorj, ed ha confermato all' udienza (il che combina colle testimonianze della vedova Angelica, e delle sue figlie) che la sua padrona nella notte in cui morì aveva vomitato del sangue in grandissima copia, e che mentre vomitava, il marito le reggeva la testa. E il marito dopo questi mortali preludj della notte, nella mattina vegnente la lascia e l' abbandona sola in casa, e se ne va tranquillamente alla vigna colla serva, come se nulla fosse avvenuto, e dopo avere ostentato nei suoi interrogatorj che aveva preso la Barsotti al suo servizio per assistere la moglie ne' suoi bisogni, e nelle sue infermità? Questa circostanza non spiegherebbe forse, che dopo aver visto spirare la moglie, se n' era uscito di casa colla serva per far credere più facilmente, che la povera vecchia stava bene ed era morta d' accidente? E perchè appena si scoprì, e si divulgò nel paese la di lei morte, si affrettava di farla levar di casa, e trasportare alla Chiesa per seppellirla, avendo persino aiutato a vestirla, tanto era il dolore, che gli aveva cagionato la sua morte, così che

una donna esaminata ieri in questa sala ebbe a dire — *che si era scordato persino di piangere?* Perchè prevedeva, come avvenne, che l'apertura del cadavere avrebbe tradito il suo segreto, e svelato apertamente l'assassinio. Non fu forse necessario di farlo scacciare dalla forza armata onde non si trattenesse all'apertura del cadavere, cui voleva ostinatamente assistere? E non sono questi segni manifestissimi di colpa e della più feroce crudeltà? Nella somma delle cose si spieghino se è possibile, in altro modo questi fatti, o si avranno altrettanti nuovi, e concludentissimi indizi della reità del Giusti.

L'amore per la serva, e l'odio per la moglie, la scostumatezza, e irreligione, la pubblica voce, i crudeli trattamenti del Giusti verso la moglie, i suoi infausti auguri, e le sue minacce non sono però i più forti indizi, che lo convincono di questo delitto. Non può più mettersi in dubbio, che il travaglio di stomaco, il vomito, la cangrena dello stomaco, e la morte della sua moglie sieno derivati dal cibo, che egli le dette a cena nella sera memorabile dei quattro aprile. Egli si è sforzato ne' suoi interrogatorj di dare ad intendere, che la serva fu quella che le portò da mangiare in quella sera. La serva ha pure dichiarato ne' suoi costituti, che essa fu quella che giovedì mattina, giorno antecedente alla morte le portò un poco di focaccia, un poco di polenta di granturco, che fatta aveva Bartolomeo, e di cui mangiò essa ancora, e che nella sera essa pure le

portò da cena, cioè un poco di focaccia comprata a una bottega, composta di fave e grano. Risulta però luminosamente dal processo, che egli, e non la serva, portò la cena alla moglie, e che egli, e non la serva fu inteso entrare nella notte nella sua camera più per atterirla che per soccorrerla, mentre oppressa dal travaglio di stomaco, e dal vomito lo chiamava ad alta voce. Le deposizioni di Angelica Giusti, e quelle della sua famiglia ne sono una prova evidentissima (1). È provato inoltre che il Giusti aveva comprato in quella sera alla bottega di Violante del Papa del vino, del pane, della farina di granturco, e dei lucignoli di cotone per il lume, e non vi è prova alcuna che comprato avesse della focaccia di fave e grano. È provato dalla bocca medesima del Giusti, che una scodella di farinata di granturco, e del vino, e non la focaccia di fave e grano fu nella sera de' quattro aprile la cena della moglie. Al confronto del cibo che egli somministrava ordinariamente alla moglie, pare che in quella sera fosse anche troppo, e non senza ragione generoso. Pare di vedere ancora in questa insolita provvigione di pane, di vino, e di farina di gran-

(1) Si è già veduto cosa hanno deposto queste donne. Ecco però ciò che raccontò particolarmente una delle figlie di Angelica, cioè *Maria Angiola* « lo finalmente » sentii che il marito Bartolomeo gli andò in camera, e » le disse queste precise parole « *Che c' è ora? Sei mor-* » *ta? Se tu non sei morta vatti a farti strafottere* » *Cri-* » *mine ab uno disce omnes* ». B.

turco i preparativi della tragedia che doveva succedere. Senza diffondersi per altro in congetture, che potrebbero essere affatto fallaci, ognun vede, che dall'avere egli solo portato la cena alla moglie ne nasce il più manifesto, il più certo, e positivo indizio, che esso è stato l'autore dell'avvelenamento. Tutto prova che l'arsenico doveva essere stato gettato in quella farinata, o in quel vino, giacchè dopo questa cena la disgraziata Caterina che prima stava bene, tranne i suoi antichi e sopportabili incomodi, se ne passò in poche ore all'altra vita in mezzo al bruciore delle fauci, al travaglio di stomaco, al vomito il più strabocchevole e alle più crudeli angoscie. Il marito è quegli, che le porse, e le amministrò il vino e la farinata. Per qual mano dunque è perita la defunta Caterina Giusti?

Ma vi sono degl'indizi anco più terribili, che lo accusano apertamente di questo assassinio. — *Che domine mi avete dato da cena — ho la bocca amara — Mi avete dato a bevere del vino, o del veleno?* Lo disse la moglie in quella notte fatale, dopo che ebbe mangiato la farinata, o bevuto il vino, e che era stata già assalita dal travaglio di stomaco, e dal vomito. Che significano queste parole, che furono l'estreme di quella moglie infelice verso il marito il più snaturato, e insensibile? Significano, o signori, e provano evidentemente, che il marito era quegli, che le aveva messo e apprestato l'arsenico nella farinata, o nel vino, e che il marito insomma era quegli che

con questo infame mezzo si era al fine disfatto della sua presenza. Queste sole parole della moglie unite alla certezza, che ella è morta di veleno per avere inghiottito una dose di arsenico, convincono chiunque, senza cercare altre prove, che il marito è stato l'autore, e il colpevole principale della sua morte. A queste parole prendono pure nuova forza e vigore gli altri indizi, e si cangiano in una prova assoluta e perfetta. Il marito è stato dunque giudicato dalla stessa moglie nell'atto medesimo che da lui riceveva la morte.

Gli abitanti di s. Maria del Giudice, e i testimoni tutti intesi in questa causa hanno forse parlato di un solo esempio di virtù, di una sola circostanza, che potesse scusare lo sciagurato marito, o indebolire la pubblica accusa? Nulla si è rilevato, che possa purgarlo, o diminuire la gravità del suo delitto. La sfrontatezza, e insolenza colla quale negava jeri al confronto de' testimoni i fatti più certi, e incontrastabili ha posto alfine il colmo alla sua iniquità, squarciato il velo che lo copriva, e palesato tutto l'orrore dell'anima sua. Giudici giustissimi, e incorruttibili, cui le leggi hanno posto in mano il sommo de' poteri, quello cioè di giudicare dell'onore, e della vita degli uomini, io vi domando in una sola parola; se è vero che Caterina Giusti è morta di veleno; se è vero che il marito odiava la moglie, e amava un'altra donna: se sono veri i suoi tristi presagi, e i suoi funesti auguri; se è vero che gli

abitanti di s. Maria del Giudice non hanno mentito; se è vero che a nessuno, o a pochi era permesso di entrare nella sua casa; se è vero che egli solo porse l'ultimo cibo alla moglie, e che ella morì inaspettatamente poche ore dopo questa cena; e se sono vere in fine le parole estreme di questa sventurata e innocente donna, chi mai, o signori, l'avrà avvelenata, se non è stato il marito? (1)

Ma la serva impudica che invaghì e sedusse quest'uomo sino al punto di condurlo all'infame eccesso di avvelenare la moglie, ha ella cospirato seco a farla perire, e a consumare il veneficio? Ecco l'ultimo capo dell'accusa non meno grave, e capitale. Le sembianze di questa donna non sono allettatrici, nè lusinghiere: ma o fosse la di lei lubricità, o l'occasione, aveva per quanto apparisce conquistato il cuore, e soggiogato lo spirito del Giusti. Una intrinseca amicizia si era contratta tra loro, che ispirava generalmente l'indignazione degli abitanti di s. Maria del Giudice, ed era riguardata come un oltraggio pubblico al pudore, come una ingiuria alla fede coniugale, e come uno scandalo continuo, e pernicioso ai co-

(1) Gli avvocati de' rei essendosi troppo lusingati di abbattere il corpo del delitto, non si curarono di attaccare il valore degl'indizj, che provavano la reità del Giusti. La impresa non sarebbe stata meno ardua, e difficile; ma nella sfera delle loro cognizioni non si sarebbero trovati così spesso in contrasto colla verità, e colla ragione. B.

stumi della gioventù di quel paese (1). Tacito, il gran romano politico, lasciò scritto — *che una donna che ha perduto la pudicizia è capace di tutto — Neque foemina amissa pudicitia alia abnuerit* — dice egli nei suoi famosi annali *L. 4*. Nei costumi, e nella vita errante e lasciva di questa donna io ravviso dunque anche in lei i primi semi, e un impulso occulto, e potente al delitto. Il Giusti le aveva altresì promesso di sposarla. Il suo attaccamento a questa donna, e l'espressioni che egli usava a suo riguardo lo provano manifestamente. È perciò naturale, che ella ancora avesse concepito dell'odio, o dell'avversione per la moglie del suo amico, e del suo amante segreto. Per il meno doveva avere un interesse non indifferente di sposarlo, e non era poco per questa donna, di cui s'ignorava la condizione e la fortuna, e non si conosceva che la povertà, e la impudicizia. I suoi sentimenti, e i suoi principj dovevano pure esser conformi a quelli dell'amico. Ecco pertanto il primo, e non leggero indizio, che ella sia stata compagna de' criminosi disegni, e progetti del Giusti.

La voce pubblica non accusa meno lei, che il Giusti di aver procurato la morte della defunta Caterina. Ella che viveva familiarmente col Giusti, che aveva il più gran potere sopra il suo cuo-

(1) Lo stesso Giusti aveva detto in più occasioni al testimonio Giuseppe di Pasquino del Papa « *Che egli era stato più volte a dormire colla serva* ». B.

re, e che era il solo oggetto de' suoi voti, e delle sue speranze non poteva non conoscere tutte le sue intenzioni, i suoi andamenti, e il suo odio per la moglie. E se ella era alla confidenza dei suoi segreti, e non ha svelato o impedito l'assassinio, ed uguale era l'interesse di disfarsi di una donna che formava un ostacolo continuo, e insormontabile ai loro comuni desiderj, non è forse verosimile che abbia essa pure cooperato all' esecuzione de' di lui progetti, e fomentato il suo odio, e la sua natural malvagità? Le apparenze tutte avvalorano questa probabilità. La fama dunque non dee aver mentito neppure di lei, ed è questo il secondo indizio, che accusa essa ancora dell' assassinio.

Ma ciò, che più fa sospettare della complicità di questa donna col Giusti si è, che in quella notte in cui egli apprestò alla moglie la farinata di granturco sì fatale alla sua vita, essa era seco in casa e probabilmente aveva fatto, o preparato la cena. In una casa parimenti così angusta, come quella del Giusti, composta di due sole camere in una delle quali dormiva la moglie, e di una cucina a terrestre ove naturalmente dovevano trattenersi tutti due a far cena, come potrebbe ella non essersi accorta della frode, e delle insidie del Giusti? E se ella dee probabilmente aver veduto mescolare la sostanza micidiale al cibo, che servir doveva di cena alla sua padrona, e che annunziava l'estremo periodo della sua vita, e non si è opposta alla consumazione di

così orribile infamia, chi potrebbe dire, che costei non sia stata socia o complice del tradimento? Chi può assicurare d'altronde che questa serva, la di cui audacia doveva essere tanto grande quanto la sua impudicizia, non abbia consigliato ella stessa al Giusti, già naturalmente malvagio, d'avvelenarla, e che nel momento in cui egli gettò il veleno nel cibo, e l'accostò alla bocca della moglie, non cercasse di calmare il suo spirito, e non reggesse la sua mano, debole forse ancora e tremante? (1) Costei ha ripetuto altresì ne' suoi costituti, che nella notte la quale fu l'ultima per la Giusti, questa vecchia disgraziata vomitò tra le altre materie moltissimo sangue, e che ella medesima ne gettò due catinelle dalla finestra. Del vomito almeno non se ne può dubitare, giacchè è provato anche senza le sue asserzioni. A qual causa doveva dunque ella attribuire l'improvviso travaglio di stomaco, e vomito orribile di sangue della sua padrona, se non che alle insidie del marito, giacchè sapeva che prima

(1) Si diceva in generale a favore della serva, che il semplice consiglio, senza aver dato espressa istruzione, o commissione di avvelenare, non bastava per giudicarla socia, o complice del veneficio.

A quest'obietto, su cui l'Avvocato Regio non insisteva, poichè aveva opinato per l'assoluzione della Barsotti, rispondevano la legge 16 *ff. de poenis*, ove sta scritto « *Alios suadendo juvare sceleris est instar: nec minus consilia, atque facta puniuntur* » e *l'art.* 60 del codice dei delitti, e delle pene. B.

di cena stava benissimo? E se ella ha taciuto sempre o mostrato la più grande indifferenza sopra tutte le circostanze di questo avvenimento, ed ha procurato di palliare per quanto poteva, e di scusare il suo amico, chi non vede che tutto accusa ella pure altamente di essere stata compagna, e complice dell'avvelenamento?

Esaminando però più profondamente tutte le circostanze che precederono, e accompagnarono questo avvenimento, osservo che la Barsotti, quantunque aver dovesse i medesimi principj, e costumi del Giusti, non aveva mai palesato, o fatto travedere in alcuna occasione, o di aver dell'odio per la moglie del Giusti, o di bramare la sua morte. Essa non aveva fatto dubitare di aperte, nè di segrete insidie contro la sua vita; non aveva presagito, o cercato di preparare anticipatamente gli animi alla sua morte: non aveva manifestato cattive intenzioni, o minaccie, e la necessità forsanco di non perdere la sussistenza la tratteneva dal rompere, e troncare la sua vergognosa amicizia col Giusti. Potrebbe ancora essere accaduto che il marito avesse gettato furtivamente l'arsenico nella minestra, o nel vino nel momento che dalla cucina saliva alla camera della moglie, e che avendo lasciato la serva abbasso, costei non si fosse potuta avvedere dell'inganno, e della frode. Non è ugualmente tra le cose improbabili che ella abbia potuto credere effetto naturale di qualche malattia, il travaglio di stomaco, e il vomito insolito ed eccessivo della sua padrona, e

che il Giusti la secondasse in tale idea ed opinione per meglio colorire, e nascondere la sua crudeltà e il suo delitto. Queste probabilità non escludono è vero il sospetto, che nasce dalle circostanze di cui si è parlato, e dal costante silenzio, e segreto conservato da questa donna in tutto il corso dell'avvenimento. Ma mancano assolutamente di quel grado di forza, che le leggi richiedono per stabilire una prova legale o un indizio manifesto capace di dar luogo a una condanna, e a una pena come quella dell'estremo supplizio riserbata agli avvelenatori. L'atto di accusa sarebbe dunque stato fondato rispetto alla Barsotti sopra delle vane, e incerte congetture? Nò, l'atto di accusa aveva il suo fondamento nell'ordine stesso delle cose, e particolarmente sull'intrinseca amicizia, e illecita corrispondenza di questa donna col Giusti. Ma queste sole circostanze, che erano più che sufficienti per tradurla in giudizio, non bastano per condannarla, ove non abbiano quel carattere di verità e di evidenza, che esser dee l'unico carattere, e l'essenza delle prove giuridiche. Esse costituiscono dei sospetti gravissimi, ma non degl'indizj assoluti e reali.

Un altro fatto assai notabile sembra per altro, che accresca gravemente i sospetti, e che questi ripiglino il carattere di altrettanti veementi, e legali indizj. Dopo la morte di Caterina Giusti, cui nè il marito, nè questa donna potevano probabilmente ignorare, giacchè secondo tutte le apparenze dovevano averle veduto esalare l'ultimo

fiato (1), costei se ne andò la mattina dopo al fianco del suo amico alla vigna, ove si trattenne lungo tempo a ragionar seco affettuosamente sino a che un giovinetto, nipote del Giusti, non venne ad avvisarli, che la disgraziata Caterina era stata trovata morta nel letto. Questa fredda, e inaudita indifferenza della Barsotti alla morte della sua padrona, la finta calma che conservò dopo questo tragico successo senza mai dividersi dal suo amico, non prova forse, che ella era complice, o sciente almeno della morte di Caterina? A questo tratto di atroce non curanza o di criminoso silenzio, chi potrà scusare questa serva, origine prima e funesta di così infausto processo, che sarà per molti anni di spaventosa, ed orrida memoria a tutti gli abitanti di s. Maria del Giudice? Ma questa sciagurata serva non poteva forse aver saputo l'assassinio della padrona dopo la sua morte, e aver taciuto per non compromettere l'onore, e la vita del marito, e dell'amico?... Io non posso dunque pronunciare di questa donna, se non che il giudizio, che in senso inverso pro-

(1) Lo stato di nudità, in cui fu trovata la Giusti colla camicia sopra il letto, mentre le donne sogliono ordinariamente tenerla, il pezzo di pane bianco non tocco al suo fianco, e perciò messovi probabilmente ad arte, il pavimento bagnato, o lavato di fresco, acciocchè non potessero essere riconosciute le materie vomitate, indicavano abbastanza, che tanto il marito, quanto la serva l'avevano veduta spirare, o prima di uscire di casa si erano accertati della sua morte. B.

nunciò già Giulio Cesare della sua moglie ripudiandola. — Essa è sospetta, ma non convinta. —

In nome di Dio, della legge, e sulla mia coscienza dichiaro pertanto, o signori, che io sono intimamente convinto, che Bartolommeo Giusti è reo di avere avvelenato la defunta sua moglie Caterina con una porzione di arsenico, mescolato ad essa col cibo; ma che la serva Alessandra Barsotti non è socia, nè complice del veneficio. Domando in conseguenza e concludo, che la serva sia assoluta, e il marito condannato alla pena di morte, prescritta dall' art. 302 del codice de' delitti, e delle pene (1).

A Lucca nel palazzo di Giustizia in sessione pubblica questo giorno 20 novembre dell' anno 1816.



(1) La sentenza della rota criminale fu conforme a queste conclusioni; il Giusti ricorse in via di cassazione alla Suprema Corte di Milano, e questo ricorso fu rigettato: egli ottenne peraltro una commutazione di pena per grazia Sovrana del 30 luglio 1817. B.

VOTO

DELL' AVVOCATO REGIO

Contro

GIULIANO BARSOTTI

DI GOMERETO

IMPUTATO

DI OMICIDIO PREMEDITATO





Signori

Un delitto che per la sua atrocità fa fremere la natura, e che interessa altamente la quiete, e la sicurezza privata delle famiglie, è il soggetto del giudizio che dobbiamo oggi pronunziare nel tempio sacro alle leggi, ed alla giustizia. Il parroco di Nocchi, vecchio di ottanta anni, è stato trucidato nella sua canonica la notte di Natale dell'anno scorso. Quattro colpi di stiletto nella circonferenza della mammella sinistra tra costa e costa, (oltre varie altre ferite minori nel corpo, e nella testa,) gli avevano trapassato il polmone, e trafitto il cuore da parte a parte. Alle tante ferite, ond'era coperto, sembrava che l'empio assassino non si fosse saziato di raddoppiare i colpi sulla vittima innocente dell'odio suo. Un manico d'arme, rotondo, e insanguinato, che probabilmente era quello del ferro col quale fu stilettato, era rimasto avvolto tra le vesti dell'ucciso. *Process.*

pag. 1 e segg. Gli abitanti di Nocchi, che ammirarono per tanti anni le virtù di questo rispettabile ministro del santuario rammenteranno in ogni tempo con la più alta commozione, e dolore il suo fiero, ed orribil caso. Essi diranno ai loro figli, che morendo egli soggiacque alla forza del suo destino con la più eroica rassegnazione, e che nell'atto, in cui sentiva aprirsi il petto non nominò neppure lo scellerato, che con tanta ferocia, e freddezza gli toglieva la vita. L'ultimo, e il più celebre tra i dittatori romani, assalito in grembo al senato dai nemici della sua gloria, e della sua potenza, gridò a *Casca*, che se gli avventò il primo armato di pugnale, *scelleratissimo Casca che fai?* Ma quando vide, che anche *Bruto*, suo figlio naturale, aveva snudata la spada contro di lui, si coprì il volto col manto consolare, e si abbandonò all'odio, ed al livore degli insensati che avevano cospirato contro la sua vita, e contro la grandezza stessa di Roma. L'infelice parroco Don Gemignano Barsotti con ugual fortezza, e magnanimità, e compreso forse dallo stesso orrore, cedè alla sua sorte senza lagnarsi dell'indegno che lo assassinava nel momento stesso che ei lo accoglieva nella propria casa con tutti i segni della più affettuosa ospitalità. Ma pace, e riposo abbia il suo spirito, e si renda alla sua onorevole memoria l'ultimo solenne omaggio del pubblico cordoglio. Un oggetto più terribile, e funesto richiama i nostri pensieri a una profonda e lunga meditazione.

Qual'è stata la mano sacrilega, che ha osato contaminarsi del sangue di questo sacerdote, che per la sua età, e per il suo carattere avrebbe dovuto ispirare rispetto anche ai più vili, e crudeli sicari? *Quisnam est tam impius, tam demens, tam diis, hominibusque hostis, qui ad hoc scelus auderet accedere? Cicer. Philippica* 2. L'accusa cade sopra Giuliano suo nipote. Nessun altro fuori che lui sembra l'autore di questo delitto. Chi non fremerà a questa orribile denunzia? Chi crederà che uno dello stesso sangue, e della stessa famiglia abbia potuto macchiarsi di così atroce misfatto? L'assassinio del fratello del proprio padre è un delitto che comprende quasi tutte le scelleraggini, che suppone una natura crudele, i più feroci costumi, una vita ignominiosa, e dedita ai vizi di ogni specie, un'audacia, e temerità singolare, e la massima depravazione di cuore. Giuliano aveva egli una natura così fiera e malvagia, un animo tanto iniquo e corrotto, e una coscienza così piena di vizi, e di delitti? Per qual causa inoltre avrà egli ammazzato in una maniera così turpe, e proditoria il suo zio paterno? La natura dell'uomo è tale, che vi vuole una cagione altissima per spingerlo a così barbari eccessi. Nelle azioni stesse che sembrano le più indifferenti, egli ha sempre un fine, ed uno scopo. Sia istinto o sentimento, non lo muove che il proprio interesse, o la speranza del suo bene, o della sua fortuna. *Sic vita hominum est ut ad maleficium nemo conetur sine spe, atque emolumento accedere, Cicer. pro Sexto Roscio Ame-*

rino. Non gli restava forse altro mezzo per migliorare la sua sorte, e la sua condizione? A queste riflessioni voi già comprendete, che la causa non potrebbe essere nè più grave, nè più interessante.

È una sventura il doverci così spesso trattenere a parlare (1) di casi, che per la loro crudeltà, e per le circostanze straordinarie, che gli accompagnano fanno quasi stupidire i sensi, e confondono tutti i ragionamenti. I lumi della ragione, l'esempio de' buoni, le leggi, e la religione medesima, non hanno dunque più forza sull'anima degli uomini per allontanarli dalla colpa, e dal delitto? I germi di onore, e di virtù sono affatto inariditi, e spenti? Il vizio solo avrà la più grande influenza su i costumi, e formerà lo spirito pubblico? Il timore della pena non sarà più freno bastante per contenere gli scellerati? È forse destino che il male debba accrescersi e acquistar

(1) A tutta ragione con queste parole l'Avvocato Regio lamentava la frequenza in quei tempi di atrocissimi misfatti tra noi: oggi però (1844) il caso è ben diverso, e da dieci anni non si è più avuto nei tribunali lucchesi una definitiva condanna per omicidio premeditato; se la diminuzione di tali delitti sia il frutto della migliore esecuzione delle leggi (le leggi penali essendo tuttora le istesse tra noi) o dei migliorati costumi, o di altra causa, a noi non spetta indagarlo: il fatto per altro è certo, ed a noi piace a questo luogo rammentarlo, a disinganno di coloro che muovono querimonie sui costumi della presente nostra popolazione, o sul modo più mite ed umano col quale per virtù di una giurisprudenza benigna si esercitano le discipline penali. CARRARA

vigore, a misura che si estende e si perfeziona la civilizzazione? Noi dovremmo certamente rattristarci di questi mali come di una pubblica calamità, se fossero l'effetto di una cagione generale, e inevitabile. Ma fortunatamente essi riconoscono un'altra sorgente, e non hanno rapporto veruno con la storia, e con le azioni di un popolo, che in tutti i tempi si è distinto per le sue pacifiche virtù, e per la dolcezza de' suoi costumi, e pei suoi sentimenti di gloria, di giustizia, e di umanità. Se si getta un colpo d'occhio sopra gli annali della nostra patria, si vedrà che queste scelleraggini sono accadute di rado, e che non appartengono a tutte l'età. Esse non sono che l'opera di pochi malvagj, che sembrano nati solo al delitto, ma che felicemente per il bene della società, la medesima loro stoltezza o acciecamento quasi sempre discopre, e li conduce nelle mani della giustizia. Giuliano è egli uno di questi esseri? La voce pubblica, e la pubblica accusa l'incolpano della morte del suo zio. Esaminiamo dunque se l'accusa è vera, e vediamo se egli ha potuto essere scellerato a segno di giungere, quasi senza ribrezzo, ai più orribili estremi nella carriera del delitto.

Qual'era la sua indole, la sua condotta, e la sua vita? Quali erano i suoi principj, i suoi costumi, e le sue fortune? Quali erano le sue affezioni, e i suoi sentimenti verso il defunto zio? Quali erano le facoltà, e ricchezze di questo prete? Qual'intelligenza, o armonia passava tra lo

zio, e il nipote? Dalla cognizione di questi fatti dipende principalmente lo scioglimento del primo terribile quesito, cui dà luogo la presente accusa, vale a dire se Giuliano poteva avere una causa, o ragione per lasciarsi strascinare all' atroce assassinio, di cui è accusato. Sfortunatamente li stessi primi indizj sono a lui contrari, e sfavorevoli. Il processo presenta un quadro delle sue azioni, e della sua morale, che empie il cuore di sospetti, e di spavento. Egli vien dipinto in generale come un uomo amico dell' ozio, del gioco, e della bettola, sregolato nei suoi affari, e oppresso, a cagione delli stessi suoi disordini, dalla più dura povertà. L' arte che aveva di fabbro avrebbe potuto somministrargli i mezzi onde condurre una vita comoda per il suo stato, ma essa non era che una lenta, e scarsa risorsa ai suoi vizi. La povertà, quantunque onesta, sembrava per lui insopportabile: egli non credeva che — *dum existimatio est integra facile consolatur honestas egestatem. Cicer. pro P. Quintio.* Se si esamina ciò che ha deposto lo stesso suo parroco si vedrà, che egli mancava forse ai primi e più essenziali doveri, a quelli cioè che legano l' uomo verso Dio. Ogni suo passo nella carriera della vita non poteva perciò essere, che incerto, e fallace. Ma seguitiamolo più da vicino, e vedremo come facilmente si passa dalla vile ignavia, e dalla scostumatezza al delitto.

Un anno avanti che seguisse la morte del suo zio, alloggiando egli a caso, e non conosciuto,

una sera d'inverno, in casa de' conjugi Adorni alla pieve di Camajore, ove era anche un altro incognito, egli svelò tutto l'orrore della sua sorte, e la pravità delle sue intenzioni: disse che era fabbro, che in addietro stava alla ferriera, che andava a Pisa, e a Livorno a vendere il ferro, e che si ritrovava mendico perchè l'aveva abbandonato un suo zio parroco, aggiungendo in tuono minaccevole — *ma voglio andare a trovarlo, e voglio che mi rivesta, e mi dia de' quattrini, altrimenti,* levandosi di sotto alle vesti un coltello, e mostrandolo, *questo paga.* — I conjugi Adorni morti nel corso della processura, non hanno fatto la menoma ritrattazione delle loro deposizioni. La verità inalterabile di ciò che hanno testimoniato, è stata dunque consacrata dalla loro morte. A questo tratto d'audacia, e di crudeltà, chi non ravvisa, che Giuliano aveva già riposto tutte le sue ragioni, e tutte le sue risorse in un ferro? In maggio del 1816 indusse il sacerdote Ragghianti Rettore dell'Arancio a prestargli una cauzione per scudi trenta a favore del sig. Andrea Frediani, spacciando falsamente la parola, e una lettera del suo zio, il quale avendolo poi saputo se ne dolse, e alla scadenza non volle pagare niente. Tutti i più veementi indizi dimostrano che in giugno dello stesso anno egli sfondò la ferriera di Stefano Bartolomei, e gli rubò del ferro, e una boccaliera di rame del peso di libbre trenta circa, che vendè a Ferrante Morganti, fonditore di rame alla fabbrica Valeri. Passando di buon grado so-

pra tutti i suoi errori giovanili, e perdonando all'umana debolezza, o a una educazione negletta tutte le altre sue viziose abitudini, queste azioni erano forse quelle di un uomo di onore?

Nelle angustie in cui era, le possessioni di suo zio dovevano lusingare estremamente le sue passioni, ed i suoi bisogni. È certo, che il defunto parroco *(stando alle sole stime del catasto)* possedeva per dieci mila lire circa di beni stabili in Controne, e si dice che avesse ancora del bestiame, e dei capitali a cambio. Ad onta della cattiva condotta dei suoi nipoti egli non cessava di colmarli di favori, e di benefizi. Giuliano era forse stato il più beneficato, giacchè gli aveva aperto bottega, comprato l'incudine, e somministrato tutti i mezzi, onde potere onestamente esercitare il suo mestiero di fabbro. Ma tutto ciò era poco per loro, giacchè non aspiravano, che ai suoi beni. Essi lo avevano più volte pregato di concederglieli a sfruttare, o in affitto, ma egli non aveva mai voluto levarli al suo contadino Marchetti, dicendo, che non si fidava de' nipoti, poichè non avevano giudizio. Le sue vedute però, e le sue intenzioni verso di loro, non erano che pure, ed oneste. Egli aveva apertamente manifestato di voler loro lasciare tutti i suoi beni, come nipoti del suo sangue, figli cioè di Benedetto suo fratello. Nell'ultimo testamento trovato tra le sue carte, essi soli in fatti sono stati onorati della sua successione. Ma prima della sua morte si era sparso, che egli voleva revocar queste disposizioni

a favore di una sua nipote di sorella maritata a Giovanni Barsi. Sembra almeno, che egli lo avesse detto al di lei marito, ed era altresì precorsa la voce che avrebbe messo un economo alla cura, e si sarebbe ritirato in casa di questa nepote. Aveva ancora delle altre sorelle maritate a Controne, che avevano esse pure de' figli, i quali potevano aspirare alla di lui eredità. Giuliano, e gli altri suoi fratelli erano i suoi eredi naturali e presuntivi, ma non necessari. In tali circostanze chi non vede, che il dubbio solo, che lo zio prete potesse lasciare i suoi beni ad altri, e l'astio di vedere la sua famiglia lungamente posposta ad un estraneo nell'affitto, e possesso de' medesimi doveva essere non lieve cagione di dolore, e di risentimento al cuore di Giuliano? È certo almeno che questi beni erano l'unico oggetto de' suoi desideri, e delle speranze di tutti i suoi fratelli. Giuliano probabilmente si sovveniva ancora che il giorno di s. Pietro dell'anno scorso aveva nuovamente tentato il suo zio a volergli concedere i suoi beni in affitto, o a dargli del danaro, e che non aveva ricevuto che delle negative. Queste nuove ripulse dovevano averlo più acerbamente irritato. Tante circostanze non potevano aver prodotto che il più grand'urto, e le più violenti scosse sopra un animo già vizioso e inclinato alla colpa. La storia di tutti i tempi contiene d'altronde i più terribili esempj di delitti atrocissimi che non ebbero altra sorgente, o impulso che l'avidità, e la fame insaziabile dell'oro.

Chi non ravvisa adunque nella natura nei principj, nei costumi, nelle azioni, nelle domestiche angustie, e nella cupidità di Giuliano la causa possente, efficace che può averlo strascinato a così enorme delitto? Ma non sapeva egli che una eredità non si acquista con l'assassinio?

Dalla ragione, o interesse a delinquere, di cui io trovo gli elementi nella serie di tutte le anteposte circostanze, passiamo ai veri indizj, e alle prove più chiare e più certe. L'affare prendendo in questo momento un aspetto più serio, e imponente io non posso dispensarmi dal richiamare alla vostra memoria tutte le circostanze dell'atroce, e luttuosa tragedia. La sera di Natale dell'anno scorso verso le ore quattro di notte, mentre il paese di Noechi era nella più profonda quiete, Marianna Bedini serva del parroco, vecchia di ottantadue anni, udì battere per tre volte interrottamente alla porta della canonica. Al terzo colpo ella gridò dal suo letto — *chi è che picchia?* Le fu risposto — *amici.* — Nello stesso tempo sentì aprire la finestra della camera del padrone, e intese dire dal medesimo — *O come avete fatto così tardi? e a quest'ora?* — indi sentendolo uscire di camera gli domandò, *che c'era di nuovo,* ed ei le rispose — *vado in cucina ad accendere il lume.* — Dopo lo sentì tornare di cucina, aprire la porta di casa, e poi richiuderla. Allora credendo che il suo padrone dovesse uscire per qualche ammalato, si alzò dal letto per sapere, cos'era accaduto, ma nel momento stesso avendo sentito

aprire la porta, che resta in fondo alla scala, per cui si va al secondo piano, suppose che vi conducesse a dormire chi aveva picchiato. Nel momento però che sentì *aprire il chiavaccio di detta porta*, intese de' romori, e de' colpi, e allora disse, *che ha fatto? è cascato?* e nissuno le rispose. Contemporaneamente il cane, che era in cucina, e che fino allora era stato quieto, incominciò ad abbaiare, venendo in sala, e parve che fosse percosso, poichè l'udì gridare e ritornare in cucina, e nell'istante medesimo intese il padrone, che si lamentava, e disse diverse volte — *ahi ahi ahi*, con voce, e respiro affannoso che denotava di morire. A tali gemiti la serva aprì la finestra della sua camera, e cominciò a gridare — *a ladri — correte, che hanno ammazzato il prete* — e intanto intesa riaprire la porta della canonica si ritirò dalla finestra temendo che le tirassero qualche colpo, e la lasciò aperta. Alle sue grida accorsa gente da ogni parte con armi, e lumi, vide il suo padrone steso morto in terra *accanto alla porta che va al secondo piano*. Questa porta era *metà aperta*, e si trovarono accanto all' ucciso tre pezzi di bastone di pioppo, *un lume a mano, e una bugietta di stagno ambedue spenti*. La deposizione di questa serva che ha a suo favore tutti i segni, e tutti i caratteri della più certa, e incontrastabile verità, a quali orribili congetture non dà essa luogo! Essa incomincia a diradare le tenebre, che nascondono ancora il reo.

Tutti i testimonj hanno concordemente deposto che in tempo di notte il defunto parroco non apriva la sua casa alla gente che colla massima circospezione, e cautela. Non era meno cauto, e prudente colle persone che andavano a chiamarlo per de' soccorsi spirituali. Prima di aprire voleva sapere chi era il malato che aveva necessità del suo ministero, e chi lo chiamava. I suoi nipoti abitavano a Gomereto, villaggio della Pieve di Controne, distante diciotto miglia circa da Nocchi. È certo che quando eglino andavano a trovarlo arrivavano ordinariamente a Nocchi tra le ventitrè, e le ventiquattro ore al più tardi. La canonica, o casa parrocchiale era composta di due piani, o appartamenti. Nel primo piano vi abitavano, e vi dormivano il curato, e la serva. Nel secondo vi erano due camere con due letti, forniti del necessario per dormirvi. Secondo le dichiarazioni della serva, in queste due camere il curato vi metteva per lo più a dormire i suoi nipoti. Per andare al secondo piano si saliva per una scala, al piè della quale vi era una porta, che si chiudeva con un catenaccio dalla parte interna della sala del primo piano. Al lume di queste nozioni risultanti chiarissime dal processo, qual senso terribile acquistano le parole proferite dallo sfortunato parroco nell' istante che apriva al suo assassino! Rammentiamoci che in quel momento erano le quattro di notte. Egli apre la finestra della sua camera, e appena vede la persona che picchia e n' ode la voce le dice — *o*

come avete fatto così tardi? e a quest' ora? Quest'amichevol rimprovero non dice apertamente che la persona, a cui era diretto, era una persona di somma confidenza, e non solita di andarlo a trovare a quell' ora? E non sembra evidentemente che con tali espressioni egli le chiedesse ragione del troppo tempo che aveva impiegato nel viaggio, e dell' ora troppo tarda, alla quale si era mossa per andare a Nocchi? Con chi avrà egli usato tal linguaggio? A chi avrà egli chiesto conto dell' ora insolita e tarda? Tutti i sospetti cadono sopra i suoi nipoti, giacchè risulta dal processo che quando questi andavano a vederlo arrivavano sempre a Nocchi tra le ventitrè, e le ventiquattro, e non vi è prova che altri avessero ore fisse e determinate di andarlo a trovare. I sospetti sono avvalorati da un' altra circostanza. Pronunciate appena le parole surriferite il parroco accese il suo lume, ne prese un altro, e andò ad aprire la porta della canonica. I due lumi trovati accanto al suo cadavere provano che egli ne preparò uno anche per l' ospite. È naturale che se costui non fosse stato della famiglia, egli non gli avrebbe prima di aprire preparato il lume, giacchè non poteva sapere se avesse avuto bisogno di passare tutta la notte nella sua casa, o di un momentaneo asilo, o riposo. Non è neppure verosimile che a un ora così tarda, e con una sola serva in casa, più vecchia di lui, avesse aperto con tanta facilità a chi non gli fosse stato unito con quei vincoli che sogliono

più ispirare fidanza, e affezione. Il sospetto dunque non si cangia quasi in un indizio?

Ma vi è di più: dopo avere aperta la porta di casa il parroco condusse immantinente il suo ospite al secondo piano, nelle di cui camere soleva mettere a dormire i suoi nipoti. Questo è certo, giacchè dal momento in cui fu aperta la porta della canonica, sino a quello in cui fu levato il chiavaccio alla porta della scala che conduce a quel piano, non vi fu, secondo le dichiarazioni della serva, che un breve intervallo di tempo, e di silenzio. Non è dunque chiaro ed evidente che quella era una persona solita ad alloggiare in quell'appartamento? Le parole, l'accoglienza, e il contegno del parroco con quest'ospite non aspettato fanno certamente nascere il più alto sospetto che lo scellerato non fosse che uno de' suoi nipoti. Qual orrida luce risulta quindi da questo sospetto sull'accusato? Giuliano dovrà dunque credersi l'indegno che in quella notte sacra al cielo, alla natura, e agli uomini sarà andato da Controne a Nocchi per tradire l'ospitalità e la fede, per contaminare i domestici asili, per rompere tutti i vincoli di alleanza, che esistono tra i membri d'una stessa famiglia, e per anticiparsi col massacro del suo zio e benefattore il possesso, e godimento di quei beni ai quali aspirava? Io non oso ancora asserirlo, ma il sospetto è spontaneo, è grande, è terribile.

Dalle congetture passiamo ai fatti. Il manico d'arme macchiato di sangue, che è sotto ai vo-

stri occhi, e che fu trovato sul cadavere dell' ucciso, a chi apparteneva? Giuseppe fratello di Giuliano, arrestato come sospetto dello stesso delitto, e dimesso dalle carceri per essersi provato che in quella notte era a Controne in casa Barsi, ha riconosciuto questo manico per quello di una lima da ferro della lunghezza di un terzo di braccio circa, tonda dalla metà alla punta a guisa di puntarolo, e schiacciata verso il gambo, che Giuliano aveva nella sua bottega di fabbro, e della quale si serviva per traforare le toppe. Questo manico era probabilmente caduto di mano all' omicida per la violenza dei colpi, non essendo ben fermo in esso il puntarolo. La periferìa, la dimensione, e profondità delle ferite dimostrava che il parroco era stato ucciso con un arme simile e corrispondente alla forma, figura e lunghezza di questa lima, o puntarolo. Così si rileva dalla relazione del sig. chirurgo Andreuccetti, che fece l' ispezione e apertura del cadavere. Il testimonio Bartolomeo Barsotti ha deposto di aver veduto egli pure una lima, simile a quella di cui parla Giuseppe, nella bottega di Giuliano. Altri testimonj assicurano di aver visto nella medesima bottega de' manichi di ugual lunghezza, e figura. Giuliano stesso ha detto, che aveva nella sua bottega degli stromenti, de' ferri, delle lime, e dei puntaroli di ogni sorta per uso della sua arte di fabbro. Se tutto prova pertanto che il manico d'arme trovato sul cadavere dell' ucciso era quello di una lima lunga, tonda, e appuntata, che Giu-

liano solo possedeva prima dell' assassinio, quale sarà stata la mano, che l' ha impugnata e confitta nel petto del rettore di Nocchi?

Giuseppe (inorridisco a dirlo!) non ha però riconosciuto solamente questo manico per quello dell' acuta lima posseduta da Giuliano, ma lo ha imputato ancora palesemente di essere stato l' uccisore dello zio. Egli lo ha più volte assicurato a Gio. Battista Stefanini, ch' era seco per furto nelle prigioni di Camajore, e lo ha detto ne' suoi esami avanti al podestà. Questo fratello, per quanto apparisce, non era in quelle circostanze, di cui parla il giureconsulto Paolo *nelle sentenze l. 12, §. 1* ove così si esprime — *non debet alienam salutem in dubium vocare, qui de sua desperat* — La sua imputazione potrà dunque formare un indizio legale contro Giuliano? L' accusa, o rivelazione di un fratello contro l' altro non può credersi che l' effetto di segreto odio fraterno, o della più infame turpitudine, giacchè ripugna alla natura che un fratello accusi l' altro, e specialmente di delitti capitali. Nella *leg. 13 cod. de his qui accusare non possunt* — si stabilisce letteralmente che *si magnum et capitale crimen frater contra fratrem suum instituit, non solum audiendus non est, sed etiam exilii poena plectendus.* L' imperatore Giustiniano confermò questa saggia disposizione, come si ha dalla legge *prima ff. de quaestionibus.* Sembra cosa giustissima che un fratello, il quale accusa ignominiosamente l' altro debba non solo essere allontanato dal giudizio come sospetto, e

indegno di fede, ma punito ancora colla pubblica infamia. Ma nella nostra causa, io debbo pur dirlo, non si tratta già di un' accusa formale, e diretta di un fratello contro l' altro, ma di una semplice rivelazione cui Giuseppe è stato costretto dalla forza insuperabile delle circostanze, e che nella sua situazione diveniva inevitabile. Se Giuseppe adunque non aveva nulla da temere, e se è stato spinto a tal passo non da odio contro il fratello ma da interno irresistibile sentimento, a chi non nascerà nel cuore, malgrado tutto l' orrore che ispira questa incolpazione, il più alto e profondo convincimento, che Giuliano sia stato assolutamente l' assassino?

Ma non è Giuliano medesimo, che lacerato dai rimorsi della coscienza e che non potendo più reggere al suono di quell' interna voce che l' accusava notte e giorno, ha quasi confessato il delitto, e svelato tra le smanie del più fiero dolore, e pentimento, che egli era il reo della morte dello zio? Non lo ha detto forse egli stesso tra le lagrime, ed i sospiri nelle carceri di Camajore al nominato Stefanini? Non è forse egli stesso, che parlando con quest' uomo ha pronunziato queste terribili parole — *Così non fossi stato, che allora lui sarebbe vivo, ed io non sarei qui a tribolare* — Filangieri sostiene *(scienza della legislaz. tom. 3, cap. 10)* che la confessione del proprio delitto è un indizio manifesto di delirio, e di alienazione di mente, giacchè non è in natura che l' uomo voglia contribuire alla propria distruzione, e che

in conseguenza la confessione del reo non può legalmente costituire una prova di convinzione. Io osservo per altro colla scorta di altri giureconsulti non meno dotti, e filosofi, che è del pari in contradizione coll' istinto di natura, che un uomo accusi se medesimo senz' esser delinquente. Osservo inoltre che un reo non confessa ordinariamente il proprio delitto che nella massima libertà, per rimorso, per pentimento, per naturale ingenuità, per odio di una vita stentata, e miserabile, o allora quando ad onta delle sue negative vede già sicura, e inevitabile la sua perdita. Se una causa adunque naturale, libera e spontanea lo muove quasi sempre a confessare, e se in tali circostanze non può non conoscere tutte le conseguenze alle quali si espone, come potrà dirsi che confessando abbia delirato? Ved. Jenull. *Comment. sul Cod. della Monarchia Austriaca, della forza legale delle prove.*

Le leggi romane stabiliscono il principio che la confessione del reo non è un mezzo legale di convinzione se non è fatta in giudizio, *leg. 5 ff. de interrog. reor. leg. 25 ff. ad leg. aquiliam, leg. 1, ff. de quaest. leg. 11 cod. de poenis.* Ved. Mattei *de crimin. lib. 48, tit. 16.* Ma con buona pace de' romani legislatori perchè la confessione sarà semplicemente stragiudiziaria non avrà alcuna forza? Non sono forse le stesse ragioni fisiche e morali, che per lo più costringono i delinquenti sia in giudizio, o fuori di esso, a confessare i propri falli? La confessione stragiudiziaria è forse

meno sospetta di quella fatta in giudizio, poichè è quasi sempre più libera, e più spontanea. Io penso dunque che la medesima allorquando è confermata dagli altri indizj debba avere la stessa forza di una confessione giudiziaria. Non è già la solennità colla quale è fatta, ma il sentimento, e la causa da cui è ispirata che prova la verità della confessione. Ma comunque sia la cosa chi non rileverà dalle angoscie, dalle smanie, dal pianto, dal pentimento, e dal timor di un uomo che si trova nelle mani della giustizia, un indizio di reità? Il tumulto dell'anima è incontrastabilmente la prova più luminosa dello stato della coscienza. Chi ha il cuore senza macchia non palpita, non trema, non si confonde. Il carcerato Stefanini, che depone delle inquietudini, e delle confessioni di Giuliano sarebbe forse indegno di fede, perchè si trova sotto processo criminale? Ma egli non aveva alcuna ragione, o interesse di mentire. Depone forse di cose non naturali, improbabili, o inverosimili? Le sue asserzioni combinano coi principj, e colla situazione di Giuliano, con le rivelazioni di Giuseppe, e cogli altri indizj del processo. Indarno adunque Giuliano cerca oggi di ritrattarsi, dopo che i suoi palpiti, i suoi fremiti, e le sue parole lo hanno manifestamente svelato, e scoperto.

Il momento però si accosta, in cui tutto cede visibilmente alla forza immensa della verità, e tutte le congetture, e tutti gl'indizj si cangiano in prove legali, e perfette. Ov'era Giuliano nella

notte, e nell'ora che fu assassinato il suo zio? Malgrado i suoi rimorsi egli ha asserito, e sostenuto colla massima audacia, che nel giorno, e nella notte di Natale in cui fu commesso l'assassinio, non si allontanò mai da Controne, e che, tranne alcune ore, nelle quali andò a s. Casciano di Controne, passò tutta la sera, tutto il resto di quella notte in seno della sua famiglia a Gomereto. Egli ha però manifestamente mentito, e le sue menzogne lo accusano e lo convincono. Il suo fratello Giuseppe è il primo che lo smentisce, avendo dichiarato che in quella notte non dormì in casa, che se ne andò il dopo pranzo, e ch'ei non lo rivide che la mattina de' ventisei (*festa di s. Stefano*) a giorno largo al fuoco, che aveva il pastrano addosso tutto molle di acqua, e pareva molto sconcertato. Aggiunge che la madre avendogli domandato ove era stato nella notte, che era così bagnato, ci le rispose che venendo da s. Casciano di Controne era caduto nel solco del *Riguzzajo*. Per provare il suo *alibi* Giuliano assicurò ne' suoi esami, che in quella sera verso un'ora di notte aveva dato il tabacco al sig. Persiani rettore di Lucchio, e che quindi si era ritirato in casa, e se n'era andato a cena, e a letto. Ma questo sacerdote ha deposto sulla sua coscienza che lo vide solamente la mattina alla messa grande della chiesa della Pieve di Controne, e che da quel momento in poi non lo ha più veduto. Tuttociò per altro è un niente al confronto di quello, che risulta ancora dal processo.

Noi lo vedremo in quel giorno stesso di Natale partire da Gomereto verso le ventun' ora, e giungere verso le tre ore di notte senza più interrompere il viaggio sino a Nocchi.

Costa dalle più irrefragabili prove che tra le venti, e le ventun' ora se ne partì da *Gomereto,* passò per *s. Gemignano* ove comprò un soldo di tabacco alla bottega *Lucchesi*, e se ne andò a *Longojo*. Era vestito, secondo le sue stesse confessioni, con giubba corta di color verdone, pastrano di pelone scuro, pantaloni neri, e cappello d' incerato in testa. Dopo *s. Gemignano* fu incontrato da Benedetto Giovannini a *Longojo* nel luogo detto alla *Noce* sulla via che conduce ai Bagni. Il Giovannini avendogli domandato ove andava, gli rispose ai *Monti di Villa*, e seguitò il viaggio. Al di là di *Longojo* pochi passi distante dalla *Serra,* e precisamente nel sito detto a *Pozzori,* fu visto dal giovine *Pierotti* guardiano di pecore, che camminava verso i Bagni col pastrano sulle spalle. Avendolo interrogato se andava ai Bagni rispose — *che aveva sbagliato e voleva andare a Granajola.* — Il pastore vedendo allora che era fuori di cammino, gli additò la strada che conduceva a Granajola, ma egli proseguì per quella dei Bagni. Verso le ore ventiquattro *Jacopo Pini,* tornando da Lucca, lo incontrò sulla via pubblica de' Bagni tra *Chifenti,* e il *Ponte alla Maddalena,* che camminava di passo molto forte verso il *Borgo;* lo salutò, e gli disse — *fabbro dove andate?* — Ma ei gli rispose *quaggiù*, e stradò il suo

viaggio; il Pini non gli disse altro supponendo che andasse al Borgo per suoi affari. Un incognito di statura giusta e complessa, con cappello d'incerato in testa, con pastrano scuro indosso, con pantaloni neri, ghette o stivali fu visto passare in quella stessa sera verso un'ora di notte dall'oste *Emerigo Galgani* per la strada di *Piegajo* in vicinanza della sua casa, che andava verso il *Lucese.* Tra le due e mezzo di notte un incognito simile fu visto sulla strada di *Torcigliano* nel luogo detto alla *Grotta,* che andava verso *Nocchi,* e tra le due e mezzo, e le tre di notte fu visto sulla via pubblica in Nocchi alla distanza di trenta passi circa dalla canonica ove essendo stato scoperto e osservato, e segnatamente da Gio. Battista Orsi si coprì la faccia col pastrano, onde non essere visto. Chi era egli quest'incognito veduto al chiaro lume della luna da parecchi testimonj di fede, e probità non sospetta, e riconosciuto da tutti per un uomo, che non era di quei paesi? La sua figura, la sua altezza, il suo vestiario e l'ora in cui fu visto indica chiaramente che egli era lo stesso Giuliano.

Si potrebbe forse dubitare della fede di quei testimoni che lo videro a *s. Gemignano,* a *Longojo,* alla *Noce,* a *Pozzori,* e tra *Chifenti,* e il *Ponte alla Maddalena,* che camminava verso il *Borgo*? Ma voi stessi avete veduto nei loro volti la chiarezza, e lealtà dell'anima loro. Era forse impossibile, che Giuliano trovandosi a ventunora tuttavia a Gomereto potesse arrivare alle ore ventiquattro

al *Ponte alla Maddalena*? Era forsanco impossibile che da questo *Ponte* potesse andare in tre ore scarse a *Nocchi*? Nel confronto fatto all'udienza dei testimoni coll'accusato pare che si sia rilevata qualche inverosimiglianza, e contraddizione nelle loro deposizioni. Francesco Lucchesi bottegaro a s. Gemignano ha detto, per esempio, che Giuliano comprò il tabacco alla sua bottega tra le venti, e le ventun'ora. Esso crede che fosse quest'ora perchè dopo essendosene andato alla chiesa, vi giunse che non era ancora entrato il vespro. Il Giovannini, dice di averlo incontrato alla *Noce* verso le ore *venti*, e il giovine pastore assicura di averlo veduto passare da *Pozzori* tra le *diciannove, e venti ore*. Tutti due dicono che era quell'ora, poichè s. Gemignano aveva già sonato *vespro*. Egli è certo che se a ventunora Giuliano era a *s. Gemignano*, non poteva trovarsi tra le *diciannove, e vent'ore a Longojo*, e a *Pozzori*, villaggi che vengono dopo s. Gemignano andando verso i Bagni. Queste apparenti improbabilità non distruggono però il fatto. È certo che i suddetti testimoni nell'indicare l'ore in cui lo videro, hanno misurato il tempo dal momento in cui la chiesa di s. Gemignano sonò *vespro*. Nessuno di essi ha però saputo, o potuto indicare a che ora quella chiesa sonasse a *vespro*, e quante volte fosse annunziato. Dunque quella specie di contrasto che si riscontra tra le loro testimonianze non toglie nulla alla loro credibilità, perchè ognuno di essi deve aver detto di aver veduto più presto, o più

tardi, per avere erroneamente calcolato l'ora alla quale sonò vespro. Il fatto non è perciò alterato, e quando anche lo fosse, come si toglierebbe di mezzo la testimonianza del *Pini* che verso le ore ventiquattro lo vide tra *Chifenti*, e il *Ponte alla Maddalena*?

Esaminiamo ciò non ostante la cosa sotto l'aspetto più favorevole all'accusato. Se Giuliano a *ventunora* era a *Gomereto* non poteva forse esser giunto alle ore ventiquattro al *Ponte alla Maddalena*? Gli stessi testimoni intesi a sua discolpa hanno deposto, che in due ore al più si va da Controne al Borgo. Se a ventiquattro ore era egli al *Ponte alla Maddalena* non poteva forse arrivare a tre ore di notte a Nocchi? Tutti i testimoni convengono che per la via del *Lucese*, passando cioè per il *Borgo*, *Diecimo*, e *Dezza*, lungo la *Pedogna*, per *Piegajo*, e *Torcigliano*, e quindi per la *Valle stessa del Lucese* (viaggio che si suppone fatto da Giuliano) si va comunemente da *Controne* a *Nocchi* in quattro ore e mezzo, e poco più, malgrado l'asprezza e montuosità delle strade. Dunque Giuliano essendo partito da Gomereto a *ventunora*, poteva benissimo essere a Nocchi tra le due e mezzo, e le tre di notte (ora appunto in cui vi fu veduto l'incognito) poichè avrebbe avuto cinque ore e mezzo di tempo per fare quel viaggio, vale a dire un'ora di più del tempo necessario, secondo la testimonianza delle persone pratiche di quei luoghi. Non è chiaro altresì che se si va in quattro ore e mezzo da Controne a

Nocchi, e in meno di due ore da Controne al Ponte alla Maddalena, si deve ancora poter andar in due ore e mezzo dal Ponte alla Maddalena a Nocchi? Non è dunque impossibile che Giuliano abbia potuto dalle ore ventiquattro alle due e mezzo di notte arrivare dal Ponte alla Maddalena a Nocchi. I testimoni a difesa hanno voluto far credere che per andare dal Ponte alla Maddalena a Nocchi in tempo di notte vi vogliono almeno quattro ore. I loro calcoli peraltro sembrano affatto inesatti e sbagliati a fronte di ciò che risulta dal processo, ed essi hanno bastantemente fatto conoscere di non avere molta pratica di quel viaggio. Qual fede dunque deve loro prestarsi? Si facciano de' calcoli giusti ed esatti, e sparirà allora ogni improbabilità.

In questo stato inevitabile di cose che dovremo noi pensare di Giuliano, che mentre con un'audacia somma asserisce di non esser mai uscito in quel giorno e in quella notte da Controne, e dal seno della sua famiglia, è trovato nelle ore più sospette viaggiando verso il Borgo, e verso il *Lucese*, e nell'ore che coincidono coll'istante del commesso delitto, nello stesso paese di Nocchi? In questa orribile situazione non vi è più scusa per lui, e tutto dimostra che il suo viaggio segreto e clandestino aveva un disegno ingiusto, e criminoso. Alla luce che riflette da tanti fatti e da tanti indizi, egli non può più celarsi agli occhi della verità, e della giustizia. Inclinato per natura, o per costume al vizio, e alla colpa,

oppresso dall' indigenza, disgustato, e malcontento dello zio, avido de' suoi beni, nel timore di perderli, e disposto a farsi ragione col ferro, chi sarà stato, se non egli, l' omicida? Non si sa che l' estinto parroco avesse de' nemici, e non dovè forse esperimentarne che tra i suoi parenti, e tra gli stessi nipoti. La tetra malinconia di Giuliano nel giorno dopo l' avvenimento; l' orrore da cui fu compreso quando arrivato a Nocchi col suo fratello Giuseppe dovè entrare nella canonica; la vergogna che fece vedere quando invece di rispondere alla serva, che lo rimproverava della morte del suo padrone, egli fuggì dalla sua camera; le intenzioni immediatamente manifestate di voler congedare dai beni dello zio il vecchio salano, non sono altrettante circostanze che risultano dal processo, e che lo denunziano?

Tutto prova pur troppo la verità dell' accusa, e non lascia più campo alla discolpa. Le minacce da lui fatte contro lo zio in casa Adorni; le rivelazioni del fratello Giuseppe; il manico d' arme trovato sul cadavere dell' ucciso, riconosciuto per quello di un puntarolo che egli aveva in bottega; i suoi inutili tentativi per dare ad intendere che nel giorno, e nella notte dell' atroce caso era a Controne; la certezza, che in quel giorno medesimo se ne partì da Gomereto e se ne andò solo, e a passi rapidi, a Nocchi, ove giunse verso le tre ore di notte; le sue tacite confessioni, i suoi rimorsi, il suo pentimento, e le sue smanie nelle prigioni di Camajore non pongono il colmo

alla evidenza della denunzia, e non lo convincono e lo manifestano per il reo ingratissimo, ed inumano? Qual altra prova ci resta per stabilire la sua perfetta convinzione, se non che l'averlo veduto cogli occhi propri immergere l'acuto ferro nel petto dello sfortunato sacerdote?

Dovrò io aggiungere che dopo l'atroce caso egli cercò di nascondere il cappello d'incerato, il pastrano e le ghette, temendo che le persone che lo avevano veduto così vestito per *la via del Lucese* lo scoprissero, e lo accusassero? Dovrò io aggiungere che già in preda ai rimorsi e allo spavento, allorchè giunsero a Controne i messi coll'infausto annunzio della morte del suo zio, egli si fece prestare un cappello di feltro da Paolino Barsotti per andare a Nocchi? Dovrò io aggiungere che nel pastrano vi si veggono delle macchie, che hanno tutto il colore e l'apparenza di esser di sangue, benchè i chimici consultanti per riconoscerle non abbiano potuto farne la verificazione per mancanza di sufficiente materia? Dovrò io aggiungere che la voce pubblica incolpa, e chiama lui solo omicida? Ma io non direi che cose già note, pubbliche, e soprabondanti, che non farebbero che accrescere l'orrore dell'accusa, e la generale indignazione.

Dovrò dunque passare all'esame della qualità del delitto? Io non farò su quest'oggetto che due semplici osservazioni. È certo che colui che intraprende un viaggio di diciotto miglia, per andare a uccidere in tempo di notte e nella sua

casa uno zio paterno, un parroco, e il proprio benefattore è più vile e più scellerato di un assassino. È certo che non vi è stato nè rissa nè contesa tra l'ucciso, e l'uccisore per potersene desumere la menoma provocazione, e che non vi fu neppure il tempo di suscitarne, giacchè dal momento che il traditore entrò nella canonica sino all'istante in cui il parroco fu trucidato, non vi fu che un brevissimo intervallo. Dio stesso ha dunque pronunziato il giudizio. *Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius: Genesi cap. 9 vers. 6.* Io tremo nel ripetere queste divine, e terribili parole. Ma l'intima mia convinzione della sua reità, e il mio penoso dovere mi costringono a domandarne l'applicazione contro Giuliano e a conchiudere che egli ha inevitabilmente incorso per il suo misfatto la pena prescritta dall'art. 302 del codice de' delitti, e delle pene (1).

Dal palazzo di giustizia a Lucca nella sala di udienza della regia rota criminale il giorno 30 luglio 1817.

(1) La sentenza della rota criminale fu conforme a queste conclusioni: il Barsotti ricorse inutilmente in cassazione, ma fu compreso nel Sovrano decreto di amnistia del 3 gennaio 1818, per effetto del quale la pena di morte gli fu commutata in quella de' lavori pubblici a vita.

C.

VOTO
DELL' AVVOCATO REGIO

pronunziato il 4 luglio 1817

CONTRO

DOMENICO BIANCHINI

DI SAN PANCRAZIO

ACCUSATO DI AVERE UCCISO CON UN' ARCHIBUGIATA

LORENZO ASTI

DA LUPINAJA

GIOVINE MENDICANTE DI ANNI QUINDICI

Signori

Un uomo, che per la fame coglie un frutto nel campo di un altro per cibarsene, potrà essere impunemente ucciso? Il furto di una rapa non potrà espiarsi che col sangue di colui che l'ha rubata? Le leggi non hanno posto alcun termine tra il prezzo de' beni, e quello della vita? Il diritto di proprietà concede forse in ogni caso d'infrazione il potere assoluto e arbitrario di usare le armi, e la forza? Non vi è differenza alcuna tra il furto semplice e il furto violento, tra l'impotente insidia, e l'aperta aggressione, nella quale non ci resta altro mezzo fuorchè la natural difesa per preservare la nostra, o l'altrui vita, le sostanze, o la libertà? Non vi è differenza alcuna tra il vero ladro, e quegli che stimolato da lungo digiuno entra in una vigna o in un podere non per rubare, ma per pascersi soltanto di pochi, e miserabili frutti? Questi non sono certa-

mente i principj e i sentimenti, che la natura ha scolpito nel cuore dell'uomo, e che insegnano la religione, la morale, e la giustizia. Eppure chi lo crederebbe? Dopo il tragico evento, che ha dato luogo alla presente accusa di omicidio, si era cercato di spargere, e di accreditare queste assurde massime, come altrettanti dogmi infallibili di diritto naturale. Coloro che probabilmente avevano il più grande interesse di scusare l'uccisore dell'Asti non si avvedevano che i loro raziocinj erano fondati sopra un'erronea interpetrazione delle leggi sì divine che umane, e che confondevano tutte le idee, e tutti i canoni del giusto, e dell'onesto. Essi non facevano che spacciare delle false dottrine, senza punto scemare il pubblico orrore per l'atrocità di quest'azione, o la colpa del suo autore.

Nei tempi che succederono alla ruina dell'impero Romano di occidente, e quando i codici vergognosi degli Unnì, e dei Vandali avevano stabilito un prezzo di espiazione per tutti i delitti; nei tempi di ferocia ed ignoranza nei quali la vita, i beni, e l'onore dipendevano dalla volontà di giudici che non in faccia al pubblico, ma dentro le mura del loro palazzo, e coi loro agenti, facevano gli atti, e torturavano a voglia loro i rei, pronunziavano, e facevano eseguire le sentenze; nei tempi, che sotto il peso di un oligarchico feudalismo coloro in mano de' quali era il principal potere, avevano altresì la più grande influenza sull'animo, e sulle determinazioni dei giu-

dici, e che nel sistema stesso di governo vi era un vizio perpetuo di corruzione, i delitti potevano forse restare impuniti, e le più crudeli azioni esser palliate col nome di misure inevitabili di pubblica o di privata sicurezza. Ma sotto l'impero della ragione e delle leggi, nei governi fondati sulla virtù, e che non hanno altro scopo che il pubblico bene, questi funesti disordini non possono accadere. Una legislazione criminale invariabile e giusta protegge e colpisce del pari tutti i sudditi dello stato, e la condanna o assoluzione de' rei non è piu un oggetto di vendetta, o di commercio. I tribunali non dovendo più lottare tra i sentimenti della propria coscienza, e la forza di una influenza politica assai più potente, e pericolosa di ogni altra specie di seduzione, non possono esser mossi che dalla santità de' loro giuramenti, e dalle voci dell'innocenza. Non essendo che depositarj, ed esecutori delle leggi, che quando puniscono hanno innanzi agl'occhi la società e non il delinquente, l'interesse pubblico e non l'odio privato, se non sono più arbitri di moderarne il rigore, non possono neppure accrescerlo, nè dimenticare anche nel colpevole la dignità e i diritti dell'uomo.

La necessità di far conoscere qual'è il vero senso, e lo spirito delle leggi in un caso che ha eccitato nel tempo stesso la pietà e la indignazione universale, mi ha costretto a fare queste osservazioni preliminari per prevenire tutte quelle false idee che potrebbero sedurre ancora la mente

de' meno illuminati, divenir funeste all' umanità, e ricondurre insensibilmente gli uomini i più civilizzati nell' antico stato di guerra. Mi spiegherò più chiaramente nel corso della discussione. Qual' è ora la verità in questa causa di omicidio, che per le sue circostanze interessa più che ogn' altra l' ordine pubblico la sicurezza delle persone e la inviolabilità dei diritti di proprietà? Il Bianchini è veramente colpevole della morte dell' infelice giovinetto mendicante, ammazzato con un' archibugiata la notte de' quindici decembre 1816 nella chiusa del sig. Ippolito de' Nobili? Quest' omicidio è stato doloso, o è scusabile in faccia alla legge? Ecco le due gravi quistioni delle quali dobbiamo oggi occuparci. Esaminiamo il fatto nel silenzio delle passioni, e il nostro voto sarà quello della giustizia.

Io credo che non vi vorrà mettere in dubbio l' avvenimento. Le denunzie dei guardiani di Monte s. Quirico, le indagini e i rapporti della gendarmeria, la testimonianza di un intiero popolo, gli esami, e le verificazioni fatte dal sig. Vicario Regio sulla faccia del luogo, la ricognizione legale e ispezione chirurgica del cadavere, attesteranno perpetuamente il fine tragico e deplorabile di Lorenzo Asti da Lupinaja giovine, di anni 15 circa. Il cadavere di questo infelice, che fu trovato la mattina de' sedici, ispirava orrore e compassione. Egli aveva la faccia macilenta e scarna, segno certo di fame sofferta; era scalso, e coperto di laceri cenci nella vita, altro sicuro in-

dizio di estrema povertà: giaceva sulla cima di un colletto in una fossetta senz'acqua (ove probabilmente era stato gettato, o strascinato dopo la morte) lontana quaranta passi circa da una capanna, e da un campetto, ove si vedevano piantate da trenta o quaranta rape, e due svelte di fresco; aveva (orrendo spettacolo!) una larga, e profonda ferita nella spalla destra, e il chirurgo gli estrasse dalla parte anteriore del polmone, tutto crivellato dall'enorme botta, ventotto veccioni di piombo, prova infallibile della cagione della sua morte, e che l'arme fatale gli era stata scaricata dietro a brevissima distanza. La chiusa circondata in parte da muri, che si possono agevolmente scalare, e in parte aperta, non presentava il menomo vestigio di danni o guasti sofferti, e tutte le apparenze indicavano che nessuna causa legittima, ma solo una naturale ferocia e crudeltà, poteva avere spinto l'uccisore a tirare ai giovani, che avevano osato violarne il recinto, come a delle fiere. *Quis talia fando temperet a lacrymis*? Ma tiriamo un denso velo sopra il cadavere di questo sventurato giovinetto, giacchè il racconto semplice dell'atroce suo caso prova anche troppo il delitto, e vediamo se l'accusato è reo o no della sua morte.

Quattro erano i giovinetti mendicanti che nella notte dei 15 decembre si portarono nella chiusa Nobili a far rape. Il Paolinelli, il Lucchesi, l'Asti e il Franceschini. Il Paolinelli, che conosceva il Bianchini, era quegli che aveva veduto nei gior-

ni innanzi le poche rape nel suo campo, e che in quella sera vi condusse i suoi compagni per cavarsi la fame, non avendo nella giornata potuto trovar limosine. Dalla testimonianza concorde del Franceschini, del Paolinelli, e del Lucchesi risulta, che il Bianchini fu l'uccisore dell'Asti. Il Paolinelli fu l'unico che non fuggì alla vista dell'individuo, che sortito all'improvviso dalla capanna, armato di un fucile, gridò — *Fermatevi per Dio santo o vi brucio* — ma restato immobile, e stupidito sullo stradoncello, gli vide sparare il colpo, e udì nell'istante medesimo la voce dell'Asti, che esclamò — *Ohimè bella mi anima!* — In questo punto ei riconobbe l'uomo armato per il Bianchini, che vedendolo in quella situazione, e non contento del colpo che aveva sparato sopra i suoi compagni venne a gettarsi sopra di lui, e cominciò a dargli delle calciate di schioppo. Il Paolinelli allora per non essere percosso, lo strinse alle ginocchia, e gli disse per più volte — *per amor di Dio lasciatemi stare*, e avendogli soggiunto *Bianchini tanto vi ho conosciuto* — all'udire il suo nome il Bianchini si vide scoperto e fuggì nel momento, non senza dargli dei nuovi colpi, prendendo la parte della sua casa. Il Paolinelli non può essersi ingannato, poichè durante l'azione ebbe tutto il campo di raffigurarlo, e di riconoscerlo non solo alle sembianze, ma al suono ancora della voce. Il Franceschini, e il Lucchesi, che prima dell'avvenimento non lo conoscevano che di vista senza saperne il no-

me, lo riconobbero tre giorni dopo *tra molti* nelle prigioni avanti il sig. Vicario Regio per quell' uomo stesso che tirò l' archibugiata, e uccise il loro compagno. Il fatto, secondo le dichiarazioni di questi tre giovani, e di varie altre persone che udirono il colpo dell' archibugiata, avvenne verso un' ora e un quarto di notte. Non era lume di luna e piovigginava; ma l' aria era ancora assai chiara per poter distinguere e conoscere benissimo le persone alla distanza di dodici o quattordici passi, e quando l' assalitore uscì fuori dalla capanna i ragazzi s' incontrarono seco faccia a faccia, ed ei gli tirò (nell' atto, che essi si davano alla fuga) alla distanza di due o tre passi. Per quanto potessero esser rimasti atterriti, e spaventati alla vista inaspettata di un uomo armato che gli assaliva, e benchè fuggissero nell' atto medesimo che lo videro, è certo che in così gran prossimità con una sola occhiata debbono averne rilevato tutti i tratti del volto la fisonomia, la figura, e il vestiario, e che lo spavento stesso deve aver concorso a imprimerne nella mente la più viva, e indelebile immagine. Un volto di cui si ha già un' idea resta anche più impresso. In fatti se essi non avessero ben veduto e ravvisato le sembianze di quell' uomo, e se tutta la sua persona non gli fosse chiaramente restata scolpita nel pensiero, come sarebbe stato possibile che il Franceschini, e il Lucchesi, i quali non sapevano chi era il Bianchini ne avessero fatta tre giorni dopo nei loro esami la più mi-

nuta e veridica descrizione, e che si fossero altresì tutti due combinati nel riconoscerlo *inter plures* per l' uccisore dell' Asti? Sarebbe follia l' attribuire una così perfetta combinazione di cose al caso o a qualche trama segreta. Dunque è dimostrato evidentemente che i tre giovani non sono stati illusi dalle apparenze, e che il Bianchini è stato indubitatamente l' autore del colpo.

La deposizione di tre testimonj di vista forma senza dubbio una prova certa e legale, la di cui forza e verità non può essere distrutta, se non che per l' incapacità, per il sospetto, o per la falsità dei testimonj. *Leg. ult. cod. de probat.* Nel nostro caso per provare la imputazione basterebbe la semplice testimonianza del Paolinelli, giacchè nei delitti commessi di notte anche un solo testimonio di vista, secondo l' opinion comune dei dottori, forma un indizio sicuro e indeclinabile. Cremani *de jur. crimin. lib. 3 cap. 26 n. 19.* Calderon. *decis. crim. 16. n. 19.* Ma io voglio esaminare la cosa sotto l' aspetto il più favorevole all' accusato. I tre giovani, sulla testimonianza dei quali è principalmente fondata l' incolpazione, si trovano forse in una delle tre accennate capitali eccezioni che tolgono ogni fede ai testimoni? Si potranno forse riguardare come testimonj inabili perchè si trovano in età minore? A termini delle leggi romane i fanciulli, e gl' impuberi non potevano esser testimoni, poichè la presunzione era, che prima della pubertà non avessero ancora sviluppato a sufficienza le facoltà intellettuali ne-

cessarie per ben conoscere, e ritenere le cose *leg. 2 et 3 ff. de testibus.* Anzi era proibito, come riferisce il giureconsulto VENULEJO *nella leg. 20 ff. de testibus*, di citare nei giudizj criminali come testimonj i minori di anni venti. Queste leggi per altro, le quali probabilmente avevano base soltanto nei costumi, e nella politica dei romani non furono universalmente adottate dai popoli che vennero dopo di loro. Oggigiorno per un principio ammesso da quasi tutte le legislazioni di Europa i minori fanno testimonianza nelle materie criminali, come tutti gli altri, e particolarmente in caso di penuria di prove MATTEI *de crim. lib. 48 tit. 25 de probat. n. 11.* Le nuove leggi hanno soltanto rimesso alla sapienza, e giustizia de' giudici il calcolare con più profonda esattezza i veri gradi di probabilità delle deposizioni di questi testimonj CREMANI *de jure criminali lib. 3 cap. 24 §. 6.* I pratici sono pure di sentimento, che nelle materie criminali i minori fanno prova, e che questa si deve considerare come legale, ogni qual volta è avvalorata da indizj. CONCIOL. *resol. 2, 4, 5, 10 vers. minor.* FARINAC. *de testibus quaest. 58 n. 17.*

Nulladimeno prescindendo anche da queste regole del gius comune, il codice d'istruzione criminale non pronuncia veruna incapacità assoluta a cagione dell'età de' testimonj, e solamente ordina all' art. 79 che i giovani dell' uno, e dell' altro sesso al di sotto dell' età di quindici anni non potranno essere intesi, che per forma di di-

chiarazione, e senza giuramento. Del testo di questa legge si desume chiaramente che i giovani di quindici anni debbono esser sempre riputati come testimonj abili, e che i soli minori di questa età non potranno provare, che in via d' indizio. O i tre giovani pertanto, avevano al tempo della loro testimonianza l' età di quindici anni, e debbono esser considerati come testimonj idonei, o non erano ancor giunti a quest' età, e le loro deposizioni dovranno almeno esser valutate come altrettanti indizj. Dunque tanto in un caso che nell' altro la loro testimonianza non potrà mai esser rigettata come insufficiente per ragione dell' età. Nè può già scemare la loro fede il non avere essi giurato ciò, che hanno deposto. Le nostre leggi proibiscono a ragione, di esaminare con questo sacro vincolo coloro, che non hanno compito ancora i quindici anni, perchè prima di quest' età, mancano d' ordinario i lumi necessarj per comprendere la importanza, e la santità del giuramento. È noto, che secondo le stesse leggi romane pubblicate al tempo degl' imperatori, all' effetto di escludere anche il menomo dubbio che potesse aver luogo la menzogna, ogni testimonianza perchè servir potesse di prova legale, doveva esser convalidata dal giuramento, acciò tanto pel rispetto dovuto alla religione, quanto pel timore del castigo comminato allo spergiuro fosse allontanato anche il più lieve sospetto di una menzognera deposizione. Tale è l' ordinanza dell' imperatore *Costantino nella leg. 9 cod. de testibus*,

ove così si legge: *Juris jurandi religione testes priusquam perhibeant testimonium jamdudum arctari praecipimus.* Ma perchè le leggi non permettono di deferire il giuramento ai minori di anni quindici dovrà supporsi, che il testimonio non abbia detto il vero? Io non voglio far qui valere il gran principio di Beccaria, e di Filangieri che ogni essere ragionevole il quale abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le cui sensazioni siano conformi a quelle degli altri uomini, può esser testimonio idoneo, purchè non abbia interesse di alterare, o di tradire il vero. Passo pure sotto silenzio che la legge avrebbe sanzionato la più manifesta e assurda contradizione, se dopo aver concesso ai giudici di sentire come testimonj i minori di anni quindici senza giuramento, avesse poi interdetto di prestar loro fede per la ragione che non hanno giurato. Mi astengo ugualmente dall' insistere sull' altra massima fondamentale delle nostre leggi (*Cod. d' istruz. crim. art. 312*) le quali non domandano conto veruno ai giudici dei mezzi che hanno servito a convincerli, nè prescrivono loro alcuna regola dalla quale debbano fare particolarmente dipendere la pienezza, o la sufficienza di una prova. Osserverò solamente che anche senza la prestazione del giuramento i testimonj non hanno minor diritto di esser creduti sinceri ove non abbiano altre eccezioni personali, giacchè per difetto di questa sacra obbligazione, non si spengono già nel cuore dell' uomo gli altri sentimenti di onore, e di vir-

tù, e i precetti medesimi del divino nostro legislatore, e dell'infallibile sua morale, che obbligano chiunque a dir sempre la verità. Egli è dunque indubitato che neppure la mancanza del giuramento può credersi nel caso nostro un motivo sufficiente per render nulla, o inefficace la testimonianza de' tre giovani.

Vi sono delle cause, le quali facciano dubitare della ingenuità delle loro asserzioni? Non avevano forse un buon nome, erano immorali, o sospetti agli occhi della polizia? Si trovavano forse in stato di condanna, o sono socj, o complici del delitto? Avevano interesse di mentire o erano nemici del Bianchini? Sono stati comprati, o sedotti per incolparlo? Sono forse incerti, incostanti, o contradittorj nel racconto dell'avvenimento? Non vi è in processo il menomo riscontro, dal quale si possa desumere, che fossero di cattivi costumi, o che avessero ispirato la diffidenza sulla loro onestà con malvagie azioni comprovate, o che avessero dato luogo a fondati sospetti di averne commesse. Non apparisce che sieno mai stati oggetto delle sagaci, e vigilanti cure della polizia, o della censura de' tribunali, o degli altri magistrati. Una estrema povertà soltanto gli affliggeva, e sarà senza dubbio accaduto che per la fame, o per il freddo si sieno alle volte fatto lecito di rubare de' frutti ne' campi per mangiarli, o delle calocchie o qualche ramo di albero per fare delle legna, onde scaldarsi nella cruda stagione del verno. Ma questi leg-

geri falli, cui dura indigenza può averli indotti, essendo naturalmente stati commessi più per necessità che per volontà, non contengono in se gli elementi di un vizio assoluto, nè possono in conseguenza costituire quella immoralità, che potrebbe render sospetta la fede di un testimonio. Il celebre sig. Cremani sulla esperienza delle cose, e sulla storia di tutti i secoli lasciò scritto che *unumquemque mores suspectum faciunt, vel commendant. Paupertas vero, humilitas, nobilitas, opes ut cuique ingenium est, homines in diversam trahunt. De Jure crim. tom. 3 cap. 24 §. 8.* Ma la mendicità, o la viltà de' costumi, la vita errante e vagabonda non sono state mai considerate capaci da per se sole di stabilire una legale diffamazione, o far passare per immeritevoli di ogni fiducia gli uomini di questa classe. *Leg. 3 ff. de testibus, novel. 90 cap. 1.* Matthaei *de crim. lib. 48 tit. 15 de probat. n. 10.*

È incontrastabile che i tre giovani superstiti all'Asti non hanno avuto parte alcuna alla sua morte, e che non sono debitori del suo sangue verso la giustizia. Le leggi pertanto le quali vietano ai socj, o complici del delitto di esser testimonj contro gli autori dello stesso delitto: *leg. 11 cod. de test. leg. ult. cod. de appellat. et leg. 4 cod. de quaest.* non parlano per essi. Non vi è prova, che essi avessero qualche nimicizia col Bianchini, nè potevano avercela contratta per la sproporzione troppo grande di età, e di condizione. Sarebbe quindi irragionevol cosa il supporre, che

essi potessero essere compresi nelle sanzioni, che considerano la inimicizia, capitale o no, come un ostacolo a poter legalmente provare in giudizio. *Leg. ff. de testib. leg. 17 cod. de test. novell. 90 e* Matthei *loc. cit. n. 10.* Farinac. *de testib. quaest. 53.* Non vi è infine il più leggero sospetto, che possano essere stati comprati, o sedotti per favorire gl'interessi, o lo spirito di vendetta di qualche nemico segreto del Bianchini. Tutte le circostanze del fatto escludono anzi in loro qualunque ombra di prevaricazione. Pochi momenti dopo l'orribil caso il Paolinelli, compreso ancora dallo spavento, essendosi rifugiato alla fornace del Cavalletti, ne fece il racconto a Matteo Franceseoni, ad Antonio Massei, e Domenico Rossi, e gli disse, non ricercato, che l'uccisore dell'Asti era stato il Bianchini, salano del Nobili, da lui manifestamente riconosciuto in quella terribil circostanza. Gli altri due ragazzi fuggiti alla fornace del Ricci, guardia del fiume, ne fecero lo stesso doloroso racconto nella sera medesima ai fratelli dell'ucciso, e a un altro mendicante, detto Francesco da Lupinaglia. La giustizia non è riuscita a rinvenire i fratelli del defunto, nè cotesto Francesco da Lupinaglia, onde verificare i loro racconti come si potè fare rispetto al Paolinelli. Ma le loro giuridiche dichiarazioni non differivano da questa che nella sola indicazione del delinquente. Il Paolinelli accusava altamente il Bianchini per averlo conosciuto al volto, ed alla voce; e il Lucchesi e il Franceschini accusavano uno che conosce-

vano soltanto di vista, e di cui non sapevano nè il nome, nè il cognome. *Ved. gli esami di questi giovani pag. 9 e segg. del processo.* Se l'incolpazione contro il Bianchini nacque dunque prima che il tempo, e i maneggi avessero potuto aprire la strada agl'impegni e alle subornazioni, se in una parola mancò il tempo e l'occasione per corromperli, come potrebbe asserirsi che sono stati comprati o sedotti? Bisognerebbe supporre che tutta questa manovra fosse stata fatta nel breve intervallo in cui dalla chiusa fuggirono alle fornaci, il che non ha veruna probabilità; o che fossero stati sedotti o istigati ad accusare il Bianchini alle fornaci stesse, il che non si prova. Dunque l'incolpazione sussiste sempre in tutta la sua forza.

Ma supposto ancora che nel momento dell'aggressione, o dell'archibugiata i ragazzi si fossero ingannati, e che avessero preso un altro per il Bianchini, o che si fossero lasciati sedurre dall'oro, o dalle promesse di qualche suo nemico per accusarlo di quest'omicidio, sembra impossibile che il Lucchesi, e il Franceschini, i quali, come ho già detto, lo conoscevano di vista, e non di nome, avessero potuto indicarlo come l'autore del delitto nella ricognizione, che glie ne fu fatta fare *inter plures* tre giorni dopo nelle prigioni, senza averlo mai più riveduto dal momento dell'uccisione del loro compagno. L'oro ha pur troppo una potente influenza sulle azioni degli uomini, ma non ha già la virtù di svelarci e di scoprirci

ciò che per natura ci è assolutamente incognito. E infatti accusando essi quell'uomo che conoscevano di vista erano forse sicuri di accusare il Bianchini? Ciò sembra impossibile ove non l'avessero conosciuto anche di nome. Coloro che aver potevano interesse di sedurli, sapevano forse che l'uomo conosciuto di vista dal Lucchesi, e dal Franceschini era realmente il Bianchini? Anche questa supposizione sarebbe una delle più grandi improbabilità. Dunque la ricognizione fatta da questi due giovani nelle carceri è la pietra infallibile di paragone che essi non sono nè corrotti, nè subornati.

Ov'è d'altronde il nemico, che poteva avere così alto interesse a perdere il Bianchini? Esso non esiste, e la nullità stessa di quest'uomo prova che egli non poteva avere de' nemici così perfidi, e sanguinarj. Sono forse i giovani stessi, che lo hanno falsamente accusato per odio di esser stati sorpresi, e scoperti in tempo di notte sopra i suoi campi? Sarà facile il dire che essi sono bugiardi, e che hanno mentito o per interesse, o per vendetta, o per seduzione, ma se ciò sussistesse come avrebbero potuto tessere una storia così naturale e circostanziata dell'avvenimento, tal quale risulta dalle loro dichiarazioni, e come sarebbe avvenuto, che si fossero trovati tutti tre di accordo in quanto al tempo, al luogo, al modo, e alle circostanze tutte del commesso delitto, senza essersi mai inviluppati, nè contradetti nelle loro giuridiche deposizioni? Ciò non è certamente in

natura per quanto possa credersi grande e profonda la loro malizia. Il loro linguaggio non è stato dunque quello della falsità, dell' impostura, o della calunnia.

Non sono però questi i soli fatti, e le sole riflessioni, che provano la schiettezza della testimonianza dei tre giovani. Vi è un' altra circostanza assai più forte, che dilegua tutti i dubbj e tutti i sospetti, e che prova inevitabilmente la verità dell' accusa. Le dichiarazioni dei tre giovani sono luminosamente comprovate da tutti gli altri indizi estranei alla loro testimonianza. Chi potrebbe mai dubitarne? Essi incolpano il Bianchini dell' omicidio, e costa dalla deposizione della moglie di Carlo Andreini, che egli aveva precedentemente minacciato di volere ammazzare uno sul campo delle rape, a costo ancora di andare in galera. Essi dicono che il Bianchini sparò l' archibugiata contro di loro sullo stradoncello della chiusa alla distanza di due o tre passi dalla capanna, che si trova sul sito più alto della chiusa, e che sullo stradoncello cadde ferito a morte l' Asti loro compagno. E le tre sorelle Martinelli, il loro fratello, e il sacerdote Francesconi andando la mattina seguente prima dell' alba alla chiesa alle sacre funzioni dell' avvento, trovarono appunto sullo stradoncello, n prossimità della capanna, il cappello dell' ucciso, indizio non equivoco che ivi, e non nella fossa ove fu trovato il suo cadavere, era rimasto ferito e morto. La capanna essendo situata sulla cima dello stradon-

cello, e l' Asti essendo stato ferito nelle spalle, sembra che naturalmente avesse dovuto cader prono, e non supino, com' era nella fossa, e quindi altro indizio che sullo stradoncello ei fu realmente ammazzato, e che dallo stradoncello fu poi gettato nella fossa del campo contiguo del Martinelli per occultare il maleficio. Il Paolinelli dice che fuggendo per lo stradoncello dalle mani del Bianchini inciampò, e cadde sul corpo del ferito, che era già disteso al suolo sullo stradoncello medesimo, o morto, o semivivo, e non vi è cosa alcuna che lo smentisca, anzi tutte le circostanze comprovano la sua deposizione. Tutti tre raccontano che l' Asti fu ucciso verso un' ora o poco più di notte, e molti de' vicini udirono precisamente il colpo dell' archibugiata verso un' ora e un quarto di notte. Essi assicurano che l' Asti fu colpito dall' archibugiata mentre fuggiva, e aveva appunto dietro la spalla destra la profonda ferita a veccioni di piombo che lo trasse a morte. Essi depongono, che appena l' uomo armato uscì fuori dalla capanna, e gridò — *fermatevi per Dio santo o vi brucio* — si dettero alla fuga scappando per lo stradoncello e uscendo chi per il portone, e chi per i muri della chiusa, che erano molto bassi. E il testimonio Luigi Poli un mezzo quarto d' ora al più dopo l' archibugiata stando sulla porta della sua casa sulla strada maestra, poco lungi dalla chiusa, vide passare due ragazzi che correvano, ed avevano la fiataccina, cui avendo egli detto — *vi ci hanno*

preso? — non risposero, e seguitarono a scappare. Essi dicono, che entrarono nella chiusa per il catro o portone che trovarono accostato, e vi è tutta la probabilità di crederlo, giacchè era aperto anche la mattina avanti giorno, allorchè vi passò la famiglia Martinelli. Il Paolinelli dichiara di aver raccontato il caso nella sera stessa a varie persone che si trovavano alla fornace del Cavalletti, solito suo asilo in tempo di notte, e tre testimonj *de audito* cioè Matteo Francesconi, Domenico Rossi, e Antonio Massei, uomini di probità, e di riputazione non sospetta, confermano pienamente la dichiarazione del Paolinelli, e tra il racconto dell'uno e le testimonianze degli altri non vi è la menoma contradizione, o varietà. Che si vuole di più? Se tutti gl'indizj e tutte le risultanze del processo concorrono e provano in tutte le circostanze la dichiarazione de' tre giovani, chi non ravvisa nella riunione e nell'accordo di tutti questi fatti e di tutte queste prove la più irrefragabile certezza, e verità dell'accusa? Chi non rileva dalla serie di tutte queste combinazioni, che la loro asserzione non ha una sorgente viziosa o sospetta, ma che essa è figlia di quella candidezza, e di quella lealtà che è la impronta più sicura di un animo senza colpa, e senza macchia? *Vedi la leg. 13 ff. de testibus,* DOMAT *delle leggi civili nel loro ordine naturale lib. 3 tit. 6 sez. 3 n. 18.* Le leggi considerano senza dubbio come un testimone superiore ad ogni eccezione quello contro la di cui deposizione nè

per parte della sua capacità e volontà, nè per parte della deposizione stessa non esiste veruna obiezione, che ne distrugga la verità e la forza. Un tale testimonio ha tutte le qualità richieste per formare una prova legale colla sua deposizione. *Ved.* Jenull. *comment. sul codice di process. crim. della monarchia Austriaca tom. 4 cap. 10 della forza legale delle prove.* Non abusiamo dunque del tempo e della ragione. Da qualunque lato si esamini la cosa non si può senza ingiuria del vero credere la deposizione de' tre giovani, o estorta, o improbabile, o sospetta.

Essi appariscono certamente rei di notturna invasione, e di furto, e per conseguenza sembra che la loro fede non possa dirsi tanto pura, quanto sarebbe necessario per stabilire una prova perfetta. Ma è d'uopo riflettere che qualunque sia il valore che voglia darsi a questa circostanza essa non può sostanzialmente diminuire la loro credibilità. È noto che le leggi non rigettano l'incolpazione medesima dell'offeso, o del ferito, quantunque costui fosse stato il provocatore Farinac. *de testibus. quaest. 66 n. 1 et seqq.* e perciò non vi sarebbe diritto nè ragione di rigettare l'accusa del ladro stesso contro il suo uccisore. Vi sono de' momenti, nei quali l'interesse di dire la verità prevale a qualunque altro riflesso, ed è per questo che la denunzia dell'offeso non è rigettata. Bisogna riflettere inoltre che non è sulla semplice asserzione de' giovani che io chiedo che venga giudicato il Bianchini, ma sul complesso

di tutte le circostanze, che aver possono relazione all' avvenimento. E se tutti gl' indizi si riuniscono a provare l' incolpazione, perchè si dovrà temere di frode o di calunnia? Se tutti i fatti reggono alla critica la più severa, e dimostrano che gli accusatori non hanno mentito, con qual titolo si potranno allontanare dal giudizio come indegni di fede?

Ma la voce dei tre giovani è forse la sola che accusa il Bianchini? No: vi sono molti altri forti indizi, che lo svelano manifestamente per l' uccisore. Ho già osservato di passaggio, che egli nel giorno precedente alla notte in cui fu ucciso l' Asti, lagnandosi colla moglie di Carlo Andreini, che gli rubavano tutte le rape e gli portavano via ancora delle calocchie, le disse che non l' importava di andare in galera, ma che non era contento sino a che non ce ne aveva ammazzato uno. È altresì certo che nella stessa circostanza egli ritolse a questa donna una cotta di rape che le aveva dato in cambio di due libbre di semola di granturco, perchè costei si permesse di raccoglierne tre o quattro altre, che trovò a caso svelte in un altro campo, e che le soggiunse con sarcasmo crudele, che se voleva le rape tornasse a prenderle in quella notte. Il Bianchini ha negato questo fatto, ma non può dubitarsene, giacchè la deposizione della donna è comprovata dal detto di molti altri, cui essa ne fece il racconto in tempo non sospetto, e prima che si scoprisse l' omicidio. Una minaccia così prossima all' atto, così forte, e

diretta a vendicarsi da per se stesso de' danni di cui si lagnava, non è forse un riscontro evidente, che egli, e non altri, deve essere stato l'uccisore? Vedi Farinaccio *quaest. 50 n. 9.* Conciol. *verbo indicium resol. 14 per tot, et allegat. forens. 93 n. 22.* Mattei *de crimin. lib. 48 tit. 16 cap. 3 n. 7.* Cremani *de jure criminali lib. 3 cap. 21 §. 8 et cap. 22 §. 18.* E la reperizione del cadavere dell'ucciso presso il campo medesimo delle rape non accresce infinitamente la forza ed il valore dell'indizio che nasce da queste minacce? Vedi Conciol. *verb. homicidium resol. 14.* Caball. *resol. crimin. cas. 230 n. 34.* Farinac. *quaest. 52 n.* 120. Questi due soli fatti costituiscono secondo me, non solo un argomento gravissimo di reità contro il Bianchini come possessore del campo delle rape, ma dimostrano ancora la vera cagione che lo spinse al delitto, essendo pur troppo nota la massima, che *sine causa maleficium susceptum esse non potest. Cicer de inventione cap.* 29. Chi poteva infatti avere interesse di preservare quelle rape se non che il proprietario delle rape medesime?

I due fucili, uno da caccia e l'altro da munizione, trovati dalla gendarmeria, ambedue carichi a pallini minuti, nella casa del Bianchini dopo il di lui arresto, sono un altro segno evidente che egli è stato l'omicida. L'indizio non nasce già dalla reperizione assoluta di queste armi nella di lui casa, ma da una circostanza relativa. Il Bianchini ha detto ne' suoi esami, che il fucile da cac-

cia era suo e quello da munizione lo aveva ricevuto dal sig. Nobili suo padrone nel mese di luglio. Ha asserito che il fucile da munizione era carico a pallini minuti per essersene accertato egli stesso coi suoi propri occhi, e che non era stato mai scaricato. Il suo padrone al contrario dice nel suo esame, che non si sovviene se allorquando lo consegnò al suo salano era carico, o scarico, ma se era carico doveva esserlo a veccioni, essendo un fucile da guardia. La ferita dell' Asti era a veccioni, e la sua larghezza e profondità indicava che non poteva essere stata se non che l' effetto di una grossa botta di fucile da munizione. La gendarmeria osservò nell' impossessarsi di queste armi, che la canna del fucile da munizione internamente dava segno di aver fatto fuoco di fresco, e che il piastrino e la pietra erano sempre bianchi dal fumo del polverino. Non è dunque evidente che il fucile da guardia del sig. Nobili, che doveva esser tuttavia carico a veccioni, essendo stato trovato dopo l' omicidio carico a pallini minuti, è stato lo stromento micidiale che ha tolto la vita all' Asti, e che fu poi ricaricato a munizione più leggera per illudere, se fosse stato possibile, la previdenza della giustizia, e coprire perpetuamente il delitto agli occhi degli uomini?

Il cadavere dell'Asti era appena scoperto dal popolo, che una voce generale accusava il Bianchini di questo omicidio. Donde nacque questa voce, che crebbe in un istante, si divulgò in tutti i paesi vicini, e dura ancora tra gli abitanti di monte

s. Quirico? Essa nacque dalla notizia, che il Bianchini prima dell' omicidio aveva minacciato di voler uccidere qualcheduno sul campo delle rape, e dall' essersi trovato appunto il cadavere dell' ucciso in vicinanza di quel campo. Questa voce era l' effetto di quella impressione, che la notizia di tali minacce, e la reperizione del corpo dell' ucciso nei campi del Bianchini doveva naturalmente aver risvegliato nella mente di qualunque uomo che ragiona. Non vi è un solo fatto che abbia potuto smentirla o debilitarla, e tutti gl' indizi si riuniscono a sostenerla. Questa voce non prova dunque essa pure che il Bianchini è stato l' autore del colpo? La pubblica voce e fama considerata in astratto, e staccata da indizi è debole, e di nessun peso, poichè molte volte ha origine dalla malignità e dall' odio, o è fomentata dall' errore, o dalla credulità. Creman. *lib. 3 cap. 22 §. 70.* Ma non è sempre bugiarda, e si sa che essa è — *Tam ficti, pravique tenax, quam nuntia veri.* — *Eneid. lib. 4,* e i più celebri giureconsulti osservano, che quando combina colle altre prove è sempre di gran peso, e costituisce un argomento non leggero di reità. Cabal. *resol. crim. cons. 200 n. 134.* Conciol. *verb. fama resol. 1 n. 3.* Mattei *de criminibus lib. 48 tit. 16 n. 8.*

A fronte di tanti indizj, e della deposizione di tre testimonj di vista quali sono le discolpe del Bianchini? Una costante negativa, e la sola asserzione, che egli è innocente del sangue dell' ucciso. Ma le semplici negative, e le proteste d' innocenza

non bastano per provare la falsità, o incertezza di una accusa, laddove le più evidenti prove, e i risultati tutti del processo dimostrano il contrario. Io vorrei dubitare un momento della colpa del Bianchini, ma le sue medesime asserzioni lo accusano, e lo condannano. Egli ha asserito ne' suoi esami, che la mattina de' sedici, in cui fu trovato il cadavere dell'Asti, si portò a Lucca colla sua moglie a casa del padrone per il solo motivo di rendergli conto di certo vino, ch'era rimasto nella sua cantina. Il suo padrone dice peraltro, che vi andò solamente per chiedergli consiglio nel caso, in cui si trovava e gli raccontò, che erano state persone alla di lui casa ad avvisarlo, che sopra i di lui beni era stato trovato morto un individuo, e che la pubblica voce lo accusava dell'omicidio. Ha detto che non era solito di far la guardia alle raccolte ed ai frutti de' suoi beni neppure in tempo dell'uva e dei granturchi: e il suo padrone dice, che da due o tre anni indietro, commettendosi molti furti rurali sopra i suoi beni, il Bianchini in tempo di notte vi faceva spesso la ronda. Perchè ha mentito la vera causa per la quale si portò a Lucca dal padrone, ed ha negato di avere fatto la guardia in tempo di notte alle sue raccolte? Perchè vedeva, e sentiva che era nella impossibilità di difendersi in altra guisa. Ma — *qui de innocentia sua confidit, non quaerit subterfugia.* — Queste menzogne adunque tanto palpabili e sostanziali formano esse pure una congettura assai forte di reità. Bonfin. *ad Bannimen.*

lib. 3 cap. 8 n. 156. Bassan. *tract. crim. lib. 3 cap. 8 n. 156.* Clar. *prax. crim. quaest. 21 n. 39.* Cremani *de jure crim. lib. 3 cap. 22 §. 9.* Perchè nel tempo che il paese era pieno di questo infausto avvenimento, egli ostentava la più grande indifferenza, e sembrava insensibile all' atrocità del caso sensandosi seccamente col dire — *il morto non è mica sul mio?* Chi non crederà che l' accusato voleva con ciò nascondere la sua agitazione, e troncare il discorso per paura di tradirsi? Ogni altro sarebbe stato commosso, intenerito, e meravigliato di così gran disgrazia: ogni altro si sarebbe fatto raccontare le circostanze di questa tragica scena, avrebbe mostrato per la vittima quell' interesse, e quella sensibilità che i cuori anche i più duri provano in favore di quelli che sono tolti dal mondo in una maniera tanto crudele. Il suo contegno non era dunque quello della innocenza. Perchè l' altro salano del Nobili, vale a dire il Martinelli, scoperto appena il cadavere corse ad informare la gendarmeria, e il Bianchini si affretta soltanto di venire a Lucca per parlare al padrone? Io lascio che il tribunale, e il pubblico spieghino la cagione di questa condotta.

Ha egli forse provato che nell' istante dell' archibugiata era in casa in seno della sua famiglia? Una certa M. Anna Mugnani, lombarda che abita in una casa a lui vicina, ed è pigionante del sig. Nobili, la quale per umanità, o per qualche altro fine aveva intenzione di favorirlo, ha deposto che

in quella sera andò in casa sua a veglia, e lo trovò al fuoco. Non ha però potuto, o voluto indicare se essa si portò alla di lui casa o prima, o dopo l'un' ora di notte, allegando di non ricordarsene, perchè non sentì mai sonare la campana della chiesa. Questa deposizione ben lungi dal provare che, nell' ora in cui fu ammazzato il giovinetto mendicante, il Bianchini era in casa, prova anzi che non v' era. La deposizione di questa donna decideva di tutto. Se essa pertanto fosse veramente andata a veglia a casa del Bianchini prima dell' archibugiata, e lo avesse trovato in casa, è naturale che non lo avrebbe taciuto. Da questa casa, ch' è molto prossima al luogo del commesso delitto, e che si trova sulla eminenza del colle, doveva naturalmente aver sentito il colpo dell' archibugiata, che si udì a distanza anche molto più grande, e in luoghi più bassi. Ella però non ha detto nulla di questo, nè ha potuto asserire che prima dell' archibugiata il Bianchini fosse in casa. Ha parlato solamente in doppio senso per non tradire i sentimenti della sua coscienza, e per non nuocere nel tempo stesso al Bianchini. Dunque è innegabile o che essa ha dissimulato ciò che sapeva, o che andò a casa del Bianchini dopo il colpo dell' archibugiata. La rinunzia stessa fatta dai difensori dell' accusato alla repetizione dell' esame di questa donna all' udienza, dopo che vi era stata legalmente citata, avvalora questa presunzione. Dunque non vi è prova che nell' istante del tragico fatto il Bianchini fosse in casa, anzi vi sono

i più fondati motivi per credere che egli fosse assente.

I testimonj esaminati a sua difesa lo hanno forse purgato da ogni giuridica imputazione? Io tralascio che la deposizione de' testimonj indotti a difesa è sempre sospetta, nè voglio fare ad essi il rimprovero del celebre Rainaldi nelle sue osservazioni criminali *tom. 2, cap. 18, §. 7, n. 151* il quale dice, che — *his testibus parum fidendum, ex quo solent homines ut plurimum deponere, ut faveant inquisitis, et multi corrupti pecunia, vel gratia contra veritatem deponunt.* Taccio che questi testimonj compariscono in scena dopo otto mesi, e che nel corso di una procedura che aveva eccitato la più grande sensibilità nel pubblico per l'inaudita atrocità del caso, e in tempo che tutti gl'indizj si accumulavano sulla testa dell'inquisito essi sono rimasti taciti e muti, e nascosti fra le tenebre. Indipendentemente da queste riflessioni basta analizzare le loro deposizioni per convincersi, che non hanno deposto in generale che cose improbabili, e che dove sembra che abbiano detto la verità si trovano in manifesto contrasto cogli altri testimoni, e con tutti gli indizj, e risultanze del processo. Io credo di poterlo provare colla massima sicurezza.

Alcuni di questi testimonj, tra i quali il sig. *Eustachio Del Re*, hanno asserito, che la moglie di Carlo Andreini, la quale testifica delle minacce di morte fatte dal Bianchini prima dell'omicidio, è una donna che vive di furti e di danni con-

tinui alla campagna, e perciò è indegna affatto di ogni fede. Questa imputazione non ha altro fondamento che nelle asserzioni di questi testimoni, ma ciò non ostante egli è certo che questa donna ha deposto delle minacce in un tempo in cui non poteva avere alcuna ragione di mentire, e quando l'omicidio non era ancora accaduto o scoperto. È certo altresì che la circostanza di essere stato commesso quest'omicidio quattro, o cinque ore dopo, e di essere stato trovato il cadavere dell'ucciso in vicinanza appunto del campo vietato delle rape somministra un gran motivo per credere che le minacce avessero realmente preceduto il delitto. Ad onta dunque delle pretese cattive qualità e delle viziose abitudini della moglie dell'Andreini chi crederà che essa non abbia detto la verità?

Alcuni altri hanno asserito che la sera, in cui avvenne l'omicidio, il cielo era così oscuro, che alla distanza di dieci, o dodici passi non si poteva distinguere l'ombra di un uomo, non che il suo volto. In quanto a questa deposizione io non farò che due soli rilievi: primieramente che il detto di questi testimonj è smentito da quello di tutti gli altri esaminati in processo; in secondo luogo che i ragazzi videro l'uomo armato faccia a faccia, e alla distanza al più di due, o tre passi, e non di dieci, o dodici. Secondo i calcoli di ogni umana probabilità deve dunque credersi che il cielo fosse piuttosto chiaro, che bujo, e chiaro a segno da poter riconoscere all'enunciata distanza,

non solo la figura ma le sembianze ancora di un uomo.

Il *Del Re* ha specialmente asserito che il piastrino di un archibugio scaricato in tempi asciutti piglia e conserva un color bianco, ma che in tempo di pioggia o di umidità diventa nero. Con questa specie di perizia si è preteso di distruggere l'indizio che nasceva dallo stato del fucile da guardia trovato dalla gendarmeria in casa del Bianchini, la di cui canna al di dentro dava segno di aver fatto fuoco di fresco, tanto più che il piastrino e la pietra erano sempre bianchi dal fumo del polverino. Nella sera de' quindici decembre, in cui fu ammazzato l'Asti, piovigginava. Il piastrino del fucile da guardia (se questo fu lo stromento col quale fu commesso l'omicidio) doveva dunque all'epoca della perquisizione esser nero, e non bianco come ha riferito la gendarmeria nel suo processo verbale dei 16 decembre. A questa difficoltà si potrebbe rispondere che la gendarmeria non ha mentito, e che i suoi processi verbali, a forma delle leggi, fanno piena e indubitata fede sino a che non ne sia provata la falsità. Ma vi sono senza di ciò molte altre ragioni che provano la fallacia dell'opinione del sig. Del Re, e che qualora anche fosse vera dimostrano che l'indizio non sarebbe meno evidente. È un' osservazione costante e sicura che, allorquando la polvere è gagliarda, la forza della sua azione e del suo fuoco è tale che il piastrino diventa sempre bianco, e non perde questo co-

lore neppure in mezzo alla pioggia o alla nebbia. Così si osserva ne' fucili dei cacciatori che vanno al padule, ove regna una nebbia, e una umidità quasi perpetua: così si osserva in tutti i fucili che hanno fatto fuoco con una polvere più attiva, ancorchè siano stati esposti all'aria umida, e alla pioggia. Dunque a meno che non si provasse che l'autore del colpo si servì di polvere marcia, o debole il rapporto della gendarmeria sullo stato dell'armi trovate al Bianchini non cesserebbe di avere tutti i caratteri della più gran verità. Oltre di ciò il fucile, di cui si tratta, per confessione medesima del Bianchini, si custodiva inoperoso nella sua casa e non era mai stato scaricato. Egli dee averlo portato alla capanna sotto il pastrano, e colla stessa cautela dee averlo dopo il colpo riportato a casa, e riposto subito tra le altre sue armi. La pioggia non poteva cadere sotto la capanna poichè era coperta di paglia. Se il fucile in conseguenza non vide l'aria che per il solo istante che fu necessario a consumare il delitto, il piastrino del medesimo la mattina dei sedici doveva esser bianco, e non nero, poichè la pioggia non poteva in così breve tempo aver prodotto su di esso alterazioni capaci di estinguere tutti i segni dell'esplosione dell'arme (1). Dunque malgrado l'opinione

(1) Le vaghe circostanze enunciate dai testimonj a difesa intorno alla moralità di qualche testimone fiscale, ed un'opinione emessa in materia d'arte, non sembra che

del sig. Del Re il sospetto che nasce dallo stato in cui si trovò quell' arme, conserva tutta la sua gravità.

Altri hanno francamente dipinto i quattro giovani come ladri, e autori instancabili di danni, e di furti di ogni specie alla campagna. Il Lazzarini ha particolarmente asserito, che nella stessa notte dell' omicidio gli rubarono da seicento calocchie, e che la mattina andò a riprenderle alle fornaci, ove si erano rifugiati, e ve ne trovò una quantità di sessanta circa. È però in natura che in quella stessa notte, in cui i ragazzi ricevettero così terribile lezione, tornassero a commettere dei furti, e de' danni nei poderi di quei contorni. È in natura che andassero in traccia di calocchie, in un momento in cui potevano scaldarsi al fuoco delle fornaci? E supposto ancora che ciò accadesse è possibile che ne portassero via la quantità indicata dal testimonio, quando il numero delle sole sessanta per il loro

meritassero le invettive dell' Avvocato Regio, e la taccia da lui data a persone probe ed incorrotte, di testimonj *sospetti* e quasi spergiuri. Quante volte anche l' uomo più saggio disperde il suo tempo a combattere degli atomi che a lui sembrano giganti! Colui che esercita la pubblica azione dovrebbe però mostrarsi scevro di passione nè a lui conviene giammai lanciare per solo calore partigiano l' accusa di falso contro chi è citato a deporre per l' accusato. Egli ha il dovere di inquisire i testimonj spergiuri se tali gli crede; se non gli inquisisce vuol dire che non gli reputa falsi. Ed allora perchè vilipenderli? C.

peso, e volume avrebbe richiesto più viaggi? Ciò non sembra possibile. La deposizione del Lazzarini è dunque una vera animosità, e prova la fiducia che meritano questi testimonj. Nulladimeno si creda pure che questi giovani fossero altrettanti ladri. Si creda pure che essi non facessero altro che commettere danni e ruberie nei campi, nelle vigne e nei giardini. Io stesso l'ho detto, e pacificamente concesso. Ma quando ciò che dicono questi ladri è provato da tutte le altre circostanze del fatto, e da tutti gli altri indizi indipendenti ed estranei alla loro testimonianza, con qual coraggio si potrà dire, che sono assolutamente falsi, e bugiardi? Vi è forse qualche affinità tra il vero e la menzogna?

Che più? tali testimoni a difesa, se si esaminano le cose senza parzialità, sembra che abbiano avuto più interesse di giovare all'accusato, che di dire il vero. Seguitiamo l'analisi incominciata e ne rimarremo intieramente convinti. Michele Simi sostiene, che la sera de' quindici andò a casa del Bianchini alle ore ventitrè e mezzo e che si trattenne seco in casa sino alle ore ventiquattro e mezzo. Il Bianchini all'opposto nel primo suo interrogatorio asserisce che dalle ventiquattro sino a mezz'ora di notte si trattenne nella stalla a governare le bestie e in seguito se ne andò in casa e non vide altri, che la Lombarda sua vicina, la quale sopraggiunse circa un quarto d'ora dopo. Uno de' due ha in conseguenza mentito, giacchè il Bianchini non poteva tro-

varsi nel tempo stesso solo nella stalla a governar le bestie e in casa col Simi. E se uno di essi ha incontrastabilmente mentito, da qual parte si trova la verità?

Molti altri hanno voluto far credere che la prima voce nata sull' autore dell'omicidio accusava di questa scelleraggine un fratello del Bianchini, che non abita a Monte s. Quirico, e che ha il *naso scheggiato*. Questa voce sembra che uscisse la prima volta dalla bocca di un certo *Geremia di Cecchelino de' Gianni*, il quale asseriva di averlo inteso dire ai ragazzi. Ma quest' uomo che avrebbe potuto dare degli indizj più positivi sulla realtà di questa voce, e confondere più facilmente i ragazzi, se avesse detto il vero, non comparisce, trova de' pretesti per non presentarsi al tribunale, e non si sa se l' uomo dal *naso scheggiato* nel giorno o nella sera de' quindici fosse nel paese di monte s. Quirico. Quest' asserzione ha dunque tutte le apparenze e tutti i caratteri di una favola assurda creata all' opportunità.

Il giovine Antonio Martinelli ha deposto, come testimonio *de visu e de auditu*, che il guardiano di Monte s. Quirico nel formare il processo verbale di denunzia dell' avvenimento faceva delle interrogazioni suggestive ai ragazzi, acciocchè deponessero più in un modo che in un altro, e perchè in sostanza incolpassero dell' omicidio Domenico Bianchini. Egli assicura che nell' interrogarli sui *connotati* dell' uccisore, metteva loro in bocca le fattezze, la statura, le sembianze, e il

vestiario del Bianchini, e che i ragazzi non facevano altro che rispondere *di sì* a tutte le sue interrogazioni come pure macchine. L'assurdità di questa deposizione salta però troppo grossolanamente agli occhi. È possibile che un funzionario pubblico si sia permesso di fare simili criminose suggestioni, e che le abbia fatte in presenza di testimonj, e in un affare così delicato e strepitoso, in cui l'impostura poteva esser facilmente scoperta, ed esporsi a una querela di prevaricazione, o di falsità? È possibile che se fosse stata vera la perfidia del guardiano, il Martinelli, che era figlio dell'altro salano del Nobili, nella di cui fossetta fu trovato il cadavere, avesse lasciato correre tanto tempo senza denunciare quest'uomo alla giustizia, o senza informarne almeno la propria famiglia, o quella del Bianchini, onde sottrarre con un colpo solo l'accusato a tutti gl'intrighi della calunnia o della impostura, e liberarlo da una ingiusta processura? Ciò non sembra certamente probabile, e se fosse stato vero ciò che oggi asserisce il Martinelli, non si sarebbe aspettato tanto tempo a denunciare questo guardiano, mentre si facevano tutti i più grandi sforzi, e s'impiegava ogni più estranea influenza per temperare l'acerbità della sorte del Bianchini, e scusare il suo delitto. Qual fede può dunque meritare questo testimonio, e qual forza potrà avere la sua voce a fronte della denunzia solenne di un pubblico funzionario non sospetto, e che non aveva il menomo interesse di accusare il Bianchini

piuttosto che un altro? Se non vogliamo lasciarci illudere da vani prestigj è forza confessare che i testimonj tutti a difesa sono stati mossi da principj di umanità, e le loro asserzioni non reggono al lume del vero e della ragione.

Che dirò io della più assurda, e della più ingiusta accusa contro la fede de' tre giovani? Un Marchetti ed un Franchi, condannati ambedue alla pena infamante della reclusione per violenze e ferite gravi, e un Micheli a due anni di prigionia per furti, hanno deposto che questi tre giovani (carcerati essi pure sino dall' epoca dell' omicidio per misura di sicurezza) avevano detto loro più volte che non avevano conosciuto l' uomo che tirò l' archibugiata, che alle fornaci gli avevano consigliati a dire che era stato il Bianchini, e che nella ricognizione lo avevano additato per l' uccisore, poichè tra gli uomini che videro in tale occasione non conoscevano che lui. Dirò io che due di costoro come notati d' infamia per i loro delitti non meritano la confidenza della legge, nè quella dei magistrati? *Leg. 3 ff. de quaest. et leg. 6 §. 1 ff. ad leg. Juliam repetund.* Dirò che il Micheli essendo macchiato di un delitto non meno infame nella pubblica opinione, benchè condannato in via di semplice coercizione, non può esser creduto più degli altri? *Leg. 13 et 20 ff. de quaest.* Carmignani *Elementa juris crimin. §: 415.* Dirò che supponendosi vero ciò che dicono questi condannati, in tal caso ciò che si mette in bocca ai giovani dovendo riguardarsi come una specie

di ritrattazione, è regola di diritto comune a tutte le genti che si debba attendere la prima, e non la seconda deposizione del testimonio, giacchè l'ultima si suppone sempre estorta per subornazione? Farinac. *de testibus quaest. 166 n. 24 p. 4.* Raynald. *observ. crim. tom. 2 pag. 138.* Vermigliol. *cons. 95 n. 2.* Conciol. *verb. testis miscell. resolut. 3 n. 2.* Dirò solamente che tutte le congetture e tutti i raziocinj dimostrano che i condannati mentiscono. Non vi è prova che vi fossero persone le quali o per malignità o per odio, o per vendetta avessero qualche causa o interesse d'incolpare il Bianchini. Non vi è prova che i giovani fossero così iniqui da poter giungere sino alla perfidia di accusare falsamente il Bianchini come l'autore del colpo, se realmente non l'avessero conosciuto. Tre testimoni *de audito*, e di fede integerrima ci assicurano che il Paolinelli pochi momenti dopo il colpo giunto alla fornace Cavalletti, disse a tutti quelli che v'erano che l'uccisore dell'Asti era stato il Bianchini. Non si nomina veruna di quelle persone che si pretende abbiano istigati questi giovani ad accusare il Bianchini. Non costa che il Lucchesi, e il Franceschini nella sera de' quindici parlassero con altre persone, fuorchè coi fratelli dell'ucciso, e col sopranominato *Francesco da Lupinaja* altro mendicante. Il Franchi dice che il discorso di cui sopra gli fu fatto solamente da quel giovine che è di *Fiano*, e che ha la gamba guasta, cioè dal Lucchesi. Gli altri due con-

dannati dicono che gli fu fatto dal *Pampinaro,* cioè dal Paolinelli, e dal Lucchesi, e nessuno parla del Franceschini. Questa specie di ritrattazione, che avrebbe dovuto esser pubblica nelle prigioni non si asserisce che da questi tre soli condannati. Ragioniamo senza passione sopra i soli fatti. Una testimonianza come quella di questi tre condannati, che è in se stessa vaga, incerta, e improbabile, potrà distruggere la prova che nasce dalla prima dichiarazione de' giovani, la quale è concorde con tutte le altre prove e indizj che si hanno della verità del fatto, e delle sue circostanze? *Confirmabit judex motum animi sui ex argumentis, et testimoniis et quae rei aptiora et vero proximiora esse compererit. leg. 21 ff. de testibus.* In quanto a me sono convinto che tutte le testimonianze a difesa vacillano e cadono a terra per vizio intrinseco e per la debolezza della loro mole.

Se l' accusa pertanto è vera, e se il Bianchini è stato incontrastabilmente l' uccisore dell' Asti, ha egli commesso questo omicidio dolosamente, o spinto da sola necessità, o da qualche altra causa irresistibile, che lo scusa, o ne scema l' enormità? Ecco l' oggetto più grave del giudizio, ecco l' istante in cui mentre il reo invoca la vostra clemenza, le leggi violate e la società offesa chiedono giustizia del sangue dell' ucciso. Ecco il momento in cui è uopo concentrare tutti i nostri pensieri, e calcolare tutti gl' indizj con quella profondità di consiglio, che può sola farci conoscere

il vero grado di colpa di quest' azione, e renderla più o meno grave, più o meno punibile.

Le minacce di morte fatte dal Bianchini prima che accadesse l' omicidio, sembra che fossero il presagio di questo atroce disegno. Ma ciò che fa anche più orrore si è che i furti, o i danni dei quali ei si lagnava, o non sussistevano, o non erano che di un valore spregevole. Non costa che i beni della chiusa sieno stati danneggiati, ed era in una stagione in cui le terre sono quasi nude, e senza frutti. Il Bianchini stesso dice che non vi avevano mai rubato. Il campo delle rape era di una miserabile estenzione, e non vi si vedevano, come ho già detto in principio, che trenta o quaranta rape al più. Alla vista della chiusa nella mattina che vi si trovò il cadavare parve che il Bianchini fosse stato spinto all'eccesso più da ingenita immanità, che dall' ira di vendicare i pretesi danni da lui sofferti. Ma comunque fosse la cosa, o i danni fossero veri o supposti, da quel genio era egli veramente condotto dopo le sue terribili minacce? Sorgeva appena la notte che si arma del fucile da guardia ricevuto dal padrone (arme atta solo a dare la morte) si appiatta sotto la capanna della vigna, dalla quale non visto poteva scoprire chiunque entrava nel recinto, e quivi attende solo, e nel silenzio della notte, quasi preda al varco, il primo che si offre alla sua collera, ed alla sua vendetta. Entrano i quattro ragazzi inermi, timidi, e sospettosi, si avviano per lo stradoncello verso la capanna, al di sopra della quale era

situato il campo delle rape: ei lascia che si accostino, e quando se gli vede innanzi, e crede sicuro e inevitabile il colpo, esce impetuosamente dall' aguato, imbraccia contro di loro il fucile gridando — *fermatevi o vi brucio* — e nell' atto che essi sbigottiti, e spaventati si danno alla fuga, scarica sopra di loro alla distanza di due o tre passi l' arma fatale, stende morto a terra l'Asti, ed è gran sorte se non ammazza o ferisce anco gli altri. Quasi che poi fosse poco l' averne ammazzato uno, si scaglia sul Paolinelli che a caso non era fuggito, e cercava di stringerlo alle ginocchia acciocchè non l' offendesse, lo batte incsorabilmente col calcio del fucile, e non l' abbandona sino a che non si sente chiamare per nome, e si vede scoperto. I tre giovani che sopravvissero all' Asti, raccontano che in questa guisa fu eseguito e consumato il delitto. Di quale omicidio si è dunque reso colpevole il Bianchini? Le minacce fatte prima dell' avvenimento, la scelta di un' arme necessariamente mortale, l' insidia e la fierezza, colla quale assaltò alla sprovvista i quattro giovani, la sproporzione e debolezza della loro età al confronto della sua, la freddezza e sevizia colla quale non irritato, e fuori di ogni timore e pericolo, sparò contro di loro l' archibugio nell' atto stesso che al suono terribile della sua voce si dettero sbalorditi, e spaventati alla fuga, sono circostanze tutte le quali dimostrano in generale che egli aveva premeditato il colpo, e che in conseguenza l' omicidio sembra commesso con appensamento, proditoria-

mente, e senza causa. *Leg. 14 ad leg. Cornel. de sicariis, leg. 7 cod. ad leg. Cor. de sicariis.* Farinac. *quaest. 125 et 126.* Conciol. *resol. crim. verb. homicidium resol. 2.* Ursaya *istit. crimin. lib. 2 tit. 5 de crim. homicidii n. 34 e 35.* Paoletti *Istit. teor. pract. crim. lib. 3 tit. 9 §. 2 e 3.* Cremani *de jur. crim. lib. 2 cap. 5 §. 19.* Mattei *de crim. lib. 48 tit. 5 ad leg. Corneliam de sicariis n. 16.*

Non sarebbe però tra le cose impossibili, che egli avesse proferito le minacce, delle quali ha deposto la moglie di Carlo Andreini, con animo piuttosto di spaventare coloro che si facevano lecito di danneggiare i suoi beni, onde allontanarli da nuovi furti, che col disegno, e con la ferma volontà di ucciderveli, qualora ve gli avesse sorpresi. È possibile ancora che egli si nascondesse armato nella capanna colla semplice intenzione d' impedire de' nuovi attentati alle sue proprietà senza veruna mira ostile o sanguinaria. Potrebbe similmente essere avvenuto che egli non si fosse determinato a sparare il fucile, che all' aspetto dei quattro mendicanti, mosso dall' ira di vederli sopra i suoi beni, non per altro fine, che per rubargli il resto delle rape o delle calocchie. In questa supposizione, egli è chiaro che non esisterebbe più una prova legale e perfetta dell' antecedente disegno di uccidere, nè dell' agguato, o prodizione, uniche qualità che potrebbero stabilire l' estrema malvagità dell' azione, e caratterizzare l' omicidio come doloso in sommo grado. Carpzov. *ad Bohemer. quaest. 1 observ. 2 quaest. 7 in observ. 1 quaest. 27*

observ. 3. Clar. *in prax.* §. *homicidium n.* 1 *etc.* 6. Boss. *in prax. tit. de homicidio n.* 35. Conciol. *resol. crim. verb. homicidium resol.* 1 *n.* 1. Grassetti *de nece proditoria* §. 2 *et* 3. Panimoll. *decis.* 22 *annot.* 4. Io penso in conseguenza che nelle anteposte circostanze il Bianchini non possa propriamente dirsi reo convinto di omicidio deliberato o proditorio. Non è già che una possibilità in contrario abbia la virtù di eliminare o indebolire la forza delle prove e degli indizj che dimostrano il contrario. Una mera probabilità non potrà mai acquistare la virtù che è propria dell' evidenza. La mia opinione è fondata solamente sul riflettere che una possibilità in contrario, per quanto sia debole, non lascia di spargere dei dubbj sulla realtà delle cose, e di rendere meno imponente l' apparato degli indizj. Qualunque essa sia produce una specie di ambiguità, che in un giudizio capitale dee far sempre preponderare la presunzione più favorevole all' accusato. In un conflitto di questa natura non è già che l' indizio rimanga distrutto, ma perde la qualità d' indubitato. Farinac. *de indiciis, quaest.* 36 *n.* 37. Conciol. *de indiciis resol.* 2 *n.* 2. È questo il caso in cui la naturale equità, che esser dee la base di ogni civile e umana legislazione, consiglia di seguitare il più benigno sentimento, come lasciarono scritto i sommi giureconsulti Ulpiano, e Marcello *nelle leggi* 11 *ff. de rebus dubiis, e* 3 *ff. de his quae in testamento delentur, leg.* 155 *ff. de reg. juris leg.* 11 *e* 32 *ff. de poenis*. D' altronde io non posso cre-

dere che il Bianchini sia stato iniquo a segno di aver meditato a sangue freddo il massacro, e l'assassinio del suo simile per il danno vilissimo di poche rape o caloecchie. Il suo cuore probabilmente non era ancor giunto a quella depravazione, che sola può esser causa e sorgente de' gran delitti.

Se l'omicidio non è però stato deliberato, o a tradimento, dovrà dirsi semplicemente volontario, o scusabile? Sarà stato commesso nell'ebrietà della passione, nell'impeto dell'ira, per errore, o per una forza fisica o morale insuperabile? Per poco che si rifletta allo scopo di questo delitto, ai mezzi impiegati per eseguirlo, e alla situazione in cui si trovava il Bianchini nella sera che uccise l'infelice giovinetto, si potrà facilmente misurare il grado della sua colpa. Ma è d'uopo esaminare prima di tutto se egli ebbe veramente volontà di uccidere. Da quali segni si deduce secondo le leggi questa volontà? Da tutte quelle circostanze, che possono aver dato causa all'azione criminosa, o che ne sono state il mezzo, il fine, e l'effetto. Si desume poi particolarmente dalla presunzione legale, che nasce dalla morte del ferito, dalla qualità dell'arme usata nel ferire, dal modo col quale si è consumato il delitto, e dall'aver ferito senza giusta causa, o proporzionata a delinquere. *Text. in cap. sicut dignum de homicidiis leg. unic. cod. de Emend.* FARINAC. *quaest. 125 et 126 n. 48 et 49.* CONCIOL. *resol. crim. ver. homicidium resol. 1 et 3.* ONDED. *cons. 104 n. 2 e seqq.*

È certo che quando la morte è stata l'effetto unico e immediato della ferita o dell'azione criminosa vi è delitto di omicidio Jenull. *luog. cit. cap. 16 §. 117 nelle note.* L'Asti rimase ucciso sul fatto per l'archibugiata che lo colpì nelle spalle, e gli trapassò i polmoni da una parte all'altra. Il Bianchini tirò sopra i ragazzi nell'istante che gli aveva quasi tra piedi, e alla distanza di due o tre passi con uno strumento di natura sua mortale qual'è l'archibugio. Egli non poteva ignorare, che il colpo di un fucile di grosso calibro, sparato a così breve distanza e quasi faccia a faccia, avrebbe inevitabilmente portato la morte tra coloro che n'erano il bersaglio. Se egli pertanto sparò il fucile sopra i ragazzi così da vicino chi non vede che la sua volontà era determinata, e che se non aveva premeditato il colpo, avea però concepito l'orribile disegno di ucciderli nell'atto stesso che li vide accostarsi al campo malaugurato delle rape? Se tale non fosse stata la sua intenzione avrebbe tirato in aria, o a una distanza da non poterli offendere. Il fatto solo del colpo dimostra dunque che egli ebbe volontà assoluta di uccidere.

La verità che è una e indistruttibile, sorge però più luminosa a dissipare tutte le nubi, entro le quali il delitto cerca ancora di avvolgersi e di nascondersi. Qual causa spinse il Bianchini a così atroce azione? Il timore forse di un imminente pericolo, o un'aperta violenza o aggressione? Una minaccia di morte, un insulto, o un mani-

festo dispregio della sua persona, de' suoi diritti, e delle stesse sue armi? Ma non è noto che appena egli uscì dall' aguato, e gridò — *fermatevi, o vi brucio* — i quattro ragazzi si dettero precipitosamente alla fuga? Se in quel momento non vi fu dunque cosa alcuna che potesse alterare la sua mente, o sconcertare la sua ragione, onde toglierli l' arbitrio di poter trattenere il colpo per non macchiarsi del sangue di quegl'infelici che per la sola fame avevano osato di violare i recinti de' suoi poderi, qual indizio più certo che egli scaricò il fucile sopra di loro per sola volontà di ammazzarli? Per qual motivo in fatti, se non fu questo, avrebbe tirato con un arme così micidiale a chi fuggiva e a chi non poteva fare la menoma difesa? Lo strascinò forse a quest' eccesso il sentimento di salvare le proprie rape? Ma è provato che allorquando egli tirò, i ragazzi non erano ancor giunti al campo fatale delle rape, che era situato al di sopra della capanna verso il colle ov' egli stava in aguato. Sparò forse l' archibugio per un moto quasi meccanico e involontario nato da paura, o da perturbazione di mente, immaginandosi di vedere nei quattro ragazzi degli assassini da strada, o degli uomini robusti e fieri, disposti non solo a rubargli le rape o le calocchie ma a toglierli ancora la vita? Ma egli non poteva non aver veduto e scoperto alla luce tuttavia chiara e serena quali erano i nemici coi quali doveva combattere, e doveva almeno averlo compreso sicuramente nell' atto stesso che alla sola sua vo-

ce vide o sentì che fuggirono precipitosi e spaventati. In tale istante l' idea del massacro di quei miserabili non poteva nascere che nel cuore di una tigre. Non è dunque evidente che sete sola di sangue lo spinse a tale barbarie, e che se non fu crudeltà, ve lo trassero le false e atroci massime sull'estensione de' diritti di proprietà ond' era imbevuto? In tali circostanze diveniva inefficace per frenarlo anche il timore della pena, giacchè — *quid vanae leges sine moribus proficiunt?*

Avrebbe forse sparato il fucile colla sola intenzione di spaventare questi giovani, e per un accidente impensato, e contro la sua volontà ne avrebbe ucciso uno? Se così si pretendesse potrei rispondere che ogni azione criminosa suppone sempre il dolo e la prava intenzione, imperocchè l' uomo non agisce mai senza un fine. *Non animus, affectusque sed ratio habenda est rei ipsius, facti nempe criminosi*, riflette a proposito il Renazzi *de jure crim. lib. 4 p. 4 cap 11* §. 5. Jenull. *luog. cit. cap. 1* §. *1*. La legge presume l' innocenza, ma quando non esistono fatti che distruggano questa presunzione. *Leg. 6 ff. de dolo malo.* È però indubitato che il Bianchini tirò dall' alto al basso, giacchè la capanna era posta sull' eminenza della chiusa, e sopra un suolo a livello molto più alto dello stradoncello da cui vennero, e se ne scapparono i ragazzi. Alcuni degli stessi testimoni a difesa hanno detto che i ragazzi fuggendo per lo stradoncello si trovano in sito più basso della capanna. È pure incontrastabile che l'ucciso non

era di statura molto alta, e aveva tutta la botta dietro la spalla destra nella parte *superiore della parte posteriore del tronco* come costa dalla relazione del chirurgo che fece la sezione del cadavere. È certo ancora che il Bianchini tirando dalla capanna sullo stradoncello, cioè dall' alto al basso, per colpire i ragazzi doveva necessariamente abbassare il fucile, altrimenti non gli avrebbe colpiti. Ognuno sa che tirando in linea orizzontale dalla cima di un colle è impossibile di ferire chi si trova al disotto. Ora l' Asti che fuggiva per lo stradoncello, rimase ferito dall' archibugiata nella spalla destra sino quasi alla metà del tronco, vale a dire in una parte molto più bassa della testa. Egli è dunque incontrastabile che il Bianchini per colpirlo calò non solo il fucile, ma lo calò ancora fino a un punto da non potere sbagliare il colpo. E se è vero ch' egli calò il fucile, chi non vede che il colpo non fu eventuale, ma determinato e volontario, e che aveva per bersaglio e per scopo diretto la vita de' quattro sventurati ragazzi?

È certo in somma che nessuna causa, o influenza fisica, o morale poteva in quella sera avergli turbato l' intelletto, o esulcerato il cuore, onde trarlo senza il concorso della sua volontà a una così grande, e inaudita barbarie. La memoria de' passati danni, o veri o presunti, non poteva d' altronde aver prodotto nella sua testa tale sconvolgimento o avere eccitato la sua collera sino a quest' estremo. Se dunque è vero che *voluntas*

et propositum maleficia distinguit leg. 53 ff. de furtis, e che vi è dolo ov'è stata positiva intenzione di nuocere. VINN. *par. jur. lib 2 c. 16*. BOHEMER. *elementa jurisprud. crim. cap. 2 §. 29*. LAMPRED. *Theoremata juris publici univers. tom. 1 cap. 4 et seqq. de culpa, et dolo*, e se è innegabile che il Bianchini ha ucciso senza necessità, senza causa, senza pericolo, e nell'atto che i ragazzi fuggivano, è provato colla massima evidenza che egli è convinto reo di un omicidio, che se non è doloso in supremo grado, ha però tutti i caratteri di un omicidio volontario, inescusabile, e brutale.

A questo punto le mie riflessioni sarebbero terminate, e non mi resterebbe che a invocare l'applicazione della legge al fatto. Ma si cercherà senza dubbio una scusa più potente al delitto nella natura stessa della cosa, poichè si tratta di un giovine ucciso in tempo di notte sul luogo stesso, ove si era portato per mangiare, o per rubar delle rape. Non vi può essere uomo che abbia cuore in petto, il quale non sia persuaso che l'avere ammazzato con un'archibugiata un ragazzo per poche rape è stato un vero assassinio. Un'azione così barbara deve aver fatto fremere anche gli uomini i più crudeli. Essa non può aver trovato scusa che in quei cuori corrotti e perversi, cui quando giova il delitto è sempre una virtù. Ma qualunque sia stato l'orrore che può avere ispirato quest'azione, potrà facilmente dirsi che essa è stata commessa per la difesa delle proprie sostanze, e che in conseguenza non è imputabile, o è degna almeno

della indulgenza delle leggi. Conviene dunque proseguire la discussione, ed esaminare quest'articolo colla stessa calma colla quale si è conosciuto dell' accusa. Tutto dimostra che i ragazzi, legalmente parlando, non possono esser considerati come veri ladri, o notturni invasori dell'altrui proprietà. Ciò sembra evidente sì perchè non avevano fatto altro che entrare nella chiusa ove potevano trovarsi anche per passare altrove, senza che avessero veruna intenzione illecita, sì perchè quando fu loro tirato non erano ancor giunti al campo delle rape, nè avevano commesso alcun altro attentato in pregiudizio del proprietario, o dei coloni di quella chiusa. Ciò non ostante io esaminerò la quistione supponendo che essi fossero veri ladri. In questa ipotesi, e nella circostanza del nostro caso l'omicidio era forse lecito o scusabile? Io vi prego, o signori, di ascoltarmi colla stessa bontà e attenzione, colla quale mi avete sino a qui onorato. È questa una delle quistioni più importanti della causa. Si tratta di stabilire dei principj, che possono avere la massima influenza sui costumi, e che non potrebbero essere abbastanza severi per impedire quei funesti inconvenienti che sono spesso l'effetto d' una mala intesa interpetrazione de' proprj diritti.

Le leggi Mosaiche, che sono quelle stesse della divinità, non permettevano di uccidere il ladro, se non che nel caso in cui avesse usato la forza, o la violenza. Ecco come sta scritto *nell' Esodo cap. 2 vers. 2 n. 3.* — Si *effringens* fur

« domum, seu *suffodiens*, fuerit inventus, et ac-
« cepto vulnere mortuus fuerit, percussor non
« erit reus sanguinis. Quod si horto solo hoc fe-
« cerit, homicidium perpetravit, et ipse morie-
« tur. » E più chiaramente nella *Genesi cap. 40* — ivi — Non occides extra quam si pudore com-
« pulsus, aut necessitate id feceris. » La legge divina stabilisce dunque il sacrosanto principio, che la sola necessità di salvare se stesso o le proprie cose, può scusare, o rendere impunito il ferimento o l'omicidio. Le leggi canoniche sono conformi a queste divine disposizioni, come si ha dal *cap. unic. tit. 4 de homicidio volontario, vel casuali in Sesto delle decretali.* I teologi dubitano se in coscienza sia lecito l'omicidio per salvare le proprie sostanze, ma sembra che l'opinione universale abbia consacrato le massime dell'Esodo, e del gius canonico.

Il diritto naturale, che ha il suo fondamento nelle stesse leggi rivelate, c'insegna che il momento nel quale diviene impossibile, che la forza dello Stato tuteli il cittadino, questi per preservare i proprj diritti dagli attentati contro i medesimi può far uso della difesa personale, o sia della propria forza senza timore di compromettersi in faccia alle leggi. Il gius civile è coerente alle leggi divine, naturali, e canoniche. Le dodici tavole concedevano altra volta il diritto assoluto di uccidere il ladro trovato in tempo di notte, purchè la sua presenza fosse stata annunziata con le grida. Ma le leggi posteriori assai più giu-

ste e più eque moderarono il sommo rigore delle dodici tavole, e ristrinsero questa facoltà entro i confini della legge naturale. Ecco come si esprime il giureconsulto PAOLO nella *leg. 45 ff. ad legem Aquiliam — Illum solum qui vim infert ferire conceditur, et hoc si tuendi dumtaxat, non etiam ulciscendi causa factum sit.* E il giureconsulto ULPIANO nella *leg. 9 ff. ad leg. Corneliam de sicariis*, dice *furem nocturnum si quis occiderit ita demum impune feret si parcere ei sine periculo suo non potest.* E così le leggi 54 *ff de furtis, leg. 4 ff. ad leg. Aquiliam, leg. 3 ff. de justitia, et jure, leg. 1 ff. de vi, et vi armata, leg.* 2, 3, 4, 5 *cod. ad leg. Corneliam de sicariis.* Gl' imperatori che succederono alla repubblica adottarono gli stessi principj, come si vede da un editto degl' imperadori Valentiniano, Teodosio e Arcadio *nella leg. unica cod. quando liceat unicuique sine judice se vindicare.*

Secondo il testo, e la comune interpetrazione di queste leggi, l' omicidio non è lecito che in caso di aggressione istantanea contro la vita, o le sostanze, o la libertà, e quando l' uso delle armi e della forza è l' unico mezzo di conservare i proprj diritti. Se non vi è pericolo, o se con mezzi più miti si può preservare la vita o la roba, cessa il diritto della difesa naturale, l' omicidio non è più scusabile, e può esser punito in ragione delle circostanze che ne dimostrano il maggiore, o minor dolo. JENULL. *luog. cit. cap. 16 §. 127.* CREMAN. *de jure crim. lib. 2 cap. 5 §. 12 et 13.* MATTHEI *de crim. lib. 48 tit. 5 n. 3 e segg.* Que-

sti sono i principj di diritto universale, che regolar debbono le azioni degli uomini in questa materia.

Il nostro codice de' delitti, e delle pene agli *art. 328 e 329* dice che — non esiste misfatto,
« nè delitto allorchè l'omicidio, le ferite, e le
« percosse erano comandate dalla *necessità attuale*
« *della difesa legittima* di se stesso, o di altri, o
« se il fatto ha avuto luogo rispingendo di notte
« la scalata, o lo scasso di recinti, muri, o in-
« gresso di una casa, o di un appartamento abi-
« tato, o suoi annessi, o difendendosi contro gli
« autori de' furti, o latrocinj eseguiti con violen-
« za. — Dal testo di questa legge risulta apertamente che la nostra legislazione criminale è conforme del tutto alle regole, ed alle massime generali già esposte. Tale è il sentimento di tutti gl' interpetri, e le parole — *comandate dalla necessità attuale della difesa legittima* — indicano abbastanza che non si tratta se non che del momento medesimo, in cui uno si trova obbligato a respingere la forza colla forza. Nel caso che è l' oggetto dell' accusa poteva esser permesso al Bianchini di tirare impunemente sopra i ladri? Anche nella supposizione che le terre del sig. Nobili, quantunque in parte aperte, potessero essere considerate come un vero parco, o chiusa in senso dell' *art. 397* dello stesso codice dei delitti e delle pene, e quand' anche il Bianchini avesse sparato l' archibugio sopra i ragazzi nell' atto che

scalavano i muri del recinto, ciò non ostante egli non sarebbe meno reo di omicidio volontario.

È tempo di distruggere una opinione inumana che fu troppo spesso cagione de' più terribili e fatali disordini. Non è vero, ed è una barbarie il crederlo, che sia sempre permesso di usare le armi e la forza, e di ferire e uccidere il ladro tutte le volte che si trova in atto di eseguire una scalata, o di sforzare la porta o l'ingresso di una casa, o quand'è trovato a rubare nei nostri appartamenti, o sulle nostre possessioni. Nò; questa non è la volontà, nè il senso, nè lo spirito delle leggi sì divine, che umane. La forza non è lecita se non che nel caso di necessità assoluta e d'imminente e inevitabile pericolo. Se il ladro sorpreso alla porta, o nell'interno di una casa, nell'istante di scalare i muri di un giardino, o di una chiusa, o ne' campi a rubare dei frutti non oppone la menoma resistenza, nè mostra di voler usare la forza, e fugge, e abbandona gli oggetti che aveva involato, non vi è diritto di ucciderlo nè di ferirlo, e chiunque abusa di tali circostanze commette un vero delitto. Disputano i criminalisti, se possa uccidersi il ladro che fugge col corpo del delitto addosso, o sia cogli effetti involati, e l'opinione universalmente abbracciata come più giusta e consentanea alle leggi, si è che ciò non è lecito che allorquando si tratta di preservare delle cose di un valore importante. Io citerò per tutti il sentimento del celebre sig. Cremani — *Si res sit exigui valoris eum condemnandum quidem,*

nec esse furis interfectione redimendum nullus dubitat. luog. cit. §. 12 nelle note. Vedi anche Noodt. *ad leg. Aquiliam cap. 5.* Conciol. *resol. crim. 5 n. 7.* Vulpell. *cons. 119.* Farinac. *de homicidio quaest. 125 n. 258.* In fatti se nella società civile si può facilmente col concorso dei magistrati ricuperare ciò che ci è stato rapito, non vi può essere ragione di adoperare la forza, se non che nel caso di positiva necessità, o di danno irreparabile. Struv. *de vindicta privata cap. 4 aphorism. 10 per tot.* Caball. *de omni genere homicidii n. 87.* Farinac. *cit. quaest. 125.* Ognun vede che se il diritto della propria difesa non avesse limite, diventerebbe arbitrario e tirannico, e si cangerebbe nel diritto assoluto del più forte, consacrando il potere più barbaro e distruttivo di ogni civile società, vale a dire l'uso della privata vendetta. Ognun vede che nello stato civile l'esercizio dispotico della forza sarebbe un vero abuso, un insulto il più manifesto alle leggi, e un oltraggio a quei doveri che Iddio, e la natura hanno imposto agli uomini. Certamente tutti i beni che ci vengono dalla natura, o dalla nostra propria industria ci diverrebbero inutili, se allorquando un ingiusto aggressore viene a rapirceli non fosse mai giusto di opporre la forza alla forza. Allora il vizioso trionferebbe della virtù, e gli onestuomini diverrebbero senza risorsa la preda infallibile dei malvagj. Ma *est modus in rebus*, e dove esiste ordine e sicurezza pubblica la forza che sarebbe permessa nello stato d'indipendenza non

può esser lecita che quando manca la tutela dello Stato e delle leggi. Se il Bianchini pertanto nella sera che uccise l'Asti non si trovava in veruna di quelle circostanze, o fisiche, o morali, che potevano render necessaria la sua azione, e se le sue affezioni nella situazione in cui egli era non potevano aver sofferto alla vista di quattro ragazzi mezzi nudi ed inermi una scossa, o un urto capace di alterare la sua ragione e di togliergli il libero arbitrio, chi non dirà che l'omicidio da lui commesso è stato volontario, e deliberato nel momento stesso dell'azione? Ved. Farinac. *quaest. 126.* Conciol. *resolut. crim. verb. homicidium resol. 2 n. 5.* Ricc. *dec. 173 part. 1.*

Qual'altra difesa resta ora all'accusato? Se l'omicidio non è stato necessario o legittimo, potrà forse dirsi che il Bianchini ha solamente ecceduto nell'esercizio di quei diritti, che l'autorizzavano a difendere colla forza dai ladri, che erano entrati in tempo di notte ne' suoi poderi, i frutti de' suoi sudori, e le sue raccolte quali che esse fossero? Potrà dirsi che in tal circostanza se l'omicidio non è stato necessario è però scusabile, e degno della clemenza delle leggi? Vedi Caball. *de omni genere homicidii n. 98 et seqq.* Non sarà in sostanza colpevole che di un semplice eccesso nell'uso di quel diritto che i giureconsulti chiamano *moderamen inculpatae tutelae*, perchè non avrà fatto altro che tirare ai ladri, sorpresi sulle sue possessioni, i quali se non avevano avuto il tempo di rubare erano però dispo-

sti e preparati a farlo? A quest' obiezione io potrei opporre il disposto dall' *art. 322 del codice penale,* il quale non ammette altre scuse dell' omicidio nei casi di cui si tratta, che quella indicata nel successivo *art. 329* circoscritto alla *sola necessità attuale della difesa legittima* di sè stesso, o delle proprie cose. Ciò non pertanto esaminiamo pure il dubbio coi soli principj della ragione. Il più grande fra gli oratori dell' antico foro romano lasciò scritto nel suo trattato immortale *de officiis lib. 1 cap. 8.* Che — In omni injustitia permultum « interest, utrum perturbatione aliqua animi quae « plerumque brevis est et ad tempus, an consulto « et cogitata fiat injuria. Leviora enim sunt quae « repentino aliquo moto accidunt, quam ea que « meditata et praeparata inferuntur. — E Platone aveva già detto — *Majora supplicia illis decet imponere, qui consulto per iram interfecerunt: illis contra qui repente, et inconsulto leviora.* — Su queste massime d' inalterabile giustizia comune a tutte le genti le leggi hanno stabilito le cause che servir possono di scusa al delitto. Esse hanno determinato in generale che non vi può essere altra causa fuorchè la mancanza assoluta di volontà, di dolo, o di prava intenzione nel delinquente. Tutte hanno consacrato la celebre massima di Livio *lib. 7* che — *mens peccat, non corpus, et unde consilium abfuerit culpa abest,* — e tutti sanno che la misura vera della maggiore o minore reità di un delitto dipende sempre dal vedere se l' azione è stata volontaria, o involontaria. *Leg. 11 ff.*

de poenis, leg. 1 ad leg. Corn. de sicariis, leg. 78 ad leg. Juliam de adulteriis, leg. 2 ad leg. Corn. de sicariis, leg. 4 et 45 ad legem Aquiliam. Matthei *de crimin. lib. 48 tit. 18 de poenis §. 8 et 9.* Wattel *droit des gens liv. 1 cap. 13 §. 171.* Per questa ragione le leggi puniscono anche il semplice attentato, benchè non ne sia seguito l'effetto. Io ho già dimostrato che il Bianchini consumò il delitto colla più manifesta sevizia, e senza giusta causa, per solo istinto di sangue, e per fare una vittima. Egli tirò ai ragazzi prima che giungessero al campo delle rape, e mentre, colpiti quasi dal fulmine, fuggivano dall'ira sua. E per qual motivo ei si determinò a questo colpo? Per averli veduti nella chiusa coll'intenzione di prendergli cinque o sei rape, onde cavarsi la fame. Questa circostanza è sufficiente per diminuire la sua colpa, e per purgarla da quel grado quasi massimo di dolo, che la caratterizza come una vera scelleraggine? Pesiamo questa circostanza sulla bilancia della giustizia e vedremo che essa non potrà mai essere in faccia alle leggi una causa legittima, e proporzionata di scusa,

Si tutto prova che il Bianchini è stato spinto a quest'azione da solo spirito e sentimento di non più udita vendetta. Tutto prova che l'omicidio è stato consumato colla più fiera malizia. Tutto prova che se l'omicidio non è stato un vero assassinio, è stato però crudelissimo, e bestiale. L'accusato ascolti la sua coscienza, e sentirà che i palpiti del suo cuore, e i fremiti dell'anima sua

gli dicono lo stesso. Egli vedrà che il suo delitto è grande, e inescusabile in tutti i sensi, e che nessuno, ma molto meno un padre di famiglia, avrebbe dovuto macchiarsene.

Io dichiaro pertanto in nome di Dio, sulla mia coscienza, e in nome di Sua Maestà l'Imperatore, e Re, mio Augusto Sovrano, che il Bianchini è reo convinto di omicidio semplice, e perciò concludo che sia condannato ai lavori pubblici a vita a forma del §. 2 *dell' art. 304* del codice dei delitti e delle pene (1).

A Lucca nel Palazzo di Giustizia il giorno 4 luglio 1817.



(1) Per una di quelle combinazioni, che non si concepiscono, la Rota criminale ha dichiarato quest' omicidio involontario, e accidentale. Il Ministero pubblico ha creduto dunque dover domandare la cassazione di questa sentenza poichè gli è sembrata manifestamente viziosa, e ingiusta. B.

TESTO DELLA SENTENZA

DELLA ROTA CRIMINALE

PROFFERITA IL 4 LUGLIO 1817

CONTRO

DOMENICO BIANCHINI



IN NOME DI S. M. L'IMPERATORE E RE

FRANCESCO I.

La Rota criminale sedente in Lucca
ha proposto le seguenti questioni.

1.° L'accusato Domenico del fu Antonio Bianchini, nato in s. Pancrazio, e domiciliato al Monte s. Quirico, dell'età di anni 36 contadino, è egli colpevole di aver ucciso nella sera de' 15 decembre 1816 verso un' ora di notte con un colpo di archibugio carico a polvere sulfurea e pallini di piombo, e con insidia, e a caso pensato il giovinetto mendicante Lorenzo figlio di Sebastiano Asti di Lupinaja, con tutte le circostanze comprese nell' epilogo dell' atto di accusa?

La Rota ha risposto, sì è colpevole di aver ucciso, ma senza la qualità d' insidia, e di aguato.

2.° Consta che il suddetto accusato Bianchini sparasse il colpo a direzione diversa a quella che probabilmente poteva credere essersi tenuta dai fuggitivi, e ad una distanza tale da non potersi

in quella sera oscura e piovosa conoscere contro chi dirigesse il colpo, e senza aver veduto nè potuto vedere il Lorenzo Asti, che fu ferito ed ucciso, e così scaricasse l'archibugio verso una parte ove credesse non esistere alcuno, e perciò tirasse soltanto per far paura, e non con animo di uccidere nè di offendere alcuno?

La Rota ha risposto — Si costa.

3.° I suddetti fatti dichiarati costanti importano che il suddetto omicidio sia stato commesso per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza, e involontariamente in senso della legge?

La Rota ha risposto affermativamente.

Restituitasi quindi alla sala di udienza il Commesso Cancelliere ha fatto lettura delle sopra scritte questioni, ed in seguito la Rota medesima ha dichiarato l'accusato Domenico del fu Antonio Bianchini nato a s. Pancrazio, e domiciliato al Monte s. Quirico colpevole di avere nella sera 13 decembre 1816 verso un'ora di notte ucciso con un colpo di archibugio carico a polvere sulfurea e pallini di piombo, il giovinetto Lorenzo Asti figlio di Sebastiano di Lupinaja, ma senza la qualità d'insidia e di agnato, e di aver commesso il detto omicidio per innavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza, e involontariamente.

Ed atteso che il fatto di cui è stato dichiarato colpevole il suddetto Domenico Bianchini, è preveduto dall'art. 319 del codice penale, stato letto dal Presidente, e così concepito

Art. 319.

Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza dei regolamenti avrà commesso involontariamnte un omicidio, o ne sarà stato causa involontariamente sarà punito con prigionia di tre mesi almeno, e due anni al più, e con un'ammenda non minore di cinquanta, nè maggiore di seicento franchi.

Ha condannato, e condanna il suddetto Domenico del fu Antonio Bianchini nato a s. Pancrazio, e domiciliato in Monte s. Quirico alla pena di due anni di prigionia, e nell'ammenda di franchi seicento.

Visto l'art. 368 del codice di procedura criminale stato pur letto dal presidente, e così concepito;

Art. 368.

L'accusato, o la parte civile che soccomberà, sarà condannato nelle spese in favore dello Stato, e dell'altra parte.

Ha condannato, e condanna il suddetto Domenico Bianchini nelle spese della procedura.

Ordina finalmente che la presente decisione sarà eseguita a diligenza del sig. Avvocato Regio presso i tribunali.

Così fatto e giudicato in Lucca nella sala delle pubbliche udienze della Rota criminale nel palazzo di giustizia, questo giorno quattro luglio mille otto-

cento diciassette alle ore undici e mezza pomeridiane.

Enrico Holtzmann *Presidente*
Paolino De-Giudici
Vincenzo Palomba
Antonio Raffaelli
Giuseppe Remigi *Commesso Cancelliere*

RICORSO IN CASSAZIONE





IN NOME DI S. M. L'IMPERATORE E RE

FRANCESCO I.

All' Imperiale e Regio Tribunale d' Appello generale di Milano nella qualità di Corte di Cassazione per le cause dello Stato di Lucca.

Signori

L'Avvocato Regio presso i tribunali della provincia di Lucca in virtù de' poteri che gli sono stati conferiti dalla legge segnatamente dall' art. 11 del decreto de' 22 giugno 1815, e dagli articoli 373, 407 e 408 del codice d' istruzione criminale, e con dichiarazione apposita fatta alla cancelleria della regia Rota criminale il giorno quattro del corrente mese ha domandato la cassazione della sentenza pronunziata nello stesso giorno dalla Rota suddetta contro Domenico del fu Antonio Bianchini di s. Pancrazio, abitante a Monte s. Quirico, accusato di omicidio deliberato

e proditorio (1), e condannato a due soli anni di prigionia, e all'ammenda di seicento franchi, come supposto semplicemente reo di omicidio involontario e accidentale.

Non è già che si possa fare ai magistrati onorevoli che hanno proferito questa sentenza, alcuno dei rimproveri di Ulpiano *nella leg. 15 ff. de judiciis*, o che si pretenda di trovare della certezza nelle facoltà intellettuali, imperocchè la intelligenza umana non può esser sempre esente dagli equivoci, ma si ha però il diritto di esigere dai ministri della giustizia della buona fede (2)

(1) Giova rammentare che l'Avvocato Regio aveva nelle sue conclusioni orali receduto dalla qualità gravante di premeditazione e insidia. C.

(2) Se un difensore si permettesse espressioni siffatte, a fatica andrebbe esente da censura, e però tanto meno si addicevano al rappresentante della giustizia punitiva. Lo zelo di difesa, e l'affetto pel cliente possono forse scusare qualche frase *ab irato* che permettasi il difensore, ma a colui che emette un voto come organo della giustizia, a colui che deve esser freddo e impassibile e per la condanna e per l'assoluzione, a colui che sovra ogni altro deve per obbligo di suo ministero vigilare a che sian rispettate e le leggi, e i magistrati nei quali la legge si personifica agli occhi del popolo, altamente disconviene un sì amaro linguaggio. Nel caso attuale il rimprovero era inoltre male applicato alla persona dei giudici del Bianchini, perchè di mente e cuore immuni da ogni sospetto. Male applicato ugualmente alla sentenza perchè in materia di fatto è temerario pretendere che la propria credenza sia quella di tutti. Il pubblico Ministero è il conservatore delle leggi e discipline penali; dove la

nei loro giudizj. Ora la sentenza cui sopra ha essa questo carattere? Il fatto è questo. Nella sera de' 15 decembre 1816 verso un' ora di notte quattro ragazzi mendicanti entrarono nella chiusa Nobili a Monte s. Quirico, condotta dal Bianchini, per coglierví alcune rape, che erano in un campetto, onde cibarsene. Prima che essi giungessero al campo delle rape, e mentre erano accanto alla capanna che è sul più alto della chiusa, saltò fuori all'improvviso dalla medesima un uomo armato di fucile, e nell' istante che i ragazzi atterriti e spaventati a questa vista inaspettata si dettero alla fuga, scaricò sopra di essi l' arme fatale, e ne ammazzò uno (riconosciuto per Lorenzo figlio di Sebastiano Astí da Lupinaja) con un colpo che lo ferì dietro la spalla destra, e gli trapassò il polmone destro da una parte all'altra. Le prove del delitto erano evidenti, e le dichiarazioni dei ragazzi superstiti, e le risultanze tutte del processo dimostravano che il Bianchini era stato l' autore del colpo. Ad onta però della evidenza di queste prove sviluppate nel voto, e nella replica

legge è violata è suo dovere ricorrere contro chi la violò: ma quando si lagna che i giudici interrogando la loro coscienza abbiano risposto di veder torbo là dove a lui pareva di veder chiaro, egli invade quel campo che la legge col sistema della convinzione ha lasciato libero ai magistrati: non siamo più sotto il regime tirannico delle prove legali. I giudici devono conto a Dio ed alla loro coscienza della convinzione che seguono, ma il pubblico Ministero più di ogni cittadino è in obbligo, qualunque essa sia, di rispettarla e tacere. C.

fatta ai difensori dell' accusato, il tribunale, senza che si conosca testualmente il fatto che lo ha determinato al giudizio, (immensamente distante da quello del pubblico Ministero) ha potuto dichiarare che l' omicidio è stato commesso accidentalmente, e per sola disattenzione e inavvertenza. Nello stato delle cose sembra certamente che il giudizio della Rota non sia stato il risultato legittimo della verità de' fatti. Il sottoscritto adunque non solo per l' interesse dell' azione pubblica, ma per il bene ancora della società, e per prevenire gli effetti perniciosi di quella influenza che l' esempio di una moderazione illegale potrebbe avere sui costumi, e sullo spirito di coloro che possono appena contenersi dal delinquere per il timore delle pene, si è creduto in dovere d' invocare la suprema vostra autorità, e giustizia acciocchè la predetta sentenza sia cassata, e annullata in tutte le sue parti. Si domanda l' annullamento di questa sentenza tanto per i motivi, e riflessioni che dietro l' esame delle cose non potranno sfuggire alla somma sapienza del tribunal superiore, quanto per le cause seguenti.

1.° Per capo di manifesta ingiustizia risultante dalla storia e sviluppo de' fatti di cui nel voto, giacchè erano incontrastabilmente provati. Malgrado il principio della intangibilità del giudizio del fatto per ciò che spetta al calcolo delle prove, l' imperiale, e regio tribunale ha già deciso con decreto de' 17 maggio 1817 nella causa di Pietro Del Soldato, e Matteo Sebastiani, che non

è tolto in sede di cassazione il conoscere intorno alla deficienza di prova, che percuote necessariamente l' intrinseca validità del giudizio. Per identità di ragione deve dunque esser permesso ancora di conoscere della mancanza assoluta dei fatti, che hanno potuto servire di scusa al delitto. E in realtà è certo, come si vedrà in appresso, che non esisteva nel caso il menomo fatto sopra il quale i giudici avessero potuto ragionevolmente basare la loro convinzione, che il Bianchini avesse sparato l' archibugio in una direzione diversa affatto da quella, che avevano preso i fuggitivi.

2.° Perchè la Rota prima di proporre la questione se l' omicidio era stato accidentale, doveva far l' altra se era stato *puramente volontario,* come aveva opinato e concluso il Ministero pubblico. Allorchè le denunzie o conclusioni del magistrato cui appartiene l' esercizio dell' azione pubblica, riguardano de' fatti distinti e separati, il tribunale deve apprezzare ciascuno di questi fatti, e non può disimpegnarsi dal giudicarvi, sotto pena di nullità del suo giudizio. Così risulta da un decreto della corte di cassazione di Francia de' 27 maggio 1816 nella causa di calunnia, fra Ricci e Fambrini di Montepulciano. La questione è stata decisa dalla Rota in caso inverso e negativo, coll' avere stabilito che l' omicidio era stato accidentale: ma essa ha mancato senza dubbio al voto della legge col non aver risposto direttamente alla

proposizione, e al fatto stabilito dal Ministero pubblico.

3.° Perchè la Rota non ha stabilito letteralmente il fatto, sul quale ha fondato la sua opinione che l' omicidio era stato commesso per casualità. L' enunciativa del fatto era in questa circostanza la ragione, e la base naturale del giudizio. Il Ministero pubblico aveva opinato che non esisteva circostanza alcuna dalla quale potesse desumersi che l' omidicio era stato casuale. La Rota doveva dunque enunciare, ed esprimere questo fatto sì perchè si trattava di render giustizia al Ministero pubblico, e perchè in fine, a termini del vigente sistema di legislazione criminale, essa riuniva alle funzioni di Giurì di giudizio anche quelle di Giurì di accusa. Basta consultare in proposito *l' art. 339 e segg.* del codice d' istruzione criminale.

4.° Perchè assolutamente non vi era circostanza alcuna, la quale dimostrasse che il Bianchini aveva tirato in una direzione diversa a quella che avevano preso i ragazzi fuggitivi, e a una distanza tale da non poter vedere l' Asti, che rimase ferito e ucciso, e in una parola per fare semplicemente paura, e senz' animo di uccidere, nè di ferire. Vi era anzi una circostanza fisica parlante e insuperabile, la quale provava in una maniera certa e matematica, che il Bianchini aveva realmente tirato sopra i fuggitivi, e a una distanza brevissima, e quindi con animo assoluto di uccidere. Costava dalle verificazioni fatte del

sig. Vicario Regio nell'atto di accesso alla chiusa ove fu commesso il delitto, e dalla relazione e giudizio del chirurgo che fece la ispezione e apertura del cadavere, che, *la botta dell' archibugiata*, meno due piccole ferite rotonde nella *conca dell' orecchio destro*, era *tutta dietro la spalla destra dell' ucciso*, ove si vedevano circa *duecento piccole ferite rotonde più o meno penetranti, la massima parte delle quali penetravano l' integumento comune, i muscoli sottoposti, e s' internavano sino nella sostanza del polmone corrispondente, e parecchie giungevano sino* ALLA PARTE ANTERIORE DEL POLMONE DESTRO *da dove si estrassero circa ventotto veccioni di piombo*. Il chirurgo aveva altresì giudicato che le suddette ferite erano state prodotte da esplosione di arme da fuoco a PICCOLA DISTANZA. La ferita essendo dunque interamente *dietro alla spalla destra nella parte superiore della parte posteriore del tronco*, tal circostanza escludeva non solo che il Bianchini avesse tirato in linea indiretta e obliqua, e in una direzione affatto diversa da quella per la quale erano scappati i ragazzi, ma provava anzi tanto fisicamente, che moralmente che esso aveva tirato dietro loro, e nella stessa direzione ove avevano cercato di salvarsi. Il fatto dal quale la Rota fece dipendere il suo giudizio non è espresso nella sentenza, ma sembra che avesse origine da un equivoco. I difensori dell' accusato pretendevano, che il ragazzo non fosse stato ferito nel dorso, ma in linea obliqua o transversale, e che in conseguenza fosse chiaro

che l'autore del colpo aveva tirato in una direzione affatto diversa da quella che avevano preso i fuggitivi. Essi deducevano la prova di tale opinione dalla circostanza delle due piccole ferite trovate *nella conca dell'orecchio*, supponendo che il ragazzo non poteva restare offeso in tal parte se il colpo gli fosse stato tirato di dietro. E siccome l'Asti era fuggito coi suoi compagni per lo stradoncello (vale a dire in linea retta dalla capanna scendendo verso il catro della chiusa) per spiegare il fenomeno del suo ferimento *in linea transversale e obliqua* dicevano che nell'atto della fuga era probabilmente tornato indietro tra i campi verso il colle e che nel fare tal giro era rimasto disgraziatamente ferito presso la fossetta, dentro la quale fu trovato il suo cadavere, vale a dire sopra un punto precisamente laterale allo stradoncello, e in distanza di trentasei passi circa dalla capanna. In questo ragionamento pare che la Rota trovasse un motivo sufficiente di credere che l'omicidio non poteva essere stato che accidentale. Ma oltre che le verificazioni del giudice istruttore, il giudizio del chirurgo, e tutte le altre circostanze del fatto provavano la impossibilità fisica di questo avvenimento, egli è certo che le due ferite *nella conca dell'orecchio*, che l'avevano penetrata a tutta sostanza, nascevano dalla parte posteriore all'orecchio dietro alla testa, e non dalla parte laterale, ossia di faccia all'orecchio stesso. È evidente ancora che se il ragazzo fosse stato ferito in linea obliqua o di fianco, sarebbe

stato impossibile che i veccioni gli fossero usciti per la *parte anteriore* del polmone destro. Duecento piccole ferite dietro alla spalla destra, che arrivavano quasi sino alla metà del tronco (come aveva osservato lo stesso pubblico Ministero sul cadavere), dimostravano in fine che il colpo era stato sparato dietro ai fuggitivi, e non in linea obliqua e transversale. La situazione della ferita dietro alla spalla destra era la sola che spiegasse senz' ostacoli il passaggio naturale dei veccioni dalla *parte posteriore alla parte anteriore del polmone destro.* Il numero stesso di duecento ferite quasi tutte sopra un punto, e la somma loro profondità, avendo i veccioni trapassato la camicia, un corpetto di pelone tutto toppe, ond'era coperto il ragazzo, l'integumenti, i muscoli, e tutta la sostanza del polmone destro sino *alla parte anteriore* con uno stravaso di quattro libbre circa di sangue nel petto, erano altrettanti fatti luminosissimi i quali provavano con non minore evidenza che l'archibugiata era stata tirata a una distanza molto minore di trentasei passi, quanti ve n'erano dalla fossetta, ove fu trovato il cadavere alla capanna. Dunque non esisteva prova, nè apparenza veruna ragionevole di prova, che il colpo fosse stato sparato in linea obliqua, e in direzione diversa da quella che avevano preso i ragazzi fuggendo. L'opinione dei difensori si trovava altresì in contrasto con quella del Ministero pubblico, del giudice istruttore, e del chirurgo. In tal circostanza prima di adottare un'opinione che non

combinava coi fatti positivi risultanti dal processo qual'era il dovere del sig. presidente della Rota? Egli era tenuto sul suo onore, e sulla sua coscienza a forma dell'*art. 268 del codice d'istruzione criminale,* di interpellare e consultare il chirurgo per avere dal medesimo gli schiarimenti opportuni sulla intelligenza della sua perizia, e sulla situazione positiva della ferita. Nel conflitto di cui si è parlato non vi era altro mezzo legale per giungere allo scoprimento della verità, ove malgrado i fatti che esistevano non fosse stata per il tribunale abbastanza manifesta. Il Ministero pubblico avrebbe potuto domandare egli stesso che venisse interrogato il chirurgo, ma non poteva immaginarsi che i dubbj suscitati sopra il di lui giudizio avessero potuto fare una impressione sensibile sull'animo dei giudici. Nulla si è però fatto di quello che ordinava la legge. Egli è intanto incontrastabile che la sentenza è intrinsecamente nulla per deficienza assoluta della prova del fatto, sul quale la Rota ha basato il giudizio che l'omicidio era stato accidentale. Quindi essa non può evitare di esser cassata per i principj sacrosanti già stabiliti in altre cause dall'imperiale e regio tribunale, e il sottoscritto lo domanda in nome della legge e della giustizia.

Che è quanto ec.

ANALISI

DELLE OSSERVAZIONI FATTE AL VOTO

DELL' AVVOCATO REGIO

presso i Tribunali di Lucca

NELLA CAUSA DI OMICIDIO

DI CUI È IMPUTATO

DOMENICO BIANCHINI

PENDENTE IN GRADO DI CASSAZIONE

AVANTI

L' IMPERIALE E REGIO TRIBUNALE DI APPELLO

DI MILANO

12



Signori

Non vi è reo per quanto possa esser malvagio, che non trovi scuse, e che non desti interesse e pietà. Noi avremmo per ciò dovuto obliare le *osservazioni* fatte sopra il nostro Voto nella causa Bianchini riflettendo che — Incidunt saepe tem-
« pora cum ea quae maxime videntur digna esse
« justo homine, coque, quem virum bonum dici-
« mus, commutantur, fiuntque contraria — Cicer. *de officiis lib. 1 cap. 10.* Ma i grandi errori di fatto che s' incontrano in questo scritto intorno all' avvenimento e che ne alterano essenzialmente la storia, ci costringono a parlare ancora di quest' odiosa accusa di omicidio. La corte di cassazione, benchè lontana dai luoghi, avendo nelle mani il processo, vedrà a colpo d' occhio che lo scudo sotto il quale il Bianchini tenta ancora di coprirsi non è quello dell' innocenza, nè l' egida immortale di Minerva. Qual' altra cosa potrebbe meglio provare l' enormità della sua colpa quanto

la ragione stessa del delitto? Essa era manifesta e tutto provava che il delitto era stato l'abuso il più estremo, il più ingiusto e il più iniquo della propria forza. Il voler sostenere nel caso di cui si tratta che l'omicidio è stato involontario e casuale, è un vero oltraggio alla ragione, un insulto alla giustizia e un'ingiuria alla verità. In un momento di prestigio o di delirio si può forse sedurre la credulità delle menti deboli o ignoranti e produrre sul loro spirito le più false e assurde impressioni. Le ingannatrici apparenze, le iperboli, i paralogismi e le illusioni non possono però aver la virtù di cangiare l'ordine e lo stato delle cose. Tutto cede alla forza del tempo e delle circostanze; gli uomini cangiano costumi, pensieri e politica, ma la verità è una, inalterabile ed eterna, che sorge ognor più bella e più forte tra l'urto dei vizj e le scosse delle passioni. Mossi più da principj di equità e d'indulgenza verso il Bianchini, che dalla forza delle prove della sua reità noi pronunziammo il nostro voto senza ira, nè parte, come lontani dalle cagioni. La natura ci spingeva a condonare alla sua situazione, al pericolo in cui egli è alla disgrazia della sua famiglia e ai diritti di natural difesa, tutti i mezzi che egli impiegava per evitare la revisione di un processo, che proverà in ogni tempo la crudeltà della sua azione e la debolezza delle sue discolpe. Qual tutela offrirebbero per altro le leggi, qual sicurezza la società, qual rispetto la giustizia, se i magistrati cui il sovrano

ha delegato il potere dell' azione coercitiva e il diritto di vegliare alla custodia e conservazione di quei patti che legano insieme la gran famiglia di uno stato e che sono il palladio del pubblico bene, potessero transigere sopra i propri doveri, abusare per un sentimento di falsa pietà della pubblica fiducia, sopprimere le voci della verità, e tradire in una parola la volontà e l' interesse della nazione, la santità dei più sacri giuramenti, la dignità del proprio ministero, e le speranze e la quiete delle famiglie? Non vi sarebbe più sulla terra nè ordine nè garanzia, sarebbe compromessa la salute di tutti, si distruggerebbero in un punto tutte le affezioni e tutte le virtù, e si spezzerebbero tutti i vincoli e tutti i rapporti civili che esistono tra gli uomini. I tribunali non debbono avere i principj tirannici che avevano un tempo le corti *Vemiche, e Westfaliane* abolite da *Massimiliano I;* ma l' ingiusta e arbitraria indulgenza sarebbe un vizio non meno pericoloso e funesto di ogni altra dispotica prevaricazione. Qual cosa ha maggior forza per allontanare gli uomini da ogni malvagità quanto il sentimento che i delitti del piccolo e del grande sieno ugualmente puniti? « Infinitam judices sceleribus aperitis audaciam si poenam licet eligere condemnato » lasciò già scritto QUINTILIANO nella *declamazione 9 cap. 8.* Dissipiamo dunque un' altra volta l'ombre, dilegniamo le assurde contradizioni, emendiamo gli errori spacciati di nuovo per scusare l' iniquità del misfatto del Bianchini, e di-

mentichiamo che gli autori della critica non hanno fatto che una satira degna della più alta censura, e che si sono troppo incautamente allontanati dai saggi e salutari consigli degli imperatori Valente e Valentiniano nella *leg. 6 cod. de postulando.*

Se i critici avessero dei telescopj come quelli di *Galileo*, di *Newton* e di *Herschel* saremmo molto tenuti ad essi della scoperta delle macchie trovate nel sole, e non avremmo difficoltà di ricrederci della nostra opinione. Non essendo però certi che eglino abbiano delle lenti così limpide e terse, non potrebbe forse darsi che le macchie invece di essere nel sole fossero nei loro cristalli? Intanto noi ripeteremo col più grande degli epici latini *solem quis dicere falsum audeat? Georg. lib. I.* Ma parliamo di ciò che più interessa. A coloro che si maravigliano come in tanta chiarezza di cose quattro giudici abbiano potuto dissentire dal nostro voto, osserveremo che il numero non ha mai deciso della bontà nè della giustizia dei giudizj. D'altronde i voti dei giudici sono stati tutti quattro conformi? Così apparisce dalla sentenza. Ma se il giudizio fosse stato diviso e che due avessero opinato secondo il voto del pubblico Ministero, come si ha la più gran probabilità di crederlo, da qual parte secondo i calcoli stessi dei critici sarebbe l'ingiustizia?

Non avendo altra risorsa per proteggere una causa di natura sua cattiva, essi incominciano dal negare i fatti. Ma non sanno eglino che par-

lano a degli uomini che ragionano, a dei giureconsulti, e a un tribunale cui è stata affidata in grado di cassazione la potestà di rivedere i giudizj de' tribunali di questa provincia da uno dei più giusti e più potenti Sovrani d' Europa, che forma la gloria e la felicità della Germania e di cui noi possiamo dire quello che già disse Plinio dell' imperatore Trajano: *soli omnium contigit tibi ut pater patriae esses antequam fieres*? Ascoltiamo nulladimeno sin dove si estende il coraggio di questi critici. Essi dicono nel §. 11 delle loro osservazioni, che noi abbiamo stabilito nel voto che la causa del delitto è stata — *il furto di una rapa*. Ciò non sussiste. Abbiamo semplicemente domandato nell' esordio *se il furto di una rapa non poteva espiarsi che col sangue di chi l' aveva rubata*, adattando alla circostanza del caso l' espressioni che dopo l' avvenimento si sentivano tutti i giorni in bocca del popolo, ma abbiamo poi sostenuto e provato che l' omicidio era stato commesso *senza necessità e senza causa*. Si riscontri con occhio imparziale il nostro voto, particolarmente alle *pagine* 27, 28, 29 e si vedrà che la critica vacilla e cade ai primi passi.

Non sussiste neppure che noi abbiamo asserito che nei tempi anteriori al delitto nella chiusa condotta dal Bianchini non vi fossero mai stati commessi dei danni. Osservammo soltanto che la chiusa nella mattina in cui vi fu trovato il cadavere dell' ucciso *non presentava il menomo vestigio di danni o guasti sofferti, e che i furti o non*

sussistevano o non erano che di un valore spregevole. Ved. *il voto pag. 5, 23.* Nel processo verbale del sig. Vicario Regio, che si portò sulla faccia del luogo per riconoscere il cadavere, e per fare tutte le altre verificazioni relative al delitto, che vide la chiusa, che descrisse minutamente il posto e il campo delle rape, non vi si legge che i filari delle viti fossero *rimasti senza calocchie,* nè vi si parla come avrebbe dovuto farsi in caso di esistenza di danni, di guasti o devastazioni di sorta alcuna. L'unico apparente danno di cui si parla in quest' atto giuridico, consisteva in due sole rape svelte sul campetto. Il Bianchini aveva confessato nel suo *primo costituto,* che non vi avevano mai rubato. Leggendo il processo con animo tranquillo vi si troverà senza dubbio questa confessione che i critici non hanno potuto rinvenire nelle copie del processo ad essi rimesse dal tribunale per quanto pretendono di dar ad intendere nel §. 12. Non vi è prova alcuna (a meno che non si volesse prestar fede al detto del padrone del campo) dei danni da lui vantati, fuorchè di poche rape, delle quali parla la moglie di Carlo Andreini. Questi sono fatti certi e incontrastabili, e ogni uomo che abbia senno può valutarne la forza e il valore. Se il sig, Vicario Regio pertanto non parla nell' atto di accesso dei pretesi danni fatti nella chiusa, se il Bianchini stesso dice che *non vi avevano mai rubato,* se in processo non vi è la menoma prova delle millantate depredazioni di *Pomi, Uva* e *Gran-*

turco, non è evidente che i critici soli hanno sbagliato e non il pubblico Ministero?

Dall' inesattezza delle prime osservazioni già si comprende qual' è stato lo scopo e lo spirito della critica, e quale può essere il suo pregio e la sorte che l' attende. Qualunque però sieno gli auspici sotto i quali essa incomincia vediamo se pecca in tutte le sue parti degli stessi difetti, e degli stessi vizi. Si dice che noi abbiamo aggravato la mano sopra il Bianchini, e che lo abbiamo dipinto con colori da risvegliare *il pubblico orrore e lontani dal vero.* Ma i colori non sono imprestati: essi nascono dal fondo dell' azione e riflettono luminosamente da tutte le pagine del processo. Tutti gli atti della causa, tutte le circostanze, tutti gl' indizj, tutte le prove dimostravano manifestamente che l' archibugiata era stata sparata alla distanza di tre o quattro passi contro ragazzi inermi e fuggitivi, senza causa, senza necessità, e non senza il più alto sospetto d' insidia e di un animo già deliberato. Non è dunque il processo che dice apertamente che quest' azione contiene tutti gli elementi, tutti i segni, e tutti i caratteri del più profondo dolo, di una ingenita ferocia e della più atroce crudeltà? E se il Bianchini era reo convinto di questa volontaria, dolosa e inescusabile azione, è stato il Ministero pubblico che ha aggravato la mano sopra di lui, o è in virtù di quei patti sociali che aveva violato con tanta audacia, sevizia e temerità che meritava di essere condannato alla *Galera?* Mos-

TESQUIEU dice che ogni reo è punito per effetto di quelle leggi medesime che proteggevano e garantivano il suo onore la sua vita e i suoi beni. *Esprit des Loix liv. 15 chap. 2.* Di che si lagnano dunque i critici? Che noi abbiamo giustamente applicato la legge al fatto? Ma *non omnia possumus omnes.*

È improbabile, continuano i critici al §. 13, che un uomo di *probità conosciuto* come il Bianchini che gode la *pubblica estimazione, che non ha mai torto un capello ad anima vivente, nè buttato un tarocco, abbia potuto tutto ad un tratto divenire un bruto e commettere un omicidio bestiale.* Questa massima è antichissima e sembra in natura. Ma la storia di tutti i tempi e di tutte le nazioni, incominciando dal primo e dal più ingiusto fratricidio, racchiude un infinità di esempj di delitti atrocissimi, commessi con la più profonda malizia, con la più fredda crudeltà, e con la più atroce indifferenza, ora sotto l' aspetto della più sincera amicizia, ora sotto il velo del più tenero amore, ora nel più alto segreto; e nella calma la più apparente e la più seduttrice di tutte le passioni, da uomini che non avevano mai dato prove d' immoralità, nè commesse delle cattive azioni, nè si erano mai bagnate le mani nel sangue del loro simile. Vi sono altresì de' malvagi che hanno l' arte di nascondere sotto le più imperturbabili sembianze, sotto le più dolci e semplici apparenze, sotto le più pacifiche e lusinghiere espressioni un cuore il più perverso, e la più interminabile perfidia, a

cui la prima occasione di vendetta gli conduce al delitto, gli scopre e li tradisce. Tutte le cose debbono avere un principio, e se l'uomo quando si dà al delitto incomincia alle volte dal più atroce, è a cagione di una più simulata e più profonda corruzione di cuore, o di un indole più fiera e più cattiva. Questa verità era conosciuta sino ai tempi di Cicerone, il quale lasciò scritto. « Non est mirum si nunc primum deliquerit; nam « necesse est eum qui velit peccare aliquando « primum delinquere. 2 *de Invent.* » Quindi indipendentemente da questi riflessi quando il fatto è provato, e che il reo è conosciuto qual influenza potrebbe avere a suo favore la dolcezza o la bontà del suo carattere, e della sua morale anteriormente al delitto? Essa non potrebbe produrgli alcun vantaggio giacchè le probabilità e le presunzioni non reggono a fronte di fatti che le smentiscono. Ov'è inoltre la prova vera della bontà di natura, dei sentimenti umani e pacifici, e della saggia morale del Bianchini? La bontà non si prova già dalla sola circostanza di non aver mai suscitato risse, nè dato noja alla gente. Dunque con buona pace dei critici non si ragiona molto a proposito allorchè si cerca di coonestare l'omicidio di cui il Bianchini si è macchiato, con le sue buone qualità.

I sentimenti di quest'uomo non erano però noti e palesi? La moglie di Carlo Andreini ha deposto che egli aveva precedentemente minacciato *di voler ammazzare uno sul campo delle rape,*

e che aveva minacciato lei stessa, nell'atto che le ritolse le rape che le aveva dato in cambio di due libbre di semola di formentone, dicendole che se le voleva — *tornasse a prenderle in quella notte.* I critici nei §§. 14, 15, 16 e 17 si slanciano acremente contro questa testimonianza, giacchè rovescia tutto il loro piano, e si sforzano di provare che essa non merita nessuna fede. Una donna, essi dicono, *dedita al furto, priva di educazione e di morale è indegna di ogni credenza.* Noi noteremo prima di tutto l'ambiguità colla quale nel §. 14 si parla di questa donna onde colorire sempre più i fatti che risultano dal processo. Si dice che ella avendo ottenuto dal Bianchini le rape ed essendo partita, *passò per altro campo, e ne colse da per sè stessa dell'altre,* (quasi che vi fosse stato un altro campo di rape, e che ella si fosse messa a svelgerne e a coglierne) *per lo che il Bianchini le corse dietro e le tolse queste, e quelle che le aveva dato* in cambio della semola. Egli è però certo che in quella chiusa non vi era a quell'epoca altro terreno a rape, fuori di quel campetto in vicinanza del quale fu ammazzato l'Asti, e che le tre o quattro rape che l'Andreini prese da per sè stessa erano svelte, e quasi abbandonate in un campo vangato di fresco. Ognuno vede adunque con qual'arte anche nelle piccole cose si cerca dai critici di sostenere le ragioni ad essi affidate. Non perdiamo frattanto di vista il punto più essenziale. È indubitato che la moglie dell'Andreini raccontò le minacce a

lei fatte dal Bianchini, in tempo non sospetto e prima che si scoprisse l'omicidio. Non ci sovvenghiamo a che ora ella ne parlasse al marito nè potremmo riscontrarlo, giacchè il processo è a Milano. Ma il dire che questa donna e le altre persone, cui ella raccontò le minacce già potessero sapere che l'omicidio era accaduto, è ciò che assolutamente non risulta dal processo, ed è una mera induzione dei critici. Il pubblico non ne ebbe notizia che la mattina dopo allorchè le sorelle Martinelli tornando dall'avventino, scoprirono nella chiusa il cadavere dell'ucciso. È altresì incontrastabile che nè l'Andreini, nè le persone che erano seco in campanile a sonare *l'avventino* assai prima del giorno, e a cui egli raccontò le minacce che erano state fatte a sua moglie dal Bianchini, non sapevano ancora nulla dell'omicidio. Così si rileva dalle deposizioni di tutti questi testimonj. È naturale che se l'Andreini all'ora dell'avventino non sapeva nulla dell'avvenimento non potesse neppure esserne informata la moglie. Se dunque dal processo non costa, anzi si esclude che al momento in cui furono raccontate dall'Andreini a coloro che erano seco in campanile le minacce del Bianchini, fosse noto ai due conjugi il luttuoso evento, su che si fonda l'assertiva che le medesime *fossero vomitate dalla bocca della donna all'occasione contro il Bianchini?* Reca pure meraviglia ai critici che i conjugi Andreini non parlassero delle suddette minacce prima delle ore *nove?* Ma è provato forse che prima

di quell' ora si fossero trovati assieme? No, se ben ci sovvenghiamo. Ma nella somma delle cose abbiamo fatto questo discorso prima o dopo le *nove*, che nuoce questo alla verità del fatto, subito che non sapevano che l' omicidio era accaduto? Quali erano poi i nostri raziocinj intorno alla testimonianza di questa donna? Noi avevamo soltanto opinato che la medesima avendo deposto delle minacce in un tempo in cui non poteva aver ragione di mentire, e quando il caso non era ancora palese, che l' omicidio essendo avvenuto quattro o cinque ore dopo queste minacce, che l' ucciso essendo stato trovato appunto in vicinanza del campo delle rape appartenente al Bianchini vi èra il più gran motivo di credere che essa non avesse mentito. Ved. *il voto pag. 13, 17.* È questo il ragionamento di un uomo che ingrandisce, e che *mena molto romore* sui fatti, o è quello di un uomo che pensa, e dice quello che è vero e giusto?

I critici dopo aver tentato invano di eliminare dal processo la testimonianza della moglie dell' Andreini che essi stessi sono costretti a confessare — *che forse era capace di far nascere qualche sospetto contro il Bianchini,* dicono nel §. 18 di non comprendere *come il pubblico Ministero per provare che l' omicidio fu volontario si prevalga di quelle minacce colle quali va d' accordo che la volontà non era unita, e che se si volesse dire che le minacce furono seguite dal fatto il pubblico Ministero caderebbe in una perfetta contradizione con se stesso.*

La ragione per la quale non hanno compreso la forza di questo argomento è breve e chiara. Perchè non hanno realmente capito quello che abbiamo detto sopra quest'oggetto. Noi avevamo soltanto osservato per escludere dall' omicidio la qualità *capitale* della premeditazione *che non era tra le cose impossibili,* che le minacce fossero state proferite dal Bianchini con animo piuttosto di spaventare coloro che danneggiavano i suoi beni, che con l' idea di uccidervegli, e che senza intenzioni positivamente ostili e sanguinarie si era forse nascosto armato nella capanna, e che in conseguenza di tale *non impossibile supposizione,* benchè l' indizio non restasse distrutto, non esistendo più una prova *legale e perfetta della premeditazione* l' equità consigliava di adottare il sentimento più favorevole all' accusato. Ved. *il voto pag. 25 e 26.* Una mera possibilità in contrario può diminuire la forza di un indizio, ma non distruggerlo. Sta dunque benissimo insieme che l' indizio delle minacce per una benigna interpetrazione del pubblico Ministero possa risguardarsi insufficiente a provare la premeditazione, e che possa poi valutarsi per dedurne che il Bianchini era stato effettivamente l' uccisore dell' Asti. Non è dunque manifesto che i critici non mi hanno inteso? Non è dunque una vera calunnia, che si perdona alle sole visioni cui essi sembrano soggetti, il dire come essi si esprimono nel §. 72, che il pubblico Ministero *ha riputato niente, e condannato al disprezzo tutto quello che giovava al reo?*

E se così è che potrà sperare il Bianchini da questa nuova e audace specie di difesa? Noi siamo intimamente persuasi che

« *Non tali auxilio, nec defensoribus istis*
« *Tempus eget.*

Eneid. lib. 2.

Tutti conoscono senza dubbio la chiusa, già dei signori Bongi, oggi del sig. Nobili, posta sopra una *deliziosa collina* del Monte s. Quirico tra le ville Strambi ed Orsetti, geograficamente descritta nei §. 19, 20 e 21 della critica. Questa descrizione serve mirabilmente a comprovare l'assurdità dell'opinione che l'omicidio possa essere stato involontario. Chi potrebbe dubitarne? Le prove sono evidentissime per ogni uomo che sappia distinguere il vero dal falso. A noi non interessa di sapere come era architettata la capanna che copre la cloaca, e se potesse starvi o no a sedere un uomo. Ci basta di esser sicuri che il Bianchini poteva nascondervisi, il che è fuor di ogni dubbio. Quali argomenti traggono intanto i critici dal quadro della chiusa sulla quale è stato sparso il sangue umano? Molti, ma tutti erronei e inconseguenti. Sembra ad essi impossibile nel §. 22 che in *una notte* in cui *le nuvole erano pregne di pioggia cadente*, e in cui *mancava il chiaror della luna*, i ragazzi che non avevano saputo distinguere alla distanza di due o tre passi una gamba da un muro abbiano potuto vedere le sembianze e il vestiario dell'uomo che gli assalì. Non è però vero in primo luogo che allorchè i ra-

gazzi si fermarono intimoriti sospettando che fosse gente sotto la capanna fossero alla stessa distanza in cui erano quando il Bianchini gli assaltò, giacchè quando essi ne videro uscir fuori l'uomo armato non erano più alla distanza di due o tre passi, ma accosto e dirimpetto appunto all'ingresso della capanna. Tale è la loro dichiarazione. Si sa che l'ingresso della capanna è a mezzogiorno e lo stradoncello a levante cioè a man sinistra dell'ingresso, così che chi sale per lo stradoncello verso il colle non può scoprire del tutto chi è sotto la capanna avendo in faccia una delle pareti di paglia che la coprono.

Dal suolo alle pareti poi vi è un'apertura che lascia vedere le sole spallette della cloaca che è sotto la capanna. Perchè dunque tanta meraviglia se i ragazzi non poterono distinguere la prima volta il corpo bianco, che il Paolinelli prese per la gamba di un uomo e l'Asti per il muro, e se poi poterono chiaramente distinguere i tratti del volto e tutto il vestiario dell'uomo che saltò fuori e gli assalì all'improvviso? Allorchè erano distanti dalla capanna non potevano sicuramente vedere l'uomo che vi era nascosto giacchè la parete lo copriva. All'incontro quando furono davanti l'apertura della capanna, l'uomo gli apparve faccia a faccia e perciò non potevano non averlo pienamente veduto e raffigurato. Ov'è dunque l'incompatibilità tra un fatto e l'altro? Chi dice inoltre che i ragazzi prendessero il muro per una gamba d'uomo? Al solo Paolinelli

prima di accostarsi alla capanna gli parve di vedere una gamba d'uomo; ma l'Asti, il Lucchesi, e il Franceschini ben conobbero che era il muro e convien dire che tutti si accertassero che era realmente il muro che circonda la cloaca, giacchè deposto il timore continuarono il cammino verso la stessa capanna. Dunque il grande equivoco che finalmente sarebbe stato preso dal solo Paolinelli, è dissipato. Per provare il loro argomento i critici piantano in quella notte il Bianchini *diritto, in mezzo, e sull' ingresso della capanna, a portata di esser veduto da chi camminava sullo stradoncello.* Ma essi non possono esser creduti perchè così non risulta dal processo. Anzi tutto prova che non è vero ciò che dicono, giacchè lo stesso processo dimostra che quando i ragazzi furono *dirimpetto* alla capanna, cioè avanti il suo ingresso, videro saltarne fuori all'improvviso l'uomo armato, segno non dubbio che egli era nascosto nell'interno e non sul limitare della porta. A che serve dunque l'ardita invenzione di cui si fa tanto pompa nel §. 21 ? Forse a far credere che quando i ragazzi erano per lo stradoncello potevano facilmente vederlo, e a dar corpo al preteso equivoco tra *il muro e l'uomo*? Ma torniamo a ripeterlo, andando dallo stradoncello verso il colle non si può vedere interamente chi è sotto la capanna. Chi volesse fare una passeggiata sulla *deliziosa collina*, potrebbe convincersene cogli occhi proprj e vedere quanto è stato inutile il fare una pianta della capanna che non poteva mai venire esatta

non avendo una bussola perfetta. Una prova infine che i ragazzi non potevano vederlo nè scoprirlo, e che realmente non lo videro, si è che quantunque cauti e timidi come lepri andarono avanti. Dunque il fatto non ammette dubbio, a meno che secondo i critici non sia pure tra le cose probabili che gli agnelli vadano naturalmente in bocca a' lupi. Non si avvedono però essi che invece di difendere il Bianchini l'accusano? Che faceva quest' uomo *dritto, in mezzo, e sull' ingresso della capanna* con un fucile da munizione carico a veccioni? Vegliava alla custodia di trenta o quaranta rape al più che erano nel campetto contiguo. Ciò non ripugna in verità per un uomo che era *contento in tempo di tanta carestia di accomunarsi nel pasto e di affratellarsi coi proprj buoi.* Ma essendo sopra un punto a portata di esser veduto da chi camminava per lo stradoncello, e per conseguenza di vedere egli pure e sentire chi veniva verso di lui, perchè al momento che vide o udì i ragazzi che si accostavano alla capanna, se aveva soltanto intenzione di far loro paura non sparò allora il fucile in aria? Non vi è dubbio che se l' oscurità della notte non gli permesse di vederli, doveva almeno nel silenzio che regnava in quel luogo aver inteso il romore che necessariamente dovevano fare quattro ragazzi benchè camminassero adagio, incerti e timorosi. Egli però senza muoversi dall' aguato aspettò che si accostassero e quando gli ebbe tra i piedi gridò — *fermatevi o vi brucio* — e nell' istante tirò come già

tutti sanno e ne ammazzò uno sul colpo. È questo il contegno di un uomo che è incapace *di torcere un capello e di buttare un tarocco*? Ogni uomo che sappia veramente che cosa è uomo potrà giudicarlo. Noi avvertiremo soltanto i critici che *exitio est avidis mare nautis*, e che mal si naviga alla discrezione dei venti.

Allorchè si trattò questa causa avanti il tribunale si fecero i più grandi sforzi per provare che l'Asti non era stato ferito *nel dorso, ma in linea obliqua e transversale*, onde trarne la conseguenza che l'autore del colpo aveva tirato in una direzione diversa affatto da quella che avevano preso i ragazzi fuggitivi, e perciò involontariamente e senza animo di offendere. Oggi i critici vedendo più chiaramente che la vera situazione della ferita è per essi uno scoglio in cui vanno inevitabilmente a frangersi tutti i loro discorsi, cangiano corso e rivolgono il timone del mal sicuro vascello. Essi conducono a morire l'infelice giovinetto *lungo la fossetta che si stacca dallo stradoncello e si dirige al mezzogiorno*, e così lo portano insensibilmente colle spalle quasi in faccia all'*apertura della capanna* e in un sito in cui il Bianchini secondo loro non poteva probabilmente credere che si trovassero i ragazzi, e combinare così con la sua umanità la situazione della ferita che era tutta nelle spalle dell'ucciso. Questa manifesta inconseguenza prova da se sola l'ingiustizia della causa che proteggono. Ciò non ostante come provano che il ragazzo restasse ucciso lungo la fos-

setta? Perchè in questa, dicono essi al §. 24 fu trovato il suo cadavere. Ma questa non è prova. Vogliamo persuadercene senza perdere il tempo nel passeggiare sulla deliziosa collina? Bastano pochi rilievi. Quando i ragazzi furono assaliti erano sullo stradoncello, e per lo stradoncello si dettero subito alla fuga, meno il Paolinelli che rimase immobile e sbalordito nel luogo stesso. Due dei ragazzi che fuggivano videro cadersi *accanto* sullo stradoncello ferito a morte l'Asti e udirono che disse *: ohimè bella mi anima!* Il Paolinelli dopo essersi sottratto dalle mani dell'uccisore, che non cessava di dargli de'calci di fucile per dimostrare sempre più la sua *morigeratezza e la sua virtù*, fuggì esso pure, nel fuggire inciampò sul corpo del morto che era sullo stradoncello. Tutti tre i ragazzi sopravvissuti all'Asti hanno concordemente deposto di questo fatto. Dove dovrà dunque credersi che il ragazzo sia stato ferito, sulla fossetta, o sullo stradoncello? In buona dialettica deve prestarsi più fede a chi ha veduto cogli occhi propri, che a chi non ha veduto, a chi depone del fatto proprio, che a chi sostiene senza ragione ciò che è improbabile.

Ma i critici gridano che dei *ragazzacci*, che non erano che *ladroncelli e guastatori* non hanno titolo nè dritto di esser creduti. Noi potremmo rispondere ad essi che con delle semplici e vaghe congetture, non si smentiscono neppure i bugiardi. Nulladimeno è incontrastabile che le stesse probabilità, che si accostano più al vero che alla

menzogna, provano che i ragazzi ben lungi dall'aver *esagerato* nel racconto del caso, non hanno anzi detto cosa che non combini perfettamente con tutti gli altri indizj e con tutte le altre circostanze relative al tempo, al luogo in cui seguì l'omicidio, e al modo col quale fu consumato. Non è forse più probabile che l'Asti fuggisse per lo stradoncello sul quale si trovava quando uscì fuori dalla capanna l'assalitore, che per i campi della collina di suolo ineguale, montuoso, e interseccata da fosse, da poggi, e da filari di viti? Naturalmente si fugge per una via piana, facile, aperta, e senza ostacoli, più tosto che da una tortuosa, incerta, e col rischio di cadere ad ogni passo. Il cappello dell'ucciso trovato la mattina dopo, avanti giorno dalle sorelle Martinelli, dal prete Franceseoni, e da altri sullo stradoncello in prossimità della capanna non indicava che su quel luogo stesso era caduto? I critici per evitare la forza di quest'indizio con un prodigio sul gusto di quelli che racconta Apulejo fanno trasportare questo cappello dai *venti meridionali* dalla fossetta sullo stradoncello. Il prodigio è veramente straordinario giacchè secondo la critica l'Asti cadde nella fossetta: vuol dire che i venti levarono il cappello dalla fossetta, e lo portarono dal basso all'alto, e per l'appunto al sito ove dicono i ragazzi che cadde morto il loro compagno. Nel processo non si parla che in quella notte soffiassero *venti meridionali*, nè che accadessero turbini, nè uragani. Dunque noi non possiamo ammettere que-

sto prodigio. Per sostenere i prodigj nei §§. 43, 44 e 45 essi aggiungono delle riflessioni che sono della stessa lega, e dello stesso conio. Si dice che se il Bianchini avesse trasportato il cadavere dallo stradoncello nella fossetta, non sarebbe stato tanto *melenso* da obliare il cappello. Ma gli atti criminali non contengono forse i più grandi esempj di delinquenti che hanno lasciato sul luogo del commesso misfatto gli strumenti del loro delitto, ed altri oggetti di convinzione, che pure avrebbero potuto occultare? Senza parlare di altri ne abbiamo un esempio recentissimo in Giuliano Barsotti, che lasciò il manico dello stiletto sul cadavere del rettore di Nocchi suo zio paterno, da lui crudelmente trucidato nella sua stessa casa parrocchiale la notte di Natale dell' anno scorso. I critici soggiungono nel §. 42 che se il Bianchini aveva intenzione di nascondere il cadavere, poteva sotterrarlo nella chiusa, o gettarlo nel fiume vicino, e che era inutile gettarlo nella fossa del *propinquo colono* giacchè in tal guisa non l' occultava. Chi non vede per altro che, a sentimento dei critici stessi, se lo avesse sotterrato nella chiusa non avrebbe fatto che accrescere la gravità dell' indizj del suo delitto poichè i ragazzi avendolo già conosciuto per l' uccisore, il cadavere sarebbe stato facilmente scoperto? Chi non vede che per trasportarlo al fiume correva un rischio maggiore, giacchè dovendo traversare la strada maestra che è al piede della chiusa, e le case, e i poderi situati lungo la riva del fiume

avrebbe potuto col cadavere addosso esser veduto e conosciuto? Riflettè dunque bene, che per quanto le circostanze il permettevano non vi era altro mezzo che di trasportarlo nella fossetta del vicino colono, e in tal guisa gettar la colpa addosso a un altro per discolpare se stesso. Infatti la mattina quando tutti lo rimproveravano dell'omicidio non rispondeva costantemente — *non è mica sul mio*? Queste sole significanti parole colle quali egli cercava di scusarsi, indicano abbastanza ciò che egli aveva fatto, e che oggi non può più negare. In una parola indicano apertamente che dopo aver ucciso tanto crudelmente quel giovinetto, lo aveva realmente strascinato dallo stradoncello nella fossetta dell'altro contadino, e che senza esser *profeta* già sapeva prima che incominciasse il processo, cosa voleva dire *non é mica sul mio*. Tutte queste circostanze che hanno il loro fondamento non in aria, ma nel processo, non sono altrettanti indizj legali che comprovano manifestamente la testimonianza dei ragazzi, e la vanità e debolezza della critica?

Sullo stradoncello sul quale i ragazzi assicurano che cadde l'Asti non vi era però, dicono i critici nel §. 45, alcun vestigio di *vivo sangue nè di color sanguigno*. Ma non è certo, e non hanno detto eglino stessi che in quella notte le *nuvole erano pregne di pioggia cadente* e che realmente piovve? E sarebbe forse improbabile secondo le loro teorie che l'acqua avesse lavato il terreno, e così levato ogni segno, ed ogni traccia di san-

gne? Non si sa che sugli abiti dell'uccisore vi fossero rimaste impresse delle macchie di sangue, ma se nel trasportare il cadavere egli se ne fosse imbrattato, non aveva forse avuto tutto il tempo di lavarli o di cambiarli? L'omicidio avvenne a un'ora di notte ed egli fu arrestato la mattina dopo in Lucca tra le otto, e le nove. Non è noto che sullo stradoncello e sul molle fangoso terreno vi fossero orme di *piede umano,* o segni di *tregge* o di *traini.* Ma non è cosa pubblica che prima che la gendarmeria si trasferisse alla chiusa Nobili già un popolo innumerevole era stato a vedere l'orrendo spettacolo? Come poter dunque distinguere sopra un terreno calcato da tante e tante persone, i segni che egli poteva avervi lasciato nel trasporto del cadavere? Se i critici avessero saggiamente esaminato ciò che scrivevano, non avrebbero certamente perduto il tempo a correr dietro al *carro di Elìa.* Se il Bianchini pertanto *appensus est in statera et inventus est minus habens,* è stato per effetto della sua grave ed enorme colpa, che non poteva lungamente occultarsi agli occhi della verità, e che da tutte le parti lo investiva e lo manifestava, e non per le cagioni che esistono solo nella testa dei critici. Nel tempio incontaminato, e puro della giustizia, si ponderano i fatti e le probabilità che ai fatti si accostano, non si ascoltano i sofismi, i sogni, e le probabilità immaginarie.

È una mera asserzione dei critici, che noi abbiamo voluto far passare i ragazzi per *Evangeli-*

sti, e per *infallibili.* Dopo avere esaminato le cause tutte che nelle circostanze del caso potevano diminuire la loro credibilità, noi stabilimmo che la loro testimonianza non si poteva senza ingiuria del vero credere *estorta, improbabile* o *sospetta.* Indi rivolgemmo ai giudici queste rimarchevoli parole — *Bisogna riflettere inoltre che non è sulla* SEMPLICE ASSERZIONE *dei giovani che io chiedo che venga giudicato il Bianchini, ma sul* COMPLESSO *di tutte le circostanze che aver possono relazione all'avvenimento.* Ved. il *voto pag. 12, 13.* Senza avere interesse di far passare la colpa manifesta per la più candida innocenza, chi potrebbe dedurre da questo linguaggio, che anche senza gran dose di criterio tutti possono pesare, che noi abbiamo riguardato i ragazzi come altrettanti *Evangelisti* in tutto ciò che dicevano? L'entusiasmo di voler far credere ciò che nessuno crederà mai, ha fatto travedere i critici sino nelle cose che bastava saper leggere per convincersene. Osservano nel §. 26 che non è *legale l'asserto che la testimonianza de' ragazzi non possa rigettarsi come insufficiente per ragione dell'età, e per non aver giurato.* Su questo punto noi li rimandiamo a consultare tutti gl'interpetri all'art. 79 del *codice d'istruzione criminale,* le antiche leggi romane, le legislazioni di tutti gli stati d'Italia, e d'Europa, e il nostro stesso voto, ove vedranno che i nostri principj intorno alla testimonianza dei *mezzi uomini* erano quelli stessi della ragione, e di tutti i giureconsulti della terra. È troppo, soggiungono

essi nel §. 27, che in una notte piovosa e senza luce essi abbiano potuto *rilevare* e *notare qual fosse la patina del volto del Bianchini, quale la materia del suo cappello, e quali le scarpe sue, onde poter deporre che il volto era giallastro, il cappello d'incerato, e le* SCARPE NUOVE. Qui i critici per accreditare le loro osservazioni, con uno dei soliti artifici di vecchia tattica ma che non hanno più smercio dimenticano ciò che sta scritto in quel processo che hanno tante volte invocato come il loro nume tutelare e ciò che quasi a forza hanno confessato essi stessi nel §. 25. Noi rammenteremo però al pubblico ciò che essi fingono di scordarsi, acciocchè ognun possa vedere senza gran studio su quali basi hanno essi inalzato il loro edifizio. Quattro testimonj d'integra fede e probità, esaminati in questo processo, provavano luminosamente che nella sera, e nell'ora in cui avvenne l'omicidio alla distanza di *dodici* passi si vedevano le persone, e si distingueva chiaramente un uomo da una donna. Alla distanza poi di *otto* passi si poteva con sicurezza conoscere chi era, e rilevare per ciò le fattezze, la statura, e il vestiario. La corte di cassazione, alla quale ci siamo appellati, riscontrerà senza dubbio la deposizione di questi testimonj negli atti della causa. Se dal processo risultava per tanto la prova manifestissima che alla distanza di *otto* passi si vedeva perfettamente non solo la figura di un uomo, ma la fisonomia ancora e il vestiario, non è dimostrato con evidenza fisica che i ragazzi

potevano non solo aver conosciuto la fisonomia, e il colore del volto dell'uomo che scaricò sopra di loro l'arme fatale, ma il suo cappello ancora, i suoi abiti, i suoi calzoni, le sue calze, e le sue scarpe? Il Paolinelli particolarmente, che fu spettatore della funesta tragedia, e il secondo oggetto del furore del Bianchini, dovette assai più ravvisarlo sotto ogni rapporto. Abbiamo già dimostrato che essi s'incontrarono col Bianchini *faccia a faccia*, e nella ipotesi dei critici ciò sarebbe accaduto a *tre passi* al più di distanza. Chi potrà dunque asserire senza tema di allontanarsi dalla verità, che in quella sera i ragazzi non potessero distinguere il color giallastro del volto, il cappello di incerato, il pastrano, e le scarpe dell'uccisore? Si può declamare con voce stentorea che i ragazzi sono bugiardi, ma il processo dirà in eterno che hanno detto la verità. Si può pensare, scrivere e riscrivere che questi *monelli* hanno esagerato, ma il processo parlerà chiaro e dirà sempre lo stesso a tutti coloro che vorranno leggerlo, e intenderlo come sta scritto. È dunque il pubblico Ministero che ha *esagerato* su i fatti, che ha cercato di dare ad intendere l'*impossibile*, che si è fondato sulle *inverosomiglianze*, *che si è allontanato dal vero*, o sono i critici che hanno confuso, dissimulato, e taciuto quello che pregiudicava al loro cliente, e ingrandito, accresciuto ed amplificato ciò che giovava al suo scopo, e al suo interesse? Ai difensori tutto può esser permesso, ma non ai critici che debbono dire

il *prò* e il *contro*, altrimenti la critica diventa una ingiustizia, una personalità, una calunnia. I critici risponderanno senza dubbio che i testimonj a difesa dicono che in quella sera regnavano da per tutto le più folte tenebre; ma noi risponderemo sempre a questi testimonj con l'autorità dell'insigne RAYNALD. *osserv. crim. cap. 18 §. 7 n. 151* che — *his testibus parum fidendum*, ex « quo solent homines ut plurimum deponere, ut « faveant inquisitis, et multi corrupti pecunia, « vel gratia contra veritatem deponunt. — Qual sarà ora l'incredulo che non sarà convinto che tutta la critica, ha il suo fondamento di arena?

Malgrado la luce che rischiarava le tenebre di quella notte, i critici non abbandonano già il campo di battaglia, ma insistono sempre più, e gridano che in un momento di paura e di terrore i ragazzi non potevano assolutamente discernere i tratti del volto, la finosomia, la figura e il vestiario dell'uomo che tirò l'archibugiata. Asseriscono che noi abbiamo stabilito un pirincipio di *psicologia affatto nuovo per essi*, allorchè abbiamo detto che lo spavento doveva averne impresse con più forza le tracce e le idee nella mente loro. Noi ci accorgiamo che essi conoscono la natura e gli effetti delle umane passioni come l'arte della critica che professano. Tutti gli uomini sanno, senza avere studiato *metafisica*, che un oggetto che ispira timore o spavento, che risveglia orrore o ribrezzo, che desta tenerezza o pietà, o qualunque altra veemente passione, colpisce più vivamente i sensi,

e resta perciò più impresso nell' immaginazione di qualunque altro oggetto che non è capace di eccitare sopra i sensi che una leggera e debole azione. Le violenti passioni possono talvolta confondere e alterare lo spirito, e cagionare uno sconcerto generale nelle facoltà intellettuali, e delle malattie di mente, come la stupidità, la malinconia, la demenza, ma per produrre questi effetti bisogna che l' azione prodotta sopra i sensi sia la più energica, e la più forte. Ma la nostra *psicologia* non piace ai critici perchè insegna ciò che è naturale, e distrugge tutti i sistemi fondati sulle ipotesi, e sulle probabilità.

Il racconto dell' avvenimento fatto tre giorni dopo, avanti il sig. Vicario Regio, non aveva forse tutti i caratteri e tutti i segni della più grande verità ed innocenza? Il Paolinelli che conosceva il Bianchini, e che non fuggì alla crudele intimazione *fermatevi o vi brucio,* racconta che gli vide sparare il colpo sopra i suoi compagni, alla distanza di tre o quattro passi, che udì l' estreme parole dell' Asti —. *Ohimè bella mi anima,* — che non potè levarsi da dosso e sottrarsi alle calciate di schioppo dell' uccisore, che col dire fermatevi, *Bianchini tanto vi ho conosciuto;* che a queste parole si sentì libero e vide il Bianchini fuggire verso la sua casa: che allora egli pure si dette alla fuga per lo stradoncello, e cadde sopra il corpo del moribondo o estinto compagno. Gli altri due ragazzi scampati essi pure da questo pericolo raccontano che conobbero l' uccisore

per un uomo che conoscevano di vista, ma di cui non sapevano il nome: che alle di lui grida — *fermatevi o vi brucio* — fuggirono spaventati per lo stradoncello; che alla distanza di tre o quattro passi gli fu scaricata addosso l'archibugiata, e videro cadersi accanto l'Asti che fuggiva con loro, e seguitarono a fuggire. Che vi è d'assurdo, d'improbabile, d'inverosimile, di esagerato, e di falso in questo racconto? Condotti nelle prigioni la mattina dopo l'avvenimento, non per misura di polizia nè per correggere i loro cattivi costumi, come asseriscono gratuitamente i critici nella risposta al ricorso in cassazione; ma per ordine del sig. Vicario Regio, onde evitare che fossero subornati e che non sparissero nel corso della causa, tanto per l'interesse della giustizia quanto per quello dell'accusato, furono esaminati tre giorni dopo il loro arresto. Essi si presentarono all'esame colla più grande schiettezza e ingenuità, e senza esitare e senza contradirsi, come avviene ordinariamente ai falsi e ai bugiardi, esposero e raccontarono il fatto nel modo sopra enunciato. Tutte le altre circostanze che precederono accompagnarono e seguirono l'avvenimento, tutte quelle in somma del processo, dimostrano chiaramente la verità di questo racconto. Sono questi i segni i caratteri e gli indizj dell'inverosomiglianza e della falsità? Sono queste le impronte e le divise di testimonj comprati, sedotti, o corrotti? Anche nella falsa supposizione che un incognito e *maligno istruttore* gli avesse

istigati, e indotti ad accusare il Bianchini dell' omicidio, come era possibile che questi *ragazzi senza giudizio*, avessero potuto combinare un racconto così naturale, senza confondersi e senza invilupparsi giammai, e ciò che è più sorprendente, un racconto che combina perfettamente con tutte le altre circostanze relative al delitto, di cui essi non avevano e non potevano avere alcuna cognizione? Ciò non è credibile, e la riunione e l' accordo di tutte le circostanze, e di tutti gl' indizj non sarà mai il risultato della menzogna e dell' impostura.

Ma i critici trovano appunto nella deposizione dei giovani i segni tutti della più grande improbabilità. Essi negano la *vicinanza del colpo*, e che l' Asti *ricevesse il colpo e morisse sullo stradoncello.* Noi non possiamo farli cangiar pensiero poichè *trahit sua quemque voluntas.* Possiamo però far conoscere a tutto il mondo che essi non provano e non proveranno mai ciò che dicono. Il Paolinelli nei primi propositi che *tenne sul disgustoso incidente*, vale a dire sull' *assassinio* del suo compagno, *non fece parola di esser caduto sul corpo dell' ucciso, nè colle sue camerate, nè alla fornace del Cavalletti.* Ecco il primo argomento col quale cercano di togliere di mezzo il fatto. Ma chi dice che non ne parlasse alle *camerate*, che dopo il disgustoso avvenimento si sciolsero, e più non si riuniranno? I critici dicono che nel loro esame non ne hanno dato il menomo cenno. Noi non possiamo sapere se ciò sia vero perchè non

possiamo credere ai critici, e non abbiamo più il processo per poterlo verificare. Ma sostenghiamo che questa non è prova, perchè non può asserirsi con fondamento che uno non abbia detto, una cosa, o parlato di una circostanza perchè l'altro che l'ha intesa non l'ha riferita. Lo stesso rispondiamo al supposto che l'altre *camerate* non raccontassero al Paolinelli che l'Asti gli era caduto accanto sullo stradoncello. C'immaginiamo noi pure che il Paolinelli fosse vestito di *luridi cenci*, come dicono i critici nel §. 34, giacchè era mendico. Ma perchè al *primo raggio di luce viva che gli riuscì di avere*, egli non cercò di accertarsi se nel cadere sull'ucciso si era macchiato di sangue, per togliersi *d'indosso quell'oggetto di orrore*, avrà mentito? Era forse egli il reo che fatto aveva il trasporto del cadavere, onde dovesse venirli nell'istante l'idea di levarsi d'intorno tutti i segni che esser potevano la prova del suo delitto? E non poteva avere inciampato, ed esser caduto sul corpo dell'Asti, senza imbrattarsi nel di lui sangue? Non è già certo che il sangue in quel momento avesse penetrato la camicia e la giacchetta di pelone tutta toppe che copriva la vita dell'ucciso, tanto più che è cosa nota che le ferite fatte con arme da fuoco cariche a veccioni o pallini spargono ordinariamente poco sangue, e risultava dalla perizia chirurgica che il sangue aveva stravasato nella quantità di circa quattro libbre nell'interno del petto. Ma poi se fosse vero quello che dicono i critici

nel §. 44 che l'Asti dopo esser caduto si fosse naturalmente rivoltato col volto verso il cielo, come avrebbe potuto il Paolinelli insanguinarsi avendo l'ucciso tutta la ferita nella spalla destra? Chi dice inoltre che al Paolinelli non gli venisse in pensiero di vedere se si era macchiato? Nessuno fuori che i critici, giacchè il processo tace sopra questa circostanza. Dunque il loro rilievo dev'esser messo a parte. E perchè le persone che alla fornace del Cavalletti intesero da questo ragazzo il racconto dell'orribil caso, non hanno detto che il Paolinelli esaminasse i suoi *luridi cenci* per vedere se era insanguinato, dovrà dirsi che egli ha narrato il falso o esagerato? Ma più tosto di credere esagerato un fatto così semplice, non potrebbe darsi che i testimonj della fornace, o non avessero veduto il Paolinelli guardarsi d'intorno, o non avessero creduto necessario il raccontarlo nelle loro testimonianze? Una vera improbabilità che salta agli occhi, ma che non deve far meraviglia perchè è sempre moneta della stessa zecca, è quella che il Paolinelli all'istante dello sparo dell'archibugio, dovesse aver veduto cader l'Asti sullo stradoncello, e che perciò nel fuggire doveva aver scansato il suo corpo senza inciamparvi. Ogni uomo imparziale che voglia dare ai fatti il suo giusto valore dovrà convincersi che nella situazione in cui egli si trovava allorchè seguì l'omicidio, era impossibile che potesse vedere cader l'Asti, e che cosa facevano, e dov'erano gli altri suoi compagni. È certo che questo

ragazzo nell' istante che saltò fuori il Bianchini rimase immobile e stupidito presso la capanna, e che il Bianchini fatti due o tre passi dietro agli altri ragazzi che fuggivano, scaricò sopra di loro il fucile. È certo altresì che dopo avere ucciso l'Asti il Bianchini tornò indietro verso la capanna ove era tuttavia il Paolinelli, se gli gettò addosso e cominciò a percuoterlo a calciate di fucile, mentre egli stringendogli le ginocchia cercava d'impietosirlo e di calmare il suo furore. Da questi fatti incontrastabili, di cui tutto il processo fa la più alta fede, apparisce dunque chiaro che nell' istante dell' archibugiata il Paolinelli si trovava dietro al Bianchini. Come poteva perciò egli, avendo avanti di se il Bianchini, vedere l'Asti al momento che cadde, e la situazione degli altri suoi compagni? Il corpo dell' uomo che si trovava tra lui e gli altri ragazzi doveva senza dubbio impedirgli di vedere ciò che loro accadeva sullo stradoncello. Oltre di ciò è naturale che in una circostanza di tanto spavento invece di osservare cosa poteva accadere agli altri, egli dovesse pensare a se stesso, e non aver l'occhio che al Bianchini per esaminare tutti i suoi movimenti onde cogliere il contratempo favorevole di fuggire dalle sue mani. La stessa ragione che allegano i critici pretendendo con uno sconvolgimento generale d'idee di provare che il Paolinelli potesse vedere tutto ciò che seguiva davanti a lui, e che siasi contradetto *annunziando ai suoi compagni la morte dell' Asti come un fatto*

che non dovesse loro esser noto, dimostra anzi la verità di quello che i ragazzi hanno asserito. Dunque tutto ciò che si dice nel §. 35 della critica per voler fare credere che è inverosimile ed improbabile che il Paolinelli cadesse fuggendo sul corpo dell' ucciso, non può aver credito in giudizio più di quello che potrebbero avervi le belle scoperte di *Fontenelle*.

A cagione di quella *fossetta* sulla quale si sono fatti tanti scandagli e tirate tante linee per dar corpo alle ombre, e di cui noi parleremo tra poco, i critici occupano tutti i §§. 38, 39 e 40 per farvi fare un viaggio al Paolinelli, onde condurlo a vedere in essa il cadavere dell' estinto, e tirarlo più agevolmente dal laberinto inestricabile di quella chiusa. Il viaggio è bello, e prova quanto l' immaginazione dei critici abbonda di ripieghi e d'invenzioni. Ha per scopo questo viaggio di dare ad intendere che il Paolinelli ha non solo esagerato, ma ha detto ancora il falso. Per sostenere per altro il loro mirabile volo di fantasia, i critici non allegano veruna ragione positiva, ma dicono che vi è *tutta la probabilità di crederlo.* Ma siccome i voli di fantasia non possono passare per fatti nei tribunali della ragione nè in quelli della giustizia, noi saremmo dispensati dal fare la menoma riflessione sulla sognata esistenza di questo viaggio. Nulla di meno diremo che non è vero che il Paolinelli se ne andasse dopo l' avvenimento a suo bell' agio per il margine di questa fossetta, e saltasse i muri della chiusa. Non è vero perchè il

processo dice tutto il contrario. E poi non è neppure naturale, giacchè pieno di terrore per il successo, e scappato appena dalle mani dell'uccisore, egli doveva cercare di salvarsi per la via la più facile e meno pericolosa, che non era certamente quella del margine della fossetta.

Dopo avere attaccata singolarmente la testimonianza del Paolinelli, i critici attaccano quella degli altri ragazzi. Non sembra probabile, dicono essi al §. 41, che il Lucchesi e il Franceschini nel fuggire si volgessero indietro a vedere ciò che faceva il Bianchini sullo stradoncello. Noi rispondiamo che è un istinto di natura che l'uomo che è fuggito da qualche pericolo si volga a vedere se il pericolo che li sovrastava è assai lontano da esso onde non doverlo più temere, altrimenti mettersi in salvo. Dunque i ragazzi fuggiti dal Bianchini debbono senza dubbio essersi voltati per vedere se questo gl'inseguiva, e potevano da tutti i punti dello stradoncello (da dove non erano ancora usciti quando si voltarono) vedere con un colpo d'occhio ciò che seguiva presso la capanna. Lo stradoncello scendendo per qualche tratto in linea retta dalla capanna, e volgendo quindi verso la porta della chiusa forma una svolta da cui tutta si scopre e si vede la collina. Non potevano essi dunque nel silenzio della notte aver inteso la voce del Paolinelli che si raccomandava al Bianchini acciò non lo percuotesse? La ricognizione legale del Bianchini fatta nelle prigioni dai ragazzi che non lo conoscevano che

di vista è riguardata dai critici nel §. 29 come una prova *bella in apparenza, ma che non ha poi sostanza*. Come provano però la loro asserzione? Col dire che i *ragazzi lo conoscevano precedentemente, e che mille volte erano stati alla di lui casa a chiedergli l' elemosina*. Essi stabiliscono come cosa sicura che il Lucchesi e il Franceschini avessero una perfetta cognizione del Bianchini. Noi lo neghiamo perchè così non dice il processo. Risulta dalla loro dichiarazione che essi lo conoscevano di vista, ma non sapevano chi era nè come si chiamava. La mattina dopo l' avvenimento appena scoperto il cadavere essi furono presi dalla gendarmeria e non uscirono dalle sue mani che al momento in cui, per ordine del sig. Vicario Regio, passarono per misura di sicurezza alle prigioni; non vi è in processo la menoma prova o indizio dal quale possa legalmente presumersi che alle fornaci essi fossero stati sedotti e consigliati ad accusare per l' uccisore quell' uomo stesso che aveva il volto *giallastro*, e che aveva più volte fatto loro l' elemosina. Non vi era e non vi è il più leggero dubbio o sospetto che qualche nemico segreto di quest' uomo avesse potuto dare così perfidi consigli, o che avesse avuto ragione o interesse di rovinarlo con un' accusa di questa natura. Le persone alle quali i ragazzi raccontarono la prima volta l' avvenimento, e che sono state esaminate in processo erano incapaci di così infami calunnie. In prigione, e naturalmente nel timore di esporsi a qualche grave castigo se

avessero detto il falso, non è credibile che quantunque fossero stati a ciò consigliati, volessero indicare per l'omicida quel contadino della chiusa Nobili che qualche volta poteva avergli fatto l'elemosina, se egli non fosse stato il colpevole, o non l'avessero realmente conosciuto. Avendo dunque essi dopo l'intervallo notabile di tre giorni riconosciuto tra varj altri nelle prigioni coperti con *cappello d'incerato*, con calzoni *lunghi*, calze *bianche* e scarpe *nuove* il solo Bianchini per l'uccisore dell'Asti, bisogna necessariamente credere che lo riconoscessero per effetto di quell'impressione terribile che doveva aver cagionato in loro nella notte dell'omicidio, e non per quelle idee che potevano precedentemente averne concepite. Malgrado il parere dei critici, la ricognizione non poteva in conseguenza non riguardarsi essa pure come una prova non dubbia della verità di ciò che i ragazzi avevano deposto.

Non è vero che i ragazzi abbiano detto nelle carceri *che riconobbero il Bianchini perchè lo conoscevano prima, e che non potevano assicurare che egli fosse stato quello che tirò il colpo, ma che gli avevano suggerito di dirlo*, come illegalmente si spaccia nei §§. 30 e 31 della critica. Chi è che dice questa falsità? Due che la legge reputa infami, e perciò indegni di ogni fede, e uno condannato per furti, che non ha diritto di esser creduto più degli altri. I critici sentendosi mancare il terreno sotto i piedi, e accorgendosi che il detto dei primi due si risolve in fumo per effetto

immediato della legge, si attaccano alla deposizione del terzo. *Un ladro condannato in via correzionale,* essi dicono, *non può esser riputato infame poichè la legge non annette nessun* INFAMIA *a questa sorte di condanna.* Dunque questo testimonio prova che i ragazzi avevano effettivamente detto che il Bianchini non era stato l' uccisore, e che lo avevano incolpato perchè così era stato ad essi suggerito. Qui i critici per altro cadono in una manifesta contradizione coi loro stessi principj, e sembra che non si sovvengan bene di ciò che asseriscono nello stesso scritto, nè che abbiano chiaramente inteso ciò che abbiamo detto nel nostro voto sopra quest' articolo. Essi pretendono che la semplice infamia di opinione non possa diminuire la credibilità di un testimonio, e poi nella risposta al ricorso in cassazione alle *pag. 8 e 9* citando gli elementi *del* RENAZZI, e un frammento delle *dodici tavole* sostengono che l' infamia di fatto, che in buona lingua vuol dire, come tutti intendono, *infamia di opinione, infamia di operazioni, e infamia in sostanza non dichiarata* dalla legge, rende il testimonio *incapace di deporre e immeritevole di fede.* Perchè questa palmare contradizione in una critica che doveva servire per illuminare i magistrati pubblici, e insegnar loro che il tempio di Astrea non è quello di Pittagora? Per far credere colla *prima teoria* che i tre condannati avevano detto la verità, e dare ad intendere con la *seconda* che i ragazzi avevano mentito. Ma così non si fanno dei buoni allievi, così

non si difendono le cause, così non s' istruiscono gli uomini. Da chi poi i ragazzi erano stati consigliati a incolpare il Bianchini, e per qual ragione, interesse o speranza, hanno essi secondato così infami consiglj? Questo è ciò che non si è mai detto, e che non si è mai saputo, e i ragazzi sono rimasti nella miseria in cui erano. Che avevamo noi detto nel voto riguardo ai condannati che imputavano i ragazzi di aver confessato essi stessi questa iniquità? Che oltre la loro incapacità legale, la loro testimonianza come *vaga*, come *incerta*, come *improbabile*, come *irragionevole*, e come *sospetta*, non poteva distruggere la prova che nasceva dalla dichiarazione dei giovani. Chi non è persuaso pertanto che i critici non hanno neppure compreso quello che avevamo detto e scritto sulla fede dei suddetti tre condannati?. La menzogna di questi testimonj da che derivava? Dalla stessa loro deposizione. Che creder dunque? Che l' oro non piglia macchie, ma quando non è falso.

Non è vero che questi ragazzi nella redazione del rapporto dell' avvenimento, fossero incautamente indotti dalle suggestioni del *guardiano della comune*, a fare la descrizione delle stesse sembianze del Bianchini onde far cadere sopra di lui, con la più infame e gratuita perfidia, la colpa dell'omicidio. Non è vero perchè questo rapporto non esiste in processo. Non è vero perchè questo rapporto fu steso sulla faccia stessa del luogo del commesso delitto dal brigadiere di gendarmeria Bianchi,

e non dal guardiano, e in presenza di un concorso numerosissimo di popolo in faccia a cui nessuno avrebbe osato fare simili suggestioni. Il guardiano non ne informò che a voce il signor comandante della gendarmeria, in presenza del maresciallo *Guillon*, e dello stesso Bianchini. Non è vero infine perchè chi ne depone è un Martinelli figlio di uno dei contadini della stessa chiusa ove fu ammazzato l'Asti, testimonio unico, e smentito da tutto ciò che può avere il più piccolo grado e valore di buon senso, di ragione, e di verità. E con questi mezzi notoriamente falsi si vorrà abbattere la verità di un'accusa provata dalla voce pubblica, da tutte le circostanze del fatto, dai più forti indizj, e da una serie di presunzioni, alle quali è impossibile di resistere?

Tantumne vos generis tenuit fiducia vestri?
Eneid lib. 1.

La situazione e profondità della ferita riportata dall'Asti, dimostrava con evidenza matematica che il Bianchini aveva sparato l'archibugio a una distanza brevissima dai fuggitivi, e con animo deliberato di ucciderli. Il giudizio del chirurgo che fece la sezione del cadavere sotto gli occhi del sig. Vicario Regio ne sarà una prova perpetua e irrefragabile. I critici illusi dal sistema delle probabilità che hanno adottato, negano la profondità e obliquità della ferita, e sostengono che l'archibugiata non fu sparata alla distanza di tre passi, come dicono i ragazzi, ma di trenta. I ragazzi dicono però che gli fu sparata dietro alle spalle,

alla distanza di tre o quattro passi, ed è provato che non hanno mentito. Dunque non può supporsi che sia stata sparata alla distanza di trenta passi, e in linea obliqua. Il chirurgo dice anch'egli che fu sparata a *piccola distanza*. Sappiamo che il più e il meno è relativo; ma se il chirurgo non ha determinato la distanza che per piccola, vuol dire ch'egli ha creduto che il punto da cui è partito il colpo non dovesse essere che vicino al ferito, altrimenti l'avrebbe più precisamente determinata. Ma che serve il confondersi col confutare degli argomenti creati all'opportunità? La ferita era tutta nella spalla destra nella parte superiore sino quasi alla metà del tronco. Duecento piccole ferite si trovavano sullo stesso punto. In una parola il ragazzo era stato colpito da tutto il *fiore* della botta, a meno che per i critici duecento ferite sul punto stesso sieno poche per provarlo, giacchè pare che essi abbiano preso un fucile per un cannone. La botta aveva trapassato il corpetto di pelone tutto toppe, e la camicia ond'era coperto il ragazzo, l'integumenti, i muscoli, e tutta la sostanza del polmone destro dalla parte posteriore sino alla parte anteriore, da dove si estrassero ventotto veccioni, e gli aveva prodotto uno stravaso di quattro libbre di sangue nel petto. La botta aveva traversato dall'alto al basso tutti i visceri, e aveva ucciso il ragazzo sul colpo. Il fucile era stato dunque sparato dietro alle spalle dei ragazzi, o di fianco e in linea transversale? Alla distanza di trenta pas-

si, o a uno spazio molto minore? Noi ce ne appelliamo a tutti i professori di chirurgia.

La prova risultante dalla *situazione*, *profondità*, e *figura* della ferita, poteva forse esser distrutta dalla circostanza della reperizione del cadavere nella fossetta distante circa trentasei passi dalla capanna? Ma non è provato provatissimo che l'Asti fu ammazzato sullo stradoncello e non sulla fossetta? S'immaginano forse i critici che nella loro ipotesi che l'Asti fosse stato ferito sulla fossetta, dovesse credersi davvero che è stato ucciso accidentalmente? Anche in questa supposta credibilità si dimostra che deliberato e volontario è stato il colpo Era impossibile che l'Asti fuggendo lungo il margine della fossetta potesse esser ferito nelle spalle dal colpo che era stato sparato alla distanza di *tre* o *quattro* passi dalla capanna, poichè camminando sul margine di questa fossetta, verso i muri della chiusa a mezzogiorno, non volgeva le spalle in linea retta alla capanna, ma allo stradoncello in un punto ove il Bianchini non si ritrovava, secondo l'asserzione stessa de' critici. Per ferirlo nelle spalle sopra questo punto bisognava che il Bianchini si fosse allontanato quindici passi o più dalla capanna, e che fosse venuto al punto ove la fossetta si stacca dallo stradoncello, e che poi rivolgendosi sullo stesso stradoncello avesse sparato il colpo sulla linea stessa del margine della fossetta. Avendo egli sparato l'archibugio a *due* o *tre* passi dalla capanna ed anche a *sei*, nella supposizione dei cri-

tici, non poteva mai ferirlo dietro la spalla destra, e dall' alto al basso nel modo che fu colpito, ma bensì per fianco, e in linea transversale poichè scappando per il margine di questa fossetta volgeva alla capanna in obliqua parte il fianco destro, e non il tergo. Un' altra circostanza che lo prova con non minore evidenza, è questa. L'altezza della brania o poggio del campo superiore alla fossetta copre quasi tutta la vita della persona che cammina sul di lei margine, a meno che questa persona non sia molto alta, e per conseguenza se l' Asti era in quel sito, essendo un ragazzo di anni quindici doveva avere appena la testa scoperta. Dunque il colpo sparato dalla parte della capanna, o non poteva ferirlo, o doveva soltanto colpirlo in linea obliqua e transversale, ma non mai dove fu colpito l' Asti, cioè dietro la spalla destra sino alla metà del tronco, e dall' alto al basso. È certo dunque che quando l'Asti fu ferito era sullo stradoncello con i suoi compagni, e che il Bianchini tirò positivamente dietro loro con animo di ucciderli. La ferita parla assai chiaro, i ragazzi sopravissuti non vengono smentiti da nessun fatto, e la probabilità dei critici non regge. La capanna oggi è stata distrutta, ma se non vien cambiata ancora la superficie della fossetta e dello stradoncello, sarà sempre dimostrato che tirando dalla capanna a una persona che si trovi sul margine della fossetta non potrà mai restare ferita nelle spalle, e nella maniera che vi fu colpito l' infelice giovinetto. A che ha giovato dunque che i critici ab-

biano perduto tanto tempo a far morire l'Asti nella fossetta mentre anche su questo punto il fatto distrugge tutte le loro probabilità? Noi intanto abbiamo provato di nuovo, che l'omicidio è stato assolutamente volontario, inescusabile, ed aveva tutti i caratteri di un *vero assassinio.*

Non è in natura, esclamano i critici, *che un uomo dopo aver commesso un' atroce azione possa esser tranquillo, e che non senta lacerarsi le viscere dal verme della sinderesi. Il Bianchini nella memorabil sera dopo avere sparata l' archibugiata se ne andò a casa, e si mise nel canto del fuoco a scaldarsi, e quindi se ne andò placidamente a dormire, e nel sonno passò intiera la nottata. Chi potrà dunque credere che egli sia stato l' autore di un assassinio?* Le congetture morali dei critici valgono quanto le loro probabilità sul fatto. L' indifferenza dopo il delitto è alle volte un segno, o l' effetto di un cuore duro e insensibile, e naturalmente perfido e malvagio. I critici sanno probabilmente per i lumi che hanno nell' arte criminale ciò che avviene agli uomini allorchè ordinano o commettono degli assassinj. Perchè si meravigliano dunque che il Bianchini in quella sera dopo avere ucciso l' Asti se la passasse con la più grande tranquillità, come se nulla fosse accaduto in quella chiusa, di cui egli era incaricato di difendere e garantire le proprietà? Perchè dicono che la mattina *dopo l' assassinio, egli non poteva avere la sfrontatezza di andare a vedere il cadavere, che aveva messo a morte con le sue proprie mani?* Il Politi che assassinò,

non è gran tempo, il Rosati suo compagno nel canale di Fibbiano Montanino, si portò il giorno dopo con tutto il popolo a vedere la sua vittima al medesimo canale. Il Castruccio di Fornoli, che avvelenò il proprio padre, ebbe la ferocia di stare presente all'apertura del di lui cadavere. Il Giusti di Marlia dopo avere stilettato il suo amico se ne venne la mattina dopo in Lucca a vendere il di lui orologio e il pastrano. Il Giusti di s. Maria del Giudice dopo avere avvelenato nella notte la propria moglie se ne andò la mattina alla vigna con la sua concubina. Questi esempi di bàrbarie che fanno inorridire, non provano che l'indifferenza, la calma, e le apparenze esteriori non sono sempre segni sicuri d'innocenza? Chi ci assicura poi che dopo quel fatale avvenimento il Bianchini non passasse la nottata nelle più grandi inquietudini, e nelle più terribili angosce?

Con qual coraggio si avanza nella critica dal §. 60 al §. 66 che il Bianchini non ebbe notizia dell'omicidio che la mattina dopo, allorchè venendo a Lucca, e passando per la *via pubblica di Mutigliano vide dalle rotture dei muri la gente nella chiusa che stava a osservare il cadavere*? Non è forse il sig. Nobili di lui padrone, che dice ingenuamente nel suo esame che il Bianchini si portò da lui per *chiederli consiglio nel caso in cui si ritrovava*, e gli disse *che erano state persone alla di lui casa ad avvisarlo che sopra i di lui beni era stato trovato morto un individuo, e che la pubblica voce l'accusava dell'omicidio*? Crediamo che i cri-

tici non avranno eccezioni contro questa deposizione. Perchè dunque non leggevano essi il processo come dee leggersi? Perchè non appuravano i fatti con quell'esattezza, precisione e verità che è propria dei veri e giusti critici?

Dopo una serie di tanti fatti evidentissimi e di tante prove chiarissime chi sarà, eccetto i critici, che potrà dire che il Bianchini *ben lontano dall' avere ucciso l' Asti volontariamente non si avvide nemmeno di averlo ucciso*? Non aveva intenzione di uccidere, e in una notte oscura, nella quale secondo i critici non poteva sapere per qual parte i ragazzi fossero fuggiti, e doveva anche immaginarsi che potessero fuggire *per il margine della fossetta* che offriva, dicono essi, una via così facile alla fuga, invece di sparare il colpo in aria, spara il colpo alla vita d' uomo, e cala il fucile a segno da colpire, e uccidere sul colpo anche un ragazzo? Non aveva volontà di offendere, e dopo avere ucciso l'Asti si getta sopra il Paolinelli, e cerca di sfogare sopra di lui a calciate di schioppo l' ira non bene estinta colla morte dell' altro? Non aveva volontà di uccidere, e all' estrema parola dell' Asti, che doveva necessariamente aver udito non corre a salvarlo o a soccorrerlo? I critici che non credono ai ragazzi, negano che egli dicesse all' estremo della sua vita — *ohimè bella mi anima!* — Ma per un momento non crediamo pure ai ragazzi. L' Asti cadde forse subito morto dopo il colpo, e non gettò nessun grido, nessun gemito, e non fece neppure nessun colpo nel cadere dal *margine della*

fossetta? I rilievi dei critici non persuaderanno mai chi è uomo.

Noi abbiamo compreso tutto il senso, la forza, e lo spirito dei vaticinj compresi nel §. 75 della critica sotto le parole — *Chi fosse d' opinione che il voto dei pubblico Ministero potesse essere il soggetto di* ULTERIORI E SERIE MEDITAZIONI, *creda pur anche che in gran parte non sono sfuggite alle* NOSTRE *vedute* — noi ce l' aspettavamo perchè

Crescit indulges sibi dirus hydrops
Nec sitim pellit, nisi causa morbi
Fugerit venis.

Horat. O. 2 Lib. 2.

Ma noi non curiamo simili vaticinj.

Dall' accusa la critica passa ai motivi del ricorso da noi interposto in cassazione dalla sentenza della Rota criminale. I principj che i critici manifestano in proposito sono li stessi, corredati però di varie mal connesse dottrine non applicabili al caso. In quanto al merito di questo ricorso noi ci rimmettiamo alle decisioni supreme de' giudici sapientissimi, cui n' è stata delegata la cognizione da S. M. l' Imperatore e Re. Ci ristringeremo a rilevare le sole massime erronee, le incongruenze e le contradizioni che potrebbero avere qualche influenza sulla verità de' fatti.

Nelle prime riflessioni i critici dicono che il primo e l' ultimo de' quattro motivi, sul fondamento de' quali abbiamo domandato la cassazione della sentenza, non ne formano propriamente che un solo. I critici sono in errore. Nel primo mo-

tivo s'invoca la cassazione per la *manifesta ingiustizia* della sentenza, che è provata dalla storia del fatto. Nel quarto per la *mancanza del fatto* che formava la pretesa sensa dell'omicidio, o sia la prova della *mancanza di volontà* di uccidere nel reo. Queste due cose sono estremamente differenti una dall'altra, perchè la manifesta ingiustizia non può risultare che da tutti i fatti, e la mancanza di sensa può risultare da un fatto solo. Questi due motivi sono identificamente e legalmente distinti e diversi. Il conto sta dunque bene tanto in legge che in aritmetica.

Sui principj stabiliti dalle legislazioni di tutti i tempi, e dallo stesso imperiale e regio tribunale di cassazione nella causa di *Pietro del Soldato* e *Matteo Sebastiani*, noi abbiamo invocato l'annullamento della sentenza *per capo di manifesta ingiustizia*. I critici incominciano dall'*avvertirci* graziosamente che abbiamo ecceduto sotto questo rapporto i giusti limiti della legge, e che il giudizio sull'esistenza o non esistenza dell'accusa è *intangibile*. È questa la verità? Se si consulta la storia delle leggi si vedrà che la revisione dell'accusa è stata, ed è in uso quasi presso tutte le nazioni d'Europa. I Consoli un tempo in Roma e gli Efori in Sparta erano gli arbitri de'giudizj, ma per i grandi incovenienti politici e morali che ne derivavano, i tribunali *unici* furono aboliti, e si stabilirono i giudizj popolari. Le leggi di Solone concedevano l'appello al popolo dai giudizj dell'Areopago. Le istituzioni dei parlamenti in Francia,

de' consigli di revisione in Germania, e in molti altri stati d'Europa hanno avuto origine dalla necessità di reprimere gli arbitrj, e le regolari ingiustizie. Dunque sotto i rapporti istorici, e secondo i principj di diritto universale la cassazione per *manifesta ingiustizia* non sarebbe così assurda, o dispotica come pretendono i critici. In senso della legislazione che regola ancora i nostri tribunali vi sono molti esempj di decisioni di *corti criminali* censurate dalla corte di cassazione *per capo di assoluta e manifesta ingiustizia*, e in casi ancora di *assoluzione* di rei notoriamente colpevoli come si può vedere nella raccolta delle cause celebri di Mejan. Il decreto sopranominato nella causa del *Soldato* e *Sebastiani* ha più chiaramente sanzionato questi principj. Non è dunque manifesto che i critici o ragionino da istorici, o da giureconsulti non possono oltrepassare la sfera delle probabilità? I critici colla solita loro franchezza chiamano quest'ultima decisione — la pietra di scandalo — Ma perchè questa irriverenza, queste indecenti espressioni contro i saggi e filosofici principj d'una decisione, di cui essi non hanno ben compreso nè il testo nè lo spirito? Perchè annienta tutti i loro ipotetici sistemi. In qualunque modo però essi pensino o ragionino, la massima è stabilita. Un principio di equità potrebbe ristringerla a solo favore degli accusati. Ma ad onta di queste restrizioni la regola esisterebbe ancora. Come possono dunque dire che abbiamo ecceduto i nostri poteri ricorrendo per capo di

manifesta ingiustizia contro la sentenza che ha caratterizzato l'omicidio del Bianchini per *involontario*?

Per escludere questa *manifesta ingiustizia* i critici tornano qui a fare un quadro colle solite tinte, composte tutte di apparenti probabilità, della *virtù* del Bianchini, de' costumi ignominiosi e dell'*infamia di fatto* de' ragazzi. Ma queste sono oramai armi spuntate. I critici insultando persino alla memoria di un povero giovine barbaramente trucidato per avere ardito per fame accostarsi ad un campo onde cogliervi tre o quattro miserabili rape, non hanno ribrezzo di dire che l'ucciso si educava egregiamente *se non pel patibolo, almeno per l'anello.* Che significa questa crudele ingiuria alla memoria di un infelice, sceso pochi mesi avanti la sua morte dai monti al piano onde procacciarsi questuando la sussistenza, e di cui non era provata che l'estrema sua povertà?

Dopo aver tentato in fine di provare con Merlin, Desquiron, e coi decreti dei consiglj di Stato, e della corte di cassazione di Francia che il ricorso è inammissibile per capo di *manifesta ingiustizia,* ci fanno poi carico perchè abbiamo citato una decisione della stessa corte di cassazione di Francia nella causa Ricci e Fambrini di Montepulciano per comprovare la giustizia di uno dei motivi del nostro ricorso. Ma perchè questa nuova scolastica contradizione di fatto e di diritto quasi nella stessa pagina? Perchè la scienza del fatto e del diritto consiste tutta per essi nella grand'arte del probabilismo. Per effetto di questo

sistema, che non ebbe mai luogo che fra i sogni, fanno ancor pompa di aver trovato un anacronismo nella citazione della stessa decisione, quasichè anche un bambino non avesse potuto accorgersi che era uno sbaglio di stampa che in vece dell'anno 1812 aveva segnato l'anno 1816. Ma che non può la forza del sistema!

Noi abbiamo detto tutto ciò che era necessario per difendere dagli oltraggi della critica la ragione, la giustizia, e la verità. Se la critica avesse avuto per oggetto la sola e giusta difesa del Bianchini noi avremmo commendato lo zelo e l'ingegno de' critici, e non avremmo certamente cercato di far conoscere un'altra volta la reità di quest'uomo. Siamo ancor noi sensibili alle disgrazie che riflettono dalla sua colpa sopra la di lui famiglia, e come uomini vorremmo potere scemare il peso delle sue angustie, e de' suoi mali. Ma come magistrati non potevamo dispensarci dal far comprendere a de' critici, che troppo si sono allontanati dallo scopo da loro annunziato in principio, la inesattezza assurdità e ingiustizia della loro critica (1).

Lucca 25 agosto 1817.

(1) S. M. la Regina Maria Luisa di Borbone con decreto del 18 aprile 1818 circondò gli atti di questa processura, e ordinò l'immediata scarcerazione del Bianchini. Questo atto di autorità lasciò gli animi del pubblico nel primitivo stato d'indecisione: avvegnachè della causa Bianchini si fosse fatto argomento di partito: dubitandosi dagli uni che la mite sentenza contro il Bianchini fosse derivata dallo influsso della aristocrazia che lo proteggeva: e sembrando ad altri che questo sospetto fosse stata la causa principale della insistenza dell'accusa.

C.

ORAZIONE

a difesa

DI ANTONIO PIERI

DI VENERI DI COLLODI

INQUISITO E CONDANNATO A MORTE

DALLA ROTA CRIMINALE

il 26 Agosto 1832

PER OMICIDIO INSIDIOSO E PREMEDITATO

NELLA PERSONA

DI TOMMASO NOTTOLI

di S. Gennaro

AVANTI

AL SUPREMO TRIBUNALE DI GIUSTIZIA

DEL DUCATO DI LUCCA

Illustrissimi Signori

Nulla juris ratio, aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur ea nos duriore interpretratione contra ipsorum comodum producamus ad severitatem.

MODESTINUS in leg 25 ff. de legib.

L'accusato Antonio Pieri di Veneri di Collodi è egli veramente colpevole dell'omicidio, che gli viene imputato nella fiscale inquisizione? E supponendo che egli fosse l'autore, o complice dell'uccisione del Nottoli, il suo delitto non potrà espiarsi che coll'*ultimo supplizio* al quale è stato condannato dalla Rota criminale colla sentenza del dì 29 agosto 1832?

Ecco le due gravi e importanti questioni, sulle quali la società da una parte per l'interesse comune, e l'inquisito dall'altra per la sua salvezza attendono oggi colla più grande ansietà il giudizio del più illustre, e prudente magistrato, cui

l'augusto nostro Signore Carlo Lodovico di Borbone, e le leggi hanno delegato in grado supremo, e irrevocabile l'amministrazione della giustizia sì civile, che criminale.

Il vostro giudizio decide della vita di un uomo. Io vi rammento adunque per l'unico motivo che si tratta di *accusa capitale*, e non per altra ragione che la tremenda parola — *sacer esto* — non può pronunciarsi, ove imperano le leggi, che allorquando i fatti provino *necessariamente* che l'accusato e non altri deve essere stato il delinquente, e che il suo delitto è nel più alto grado doloso e inescusabile.

Se i fatti non hanno questa forza, e questo carattere, non vi è nè vi può essere prova *legale* nè *morale* della verità. Le presunzioni, i dubbj, o i sospetti possono stabilire un'opinione, ma non una verità. MATTEI *de criminibus lib. 48 tit. 15 cap. 6 n. 3.* — ivi — *Aliud suspicio est, aliud argumentum necessarium: suspicio in alieno pectore est: argumenta ex re ipsa deducuntur.*

Io intendo per prova legale quella che nasce da fatti diretti, e reali come dalla confessione ingenua dell'accusato, o da testimoni idonei di vista: e intendo per prova morale quella che nasce necessariamente dalle serie dei fatti, o delle circostanze che possono aver preceduto, accompagnato, o seguito il delitto. O si tratti però di prova *legale*, o di prova *morale*, sì l'una che l'altra non può essere che il risultato di fatti, o indizj *certi, concludenti, e indubitati*. Questo è ciò

che prescrivono le leggi fondate sulla ragione, e sulla umanità: questo è ciò che insegnano i più saggi giureconsulti; questo è ciò che consiglia la equità, base, ed elemento della stessa giustizia.

Una celebre legge degli imperatori Valentiniano, Graziano, e Teodosio, che è la legge *25 cod. de probat.* innalzò questi principj al grado di legge. « *Sciant cuncti accusatores eam se rem deferre* « *in publicam notionem debere, quae munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis,* « *vel indiciis ad probationem indubitatis, et luce clarioribus expedita* ».

Non vi sono in questo processo prove dirette e reali dell'accusa. La prova sulla quale è fondata la fiscale inquisizione, non è che *indiziaria*. Io non ho però di che temere dall' analisi de' fatti che concorrono nel caso, poichè i vostri principj sono nel tempo stesso quelli della ragione e della umanità. I fatti relativi a questo tragico avvenimento non potranno certamente fare sull' animo vostro quella impressione, che spinse la Rota criminale a pronunciare la condanna di morte contro l' accusato. La sola verità è stata in ogni tempo la base dei vostri giudizj. Nei vostri cuori è da lungo tempo scolpita la santa massima di Trajano riferita dal giureconsulto Ulpiano nella *legge 5 ff. de poenis,* che niuno deve essere condannato sulle semplici presunzioni, o sospetti. Ecco le parole di questo savio e illuminato monarca del più vasto impero del mondo dettate dalla ragione, e dalla umanità. *Sed nec de suspicionibus debere aliquem*

damnari divus Trajanus Aufidio Severo rescripsit; Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnare. » Da questi medesimi principj ne deriva, secondo la dottrina concorde dei più celebri giureconsulti in materia criminale, che niuna accusa può essere ammessa, e niuno inquisito può essere condannato se la sua reità non è dimostrata con prove chiare, liquide, ed evidenti. Renazzi *element. jur. crim. lib. 3 cap. 11 §. 4* — ivi — *Nonnisi quam liquidis, claris, evidentibusque probationibus de eorum flagitiis, constare debet.*

Quali sono ora gl' indizi e gli agomenti, coi quali si è preteso di provare l' accusa? Esaminiamo questi fatti con quella critica e prudenza, che richiede la imponente circostanza del caso, e vedremo che l' accusa non regge alla luce della verità, e che l' accusato deve essere pienamente assoluto.

Ma prima di passare alla confutazione degli argomenti fiscali vediamo in qual *tempo*, in qual *luogo*, e in qual *modo* accadde la miseranda uccisione del Nottoli. Questa esposizione istorica è necessaria per decidere con sicurezza, e giustizia della *realtà*, o *insussistenza* dell' accusa.

§. I.
Storia dell' uccisione del Nottoli.

Nella sera de' 18 gennajo 1831 a un' ora di notte il giovine Tommaso figlio di Jacopo Nottoli

di s. Gennaro, detto *di Peporo*, era nella casa paterna, posta nel *Lappato*, ove cenò colla famiglia.

Alle ore *due e mezzo di notte*, mentre suonava il campano di s. Maria Assunta del Castellare, partì di casa con un mezzo sacco di roba addosso tra grano e fave per portarla a macinare al *mulino del ponte all' Abate*, avendo la madre detto che vi era bisogno di fare il pane nel giorno segnente per la famiglia.

Verso le *ore tre* di notte giunse al mulino del ponte all' Abate sulla riva sinistra della Pescia. Chiamò la moglie del mugnajo, Ferrante Balbani, per farsi macinare la roba: ma avendogli costei risposto che non vi era il garzone, andò a cercarlo all' altro prossimo mulino del Sari in fondo allo stesso ponte ove dormiva sulla riva destra della Pescia. Lasciò il sacco a piè del primo mulino, e la moglie del mugnajo vi badava dalla finestra. Circa un mezzo quarto d' ora dopo ritornò a quel mulino con Vincenzo Rinaldi garzone del mugnajo, che aveva trovato a veglia a casa di Stefano Giuntoli poco lontana dal ponte all' Abate, il garzone si pose a macinare la roba mentre il Nottoli si tratteneva nel piano superiore del mulino a discorrere colla moglie del mugnajo. Dopo lo spazio di circa mezz' ora il Nottoli scese nel mulino, prese la farina, e se ne andò col garzone del mugnajo a veglia a casa Giuntoli dopo aver lasciato il sacco della stessa farina all' altro mulino del Sari.

Arrivò a casa Giuntoli verso le *ore quattro* di notte: vi si trattenne a veglia circa *un'ora e mezzo* a discorrere con Annunziata figlia di Stefano Giuntoli colla quale amoreggiava, e partì da quella casa col garzone medesimo del mugnajo verso le *ore dieci e tre quarti*. Tornò al mulino Sari, prese il sacco della farina, si divise dal garzone del mugnajo, e se ne partì per casa. Il garzone si chiuse dentro il mulino, se ne andò a letto, e si addormentò quasi subito.

Verso le *ore undici* della stessa notte da molte case vicine al ponte all'Abate, e da case anco più lontane, si udirono *due colpi d'arme a fuoco*, uno dietro l'altro, coll'intervallo di circa due minuti, provenienti dalla via postale al *Marsallino* ov'è la casa dei fratelli Gio. Domenico e Sebastiano Giusti calzolaj detti i Marsallini, che danno appunto il nome a quel luogo, posta sopra un'eminenza o colletto lungo la stessa via postale a mano sinistra andando verso Pescia, e a mano destra venendo verso Lucca, e a poca distanza dal ponte all'Abate.

I conjugi Gio. Domenico e Maria Giusti affermano che dopo il primo colpo udirono sotto la loro casa una *baruffa*, o *calpestio*, come di persone che si corressero incontro, e fuggissero una dietro l'altra, e una voce che gridò: *birbi f . . . .* e poco dopo l'altro colpo a fuoco, e quindi scappare a gambe *due individui* uno dopo l'altro, che si sentivano benissimo al suono delli scarponi su per la via dell'immagine del Sari lungo la casa

loro dall'aria di ponente, che conduce al colle di s. Gennaro. Alcuni istanti dopo udirono un *urlio*, o voce, come di un *sospiro affogato*, e frattanto strascinarsi e accostarsi un *individuo* alla porta della loro casa sulla via postale, che vi picchiò cinque o sei volte con colpi, che sembravano fatti *con mano armata di sasso*, e non essendogli aperto scostarsi, e stracinarsi un poco per la discesa verso Lucca, e quindi il più alto e profondo silenzio.

Mezz'ora dopo la mezzanotte Sebastiano figlio di Filippo Bernardi tornando da veglia dalla casa di Gio. Francesco Raffaelli, e andando a casa sua al ponte all'Abate, passando per la via postale pesciatina trovò il Nottoli sulla stessa strada dirimpetto a casa Sari prostèso in terra col volto sul suolo, e le mani sotto il petto grondante sangue dal capo, e fuori affatto dei sensi. Ei ne diede subito avviso alla vicina caserma dei reali carabinieri: si chiamò il chirurgo, e il prete, e sopraggiunse intanto altra gente: il ferito fu trasportato sopra una scala in casa dei suoi zii Sebastiano e Benedetto fratelli Barsanti. Gli fu nel momento apprestato ogni soccorso; ma nel tempo che il chirurgo Duccini gli detergeva le ferite della testa col vino cessò di vivere e spirò. Ei non proferì mai alcuna parola articolata, e soltanto gemeva e sembrava che sornacchiasse. Ei non sopravvisse che circa tre ore al colpo fatale.

Quando comparve il giorno si vide e si trovò al *Marsallino* avanti alla casa Giusti, e precisamente al principio della piccola salita che dalla

via postale conduce alla stessa casa una pozza di sangue e due stopponi d'arme a fuoco: un'altra pozza di sangue si vide a piè dell' uscio della stessa casa Giusti, e quell' uscio pure all' altezza d'uomo, tinto di sangue: delle strisce di sangue a pezzi interrotti si vedevano ugualmente dalla casa Giusti sino al punto ove il Nottoli fu trovato mortalmente ferito. Sulla stessa via postale al *Marsallino* sulla sinistra andando verso Pescia si trovò sopra il poggio di una fossetta il sacco della farina macchiato di sangue, e a qualche distanza dal sacco una berretta di lana grigia traforata. Si osservarono finalmente nella parte fangosa della via dell' *immagine del Sari* delle *orme* di persone calzate con scarponi, altre più *grandi*, e altre più *piccole*, e dirette tutte verso s. Gennaro.

Dall' ispezione del corpo, o *autopsia* del cadavere dell' ucciso fatta dal chirurgo Antonio Giannecchini in presenza del Commissario locale rimase verificato, e posto chiaramente in essere, che *due erano stati i colpi d' arme a fuoco*, o archibugiate esplose contro il Nottoli, la prima a *tergo* e l' altra di *fronte*.

La prima archibugiata era a *veccioni* di *piombo*, che lo aveva colpito nella *gamba*, *coscia* e *natica destra*, e gli aveva appena forato il *tessuto cellulare*. Questa ferita era tale da poter guarire in breve tempo.

L' altra archibugiata era a *palle squartate di piombo*, che lo aveva colpito in fronte, e gli ave-

va forato il cranio, ed era rimasto un pezzo di palla dentro al cervello. Le varie ferite nella fronte prodotte da questo colpo erano in *linea retta orizzontale* e non *insalienti*, nè *inclinate*. Questo secondo colpo aveva cagionato la morte al Nottoli (1).

Ecco la vera storia del fatto tal quale risulta dal processo.

Questa storia prova intanto al lume di evidenza che due furono i colpi d'arme a fuoco esplosi contro il Nottoli, e due naturalmente i suoi aggressori.

§. II.

Confutazione degl' indizi fiscali sì in genere che in specie.

Dalla storia del fatto passando ora all' analisi degli indizi, o argomenti fiscali, osservo preliminarmente che la debolezza della *prova indiziaria*, sulla quale tutta riposa l'accusa è già dimostrata dalla stessa sentenza rotale, che condannò a morte l'inquisito Antonio Pieri, rispetto almeno alla natura e intensità del delitto, giacchè la qualità aggravante della *premeditazione* o dell' *aguato*

(1) Ved. l'esam. del chirurgo Giannecchini p. 25 t. e il processo verbale di autopsia del cadavere dell' ucciso fatto dal commissario locale il 20 gennaio 1831, alle ore undici e mezzo di mattina. B.

non fu ammessa dalla Rota che alla *pluralità dei voti* (1).

Questa circostanza è un presagio molto favorevole per la mia nuova difesa a favore dell' inquisito, e già dimostra che la mia opinione riguardo alla *mancanza di prova* dell' accusa non è in genere nè erronea nè assurda. Ma occupiamoci partitamente dell' analisi diretta di ciascuno di quei fatti o argomenti che formano il nerbo principale della pubblica inquisizione.

Il *primo fondamento* dell' accusa è la *voce pubblica*. Si pretende che nei primi momenti, nei quali si seppe l' orribil caso, tutte le voci, e tutti i sospetti in *Veneri* e in *Collodi* cadessero sopra i *Cionchetti*, o fratelli Pieri, e che in seguito si riunissero e si concentrassero tutti contro l' inquisito Antonio Pieri. Ma tutte le informazioni raccolte nel lungo e voluminoso processo di questa causa non giustificano questa asserzione.

Allorquando il Nottoli fu trovato dal Bernardi mortalmente ferito e semivivo sulla strada pesciatina, e trasportato nella casa dei suoi zii Barsanti all' annunzio di quel caso vi accorse molta gente: ma non fu inteso in quella circostanza, nè sulla pubblica via, nè in casa Barsanti imputare alcuno di quel ferimento, benchè si facessero diverse interrogazioni in proposito. Eppure se era vero, come si pretende dall' egregio sostenitore della

(1) Due soli furono adunque i giudici della Rota che opinarono per la condanna di morte. B.

pubblica azione, che i *Cionchetti* fossero da lungo tempo nemici mortali del Nottoli, era quello il momento in cui dovevano svilupparsi tutti i sospetti e concepirsi i più giusti timori.

Il solo padre di questo giovine sventurato, che venne da s. Gennaro in traccia del figlio mentre viveva ancora, denunziò il primo i *Cionchetti* come gli autori di quel colpo; ma ne incolpava nel tempo stesso Simone Barsanti, detto dei *Guercini*, e Gio. Battista Celli.

Dopo le denunzie e querele del padre dell'ucciso si cominciarono a indicare i *Cionchetti* come gli autori di quell'omicidio: ma se ne incolpavano ancora i *Guercini* e i due fratelli Gio. Battista e Davino Celli. In generale chi ne incolpava uno e chi l'altro, e si diceva pubblicamente che il male poteva venire tanto da *Veneri*, quanto da *Collodi* e da *s. Gennaro*. Le voci pertanto intorno all'autore di quel colpo non erano concordi ma dubbie confuse ed incerte.

Allorchè Bartolommeo Bianchi portò in quella notte la trista nuova dell'uccisione del Nottoli in casa di Stefano Giuntoli, la vecchia vedova Maria Pasqua Pollastrini gridò certamente, se è vero ciò che essa racconta, — *sentite i Cionchetti l'hanno già arrivo* — Ma quale impressione possono fare nell'animo del tribunale sapientissimo le esclamazioni di una vecchia di indole sua mendace e sospetta, come si proverà in progresso, e quando ella stessa ne incolpava nel tempo medesimo anche quello dei *Guercini*, ossia Simone Bar-

santi? Le maligne esclamazioni di questa vecchia non potranno sicuramente riguardarsi come il risultato o l'effetto di un'opinione già universale e publlica.

Le voci non si accumularono contro i *Cionchetti*, che dopo il loro arresto, avvenuto per ordine del Buon Governo *il 27 gennaio 1831;* e non si concentrarono contro l'inquisito Antonio Pieri, che dopo la *dimissione provvisoria* e a *processo aperto* dalle carceri del suo fratello Giovanni e Simone Barsanti decretata dal tribunale il dì 11 gennaio 1832, dopo un anno cioè di carcere.

Una voce adunque che nacque dalle sole denunzie e querele del padre dell'ucciso; una voce che nella stessa sua origine, qualunque fosse, non era che vaga, confusa e incerta, poichè s'indicavano come autori di quell'uccisione non solo i *Cionchetti* ma anche i *Guercini* e i *Celli;* una voce che non si accumulò contro i *Cionchetti* che dopo il loro arresto; una voce che non si concentrò contro l'inquisito che dopo la liberazione del suo fratello Giovanni, e di Simone Barsanti; una voce che lasciò sempre nell'oscurità e nella incertezza lo stesso tribunale, come provano i diversi arresti fatti eseguire per suo ordine in pendenza della prigionia e processura dei *Cionchetti;* una voce screditata dalle stesse ultime investigazioni del tribunale allorchè sopra i discorsi fatti da certo *Marco Vincenti* modanese in casa *Pieretti* a Matraja, credette di avere scoperto il socio o complice dell'inquisito; una voce insom-

ma, che non ebbe in origine, nè in progesso alcuna solida base o certezza, come potrà legalmente convincere l'inquisito? Sopra queste voci, che non sono per lo più che l'effetto dei clamori del volgo, chi potrà crederlo reo di sì grave e atroce misfatto? Niuno certamente in faccia ai tribunali che pensano e che ragionano. Ved. Conciol. *resol. crim. verb. fama, e* Farinac. *de indiciis et torturis quaest. 47. n. 177.*

Stando inoltre alla testimonianza di Giuseppe Cervelli di s. Gennaro compagno e amico dell'ucciso, egli è certo che il Nottoli riguardava pure come suoi *nemici* o *contrari* in Veneri per gelosia di donne quello dei *Guercini*, ossia Simone Barsanti e Tista Celli. Sembra che quello dei *Guercini* ce l'avesse per causa della stessa ragazza Annunziata Barsanti, che è stata forse la funesta cagione di questo deplorabile avvenimento, e il *Celli* per causa della ragazza Francesca figlia di Lorenzo Betti, detta la *Gambina*. . .

Non è forse il processo medesimo il quale c'istruisce, che egli vagheggiava quasi tutte le belle ragazze di *Veneri*, e sembra che ambisse all'onore di essere il solo loro *drudo* o *Adone*? Egli era inoltre straniero in Veneri, essendo di s. Gennaro, e tutti conoscono l'antipatia o avversione che esiste nel nostro contado tra un comune e l'altro, sentimento che conduce sensibilmente all'odio e che si manifesta sovente tra i diversi stati limitrofi, e fra le stesse più grandi e civilizzate nazioni del mondo. Egli aveva una for-

za straordinaria e quasi erculea, essendo di doppia nervatura, come risulta dal processo, e quindi ne imponeva alla gioventù di Veneri per un grande ardimento e coraggio, che nasce per lo più dalla stessa forza. Quasi novello *Rodomonte* ei si vantava pubblicamente di non avere a *faccia scoperta* paura di alcuno. Egli non poteva perciò essere che odioso ed inviso a tutta la gioventù di Veneri.

In questo stato adunque di cose, e nel complesso delle anteposte circostanze chi poteva asserire senza temerità che il colpo non fosse uscito che dalle mani dell' inquisito Antonio Pieri? Dall' atto stesso di accusa è posto in essere che *due furono i colpi di archibugio* sparati contro il Nottoli, e *due naturalmente i suoi feritori.* Questo solo fatto non teneva perciò sospesi, e divisi tutti gli animi sull' autor vero di quell' omicidio? Questa rilevantissima circostanza non dimostra apertamente che la voce pubblica non poteva colpire il solo accusato, ma doveva cadere naturalmente sopra tutti coloro che per causa almeno di donne erano rivali o gelosi dell' ucciso? Il processo lo prova, e il tribunale non può dubitarne: ora se tuttociò è incontestabile, chi non vede che il primo indizio della *pubblica voce* si risolve in una chimera, o non può almeno allegarsi come un argomento, benchè remoto, della reità dell' inquisito? Non vi è bisogno di grandi riflessioni per convincersi di questa verità.

Quale indizio d' altronde costituisce in giurisprudenza la fama, o pubblica voce? Stando alla teoria e all' opinione de' più accreditati criminalisti non è che un indizio fallace e inconcludente, e quindi niente prova. Così opina il Farinaccio *nel cons. 80 n. 30.* — ivi — *Nullum deterius testimonium est quam fama. Est enim res fallax, mendax, perniciosa et ut plurimum transmissa ab iis, qui nocere cupiunt.* Così insegnano il Bonfinio *ad Bannimenta cap. 77 in append. n. 9,* Cremani *de jure criminali lib. 3 cap. 22 §. 20;* e così il Nani *de indiciis pag. 49.* — ivi — *At quaeri potest utrum ulla queat ex fama probatio deduci? Si ad jus civile animadvertas famam per se fidem non facere certum est: nam jure civili generatim omne testimonium reiicitur, quod est de auditu, idest quo quis non dicit se vidisse, sed audivisse ab aliis qui dicerent. Incertum si quidem est hoc testimonii genus.*

Le voci altresì nate dopo l' arresto non avendo origine che dal processo, non formano il menomo argomento nè legale nè morale onde convincere l' accusato, perchè derivando dalla presunzione o sospetto cui dà ordinariamente luogo l' inquisizione non può essere, nè credersi effetto di una cognizione pubblica e sicura dell' avvenimento. Ved. il Conciol. *resol. crim. verb. fama resol. 9.* — ivi — *Fama orta post carcerationem inquisiti, vel post transmissam inquisitionem, uti orta praesumptive, non ex veritate delicti, sed ex illo actu carcerationis vel transmissae inquisitionis nihil operatur, et non venit attendenda. Fama enim orta post carcerationem pre-*

sumitur osta ex illo actu carcerationis et inquisitionis, non autem ex veritate delicti. E così il Farinac. *de indiciis et torturis quaest. 47 n. 177.*

Non vi è un testimone infine in tutto il processo, il quale incolpando l' inquisito non dica di averlo *inteso dire* dagli altri. Qual peso può avere adunque la pubblica voce fondata sopra elementi sì vaghi, incerti ed instabili? Vi vuole forse un' autorità o una prova più imponente per dimostrare la fallacia e la inettitudine dell' indizio dedotto dalla voce pubblica? La esperienza di tutti i tempi ha sempre provato che il volgo giudica ordinariamente secondo la propria opinione e non dalla faccia o esistenza del vero. Lo disse già in poche parole il padre della latina eloquenza nell' orazione *pro Q. Roscio* — ivi — *sic est vulgus: ex veritate pauca: ex opinione multa existimat.*

Ma che più, o magistrati? Dio stesso ha lasciato scritto che la voce, e il clamor pubblico non è una prova o segno certo di verità. Ecco come si legge nella *Genesi cap. 8 n. 21* — ivi — *Rumor Sodomorum et Ghomorrae multiplicatus est, et peccatum eorum aggravatum est nimis: descendam et videbo utrum clamorem qui venit ad me opere compleverint. An non est ita, ut sciam.*

Cade adunque affatto il primo *indizio fiscale* dedotto dalla *pubblica voce*, poichè questa non è, e non è stata sempre che una voce vana, vaga ed equivoca.

Il *secondo fondamento* dell' accusa è la pretesa esistenza di una *causa impulsiva, grave e proporzionata* al delitto. Si dice nella fiscale inquisizione che l' accusato *Antonio Pieri* aveva da lungo tempo concepito un odio mortale e intestino col Nottoli per *gelosia* della ragazza Annunziata Barsanti colla quale amoreggiava, e perchè in una notte di ottobre del 1829 era stato da lui *aspramente bastonato* sotto la casa di quella ragazza nel luogo detto ai *Pratorozzi*.

Da questi due fatti si è preteso di dedurre dall' auditor ducale, cui è affidato l' esercizio della pubblica azione, la esistenza di *una grave causa a delinquere* nell' inquisito, e proporzionata all' atroce misfatto. Da questi due fatti ha dedotto pure la Rota criminale un' imponente indizio di reità contro l' inquisito (1).

Ma questi due fatti sono eglino veri in tutta la loro estenzione e da questi due fatti si riscontra forse nell' inquisito una causa veemente impulsiva al delitto e proporzionata al miserando caso che forma il soggetto dell' accusa?

Così non è, per quanto io penso, esaminando le circostanze del caso con giusta critica legale.

Non è vero, o non è almeno provato, che un *verme continuo di rancore e di gelosia*, come si dice nell' atto di accusa, inquietasse l' inquisito Antonio Pieri, e potesse perciò spingerlo all' uc-

(1) Ved. il secondo considerando della rotale sentenza. B.

cisione spietata del suo rivale. Questi due giovani non erano, per quanto pare, rivali in amore. La storia riguardante la gelosia del Pieri contro il Nottoli non è che una fiscale supposizione ritenuta come un fatto positivo, ma non vero, dalla stessa Rota criminale.

Non impugno che l'accusato Antonio Pieri fosse *damo* e *amante* della ragazza Annunziata Barsanti. Allorquando avvenne l'uccisione del Nottoli era più di un anno ch'egli discorreva e amoreggiava con quella ragazza. Ma egli l'aveva già lasciata verso la fine del 1850, non per gelosia del Nottoli, o perchè la ragazza lo tradisse, e avesse più genio o inclinazione per l'ucciso, ma perchè era stato congedato dalla madre, la quale avendogli intimato di sposarla o lasciarla, ei scelse il partito di allontanarsi da quella casa. Questo e non altro, fu il motivo, per cui il Pieri lasciò la Barsanti. Ciò è tanto vero, che egli aveva persino disegnato di sposare un'altra ragazza.

La dama del Nottoli d'altronde non era la *Barsanti:* ma *Annunziata Giuntoli,* dalla quale andava quasi continuamente a veglia. Egli vi fu anche nella notte per lui fatale. Il Nottoli non era stato a veglia in casa della ragazza Barsanti quando vi amoreggiava il Pieri che due o tre volte. Vi era stato nelle *feste di Natale* del 1850; e un'altra sera in gennajo del 1851 col Cervelli suo amico e compagno. Il Pieri in tutto il tempo che amoreggiò colla ragazza Annunziata Barsanti e frequentò la di lei casa non mostrò mai gelosia,

nè dispiacere o amarezza contro il Nottoli. È questo un fatto intorno al quale sono *concordi* e *contesti* tutti gl' individui della famiglia Barsanti, e coloro che frequentavano quella casa.

La gelosia difficilmente si nasconde. Se fosse stato vero che questa spina gli pungesse sì fieramente il cuore, come si suppone nell' atto di accusa, e fosse un verme che continuamente gli rodesse i visceri, e lo tenesse nella più grande ansietà e inquietudine, non avrebbe certamente potuto celare lungamente le sue inquietudini, e i suoi dispiaceri alla sua dama, alla sua bella ed amica. Era impossibile che in qualche momento non l' avesse rimproverata delle sue favorevoli inclinazioni per il Nottoli, e non le avesse almeno fatto travedere in qualche occasione l' interno suo rancore e cordoglio. Eppure il processo tace intieramente sopra quest' articolo. La ragazza Annunziata Barsanti non si lagna giammai di tali sospetti o rimproveri. Niuno di quella famiglia accusa il Pieri di avere manifestato gelosia, odio o avversione contro il Nottoli. Niun altro ha potuto ravvisare in lui simili affetti e inquietudini. Io ho adunque tutto il diritto di sostenere che egli non era rivale, nè geloso del Nottoli. E se così è, che diventa la supposta *causa impulsiva al delitto,* e la pretesa ragione o motivo di odio o d' avversione del Pieri per questa causa contro il Nottoli? Essa si risolve in nulla, come la nebbia in faccia alla potente e immensa luce del sole.

Dal racconto che fa il giovine *Jacopo Petri* di Picciorana, che, andava pure a vedere qualche volta la ragazza Annunziata Barsanti, si è forse voluto desumere una prova della gelosia del Pieri? Costui afferma che il Pieri minacciò di fargli una cattiva azione se tornava un'altra volta da quella ragazza, ma la stessa giovane Annunziata Barsanti ci assicura che il Pieri non lo minacciò in veruna guisa; ma gli disse soltanto, *che se era un giovinotto di garbo, sarebbe andato per i fatti suoi.*

Fuori peraltro di questa testimonianza affatto *singolare*, e perciò irrilevante, non vi è alcun altro in processo il quale abbia detto o accennato che il Pieri avesse dato dei segni di gelosia, di odio o di avversione contro il Nottoli. Ora come si combina un silenzio sì lungo, sì grande e sì costante del Pieri colla gelosia, dalla quale si pretende che fosse altamente invaso e dominato? L'amore si può forse fingere, e simulare i propri affetti come nei casi, nei quali la ragione non è giammai oppressa o alterata? La sperienza umana prova il contrario.

Chi non sa d'altronde che la gelosia acciocchè possa considerarsi come origine e cagione di nemicizia capitale, e così come causa gravemente impulsiva all'omicidio, bisogna che sia chiaramente provato che l'inquisito e l'ucciso erano ambedue presi di ardente amore per la stessa donna e rivali tra loro, e che il primo avesse certa scienza che l'altro godeva i favori ed era il prediletto di colei che formava l'oggetto dei

suoi trasporti e della sua passione? Ved. MATTH. *de re criminali, controv.* 23 *n.* 32. — ivi — *Ad hoc enim ut inimicitia capitalis inter rivales probetur, tria concurrere debent. Primum, quod uterque rivalis captus amore illius foeminae reperiatur. Secundum quod inquisitus sive suspectus de homicidio alium re amata potiri percipiat. Tertium quod aegre ferat, et zelotpiae affectu laboret.*

Ora dal processo non risulta, come si è veduto, che il Pieri e il Nottoli fossero accesi di amore per la stessa ragazza; ma il primo era amante della Barsanti, e l'altro della Giuntoli, e non erano perciò, nè potevano essere fra loro rivali in amore, e per questa causa nemici. Svanisce adunque, e non è che un falso supposto la pretesa *causa a delinquere* per motivo di rivalità in amore o gelosia.

L'insulti e i *colpi di bastone,* ai quali il Pieri si trovò esposto in una notte del mese di ottobre nel 1829 sotto la casa della stessa sua ragazza Annunziata Barsanti ai Pratorozzi, potrebbero forse averlo spinto per vendicarsi di quell'ingiuria e dell'aspre percosse ricevute in quella circostanza all'uccisione del Nottoli? Ma dov'è la prova che questi fosse l'autore di quell'affronto, che ebbe pure tutti i caratteri della perfidia e della viltà?

È cosa certissima che nella notte del giorno 18 ottobre 1829 verso le ore undici, mentre il Pieri usciva da veglia dalla casa della sua dama Annunziata Barsanti fu all'improvviso assalito e aspramente bastonato, talmente che rimase ferito

nella testa, contuso nel braccio destro e in altre parti del corpo. Il chirurgo Sebastiano Pieri che lo curò dice nel suo referto del 19 ottobre 1829 rimesso al tribunale che il Pieri per la ferita della testa, che era nella parte superiore dell' osso frontale, e per le altre contusioni dovette soffrire una malattia oltre il periodo di *venti giorni*. Dice però nello stesso referto, che il Pieri lo assicurò che non aveva conosciuto colui che lo aveva assalito e bastonato (1).

Fa veramente meraviglia come la giustizia, cui in quel tempo pervenne senza dubbio il referto chirurgico di questo ferimento non procedesse mai a veruna inquisizione. Eppure ai termini della legge, benchè non fosse stato noto il feritore, si doveva almeno procedere all' esame del ferito, giacchè le sue dichiarazioni dovevano formare il primo anello del processo, e potevano influire essenzialmente alla scoperta del reo! La giustizia avrebbe forse potuto scoprire allora ciò che non ha scoperto che oggi, e di cui vede ora tutte le deplorabili conseguenze. Quest' avvenimento dimostra pur troppo che nell' ordine sociale, è cosa più utile per l' interesse comune d' impedire i delitti, che di punirli. La inerzia dei magistrati, o la pubblica indifferenza o la tolleranza nei piccoli delitti, è forse una delle più feconde sorgenti degli atroci misfatti. La clemenza dovrebbe quindi eser-

(1) Ved. gli atti relativi a questo ferimento, inserti nel processo di omicidio. B.

citarsi per la comune utilità, e per la quiete e riposo pubblico, quando una ragione di somma e vera pietà può consigliarla più nei grandi, che nei piccoli delitti (1).

Ma intanto era egli provato che il Nottoli fosse stato l'autore di quell'affronto, e di quelle percosse? Questo fatto non potrebbe al più formare indizio contro l'inquisito, che nell'ipotesi e certezza in cui egli in quella notte avesse veramente scoperto e conosciuto il suo percussore. La fama ne corse in *Veneri* e in *Collodi*, e sembra che il Nottoli se ne fosse vantato, ora con quelli della sua famiglia, ora cogli amici ed ora colla Barsanti dama dell' inquisito. Molti testimoni fiscali attestano in proposito le sue millanterie, e la sua imprudenza. Ei si vantava di averlo bastonato, perchè stando in quella notte fuori dell'uscio di casa Barsanti a udire ciò che si diceva in quella casa ove era a veglia il Pieri, intese che questi *diceva male di lui e dei s. Gennaresi.* Taccio che egli raccontasse quest'avvenimento, ora in un modo ed ora in un altro, cosicchè potrebbe molto dubitarsi della veracità dei suoi racconti. Taccio pure che egli non si vantava di un'azione molto generosa, giacchè è certo che il Pieri in quella

(1) La clemenza, dice Montesquieu, è la più grande e la più bella prerogativa di un Principe. Ma di quanti mali non è essa cagione nell'ordine sociale, se non è regolata e temperata dalla prudenza, e dal consiglio? Una legge dovrebbe perciò regolare, a parer mio, come regola il sistema penale, anche il diritto di grazia. B.

sera in tutto il tempo che stette a veglia in casa Barsanti non parlò mai di lui e non proferì neppure il suo nome.

Ma non curando le jattanze, e le millanterie del Nottoli non vi è in processo alcuna prova o indizio da cui apparisca che il Pieri avesse realmente conosciuto il suo aggressore. Egli affermò costantemente al chirurgo, agli amici, alla sua dama Annunziata Barsanti, agli individui di tutta la sua famiglia e a tutti coloro coi quali parlava di quest' avvenimento, che non lo aveva conosciuto, nè poteva conoscerlo per l' oscurità della notte. È questo un fatto positivo e indubitato. Ma ciò che è più importante e merita l' attenzione del tribunale è, che egli non manifestò mai, neppure alla sua ragazza Annunziata Barsanti, di volersi vendicare di quell' affronto, e delle percosse ricevute in quella notte. Da questo silenzio si è voluto inferire che egli simulasse per attendere dal tempo il momento favorevole alla vendetta, giacchè ai collodesi è cara la massima che — *D' alto silenzio alta vendetta è figlia.* — Su questa presunzione è fondato in gran parte il terzo motivo della rotal sentenza. Ma da un fatto negativo è forse permesso di argomentare a un fatto certo e positivo, e di trarne un indizio legittimo e sicuro, per convincere un inquisito, e condannarlo a morte? Ma se ciò è concesso (stando ai principj della logica fiscale) ognun vede che i sogni e le visioni potranno pure decidere della sorte e della vita degli uomini. La convinzione non sa-

rà più allora il risultato di fatti, o di argomenti evidenti e chiari, ma della sola opinione, e del solo arbitrio. Questo non è per lo scopo e lo spirito delle leggi, che regolano nell' ordine sociale i diritti e gl' interessi degli uomini, e tutto il sistema penale.

Egli è certo intanto, che fra *trecento* e più testimonj intesi in questo lungo e voluminoso processo, non vi è che il solo *Pietro di Cirillo Bianchi* di s. Gennaro pag. 98 t. che ha posto in bocca dell' inquisito dei principj e sentimenti di vendetta. Costui afferma che il Pieri, essendo da lui a opre in novembre del 1829 per la sementa, e avendo discorso a caso dell' affronto ricevuto sotto la casa Barsanti, gli disse che aveva conosciuto l' aggressore, senza però nominarlo, e che *allorquando gli fosse capitata la palla al balzo, si sarebbe ricattato.* Una testimonianza di un individuo di s. Gennaro, amico forse dell' ucciso, o della sua famiglia, unico e singolare nei fatti di cui parla, e in contrasto con tutti gli altri testimonj e col contegno costante dello stesso Pieri, secondo l' opinione fiscale che ha ravvisato sempre in quest' uomo un accorto e profondo dissimulatore, potrà meritare la credenza e fiducia dei magistrati integerrimi e illuminati, che debbono pronunziar su quest' accusa? Io non posso nemmeno supporlo senza fare il più grande oltraggio all' alta vostra dottrina e prudenza.

Se la fama oltre di ciò corse in *Veneri* e in *Collodi*, che il Nottoli fosse stato l' autore dell' af-

fronto fatto al Pieri, sotto la casa Barsanti ai *Pratorozzi*, fama corse pure in quei villaggi che si fossero fra loro riconciliati, e avessero fatto la pace. Lo stesso Nottoli lo disse, e lo assicurò molto tempo prima della sua tragica morte alla sua dama Annunziata Giuntoli.

Ora se questo è incontrastabilmente il fatto, come si poteva allegare l' affronto di cui si ragiona, come una *causa grave impulsiva* al delitto, e tanto più che sarebbe accaduto *quindici mesi* almeno prima dell' omicidio? L' ira, l' odio e il rancore sono forse perpetui e inestinguibili nel cuore dell' uomo?

Per accreditare l' accusa, e sostenere che quest' affronto assai più della gelosia spingesse naturalmente il Pieri all' uccisione del Nottoli per uno spirito e sentimento della più atroce vendetta, si è dipinto nella *fiscale inquisizione* con i più neri colori, e si è caratterizzato come un uomo d' indole e per natura *dissimulatore, vendicativo, nemico implacabile* di chiunque l' offende, e capace di dare un colpo *a tradimento.*

Il ritratto di questo giovine, stando alle fiscali asserzioni, non potrebbe essere più orribile.

Ma i colori coi quali si dipinge dal fisco, stingono affatto in faccia allo stesso processo e alla verità. Si vuol conoscere qual era l' indole vera, la natura e il carattere del giovine inquisito? Incominciamo pure dai passi da lui fatti nella prima carriera della vita, giacchè non oltrepassa ancora il quinto lustro della sua età. I costumi dimostrano

senza dubbio, più di qualunque altra cosa, l'indole, il genio e il carattere di un uomo, le sue inclinazioni, i suoi vizi e le sue virtù.

Perlochè dai fatti e costumi anteriori, si è sempre argomentato in giurisprudenza alla innocenza o reità di un inquisito. Così Cicerone *nell'orat. pro Sylla* — ivi — *in omnibus rebus, quae graviores necessioresque sunt; quod quisque voluerit, cogitaverit, amiserit non ex crimine sed ex moribus ejus, quid arguerit, ponderandum est. Neque enim potest quisque nostrum subito fingi, atque ejus vita repente mutari, aut natura converti* — Così Quintiliano *nel lib. 8 delle sue istit. cap. 10.* — ivi — *Spectantur ante acta dictaque. Ex praeteritis enim existimari solent praesentia* — Così l'insigne Giureconsulto Samuele Strychio *disput. de vita anteacta cap. 4 n. 1.* — ivi — *Si nunquam vita anteacta considerari meretur certe in causis criminalibus quam exactissime in eam inquirendum est. Hinc et ipse Imperator Carolus V. quoties in costitutionibus suis criminalibus, delictorum iudicia proponit primo loco vitam anteactam attendere debet.*

Ora quali erano i costumi anteriori del giovine inquisito? Tutto prova che egli non era di quell'indole, di quel genio, e carattere sì vile e feroce, come è stato dipinto dall'egregio sostenitore della pubblica azione.

I suoi costumi non erano nè malvagi, nè dissoluti. In processo non vi è un fatto che provi il contrario. L'attestato del suo parroco Pasquale Paladini, pievano di Collodi, esibito alla Ruota cri-

minale, prova che egli non aveva giammai mancato ai doveri della religione in cui nacque, senza l'adempimento dei quali non vi può essere vera felicità sulla terra. La massima stessa degli antichi romani era in ogni circostanza sì pubblica che privata — *Ab Jove principium* — Egli non era mai stato soggetto a veruna giuridica inquisizione. La sua condotta non aveva mai meritato il rigore e la censura delle autorità politiche ed economiche dello Stato. Egli non aveva giammai interessato l'attenzione, o vigilanza dell'autorità amministrativa, o municipale del suo villaggio o comune. Dopo il tragico avvenimento poteva facilmente sottrarsi colla fuga alla severità almeno della giustizia temporale, ma non si mosse mai dai domestici lari, nè volle abbandonare la terra nativa, quantunque a ciò lo spingessero forse i consigli dei suoi parenti mossi da prudenza, e non già da timore o sospetto che egli potesse essere il colpevole dell'omicidio. Eppure se egli fosse stato realmente il reo, la coscienza di sì grave misfatto doveva naturalmente consigliarlo alla fuga, ed a salvarsi. Molti degli stessi testimoni fiscali, al di sopra di ogni eccezione, ed incapaci di mentire per sostenere la causa di un delinquente, attestano che era un giovine di garbo.

Da quali fonti ha dunque l'egregio contradittore attinto i colori, con i quali ha dipinto il giovine inquisito? Non già dal processo, poichè non ne somministra propriamente alcuna prova, o materia. I costumi anteriori dell'inquisito non es-

sendo adunque stati malvagi, nè dissoluti o viziosi, come è credibile che egli possa essersi macchiato di sì grave delitto, quando la storia e l'esperienza c'insegna che — *nemo repente fit malus?*

Di trecento e più testimoni, torno a ripeterlo, intesi in questo processo, non ve ne sono che *due soli*, i quali lo abbiano direttamente dipinto e caratterizzato come dissimulatore, cupo, vendicativo, e capace di dare un colpo a tradimento. Sulle asserzioni di questi due testimoni ha forse l'egregio sostenitore della pubblica azione designato e colorito il ritratto dell'accusato. Ma chi sono eglino questi testimoni? Uno è Giuseppe Cervelli di s. Gennaro, *già compagno e amico*, come si è osservato, dell'ucciso, e l'altro è Sebastiano figlio di Filippo Bernardi, il quale non rende ragione alcuna delle sue asserzioni, ed essendo unico ed animoso vi è tutto il fondamento di credere, che fosse occulto e segreto nemico dell'inquisito. Ora qual fede possono meritare due testimoni di questa natura al confronto degli altri, che ne fanno un carattere assai diverso, e mentre non allegano alcun fatto a sostegno delle loro imputazioni, e non rendono in una parola ragione delle loro asserzioni? Niuna, stando a ciò che insegna la ragioue, e vuole la legge e la giustizia.

Osservo inoltre, che queste testimonianze non si debbono forse che a un grande inconveniente, che si riscontra quasi sempre (1) nelle stesse più

(1) Il rimprovero che qui si dirige contro il sistema di istruzione non sembra nella specialità del caso abba-

esatte e precise inquisizioni fiscali. Se nella compilazione dei processi criminali coloro cui è affidata sì grave e delicata cura si occupassero non solo della investigazione del reo, ma di scoprire ancora la verità, in cui sta principalmente riposta la tutela della innocenza, giacchè questi due doveri debbono sempre darsi la mano fra loro nelle stesse fiscali inquisizioni, come osservano i più celebri giureconsulti e maestri della scienza criminale, tra i quali il Boemero *nelle note* al

stanza fondato. Il testimone interrogato sul *carattere* d'un inquisito non può deporre che o per sua *opinione*, o per *fatti* a lui noti. Quando pertanto risponde essere il prevenuto *traito* e *vendicativo*, e *capace di dare un colpo*, e non aggiunge *fatti* che diano causa a questo giudizio, ciò vuol dire che egli depone per mera opinione, e che non ha ulteriori fatti da narrare come fondamento di questo suo giudizio. Il giuramento che il testimone ha prestato di dire *tutta* la verità l'obbliga a narrare tali fatti se li conosce, ancorchè il giudice non ve lo interroghi; in che dunque pecca il giudice se omette tale interrogazione? In effetto dei due casi l'uno: o il testimone aveva fatti da narrare e non gli ha narrati, e questa omissione anzichè nuocere può aver giovato all'inquisito: o egli non ne aveva, e siccome la sua attestazione non corredata di fatti altro non prova che l'opinione del testimone ed il conto in cui egli, o a torto o a ragione, tiene l'inquisito stesso, così il non avergli dimandato su quali fatti egli fondi la opinione trista che anunnzia, non pregiudica alla difesa, e lascia l'asserto nel suo genuino stato di mera dichiarazione opinativa; la quale quanto valga deve discuterlo la difesa e il tribunale deciderlo. C.

Carpzovio *quaest. 113 observ. 3* e il Paoletti *instit. crim. vol. 3* non dovremmo forse oggi occuparci della confutazione di tali testimonianze. Se in una parola nei processi criminali si facesse render conto ai testimoni delle loro asserzioni, allorchè contengono delle gravi imputazioni, e sopra tutto in genere *d'immoralità* e *diffamazione*, che tanto influisce nella opinione, e forse sulla convinzione dei giudici, e quindi sulla sorte degli accusati, l'innocenza comparirebbe forse ove non apparisce che la colpa e il delitto, e un inquisito potrebbe almeno esser sicuro di non divenire la vittima della malignità privata, e dell'odio di un occulto e segreto nemico. Imperocchè qual'è quell'uomo che non abbia nemici sulla terra? Ma sventuratamente oggi non si sente tutta la forza di questo dovere che dovrebbe essere anche più rispettato tra noi, ove mentre i rei sono puniti col *codice penale francese*, sono poi in gran parte privati di quelle forme tutelari che sono dallo stesso codice prescritte a garanzia della libertà, della sicurezza e della innocenza dei cittadini (1).

(1) Questo rimprovero diretto contro il nostro sistema di procedura penale non era da aspettarsi per parte dell'oratore da chiunque rammentava come egli nel lungo ed onorevole disimpegno dell'ufficio di pubblico Ministero avesse eseguito, approvato e protetto questo stesso sistema, e come poi più specialmente il sistema medesimo avesse avuto nascimento in epoca (1815) in cui il voto dello stesso oratore grandemente influiva, come altrove si è detto, nel nostro paese sulle riforme legi-

Applicando intanto la teoria esposta sulle prove al fatto, a che serve che il *Bernardi* e il *Cervelli* abbiano dipinto l'inquisito Antonio Pieri come un vendicativo e traditore, quando sono sospetti, e non allegano d'altronde alcun fatto in comprova di quello che dicono, e sono poi in conflitto con tutti gli altri testimoni fiscali, che non gli fanno certamente un sì tristo e brutto ritratto, e quando fuori di alcuni pochi i quali lo caratterizzano

slative. Checchè sia di ciò, giova sapersi che di nissuna delle *forme* protettrici dettate dal codice d'istruzione criminale sono *privi* gli inquisiti fra noi: perocchè se l'oratore intese parlare della istituzione di un *tribunale* in luogo del Giurì, non sembra questa una *forma*, nè che da queste dipenda la guarentigia d'un accusato per delitti non politici; se intese parlare della non repetizione dei testimoni all'udienza, questa forma è tolta come necessità obbligatoria: ma la legge ha permesso all'accusato di ripetere al pubblico dibattimento quei testimoni che a lui interessano, e se egli è povero ne anticipa il fisco le spese occorrenti: Decreto del dì 22 giugno 1815 art. 47. Questa guarentigia non è dunque tolta, ma è lasciato all'arbitrio del reo, e del suo difensore d'invocarla e ottenerla. Di che dunque lagnavasi l'oratore, quando egli avrebbe potuto con una breve istanza ottenere la ripetizione di quei due testimoni, e da loro quegli schiarimenti sui quali tanto declama? Dicesi ciò a solo fine che non abbia a concepirsi sinistra idea delle nostre procedure penali che nel rimanente erano quelle del codice francese modificate in parte per le condizioni del paese; ma sempre con religioso rispetto ai sacri diritti della difesa sui quali il Governo Borbonico quantunque assoluto portò sempre un religioso rispetto più assai che altrove. C.

di temperamento furioso, e proclive alquanto alle risse, convengono poi in generale che non era giovine cattivo, e non hanno di che lagnarsi della sua condotta e moralità? In questo stato di cose, il Bernardi, e il Cervelli sono indegni affatto di ogni fede e credenza.

Se questo e non altro adunque è il vero risultato del processo intorno ai costumi anteriori e all'indole dell'inquisito, come si è potuto senza ribrezzo stabilire nel primo motivo della sentenza rotale come cosa di fatto certa e incontestabile ch'è di carattere *risentito, traito, capace di nascondersi, e simulare per attendere tempo e luogo di vendicarsi, e degno con qualche altro di andare alle forche?* Da qual parte del processo si è tratta la prova di questo fatto? Io non lo veggo, qualora le false asserzioni o vane, o sospette o che non consistono che in voci vaghe, e semplici *uditi dire* non entrino nella sfera di quelle prove, che possono decidere dell'onore e della vita degli uomini.

Si è preteso forse di dedurre la prova dell'indole sua vendicativa dal fatto della trombonata a palle squartate di piombo sparata la sera del 27 febbraio 1829 in tempo di carnevale, nelle finestre della casa di Achille Riccò in Veneri, mentre in quella casa si dava una festa di ballo a invito? Io non impugno questo avvenimento, ma osservo in primo luogo che il colpo fu tirato dal basso all'alto nelle finestre della casa, e non poteva perciò offendere quelli che si trovavano

sulla sala di ballo, e quindi sembra che il colpo fosse sparato contro quella casa più per *far paura* o dispetto, che per fare del male a quelli della famiglia, o a coloro che erano invitati alla festa di ballo. Non impugno inoltre che tutti i sospetti intorno all'autore di questo colpo, o insulto, caddero sul Pieri, perchè in quella stessa sera essendosi presentato a quella festa senza invito fu mandato indietro, e la trombonata fu esplosa poco dopo la sua ripulsa. Ma qual sicurezza vi è ch'egli, e non altri fosse l'autore di quel colpo? La ripulsa forse da lui sofferta allorchè si presentò alla festa di ballo? Ma da questo fatto non si può ragionevolmente argomentare all'altro. Chi sa d'altronde quanti fossero gli esclusi da quella festa, e quindi i disgustati? Essi non dovevano forse esser pochi, giacchè una festa di ballo a invito in un villaggio era cosa affatto insolita, e doveva perciò essere stata fatta con questa restrizione, o cautela per escludere naturalmente molti che erano invisi alla famiglia Riccò, o non si gradivano a quella festa. Ora in queste circostanze, che niente hanno di improbabile e inverosimile, benchè tutte le apparenze sieno contro il Pieri, come si può ritenere senza pericolo d'ingannarsi, che egli e non altri sparasse il colpo d'arme a fuoco di cui si tratta, contro la casa Riccò?

Si potrà forse credere *traditore* e *vendicativo* per l'insulto da lui fatto al doganiere e alle guardie della dogana di frontiera del ponte all'Abate la mattina del 9 ottobre 1830, che forma pure

soggetto di questo processo, allorchè fu preso in contravvenzione alle leggi doganali, introducendo clandestinamente dall'estero alcuni fiaschi di vetro nello Stato, nella quale circostanza ricusava arditamente di pagare la multa incorsa, e giunse per sino nell'impeto dell'ira a impugnare un archibugio, che a caso trovò in quella dogana, contro il caporale delle guardie Ferdinando Bernini? Questo fatto, che a parer mio può considerarsi più come l'effetto di uno smoderato impeto d'ira (e tanto più se fossè vero come afferma l'inquisito nel suo costituto del dì 7 luglio 1851, che le guardie al momento che lo arrestarono gli diedero due forti piattonate colla sciabola) che come un atto di aggressione, o di rivolta contro l'autorità e forza pubblica della dogana lo qualifica come un uomo ardito, insolente e iracondo, ma non già come un astuto e freddo dissimulatore, o vendicativo, e portato per istinto o per natura al tradimento. I dissimulatori, i vendicativi, i traditori, se non sbaglia la esperienza del cuore umano, non si sdegnano, nè si lasciano sorprendere e dominare dall'ira: ma sopprimono nel loro cuore ogni moto ed ogni impeto di collera e di amarezza per attendere dal tempo il momento il più propizio, il più segreto, e il più sicuro alla vendetta. Non sospirano in una parola che l'istante di vendicarsi: ma non si lagnano delle ingiurie sofferte, fingono e non danno alcun segno esterno del loro risentimento.

Ma ristringiamo in poco il già detto: non vi è in processo alcuna prova del carattere vile e feroce, che nella fiscale inquisizione si attribuisce all'inquisito Antonio Pieri. Non cade adunque per l'intrinseca o naturale sua fragilità e debolezza, anche il fondamento della fiscale opinione, che si reputa il più valido e forte, ossia la pretesa causa impulsiva al delitto dedotto dall'affronto ricevuto dal Pieri sotto la casa della sua ragazza ai Pratorozzi? La cosa è per se stessa evidentissima.

Ma sia pur vero, o magistrati, che il Pieri fosse geloso e rivale in amore del Nottoli Sia pur vero che egli chiaramente conoscesse che il Nottoli era quegli che nella notte del 18 ottobre 1829 proditoriamente lo assalì e lo bastonò sotto la casa della sua bella ed amante. E che per questo? In questa ipotesi, che però non sussiste che nella sola fiscale opinione, si potrebbe ragionevolmente credere che *la gelosia e l'affronto* ricevuto ai Pratorozzi lo avessero spinto alla miseranda e lagrimevole uccisione dei Nottoli? La storia del cuore umano c'insegna senza dubbio che i delitti non si commettono senza causa, o per sola volontà di commetterli — *Sine causa maleficium susceptum esse non potest* —, diceva un tempo il primo, ed il più celebre difensore della umanità sui rostri di Roma, nelle cui opere si trovano spesso i principj della più sana morale e giurisprudenza. Ved. Cicer. *de Invent. lib.* 2. O l'interesse, o l'ira, o l'ambizione, o la vendetta

sono per lo più le cause che spingono l'uomo al delitto. Egli non è malvagio o cattivo per istinto, o per genio maligno di commettere il male. Negli eccessi stessi vi è sempre una ragione che ne cambia i principj e i sentimenti, e lo rende talvolta spietato e crudele.

Ma negli omicidi *insidiosi proditorj e premeditati*, e in altri delitti capitali commessi *a sangue freddo*, e con quella insidia o atrocità, di cui i soli scellerati possono essere capaci, la esistenza di una semplice *causa a delinquere* non basta per dedurne un'argomento di reità contro l'inquisito, se non è intrinsecamente grave, uguale e proporzionata al commesso delitto. All'effetto che possa trarsene un indizio legale non basta che la causa possa essere stata di natura sua *impulsiva al delitto*, ma conviene ancora per le massime di criminale giurisprudenza che sia *raziocinativa*, ossia che l'ingiuria sofferta sia stata uguale, e proporzionata alla intensità dell'azione criminosa. Se non vi è proporzione tra la causa a *delinquere* e la gravità del delitto la esistenza di tal causa non costituisce giammai un indizio o argomento di reità. Questa è la dottrina concorde dei criminalisti, dopo di ciò che lasciò scritto Giustiniano nella *Nov. 70 cap. 7* ove stabilisce quali sono i caratteri veri della nemicizia capitale, che può sola costituire una causa o grave o proporzionata al delitto di omicidio. Io citerò per tutti l'autorità del celebre criminalista Vermiglioli *nel cons. 21 e 35* — ivi — *Neque enim praesumi*

potest aliquem sine causa delinquere. Qua propter cessant omnes delicti praesumptiones et inditia, adeo ut nec confessio delicti sit attendenda deficiente delinquendi causa. Cessatque undique omnis scrupulus, quia probatio causae delinquendi numquam suffragatur, nisi illa justificetur proportionata delicto de quo quaeritur. Etenim in causarum consideratione ad judicantium officium pertinent in delictis quae non impetu, sed deliberate commissa praetenduntur discutere, et attendere non possibiles causas impulsivas, ex quibus impetu animus moveri potuerit, sed ratiocinativas et proportionatas ad vindictae qualitatem. E tale è pure l'opinione di *Prax. crim. par. 3 quaest. 126 n. 44, e di* Renazzi *de indicio criminali cap. 14 n. 8.*

Ora la gelosia e l'affronto di cui parla l'atto di accusa potevano forse avere risvegliato nell'animo dell'inquisito il sentimento di sì alta vendetta? L'ingiuria da lui sofferta ai Pratorozzi, non potevasi espiare che col sangue del Nottoli? Per tali cagioni il Pieri era forse divenuto *nemico capitale* del Nottoli? La Rota criminale è stata di questa opinione. Essa ha creduto che per questi due motivi il Pieri portasse antica e mortale nemicizia al Nottoli, la quale non si estinse che collo spargimento del suo sangue.

Ma questa opinione non può ragionevolmente ammettersi da chiunque pensi e giudichi rettamente delle cose, e delle umane azioni, e non voglia deviare dalle regole di sana giurisprudenza.

Non può credersi la *gelosia* una causa sufficiente e proporzionata all'omicidio di cui si tratta, perchè non costa che il Pieri fosse rivale o geloso del Nottoli, e perchè nella contraria ipotesi, la gelosia non era in quel grado veemente, che può sconvolgere l'animo e i sensi, e togliere quasi l'uso della ragione.

Non può credersi causa sufficiente e proporzionata l'affronto ricevuto ai Pratorozzi perchè dopo quindici mesi da che era accaduto, e dopo la *riconciliazione* di cui parla la ragazza Annunziata Giuntoli, che ebbe luogo tra i due supposti rivali, doveva essersi affatto spento, o soffocato almeno nel cuore dell'offeso ogni seme od ogni germe di odio, di risentimento e di desiderio di vendetta.

Cade adunque affatto, o si risolve in un semplice dubbio, o sospetto anche il secondo *indizio fiscale* fondato sulla esistenza di una causa grave, impulsiva e proporzionata al lagrimevole omicidio, che forma il soggetto dell'accusa.

Il terzo fondamento della *fiscale inquisizione* e della rotal sentenza è, che il Pieri dall'epoca dell'*affronto* e delle *percosse* ricevute sotto la casa Barsanti sino al punto del *tragico avvenimento* non cessò mai di attentare alla sicurezza e vita del Nottoli, di perseguitarlo in qualunque incontro e di minacciarlo della *più alta vendetta*.

La Rota ha ritenuto questi fatti come *costanti incontrastabili*, per quanto si rileva dal *terzo, quarto e quinto considerando della sua sentenza.*

Ma la rotale *asserzione* non è comprovata dal processo, anzi è dal processo medesimo chiaramente esclusa.

In qual tempo, in qual luogo, ed in quali circostanze il Pieri *attentò alla vita o alla sicurezza* del Nottoli col disegno di disfarsi di un rivale, o di vendicarsi dell'affronto da lui ricevuto ai Pratorozzi?

Forse alla contesa o rissa avvenuta la sera della *domenica in albis* del 1830 sulla via postale di Pescia, all'oratorio o chiesina della *famiglia Preti*, mentre il Nottoli passeggiava in quella strada al fianco della ragazza Annunziata Barsanti?

Alcuni testimoni affermano, che quella rissa fu provocata dai *Cionchetti* o fratelli Pieri, di concerto coi *Guercini* o Barsanti: in quella rissa il Nottoli fu gettato a terra, e fieramente percosso a colpi di pugno.

Ma il fatto non è così. Il fatto vero e incontrastabile è che quella rissa fu provocata da *Gio. Battista Celli*, il quale tentò violentemente di togliere dal fianco del Nottoli la ragazza *Annunziata Barsanti*, passando di mezzo a loro con passo *ardito e forzato*, al quale insulto il Nottoli si rivolse, e cominciò a dare dei pugni al Celli, e nell'atto stesso vi saltò *Simone Barsanti* con un altro dei Guercini, e si azzuffarono fra loro, e quindi furono divisi da *Jacopo Bianchi*, e da *Giuseppe Marchetti*.

Non è però vero che i *Cionchetti* e in specie l'inquisito prendessero parte, o *si mescolassero* in quella rissa, o *animassero da lungi* i contendenti.

I *Barsanti*, o *Guercini* furono quelli che gettarono in terra il Nottoli, e si picchiarono con lui. Lo stesso Nottoli disse ai carabinieri accorsi per sedare quella rissa, che era stato *assalito e percosso* dai Guercini, o Barsanti.

Come si è potuto adunque senza ribrezzo, e deviando dalle sante massime della verità della ragione e della legge, allegare questo fatto nella sentenza rotale, in una condanna alla pena di morte come un argomento della malvagia intenzione del Pieri, e di un disegno o proposito già da lui formato di uccidere il Nottoli?

Sono forse veri i fatti dei quali fa in più modi il racconto *Giuseppe Cervelli* di s. Gennaro, compagno e amico dell'ucciso, e quindi altamente sospetto in questa causa?

Ei dice, che il Nottoli gli raccontò che nel *maggio del 1830* avendo accompagnato la ragazza Annunziata Barsanti alla caldaia a Pescia, e ritornando verso Collodi fu assalito da Antonio Pieri, e da un suo compagno, di cui gli tacque il nome, armati ambedue di coltello, ed ei con un colpo di sasso fece saltar via il coltello dalle mani del Pieri.

Ma la ragazza Annunziata Barsanti afferma che in *giugno* e non in *maggio* il Nottoli l'accompagnò a Pescia alla caldaia. Ma non vide, nè seppe mai che in quella circostanza fosse assalito da alcuno con coltello alla mano.

Se il fatto fosse stato vero, era impossibile che non giungesse alle orecchie della Barsanti, cui

lo stesso Nottoli l'avrebbe naturalmente confidato. Qual fede merita adunque la testimonianza del Cervelli? Lo dice la sola ragione naturale senza bisogno di ricorrere ai principj di giurisprudenza.

Il Cervelli medesimo dice nel primo esame che il Nottoli gli raccontò che l'ultima sera dell'anno 1830, *31 decembre*, giorno di *venerdì*, venendo da Pescia in compagnia della ragazza Francesca figlia di Lorenzo Betti, detta la Gambina, fu assalito sullo stradone di Pescia verso il ponte *Squarcia-bocconi*, da Tista Celli alle *ore 23 sonate*, il quale tentò levargli da canto la Gambina, ma non vi riuscì. La Gambina restò a dormire al ponte *Squarcia-bocconi* in casa della sua zia *M. Domenica Pieri*, moglie di *Sebastiano Bernacchi* detta la *Bastianella*, ed egli stradò e proseguì il suo viaggio per casa. Prima di giungervi fu di nuovo assalito da *Tista Celli*, e da un suo compagno, di cui gli tacque il nome, con coltello alla mano, ed ei si difese dai loro colpi col *paralacqua*.

Nel secondo esame dice all'opposto che coloro i quali lo assalirono col coltello alla mano quando partì dalla casa della Bastianella erano i due fratelli *Pieri* o *Cionchetti*, e *Simone Barsanti*.

Questa diversità sostanzialissima fra il primo e il secondo esame quanto all'identità dei pretesi assalitori del Nottoli non è un segno evidente di menzogna del testimone?

La giovine *Maria figlia di Jacopo Giavannetti*, detta la Tempestina, afferma essa pure che la

sera dell' ultimo dell' *anno 1830 a un' ora di notte*, venne e si rifugiò in casa sua *tutto affannato e sudato* il Nottoli, pose il *paralacqua* che aveva in un canto, e gli disse che in quel giorno era stato a Pescia, e gli avevano corso dietro i *Cionchetti col coltello alla mano*, lo avevano minacciato di volerlo ammazzare, ed ei era *scappato a gambe*, ed era entrato in casa sua per salvarsi.

Ma questo fatto non è che *una calunnia o invenzione* del Cervelli e della Giovannetti.

Ciò è comprovato a lume di *evidenza* dalle stesse *testimonianze fiscali*.

Taccio che il Cervelli non merita alcuna fede, perchè è in *manifesta contradizione*, come ho già osservato, nei suoi esami nelle cose più sostanziali, avendo raccontato il fatto ora in un modo e ora nell' altro; ora dicendo che gli aggressori non erano stati conosciuti dal Nottoli, ora che erano stati i fratelli *Celli*, ora i *Barsanti* o i *Guercini*, e in fine i *Cionchetti*. Taccio che parla di questo fatto anche *Jacopa Cheli moglie di Gio. Domenico Giovannetti, p. 331 t.*; ma asserisce che il Nottoli non le nominò chi fossero le persone che gli *avevano corso dietro*, e gli *volevano tirare*.

Egli è però certo che il Nottoli in quella sera tornando da Pescia colla *Gambina*, ossia *Francesca Betti*, ove questa ragazza era andata a prendere la *benedizione papale*, non fu *giammai assalito nè molestato da alcuno* sullo stradone di Pescia. Egli è certo ugualmente, e indubitato che la Gambina tornando da Pescia col Nottoli rimase a dor-

mire, poichè cominciava ad inoltrarsi la notte, in casa di *Maria Bernacchi* sua zia, detta la *Bastianella* al ponte *Squarcia-bocconi*, e il Nottoli non proseguì il viaggio, allorchè giunsero a quel *ponte*, ma restò a veglia in casa della Bastianella sino *alle ore dieci di notte.*

Ciò è provato dalle testimonianze *concordi e contesti* della Gambina, e di *tutti gl' individui* della famiglia di *Sebastiano Bernacchi.*

Ora se è vero che il Nottoli nella sera dell' ultimo giorno dell' *anno 1830* si trattenne a veglia sino alle *ore dieci di notte* in casa della *Bastianella o Bernacchi*, al ponte *Squarcia-bocconi* è impossibile che a un' *ora di notte* potesse essere assalito dai *Cionchetti* in vicinanza della casa Giovannetti col coltello alla mano, e che per salvarsi dalle loro mani fosse costretto a rifugiarsi in quella casa, che è sulla via postale presso alla ruota del frantojo di *Antonio Preti*, distante quasi un miglio dal ponte a *Squarcia-bocconi.*

Egli è adunque falso falsissimo che nella sera dell' ultimo giorno dell' anno 1830 l' inquisito Antonio Pieri assaltasse in compagnia d' un altro con coltello alla mano il Nottoli, e minacciasse di ammazzarlo, come affermano con tanta contraddizione il Cervelli, e con tanta *fermezza e impudenza* la Tempestina o Giovannetti.

Eppure dalla rotal sentenza si allega questo fatto nel quarto motivo come un avvenimento *indubitato.* Sono forse questi gli elementi e le basi

della logica *fiscale*, allorchè si tratta della vita di un uomo?

Il Cervelli afferma in fine che la sera *de' 12 gennaio 1831, sei giorni prima dell' orribile catastrofe*, era a veglia in casa della ragazza Annunziata Barsanti col *Nottoli* e con *Benedetto Matteelli*. Uscirono tutti tre insieme da quella veglia alle ore cinque di notte; e quando furono alla distanza di circa 300 passi dalla casa Barsanti ai Pratorozzi furono tirati *due colpi d' archibugio* uno dopo l' altro, che non offesero però alcuno: il Matteelli dice per altro che erano alla distanza di circa 700 o 800 passi.

Se dal processo risultasse che questi due colpi fossero stati sparati contro di loro dall' accusato *Antonio Pieri*, questo fatto potrebbe forse accreditare l' accusa.

Ma non costa da qual mano fossero tirati. Non costa neppure se quelli archibugi erano carichi a materia offensiva, e se i colpi erano diretti contro di loro.

Sembra d' altronde che quelli archibugi fossero carichi soltanto *a polvere* e non a materia di piombo o altro, giacchè non solo il Nottoli e il Matteelli non ne rimasero offesi, ma non intesero neppure cadere *presso di loro* o all' intorno la carica, segno evidente che i colpi non erano stati contro di loro diretti, e gli archibugi erano stati sparati coll' unico fine di far paura.

In quei villaggi altresì si odono continuamente nella notte dei colpi di fucile, e niuno vi fa atten-

zione, come avvenne nella *notte fatale* per il Nottoli.

Come si è potuto adunque dire che questi colpi erano stati probabilmente sparati dall' inquisito Antonio Pieri contro il Nottoli, onde inferirne a suo carico che già da lungo tempo meditasse di prendere contro il Nottoli la più alta e fiera vendetta dell' affronto ricevuto ai Pratorozzi?

Non è ora provato che le pretese *persecuzioni*, e i supposti *affronti* e attentati del Pieri contro la vita e sicurezza del Nottoli, non hanno altro fondamento che nella fiscale opinione? E le sole asserzioni fiscali, di cui non esiste prova legale nè morale, basteranno sotto l' impero delle leggi per far cadere la testa di un cittadino?

Della stessa natura sono i *sinistri presagi*, e le *minacce* che si pretendono fatte dall' inquisito *Antonio Pieri* contro l' ucciso, molto tempo prima della sua tragica morte, e che in senso dei sostenitori dell' accusa annunziavano da lungi, come le nuvole la tempesta, la *miseranda catastrofe*. E in realtà quali sono i *presagi sinistri* precursori della morte del Nottoli, e le minacce fatte dal Pieri contro la sua vita, o sicurezza?

Sembra che *Giovacchino Marchetti* di Collodi dopo l' affronto fatto al Pieri ai *Pratorozzi* consigliasse alla ragazza *Annunziata Giuntoli* di avvisare il Nottoli a stare *in casa la notte*, altrimenti si sarebbe trovato esposto a ricevere qualche colpo a tradimento.

Ma questo consiglio, che fu l'effetto di una semplice apprensione del Marchetti, proverebbe forse che il Pieri già meditava *l'uccisione del Nottoli?* Una rissa accaduta tra due giovani ugualmente fieri poteva far nascere il timore di nuove risse, o di nuovi insulti, ma non già il sospetto di una sì malvagia azione.

Vi fu pure taluno, il quale dopo quell'epoca disse che prima *che girasse l'anno* si sentirebbe *qualche fucilata.* Ma gli altrui auguri, o presentimenti provano forse l'esistenza di un precedente atroce disegno? Ciò non regge nè in logica, nè in giurisprudenza.

Sembra che lo stesso Nottoli una sera dello stesso mese di gennajo 1851, essendo a veglia a casa di Jacopo Giovannetti dicesse che sapeva che *lo volevano ammazzare,* e che era stato *a confessarsi il giorno avanti,* perchè se mai, *voleva morire in grazia di Dio,* e che coloro i quali volevano ammazzarlo *erano due veneresi* senza però nominarli.

Ma quello che dice il Giovannetti, testimone *unico, singolare,* e fors'anco nemico della famiglia Pieri, è forse credibile, e può meritare la fede dei magistrati in una causa sì grave e capitale? Questi sospetti o timori come potevano d'altronde cadere in un giovinotto *intrepido, coraggioso, e di straordinaria forza muscolare,* e che non temeva di alcuno?

E quando egli avesse potuto esprimere e annunziare questi sospetti o timori, i suoi *presentimenti*

erano forse un indizio, o argomento certo che i fratelli *Cionchetti* cospiravano contro la di lui vita? Non era forse egli stesso che aveva più volte detto, stando alle asserzioni del suo amico Cervelli, che non i soli Cionchetti, ma altri ancora erano suoi nemici in Veneri? Come si possono perciò riferire le sue lamentazioni e i suoi presentimenti ai soli *Cionchetti*, e in specie all' inquisito Antonio Pieri?

Si vuole ancora che il Nottoli si lagnasse che i Cionchetti lo *pedinavano di notte, e volevano ammazzarlo*, e si astenesse perciò dal venire a Collodi in tempo di notte, e non vi venisse che in quelle sere nelle quali non era solito di andare a veglia. Ma la sua continua frequenza a Veneri in tempo di notte, come risulta dal processo, non smentisce interamente questa testimonianza?

Chi è d' altronde che afferma che il Nottoli facesse tali lagnanze? In tutto il processo, e tra *trecento e più* testimoni, non vi è che *Lorenzo Nottoli cugino carnale* dell' ucciso, che gli mette in bocca questi discorsi. Ma che vale la testimonianza di uno del proprio sangue dell' offeso quando lo stesso giureconsulto Paolo ci avverte nel *lib. 5 delle sue sentenze tit. 15 §. 3* che « *rei verae testimonium necessitudo personarum plerumque corrumpit?* » Questi testimoni non hanno fatto giammai prova nei tribunali, che non hanno altra norma che la verità e la giustizia.

Ov' è adunque la prova delle pretese *continue persecuzioni* del Pieri dopo l' affronto ai *Pratorozzi* contro la vita e sicurezza del Nottoli?

Ov'è inoltre la prova delle minacce di *morte*, o di *vendetta* fatte dall' inquisito contro l' ucciso, e che formano una delle basi principali dell' accusa?

Stando alla massima parte delle stesse fiscali testimonianze, ed in specie a quella delle due ragazze *Annunziata Barsanti*, e *Annunziata Giuntoli*, e di tutti gl'individui delle loro famiglie, e a quella dello stesso Cervelli di s. Gennaro, che era come si è più volte detto, *amico e compagno* dell' ucciso, e quindi probabilmente a parte de' suo segreti, niuno di loro ha giammai inteso che *Antonio Pieri* si sia *vantato*, o abbia *minacciato* di volere *uccidere*, o fare *degli affronti al Nottoli*. Questa testimonianza *quasi universale*, non distrugge e smentisce in proposito tutte le fiscali imputazioni?

A fronte ora di questa testimonianza come potrà credersi alla vedova Maria Pasqua Pollastrini, vecchia logora dagli anni, *mattuccia e di cervello vario*, come attesta il *pievano* di Collodi, Rev. *Pasquale Paladini*, la quale affermava per averlo inteso dire da *Annunziata Giuntoli*, che i *Cionchetti* avevano detto sul principio del 1831, che se il Nottoli aveva fatto il *capo d'anno* non avrebbe fatto l' *Epifania*? Non è forse la stessa *Annunziata Giuntoli* la quale ha dichiarato che la vedova *Pollastrini* disse a lei questa cosa, e non essa alla Pollastrini, assicurandola che l' aveva inteso dire da certo *Sarino di Veneri*, che è *Domenico Baldacci*, il quale smentisce pure la Pollastrini? Non è dunque chiaro che tutte le pretese minacce di cui

parla la Pollastrini non sono che una calunnia, o invenzione di questa vecchia *imbecille*, e smentita in processo?

Potrà forse credersi al discorso della sorella dell' accusato, maritata a *Bartolomeo Betti*, che si pretende dicesse alla sua suocera *Pasqua Betti*, che non sapeva chi era stato l' *aggressore e percussore* di suo fratello sotto la casa Barsanti ai *Pratorozzi*, ma se il fatto era vero che *si badasse chi gliel' aveva date, e procurasse di portare l' olio santo in tasca, perchè non sarebbe stato a tempo il Prete?*

Ma passando sotto silenzio che tutta la prova di questo discorso si appoggia alla sola e singolare asserzione della suocera della sorella dell' inquisito, e supponendo che fosse vero il discorso, le *rodomontate*, o *millanterie* della sorella dell'accusato, dovranno forse considerarsi *come minacce* fatte espressamente dallo stesso suo fratello? Ma questa massima non potrebbe essere scritta che nel codice dei *Dionisi*, e dei *Tiberj*.

Si dovrà forse credere a coloro, i quali hanno asserito che il Pieri aveva detto, che se il Nottoli *gli capitava sotto non riportava la pelle a casa*, e che *della sua pelle ne voleva fare un crivello*? Della prima minaccia ne parla il ragazzo *Giuseppe Raffaelli* per averlo inteso dire da *Giovacchino Betti*, ma costui smentisce il ragazzo. Dell' altra minaccia ne parla un altro giovine, ma è smentito da quelli stessi cui si riferisce, cioè da *Giuseppe*, e *David padre e figlio Nanni*.

Si dovrà forse prestar fede alle ciarle che si facevano *sul piazzale* della chiesa di Veneri, e che non erano che *vaghe, vane ed incerte*? Ma da quando in qua le vaghe, e vane ciarle del volgo, e le *popolari mormorazioni* hanno acquistato la forza di *prove legali*?

Sarebbe forse vero, quantunqua non ne parlino che testimoni *sempre singolari*, che l' accusato Pieri dicesse, parlando dell' affronto ricevuto sotto casa Barsanti, che « *la notte era un gran mantello* e che non *l' aveva morso cane, che non avesse avuto del suo pelo*? Ma tranne che ninno ha mai inteso queste espressioni dalla *bocca medesima* del Pieri, contengono esse forse una minaccia diretta di volere uccidere il Nottoli? Esse non hanno certamente questo significato, nè contengono gli elementi, o i segni di una minaccia di questa specie.

Sarebbe forse vero che il Pieri dicesse prima del tragico avvenimento, che voleva fare al Nottoli quello che i *s. gennaresi* avevano fatto al suo zio, che lo avevano ammazzato a tradimento *a colpi di coltello*, e non già con un colpo di archibugio come si è asserito nello sviluppo dell' accusa, e lo avevano lasciato *trafitto e morto* sulla pubblica via in s. Gennaro nel luogo detto all' immagine di Rovaggine? Ma questa minaccia di cui non parlava che confusamente l' ucciso discorrendone colla ragazza *Annunziata Giuntoli*, talmente che questa ragazza non comprese se il Nottoli le dicesse che esso aveva ciò detto al Pieri, o questi l' avesse detto al Nottoli, proverà, rettamente ragionando,

che l'inquisito non meditasse nel suo pensiero che di spegnere nel sangue del Nottoli ogni memoria dell'affronto ricevuto ai *Pratorozzi?* Ma quando è incerto se la minaccia uscisse dalla bocca dell'ucciso, o dell'inquisito, con qual fondamento si può dire che questi avesse già concepito e formato un sì crudele e atroce disegno contro il Nottoli?

Sarebbe forse vero che il Pieri parlando dello stesso affronto con *Maria Fiora Barsanti*, la quale gli suggeriva di medicarsi le ferite e percosse ricevute, ei le rispondesse « *io mi vendico da me anche di qui a cent'anni?* » Ma se il Pieri dissimulava costantemente, e procurava di celare a chiunque l'ingiuria sofferta ai *Pratorozzi*, o almeno il suo percussore, onde farne a tempo opportuno, come si dice nell'atto di accusa, la più secreta e sicura vendetta, com'è credibile che dasse questa risposta alla *Fiora Barsanti*, che l'interrogava sopra quell'infausto avvenimento? E quand'anche l'asserzione della Barsanti fosse vera, la risposta del Pieri esprimeva forse una volontà *assoluta, positiva* e *deliberata* di volersi vendicare di quell'affronto colla morte del Nottoli? Non è questo certamente il significato, nè il senso di tale espressione per sè stessa generica, vaga e indeterminata. Niuno argomento può adunque trarsi da tale risposta per indurne nell'inquisito la prava intenzione di volere attentare ai giorni del Nottoli.

Si imputava pure all'accusato sulle asserzioni di un certo *Dionisio Riccò* p. 199 t. di aver detto alla ragazza Annunziata Barsanti in presenza di

Giuseppe Simoni detto il *Cicalino, che se la vedeva un' altra volta a discorrere col Nottoli, vo lea tirare una fucilata a lei, e un' altra al Nottoli.* Ma il Riccò è altamente smentito dal Simoni, che chiama in conteste del suo detto, e dalla Barsanti.

Ecco ora, o signori, le minacce principali, che si addebitano in gran parte all' accusato nella *fiscale inquisizione*, e che quantunque in genere non vere, e non *uscite* dalla sua bocca, o non ne parlino che testimoni *singolari o sospetti,* si allegano come fatti *positivi certi e incontrastabili* contro di lui, e come una prova incontrastabile dell' accusa.

Ecco le minacce, o signori, colle quali si è preteso di provare, che l' inquisito era *nemico capitale* del Nottoli, e non attendeva che un' *occasione* e un momento *favorevole* per ammazzarlo.

Ecco le minacce, o signori, sulle quali si è fondato un giudizio di morte, come risulta dal *terzo motivo* della rotal sentenza.

Vi sembrano queste minacce, qualora non se ne potesse dubitare, che provino nell' inquisito una volontà già determinata e decisa di attentare alla vita del Nottoli, e di dargli la morte?

Io me ne appello non all' umanità, o alla pubblica indulgenza, ma alla sola e rettissima vostra coscienza, e all' incontaminata vostra giustizia.

In questo stato di cose potreste voi confermare il rotal giudizio, quando le minacce non solo non si provano, ma non sono neppure di quella autorità che potrebbero somministrare un indizio, o argomento di reità dell' inquisito? La sola suppo-

sizione sarebbe il più grande oltraggio alla somma vostra integrità.

Non niego che nel numero immenso dei testimoni intesi in questo voluminoso processo, se ne sono trovati due o tre, i quali mettono in bocca dell' inquisito *Antonio Pieri* le più fiere minacce di *vendetta* e di *morte* contro il Nottoli. Ma questi testimoni hanno forse diritto all' alta vostra *fiducia* e *credenza*? Questi testimoni non avrebbero forse avuto *interesse di mentire*? Il Cervelli di s. Gennaro amico e compagno dell' ucciso, come si è più volte detto, ha affermato negli ultimi suoi esami, che il Nottoli parlandogli dell' aggressione fattagli sulla strada di Pescia *il 31 decembre 1830* gli disse, che quelli del *Cionco* gli avevano manifestato che — *tanto egli doveva morire per le loro mani* — Ma la testimonianza dell' offeso prova forse contro l' accusato? Ciò ripugna alla ragione, e alla legge. Come si potrà inoltre credere alla veracità di questa testimonianza, quando non sussiste, come si è già provato, il fatto dell' *aggressione* sulla via di Pescia l' ultimo giorno dell' anno 1830? Non sono certamente queste le prove, sulle quali deve riposare la coscienza dei magistrati, cui appartiene la punizione dei delitti, e debbono giudicare della vita degli uomini.

Pietro Bianchi afferma pure che in *novembre del 1829* per la sementa del grano l' inquisito *Antonio Pieri* essendo a opre da lui gli disse, *parlando dell' affronto ricevuto sotto la casa Barsanti, che aveva conosciuto il suo aggressore*, senza però

nominarlo e che, *quando gli fosse capitata la palla al balzo si sarebbe ricattato.*

Ma questa testimonianza è forse *verosimile e credibile*? Non ci sembra nè l'uno nè l'altro.

Non è *verosimile* perchè si trova in contrasto con tutte le altre testimonianze, le quali provano che parlando il Pieri di tale affronto non mostrò mai di *volersene vendicare*, e asserì sempre di *non aver conosciuto* il suo aggressore.

Non è *credibile* perchè non è che l'asserzione di un *testimone* singolare, e col quale il Pieri non avendo *alcuna amicizia o confidenza*, non è possibile che gli *volesse svelare* ciò che ha formato sempre il *suo segreto,* o che dal medesimo altamente si dissimulava, come si asserisce nella *fiscale inquisizione.*

Nulla prova pertanto l'asserzione del Bianchi, e tanto più che secondo i principj di criminale giurisprudenza le minacce non formano mai indizio, o *argomento* di reità contro l'accusato, se non sono *certe, assolute, positive* fatte con animo *quieto e deliberato,* e con espressioni che indichino chiaramente la *volontà* e *intenzione* di nuocere altrui, e di vendicarsi. Le minacce *equivoche,* di *doppio senso* e *indeterminate* non formano indizio. Conciol. *resol. crim. 14 verb. indicium etc.* — ivi — « Minae faciunt inditium contra minantem secuuto delicto in personam, in quam minae fuerant illatae — Limita tamen dictam conclusionem, ut habeat locum quando minae sunt *certae,* et illicitam vindictam, et offensionem in-

« ferentes: secus si illae sunt dubiae, et aequi-
« vocae et juris vindictam etiam sonare possunt
« ut puta si sit dictum — *me ne vendicherò* — *me*
« *ne risentirò* — *lo farò pentire ec.*, et similia,
« cum dicta verba intelligentur de vindicta non
« facti, sed juris et dicto modo, et ideo non fa-
« ciunt inditium etc. ».

La Tempestina in fine ossia *Maria figlia di Jacopo Giovannetti* sembra molto più *animosa e forte* contro l'accusato. Costei afferma nei primi esami che nella sera dell' ultimo giorno dell' anno 1830 il *Nottoli* essendo a veglia in casa sua le disse in un orecchio, che i *Cionchetti gli avevano dato dietro,* e Antonio le aveva detto che, *doveva portare l' olio santo in tasca.* Racconta inoltre che due o tre giorni dopo questo avvenimento, cioè ai primi di gennaio del 1831, essendo nei suoi campi al *Colle di Veneri,* e avendo rimproverato il Pieri perchè la sera dell' *ultimo dell' anno* avesse inseguito il Nottoli, ei le rispose che — *sino a che non l' avesse ammazzato non era contento,* — e avendogli domandato il perchè, le replicò — *perchè è vostro damo* — Nei secondi esami assicura poi che il Pieri non le disse il *motivo* perchè l'avesse col Nottoli, e soltanto le disse — *innanzi che io mi ricatti di quello che mi ha fatto lui!* e le soggiunse — *che il Nottoli doveva morire per le sue mani.*

Se fosse vero ciò che dice questa donna, la minaccia non potrebbe essere più imponente, e le intenzioni del Pieri verso il Nottoli non sa-

rebbero state che quelle *del più fiero e mortal nemico.*

Ma questa testimone è indegna affatto di ogni *fede e credenza.*

Non è credibile, nè merita fede perchè è *unica e singolare* nelle sue asserzioni.

Non merita fede, perchè esce da una famiglia nemica antica, com'è noto in *Veneri e Collodi,* della casa Pieri. Si dice infatti che il padre di costei ferisse un giorno gravemente il padre dell'inquisito, e fosse medicato dal chirurgo *Sebastiano Pieri,* quantunque questi negli esami a *discolpa* dell'inquisito, abbia affermato di non rammentarsi di questo fatto.

Non merita fede, perchè è figlia di quella Giovannetti che danneggiava sovente i beni del Pieri, cui era in confine, e alla quale lo stesso inquisito ammazzò col fucile nelle feste di Natale del 1830, tre galline che trovò sopra i suoi beni a mangiarli la sementa, e deve perciò supporsi *animosa* e *avversa* al medesimo.

Non merita fede, perchè è inverosimile che il Pieri, senza supporlo *stolto* o *imbecille,* manifestasse a costei i segreti disegni che poteva aver concepiti contro il Nottoli, se questi progetti erano nella sua mente, giacchè non era punto sua amica.

Non merita fede, perchè vi è contraddizione tra i primi e i secondi suoi esami in cose sostanzialissime, giacchè nei primi affermava che il Pieri le aveva detto il perchè l'aveva col *Nottoli,* e nei secondi asserisce che non le palesò la *causa*

e la ragione del suo odio, e avversione contro di lui.

Non merita fede, perchè il suo detto non è comprovato da quello di *Rosa Giovannetti* sua madre, e da quello di *Jacopo* suo padre, che non dovevano ignorare quei discorsi e quelle minacce, se ciò fosse stato vero, eppure dimostrano quanto a ciò la più *grande ignoranza.*

Non merita fede, perchè nei primi esami racconta che l'*ultima sera dell'anno 1830* il Nottoli giunse *tutto affannato* nella sua casa, gettò il *paralacqua* in un canto della casa, e le disse nell'atto stesso che i Cionchetti gli erano corsi dietro col coltello alla mano, e gli avevano detto che *volevano ammazzarlo*, ed ei per salvarsi si era rifugiato nella sua casa, e nei secondi esami dice all'opposto, che le disse in *un orecchio*, e come in *segreto*, che era stato inseguito dai Cionchetti. Il padre della Giovannetti afferma inoltre che il Nottoli nominò due di *Veneri*, ma non i *Cionchetti.*

Ora questa *difformità* sostanziale nelle cose più interessanti dello stesso racconto non prova evidentemente che la testimone ha mentito e affermato probabilmente quello che non è mai accaduto?

Ma quello che prova la *manifesta* e *assoluta* falsità della Giovannetti, è la insussistenza del fatto che da lei s'imputa all'inquisito di avere nella sera dell'ultimo giorno dell'anno 1830 assaltato sulla pubblica via col suo fratello, *armati ambe-*

due di coltello, il Nottoli mentre tornava da Pescia, e di averlo insegnito per *ammazzarlo* sino ai limitari della sua casa ove si rifugiò poco dopo *un' ora di notte* per salvarsi dai loro colpi. Essa non parla è vero, che sulle asserzioni del Nottoli dell' *aggressione* dei *Cionchetti,* e delle minacce a lui fatte di *volerlo ammazzare;* ma afferma però di scienza, e fatto proprio che poco dopo *un' ora di notte* il Nottoli giunse *tutto affannato,* e si rifugiò nella sua casa dichiarando che era stato assaltato e inseguito dai Cionchetti armati di coltello. Egli è però certo, come si è già osservato, che in quella sera il Nottoli tornando da Pescia si trattenne sino alle ore dieci colla *Gambina* a veglia in casa *Bernacchi* al ponte a *Squarcia-bocconi.* Non è adunque vero che verso *un' ora di notte o poco dopo* fosse assaltato dai Cionchetti presso la casa Giovannetti al ponte all' Abate, giacchè non poteva essere nel tempo stesso in questo luogo, e in casa Bernacchi.

Questa mi sembra, magistrati, evidenza quasi matematica. Chi non vede perciò che la testimonianza stessa della Giovannetti distrugge e non accredita la pretesa prova delle minacce fatte dall' inquisito contro l' ucciso, prima del tragico avvenimento?

Che diventano ora dopo queste osservazioni la *voce pubblica, il carattere fiero e malvagio,* col quale si è dipinto l' inquisito, la supposta *causa a delinquere,* le *minacce,* le *persecuzioni,* gli *attentati* precedenti alla vita, o sicurezza del Nottoli, che si

allegano con tanta sicurezza e fidanza a sostegno della pubblica accusa? Essi non possono più figurare nel processo, che come nomi vani e inconcludenti.

§. III.

Dei pretesi indizi positivi, e diretti a carico dell' inquisito.

Uno dei più *forti indizi*, o dei *fatti imponenti*, sopra i quali è fondata la pubblica accusa è, che nella notte fatale per il Nottoli del *18 gennaio 1831*, l'accusato *Antonio Pieri* fosse visto aggirarsi *clandestinamente* ora solo e ora in compagnia di un altro, avvolto in mantello o pastrano, e armato di *pistone* nelle vicinanze della casa *Giusti* o dei *Marsallini*, ove il Nottoli fu mortalmente ferito e ucciso.

L'accusato all'opposto ha asserito nel suo *primo interrogatorio*, ed ha sempre confermato nei successivi esami, che in quella sera, e in quella notte era nella propria casa al *Colle di Veneri*, dichiarando, che di *prima sera* andò nella stalla a governare e custodire le bestie, verso un'ora di notte *cenò colla madre* e poi se n'andò a *letto* solo, essendo il suo fratello *Giovanni a opre* dallo zio Gio. Domenico, e dormì tutta la notte nel proprio letto, e non si alzò nè uscì dalla propria casa che la mattina de' 19 *all' alba* per andare alla messa alla chiesa di Veneri, e quindi a lavorare nei propri campi.

Si sostiene però dall' egregio contradittore che il Pieri è apertamente smentito nelle sue asserzioni, e non rendendo perciò ragione e conto, ove fosse in quella notte, e specialmente nell' ora che accadde l' omicidio, e provandosi anco che in quel tempo era realmente fuori di casa, e nelle vicinanze del *colle al Marsallino*, ove il Nottoli fu mortalmente ferito *a colpi di archibugio*, questo solo fatto prova necessariamente che egli fu l' *autore del colpo* che tolse la vita a quell' infelice.

Questo è in sostanza il più forte raziocinio fiscale per convincere l' inquisito, e provare la sua reità.

. Tralasciando però di osservare che nella stessa *ipotesi fiscale* questo fatto non *prova necessariamente*, che il Pieri sia stato l' uccisore del Nottoli, poichè poteva in quella notte medesima essere stato fuori di casa, e non averlo ucciso, e tanto più che dal processo risulta che due fossero gli aggressori; e tralasciando pure di riflettere che tocca al fisco a provare che l' inquisito in quella notte non era nella propria casa, e non all' inquisito a giustificare l' *alibi:* nondimeno passando sopra tuttociò, ov' è la prova chiara, sicura, e incriticabile, che egli in quella notte non fosse in casa, ma si aggirasse *celatamente armato* nei contorni ove successe l' orribil caso?

Nel processo non vi è, se io non m' inganno, alcuna prova *legale* nè *morale*, di quanto si pretende dall' egregio sostenitore della pubblica azione, e dell' *accusa.*

Sì: io lo dico, e sostengo colla più grande e ferma fiducia e asseveranza e colla più intima convinzione, che m'ispira la più esatta e profonda analisi da me fatta del processo.

Questo fatto, che forma una delle *basi principali* della fiscale inquisizione non è provato, e non è altrimenti vero che il Pieri sia smentito nelle sue costanti asserzioni.

Chi lo smentisce in fatti, e prova che in quella notte egli era fuori di casa e si aggirava celatamente intorno al *Marsallino?*

Davino Sari è il primo testimone il quale afferma di aver veduto nella sera del *18 gennaio 1831* verso le *ore quattro di notte*, andando a casa Giuntoli, un incognito, fermo, ritto in piedi, impastranato, e con buffa in testa, in una viella sotto la casa sua distante circa *50 passi* dalla via postale; che allorquando l'osservò, si *coprì il viso col mantello*, e gli *volse le spalle*. Ved. *pag. 51, 76* e *77* del processo.

Ma quest' incognito era forse l'accusato *Antonio Pieri?* Il testimone non lo conobbe.

Per qual ragione se n'è fatto adunque un carico all' inquisito nel *settimo motivo* della rotal sentenza? Non si trattava forse più in quel momento della vita di un uomo?

Sembra che il *Nottoli medesimo* andando in quella notte fatale a *casa Giuntoli* vedesse egli pure due persone impastranate nella viella che da casa Giuntoli mette sulla strada postale, cui aveva dato la *buona sera*, e queste non gli *avessero risposto*.

Ma fra questi due vi era forse l'accusato? Il Nottoli non li conobbe. Come si è potuto perciò formarne un altro argomento di reità contro l'inquisito? Le *ombre stesse* costituiscono forse un indizio contro gli accusati?

La ved. *M. Pasqua Pollastrini* vecchia di più di anni 70, detta la *Puccia,* che abitava in una *stanza a tetto* della casa *Giuntoli,* assicura peraltro, non già nel *primo* ma nel *secondo esame,* che la sera de' *18 gennaio 1831* poco prima di un'ora di notte stando alla *finestra* della sua camera sopra quella di Stefano Giuntoli, vide due individui nelle *prode adiacenti* distanti dalla casa Giuntoli 15 o 20 *passi,* uno un poco *più qua,* e l'altro un po' *più in là,* uno dei quali aveva il *mantello un po' scuriccio,* e il *cappello nero,* e in *coccoloni* in una fossetta, che fu da lei conosciuto per *Giovanni Pieri*: l'altro era in *berretta nera* senza *mantello,* e fu da lei conosciuto per *Antonio Pieri.* Aggiunge di più costei (cosa strana e singolarissima) che conobbe il mantello che aveva addosso *Giovanni Pieri per quello che lasciò ai due fratelli il proprio padre.*

Ecco adunque, si esclama dall' egregio sostenitore della pubblica azione, una testimone di *vista* a convalidare l'*accusa.*

Se questa donna avesse veduto in pieno giorno i *due individui* dei quali parla, non ne avrebbe potuto fare una più esatta e *minuta descrizione.*

Ma questa donna ha detto la verità? Ben altro che verità! Essa non merita fede. Ecco i fatti

e i rilievi i quali provano evidentemente la mia opinione.

Essa non parlò mai di questo fatto, o sia della sua *visione*, poichè non merita altro nome, nel primo esame quantunque in quella circostanza non facesse che accumulare *ciarle* sopra *ciarle* contro l'inquisito. Essa non annunciò questa scoperta che nel *secondo esame* fatto *sette o otto mesi dopo il primo.*

Il suo profondo silenzio nel primo esame sopra un fatto di sì alta importanza non prova manifestamente, che qualunque altra causa fuorchè la verità la mosse nel secondo esame a fare questo racconto, che comprometteva in un punto l'onore e la vita dell'inquisito? Una rivelazione fatta sì tardi, e nel solo secondo esame a danno del Pieri non proverebbe forse che si cospirava piuttosto a suo danno, anzichè egli e i suoi parenti avessero tentato di sedurre e corrompere i testimoni che potevano convincerlo di reità, come ingiustamente, e deviando da quella verità che dovrebbe essere sempre la norma, e la divisa di coloro che sostengono la pubblica azione, si è ingiustamente asserito nell'esposizione dell'accusa?

Ma parlando del solo fatto, è indubitato che la testimone non ne disse mai nulla al suo figlio *Lorenzo Pollastrini,* benchè abitasse seco. Essa non ne parlò punto in casa Giuntoli la notte in cui il Bianchi vi portò la nuova dell'uccisione del Nottoli, e in cui essa disse tante cose a carico

dei *Cionchetti*. Dal processo costa che di *prima sera* era a veglia in casa Giuntoli, e non poteva perciò nell'ora da lei indicata essere alla *finestra della sua camera*. La sera del *18 gennajo 1831* la notte era oscurissima, poichè erano già compite le fasi della vecchia luna, e il *novilunio*, o primo quarto non faceva che la mattina del 21 *alle ore otto e minuti 15*. Come si può adunque credere ciò che ella dice, e che la medesima dalla finestra di casa sua a tetto potesse oltre di ciò distinguere *nei due individui*, che erano celati nelle due *prode* sottoposte alla casa Giuntoli, i due fratelli Pieri, o *Cionchetti*, e ciò che è più strano e singolare, che potesse distinguere il colore del mantello che aveva addosso *Giovanni*, e ravvisare, che era appunto il *mantello* o *pastrano* che ai due figli aveva lasciato il padre, e che essa gli aveva più volte veduto addosso, come asserisce, alla chiesa di Veneri? Ciò non è probabile, nè verosimile stando alle leggi della ragione e della natura.

L'assurdità della testimonianza comparisce anche più evidente, in quanto che non costa dal processo che i due fratelli avessero *mantello* o *pastrano*, ed è certo che quello del loro padre toccò all'altro fratello *Michele*, abitante in Lucca, che lo barattò con *Gio. Battista Lazzarini* dei colletti di Veneri, come risulta dagli esami a discolpa dell'inquisito.

Essa afferma di più che uno dei due individui era *Giovanni Pieri*, fratello dell'inquisito. Eppure

è provato che costui in quella *sera* e in quel- l'*ora*, era in casa dello zio *Gio. Domenico Pieri* detto il *Biondo al Colle di Veneri*, ove nel giorno era stato a *opra*, e nella sera rimase a cena, e dalla qual casa non partì che verso le *ore dieci di notte con Lorenzo Giusti*. Com'è possibile pertanto che verso un'ora di notte si trovasse col fratello Antonio sotto casa Giuntoli, presso al ponte all'Abate, e in vicinanza del *Marsallino*? Può accadere forse in natura che uno possa trovarsi nello *stesso tempo* in due diversi luoghi, e sommamente distanti tra loro?

È vero che la moglie di *Luigi Pieri*, nepote del Biondo, dice che in quella sera *Giovanni Pieri* suo cugino, e fratello dell'accusato uscì un momento dalla casa di suo zio, e non tornò che verso le *ore due* di notte. Ma soggiunge che non stette fuori di casa che *circa mezz'ora*, lo che dimostra che non sarebbe partito da quella casa che verso un'*ora e mezzo di notte*, e perciò non poteva essere prima di quell'ora, come ha asserito la Pollastrini, insieme col fratello nelle *prode* sotto la casa Giuntoli.

Ma non risulta d'altronde dagli atti di questa causa, che il tribunale dimesse dalle carceri, benchè a processo aperto, lo stesso Giovanni fratello dell'inquisito, perchè aveva chiaramente provato un *alibi* a suo favore, ossia che nella notte de' 18 era in casa dello zio Gio. Domenico Pieri, dalla quale non partì che alle dieci di notte con *Lorenzo figlio di Egidio Giusti*, col quale si ac-

compagnò, e si trattenne lungo tempo sino alla casa di Bartolommeo Barsanti detto *Pitino*?

Ora se fosse stato vero, che uno dei due individui veduti dalla Pollastrini nascosti nelle prode sotto la casa Giuntoli, era il fratello dell' inquisito, il tribunale non poteva certamente dimetterlo dalle carceri, perchè come questo fatto provava in senso dell' accusa la reità dell' inquisito, così provava necessariamente la complicità del fratello. Ma il fatto è che Giovanni fu dimesso dalle carceri: la sua dimissione prova adunque che la Pollastrini non vide che in sogno i due fratelli *Cionchetti* nelle prode delle vigne sotto la casa Giuntoli. Non abbiamo inoltre veduto che costei è caratterizzata come una *mattuccia* e *imbecille* dal suo Curato o Pievano, e che nella massima parte delle sue asserzioni è convinta di *menzogna*? In qual pregio dovremo adunque tenere la sua testimonianza quando l' aforismo legale dice: *mendax in uno mendax in omnibus*? Rettamente ragionando non potremo collocarla che tra i sogni e le visioni.

Per comprovare la presenza dell' accusato nelle vicinanze della *casa* o *colle* ai *Marsallini* nella notte nella quale fu commesso l' omicidio, si allega pure nella fiscale inquisizione la testimonianza della ragazza *Marianna figlia di Pietro Raffaelli*, detta la *Brigellina*, come testimone ugualmente di vista. Costei afferma nel suo primo esame, che la sera dei *18 gennaio 1831*, andando verso un'*ora e mezzo di notte* dalla casa sua a quella vicina

di *Giuseppe Giannetti* sulla via che conduce dalla *strada postale pesciatina al colle di Veneri* incontrò nel tratto di strada che fece *due individui*, uno dei quali era avvolto in un *pastrano* un poco corto di *colore scuro*, che ravvisò e conobbe per *Antonio Pieri*, e l'altro che *era senza pastrano*, non lo conobbe. Quello col pastrano le disse a *mezza voce, buona sera:* l'altro *non le parlò*, anzi mentre passava si voltò in là in atto di non *volersi far conoscere*, e si teneva coperto il viso col *bavero della giacchetta*. Fatti pochi passi si voltò indietro e vide che i suddetti due individui si *erano fermati e stavano osservandola*. Dice che ambedue questi individui avevano li *scarponi*, e che quello col pastrano era di statura più bassa, e l'altro più alto, e che non avevano nè *fucile* nè *pistone*, osservando però che quello col pastrano poteva *aver sotto* qualche arme. Assicura nel *secondo esame* che conobbe il Pieri alla *statura*, al *personale*, e al *viso*, perchè lo teneva scoperto, non conobbe l'altro perchè si copriva il viso col *collino della giacchetta*. Aggiunge in fine nei successivi esami, essendo stata ripetuta almeno *sei volte*, variando però sempre nei suoi racconti, che quando i due individui si soffermarono ed essa era passata, l'individuo senza pastrano disse al Pieri, *ora ci avrà conosciuto?* Al che il Pieri rispose: *che vuoi che ci abbia conosciuto così di notte?* Che il Pieri le *parlò*, e le fece ancora con una mano qualche *scherzo al petto;* che in tal circostanza sentì che il Pieri aveva *qualche cosa di lungo sotto il man-*

tello, grosso come un *bastone,* che pensò potesse essere un *fucile* o *pistone;* e che allorquando l'individuo senza mantello disse al Pieri: *sarò io stato conosciuto?* s'immaginò che volessero fare qualche *affronto al Nottoli,* giacchè assicura che prima di quell'incontro *l'aveva sentito passare dalla strada maestra pesciatina, diretto verso il ponte all'Abate, e lo sentì perchè cantava uno stornello, ed ella era sul portico di casa sua, che è sopra un'eminenza lungo la via postale pesciatina.*

Ecco in compendio la testimonianza della *Raffaelli,* sulla quale si appoggia in secondo luogo l'*indizio fiscale* della supposta presenza del *Pieri* nella notte in cui avvenne l'orribil caso, nelle vicinanze del *Marsallino,* ove fu commesso e consumato il delitto.

Ma l'asserzione di questa ragazza prova forse la realtà del fatto, e che l'inquisito Antonio Pieri fosse veramente uno dei due individui che ella pretende di aver veduto sulla via del colle di Veneri, andando dalla sua alla vicina casa Giannetti?

Io dico e sostengo, che questa testimone non è meno immeritevole di fede della Pollastrini. Io sostengo che il fatto non è vero, e che la Rota criminale ha pronunciato un *giudizio ingiusto* ammettendo questo fatto come vero e provato. Tutto dimostra la verità della mia proposizione.

Il fatto non è verosimile, nè *credibile,* poichè il punto ove la testimone incontrò e vide fermi, come pretende, i due individui sulla via del *colle di Veneri* era appunto tra le due case *Raffaelli* e

Giannetti una quasi in faccia all'altra, e non è naturale che due i quali avevano, come si suppone, il malvagio e perfido disegno di uccidere il Nottoli, si fermassero in un luogo ove potevano essere facilmente veduti e scoperti.

Il fatto non è verosimile, nè credibile; poichè, supponendo nel Pieri la perfida intenzione di disfarsi in quella sera del *suo rivale*, e vendicarsi dell'affronto ricevuto sotto la casa Barsanti, non è in natura che nel supposto incontro parlasse e si facesse conoscere alla Raffaelli, e si trattenesse puranco seco a farle delli scherzi, e quasi ad amoreggiare, poichè in questa guisa scopriva non solo se stesso, ma tradiva ancora il compagno, e svelava manifestamente i suoi disegni; e tanto più è incredibile e inverosimile, in quanto che il suo compagno, come afferma la stessa Raffaelli gli aveva manifestato il timore di essere stato scoperto dicendo: *ora ci avrà conosciuto?*

Il fatto non è credibile, perchè in quella sera la Raffaelli non parlò punto di quell'incontro *in casa Giannetti*, com'era naturale, avendo essa concepito il timore, per quanto afferma, che quei due individui volessero fare qualche affronto al Nottoli, e niente ne disse al padre e alla famiglia, quantunque non avesse ragione di farne un mistero a quelli della propria casa.

La Raffaelli non è credibile, perchè nell'oscurità di quella notte non essendo lume di luna, come si è già osservato, non poteva conoscere ai segni del volto, che uno dei due individui fosse

l' inquisito, e distinguere particolarmente che ambedue avevano li scarponi, e tanto più che essa non fece che passare, come racconta, accanto a loro senza fermarsi.

Non è credibile neppure che potesse conoscere il Pieri alla voce allorchè le disse, com' essa afferma, a *mezza voce : buona sera,* giacchè il suono della voce sovente inganna, e in specie quand' è *alterata,* come nel caso, a detto della stessa testimone. Ved. Conciol. *resol. crim. verb. testis resol. 6 per tot.*

La Raffaelli non merita fede perchè è di carattere e d' indole menzognera, come hanno attestato due testimoni di ottima riputazione e probità, intesi a discolpa dell' accusato, cioè *Caterina Duccini Giusti* e *Petronilla Barsanti.*

La Raffaelli non merita fede, perchè nei secondi esami racconta cose delle quali non aveva dato alcun cenno nei primi, e si rende perciò altamente sospetta di animosità contro l' inquisito. Il sospetto si avvera, perchè essa si lagnava pure di un oltraggio al pudore che tentò di farle *Giovanni Pieri* fratello dell' inquisito al colle di Veneri nelle sue vigne in ottobre del 1830, e alla di cui insolenza non potè sottrarsi che colla fuga.

Dall' egregio sostenitore della pubblica azione si è voluto far credere che questa ragazza tacesse sopra molte circostanze nel primo esame, perchè il Curato di Veneri le avea detto che bisognava *aiutare i vivi e non i morti,* e perchè i testimoni erano stati in gran parte in questa causa *sedotti*

e *subornati,* o avevano taciuto per paura. Ma questa nuova e improvvisa accusa, di cui il processo non presentava neppure un sospetto, entrava forse nel sistema delle fiscali inquisizioni?

Ma vi è di più o magistrati. La Raffaelli si rende gravemente sospetta di sostanziale alterazione del vero, perchè nel primo esame afferma che niuno dei due individui le parlò fuorchè il Pieri, che le disse a mezza voce: *buona sera,* e nel secondo esame fa parlare *sì l' uno che l' altro.* Questa difformità in cose sostanzialissime tra un esame e l' altro non è un vero indizio di falsità? La Raffaelli si rende del pari sospetta, perchè disse nel primo esame che il Pieri, allorchè lo incontrò e lo vide andando a casa Giannetti, le disse a mezza voce: *buona sera,* e raccontando poi questo fatto agli altri ha parlato in più maniere, ed ha particolarmente asserito che essa l'aveva salutato, ma egli le aveva risposto facendo soltanto un *mugolìo* ad uso di non volersi far conoscere.

Questa manifesta contraddizione nelle sue asserzioni non è un argomento chiarissimo di menzogna? La Raffaelli si rende anco più sospetta, perchè disse nel suo esame che il solo inquisito da lei conosciuto aveva in quella sera il mantello o pastrano, e l' incognito non l' aveva: solamente per non essere conosciuto si copriva il volto col *bavero della giacchetta;* e assicurò poi ai *conjugi Giannetti,* che tutti due gl' individui erano *impastranati.* Questa diversità di linguaggio

nelle cose *più essenziali* non è un argomento positivo della più alta menzogna?

La Raffaelli infine si smentisce da sè stessa. Ella ha sostenuto nei suoi esami che allorquando intese che uno dei due individui disse all'altro, cioè l'*incognito* al *Pieri: sarò io stato conosciuto?* s'immaginò che volessero fare qualche affronto al Nottoli, giacchè poco prima che vedesse *costoro, sentì passare dalla strada maestra pesciatina il Nottoli diretto al ponte all' Abate, che cantava uno stornello, ed essa era sul portico della sua casa lungo la strada postale pesciatina.* Secondo questo discorso adunque il *Nottoli si trovava sulla strada postale pesciatina* presso al ponte all' Abate verso *un' ora e mezzo di notte* cantando delli *stornelli.*

Eppure è provato luminosamente in processo che prima di *un' ora di notte* il *Nottoli* era nella casa paterna col resto della famiglia a s. Gennaro, nel Lappato; che non partì da quella casa che alle 2 e mezzo di notte quando sonava il campano della chiesa di s. Maria Assunta del Castellare (che secondo il certificato in atti del parroco di quella chiesa, incomincia a sonare appunto a *due ore e mezzo di notte)* per portare a macinare un mezzo sacco di granaglia al *mulino del ponte all'Abate,* e non giunse a questo mulino che verso le *ore tre di notte.*

È impossibile adunque che il giovine Nottoli verso *un' ora e mezzo di notte* potesse trovarsi sulla strada postale pesciatina presso al ponte all' Abate a *cantare delli stornelli.*

La mancanza di verità nei detti della Raffaelli non è in conseguenza patentissima e geometricamente dimostrata? Ora la testimonianza di questa ragazza, il cui linguaggio è sempre *vario contraditorio,* e quasi *iperbolico,* proverà con quell' evidenza che la forza stessa dell' accusa richiede, che nella notte del 18 gennajo 1831, in cui avvenne l' omicidio, l' inquisito Antonio Pieri si aggirava *realmente armato* nelle vicinanze del Marsallino, ov' ebbe luogo la miseranda catastrofe? Io me ne rimetto alla coscienza incontaminata di tutti quelli che sono responsabili in faccia a Dio, al Principe, e alle leggi dei giudizi che pronunziano sulla reità o innocenza degli uomini.

Un' altra donna sorge però in sussidio di quell' indizio fiscale, e dell' accusa. Questa è la moglie di Giuseppe Bernardi, la quale afferma nel suo esame che *nella sera in cui fu ucciso il Nottoli, mentre era in cucina di casa sua al ponte all' Abate posta al piano terreno, vide entrare verso le ore tre di notte in detta cucina un uomo con una mano nel taschino dei calzoni, e le parve, che fosse Antonio Pieri l' Avvocato, il quale appena entrato ritornò via subito senza parlare.* Descrivendo quell' uomo ella dice che era di *statura mezzana, aveva cappello tondo, giacchetto e pantaloni neri, e senza pastrano:* e aggiunge che questo *era il Pieri,* se i suoi occhi in quel momento non *sbagliavano.*

Ma la critica cui dà luogo questa testimonianza dimostra che questa non fu che una illusione

della Bernardi, o costei in quella notte *prese un altro* per il Pieri.

La cucina della Bernardi è dietro alla sua *bottega*, ove vende ancora *sale e tabacco* per la Regia Finanza ed ha l'ingresso sulla *via postale pesciatina* in faccia al molino del ponte all' Abate. Per andare in cucina bisogna passare necessariamente per la bottega. Ora supponendo che il Pieri si aggirasse clandestinamente in quei contorni per attentare alla vita del Nottoli preteso suo *rivale in amore, o nemico* non sembra in *natura,* nè *tra le comuni probabilità* che egli volesse entrare palesemente e a *viso scoperto* in una bottega accessibile a tutti, e in una casa ove era conosciuto, per dare così in mano alla giustizia i mezzi e le prove di convincerlo dei suoi disegni e dei suoi attentati. L'esperienza delle cose criminali c' insegna che ogni delinquente per un sentimento di vergogna e di ripugnanza che ispira naturalmente la sola idea del delitto, o per paura del castigo, cerca sempre di occultare il suo maleficio.

Nella ipotesi fiscale non è adunque credibile che quell' individuo fosse il Pieri, e gli occhi della Bernardi, com' ella stessa previde, si ingannarono.

Ove aveva lasciato d' altronde il *pastrano,* in cui poc' anzi era *avvolto,* e il *pistone,* di cui era armato, se potesse credersi alla testimonianza della ragazza Raffaelli ?

Abbandonando o nascondendo le armi non vedeva forse che naturalmente gli fuggiva la vitti-

ma, e poteva egli forse, contro i suoi disegni, essere ucciso dal Nottoli?

E per qual ragione ora si nascondeva, ed ora si mostrava palesemente e a viso scoperto a tutti?

Questo contegno *contraddittorio, incostante, incerto* non trova ragione nel fatto, e nella circostanza del caso.

Il marito della Bernardi che era in quella stessa cucina non vide inoltre quell' uomo. Come ciò avvenne? Ei non lo seppe, e non apprese quest' avventura che dalla bocca della moglie. E quando? Forse nella stessa sera, o nel corso della processura? Ciò non risulta dagli atti di questa causa. Non sembra adunque vero il fatto, o la Bernardi s' ingannò, o prese un altro per il Pieri.

Nel bujo della notte infatti, e alla debole luce del lume che poteva illuminare la cucina di un contadino, come si potevano distinguere con sicurezza, e senza pericolo di abbaglio i *tratti*, o *segni* del volto, e la fisonomia di un uomo, che non aveva fatto che comparire come un' ombra nella cucina, ed era nell' atto stesso sparito come un lampo?

La bottega della Bernardi essendo d' altronde, come si è osservato, sulla via postale di Pescia, in vicinanza della *dogana di frontiera* per la quale passano continuamente vetture e cariaggi di ogni genere di giorno e di notte, poteva naturalmente essere accaduto, se è vero il fatto, che un vetturale discendesse in quella bottega, e comparisse sulla porta della cucina annessa per provvedere

del tabacco, o qualche altra cosa e nell' atto si fosse pentito, e ritornato indietro senza parlare alla sua vettura, e la Bernardi prendesse un altro per il Pieri.

La cosa non ha nulla in sè stessa di strano, e d'inverosimile. Ma chiunque fosse l'individuo che la Bernardi afferma di aver veduto comparire la sera del lacrimevole avvenimento sulla porta della sua cucina verso le ore *tre di notte,* è certo che ella non dice che fosse *indubitatamente il Pieri,* ma ha detto soltanto, che *le parve* che fosse il medesimo. La cosa adunque è a sentimento della stessa testimone, *dubbia ed incerta.*

Ora tutti sanno che i testimoni, i quali depongono in dubbio, e colla parola — *mi parve* — non fanno neppure un' ombra di prova. La ragione naturale lo insegna, e la giusprudenza lo conferma. Vedi Conciol. *resol. crim. verb. Testes quoad dicta resol. 13 n. 1* — ivi — Testis *obscure, dubitative,* « *et incerte,* seu *equivocae* deponens nullam facit « probationem in criminalibus, cum deposito te« stis debeat esse clara, et debeat concludere *per* « *necesse non autem per possibile* — Probatio enim « *obscura,* et *incerta* non relevat — sed illa esse « debet clara, et manifesta, ita ut concludat non « per possibilem, sed necesse, et maxime in cri« minalibus, in quibus probationes esse debent « luce meridiana clariores. — Non è vero in conseguenza, o almeno non è legalmente nè moralmente provato, che nella notte in cui fu ucciso il Nottoli, e in tempo prossimo alla di lui

uccisione l'inquisito fosse fuori di casa, e si aggirasse celatamente armato nelle vicinanze del *Marsallino*.

Ecco ora, o magistrati, evidentemente dimostrata la *insussistenza o irrilevanza* dei fatti sì in genere che in specie che erano il fondamento della pubblica accusa, e coi quali si è preteso di convincere il Pieri di avere *atrocemente a caso pensato*, e colla più *infame insidia*, data la morte al Nottoli nelle tenebre della notte.

Dalla *confutazione generale* di tutti gli argomenti fiscali voi avete già compreso che la serie stessa di tutti questi fatti, presi ancora in complesso, non prova in alcun modo che l'inquisito *Antonio Pieri* sia stato l'autore dell'omicidio.

Come si è potuto adunque pronunciare una sentenza di morte sopra questi fatti che non presentano alcuna certezza nè *legale* nè *morale* della reità dell'inquisito? Si è forse confuso ciò che non poteva essere che *opinione* o *sospetto* con quel *sentimento* che nasce *dall' impulso, e dalla forza dei fatti e dagli indizi*, e che può solo formare un criterio di verità e *persuadere e convincere* la *mente* e il *cuore* dei giudici?

Noi siamo senza dubbio nel caso di una semplice *prova indiziaria*. La legge per principio generale della nostra legislazione quanto alla prova dell'accuse criminali si rimette intieramente alla coscienza, e all'onore dei giurì, o giudici del fatto. *Art. 342 del codice d' istruzione criminale*.

La legge nei giudizi criminali non domanda conto nè ragione ai giudici della loro convinzione.

Dopo la promulgazione del decreto organico dei *tribunali de' 28 ottobre 1819* si potrebbe forse sostenere, e non senza fondamento, che la legislazione criminale sotto questo rapporto ha cangiato principj, e la legge richiede oggi la prova *legale del fatto e dell' accusa.*

Ma sia pure rimasto intatto il principio in questo genere segnato dalla legislazione francese, e che la sola coscienza debba essere la base dei giudizi, e delle decisioni del giurì, di cui la legge vi ha pure, o magistrati, largamente investiti.

E che per questo? La legge non vi rimprovererà certamente dell' impressione più o meno *favorevole* all' accusato, che i fatti raccolti nel processo potranno aver fatto sull' animo vostro. La legge riposerà intieramente sulla vostra coscienza, e voi non sarete responsabili che in faccia a Dio della vostra convinzione, e dei vostri giudizi.

Ma se le circostanze, o i fatti, sopra i quali dovete emettere il vostro voto, e dedurre i vostri raziocinj e determinare ciò che è *certezza morale,* o sia la vostra convinzione, non fossero *positivi, certi* e *indubitati,* voi sareste responsabili in faccia alle stesse leggi civili dei vostri giudizi, perchè da un fatto *incerto, sospetto o dubbio* non può trarsi alcun argomento, qualunque esso sia, *certo e sicuro.*

L' essersi veduto, per esempio, il preteso uccisore *celatamente armato* nel luogo ov' era l' ucciso,

in tempo sospetto, *e prossimo all' omicidio*, sarà un fatto senza dubbio dal quale si potrà legalmente desumere la reità dell' inquisito.

Ma se questo fatto *non fosse vero, o fosse dubbio*, non se ne potrà certamente dedurre la stessa conseguenza.

Ora ho provato chiaramente, per quanto i miei lumi lo permettevano, e per quanto l' intelletto umano può esserne suscettibile, che tutti i fatti i quali formano la base dell' accusa, non sono veri, o sono gravemente *dubbi o sospetti*.

Non vi è adunque prova *legale* nè *morale* che l' inquisito *Antonio Pieri* sia stato l' uccisore del Nottoli.

Tutto prova perciò che il giudizio rotale non è che il risultato di *fatti* e di *argomenti erronei o supposti*, e quindi è manifestamente ingiusto e contrario alla verità.

Ne volete, o magistrati, una *dimostrazione* quasi geometrica ?

Il processo prova chiaramente che *due* furono nella fatal notte dei 18 gennajo 1851 gli *aggressori* del Nottoli, e *due i colpi d' archibugio* sparati contro la di lui vita : il primo leggero, e *dietro alle sue spalle*, carico a *veccioni di piombo* che appena gli *forarono la pelle* o tessuto cellulare della *natica, coscia e gamba destra*, ove fu colpito dalla botta. Il secondo di fronte, e carico a *palle squartate di piombo*, che lo trassero miseramente a morte.

Ora ammettendo ancora che non si potesse dubitare della veracità dei fatti esposti nella fiscale inquisizione, come ha potuto la Rota criminale sinceramente convincersi, e credere che il Pieri piuttosto, e non l'altro è stato l'autore del *colpo micidiale* che diede la morte al Nottoli?

Nello stato delle cose cedendo più alla forza dell'*opinione* e dei *sospetti*, che al sentimento, che poteva essere il risultato di *fatti* o *indizi* certi e necessari, si poteva forse sospettare che il Pieri fosse stato uno degli aggressori, ma non già stabilire come fatto *certo e positivo*, come è stato stabilito dalla Rota nella *seconda questione*, *che egli solo* e non altri, era stato l'autore del fatal colpo.

Nel *concorso* di due aggressori, e nell'oscurità di tutte le circostanze che ebbero luogo nell'atto che furono sparati i due colpi di archibugio, e nel tempo del ferimento del Nottoli, ov'è il fatto che necessariamente dimostra, per basarvi sopra con *rettitudine* e senza regretti la propria convinzione, che l'inquisito *Antonio Pieri*, e non il compagno, fu l'autore del colpo che lo ferì mortalmente in fronte, e gli traforò il cranio?

Chi vide che il Pieri, e non l'altro, fosse armato del pistone o archibugio carico a mitraglia di piombo? Chi vide che il Pieri e non l'altro, sparasse contro il Nottoli il colpo micidiale?

Nissuno certamente. Tutto rimane ancora sepolto nelle tenebre di quella notte. Ora supponendo anche vero che il Pieri fosse stato nel numero di quei due, come si poteva affermare in

coscienza, con *sicurezza,* e in forza di un' intima convinzione, che egli e non altri era stato l'autore dell' uccisione del Nottoli?

Io sfido chiunque abbia perfetto intendimento e retti sentimenti a trarne questa conseguenza.

Ora vedete, sapientissimi magistrati, e vedete a lume di evidenza, che non è propriamente provato, come si annunziava nella fiscale inquisizione, che l'accusato avesse mentito, allegando che nella notte, e nel tempo in cui avvenne l'omicidio, era a letto nella propria casa, e che egli, e non altri, fosse l'uccisore del Nottoli.

E se così è voi vedete del pari come cada in tutti i suoi fondamenti l'accusa, e non si risolva che in un semplice sospetto.

Io me ne appello all' alta vostra sapienza, e alla somma vostra rettitudine.

La mia opinione potrebbe forse essere distrutta dalle dichiarazioni di un *fratello germano,* e di uno *zio paterno* dell'accusato? Io veggo che vi rammento ora una cosa che vi avrà già fatto fremere e inorridire, e che vi riempirà di nuovo l'animo del più alto cordoglio. Io vi dimando perdono, se richiamo alla memoria questo fatto, e se troppo mi vi diffondo; ma il mio uffizio me lo impone, ed io non posso nè debbo omettere cosa alcuna per la salvezza di un uomo accusato di delitto capitale, che alla mia tutela intieramente si affida, e che deve trovare in questa la prima garanzia contro la pubblica accusa.

Il fratello dell' inquisito *Gio. Pieri*, processato, e detenuto nelle carceri per il corso di un anno intero, come sospetto reo, e socio dello stesso omicidio, aveva dichiarato nel suo *primo interrogatorio de' 4 settembre 1830*, che allorquando nella notte de' *18 gennajo* se ne tornò tra le dieci e le undici, dalla casa dello zio *Domenico Pieri*, detto il *Biondo*, ov' era stato a *opre* a *cena* ed a *veglia*, alla propria casa al *colle di Veneri*, trovò in casa la madre, e il suo fratello *Antonio* a letto, col quale dorme, e che egli pure giunto in casa andò a coricarsi nello stesso letto col fratello *Antonio*, col quale dormì sino alle ore sette della mattina vegnente.

Nel costituto però del giorno otto *luglio 1831*, dopo sei mesi che gemeva nelle carceri si ritrattò intieramente, e dichiarò tutto l'opposto, dicendo: che in quella notte allorchè giunse a casa non aveva altrimenti trovato il suo fratello *Antonio* a letto, come aveva assicurato nel precedente interrogatorio, ma che non vi venne che allorquando *egli già vi era*, e lo sentì essendo tuttavia in dormeveglia.

Nel successivo interrogatorio del dì *11 luglio 1831* aggiunge poi con un ardimento che fa fremere la natura, che nel primo costituto aveva asserito di aver trovato nella notte del tragico avvenimento il suo fratello Antonio in *casa*, e a *letto*, perchè *immaginandosi che fosse stato l'omicida di Peporo procurava di salvarlo*. Con queste dichiarazioni, in poche parole, un fratello accusa l'altro.

Si dovrà adunque credere, come ha creduto e opinato la Rota criminale sulle dichiarazioni del proprio *fratello*, che l'accusato *Antonio Pieri*, quantunque abbia sempre asserito che nella notte in cui fu commesso l'omicidio, era nella propria casa a letto, fosse realmente fuori di casa e quindi la sua menzogna costituisca un indizio, o argomento indubitato della sua reità?

Le dichiarazioni di un fratello, che dopo la più lunga e penosa carcere, e sotto la tortura di una infinità di *Costituti e interrogatorj*, per liberarsi dalla prigionia sacrifica il sangue del proprio fratello, formerà una prova idonea, o un indizio o riscontro legale del fatto, ove non imperano che le leggi, e quella vera e sana morale, che non conosce passioni, e non sente che la forza della ragione, e della verità?

Un *fratello* potrà esser condannato a morte, inorridisco a dirlo, sull'accusa o testimonianza di un altro fratello?

La Rota criminale condannando a morte il Pieri si è decisa per l'*opinione affermativa*, ed ha basato in gran parte la sua convinzione sulle dichiarazioni fatte dal suo fratello *Giovanni*, mentre era detenuto nelle carceri per lo stesso delitto.

Ma quest'opinione è riprovata altamente dalla *legge*, e dalla *morale* . . . . !

Io penso che queste *dichiarazioni* dovevano riguardarsi come *non avvenute* e *non esistenti*, come n'era stata fatta espressa domanda, e protesta

dall'accusato nel giorno del dibattimento, e come ne aveva già dato atto solenne la stessa Rota.

Io penso che queste *dichiarazioni* non potevano stabilire nè *in genere*, nè *in specie* alcun indizio contro l'accusato, e che qualunque fosse la impressione che potevano fare nell'animo dei giudici, non dovevano mai costituire un elemento di prova dell'accusa, e ispirare loro credenza, o fiducia.

Ogni convinzione, ogni giudizio fondato sopra tali dichiarazioni, non è, lo ripeto, che un oltraggio alle leggi e alla morale.

Secondo i principj del diritto romano un fratello che accusava l'altro di un delitto capitale era riguardato come infame, e condannato all'esilio. Questa è la espressa disposizione di una legge degli Imperatori Costantino e Giustiniano, come si riscontra dalla *leg. 13 cod. de his qui accusare non possunt;* e dalla *leg. 1 ff. de quaestionibus.* L'accusa, o rivelazione di un fratello contro l'altro non può credersi, essendo volontaria, che l'effetto di un segreto odio fraterno, o della più vile e abietta turpitudine, giacchè ripugna alla natura che un fratello accusi l'altro, e specialmente di delitti capitali. Sembra quindi cosa giustissima che un fratello il quale accusa ignominiosamente l'altro debba non solo essere allontanato dal giudizio come *sospetto e indegno di fede*, ma punito ancora colla pubblica infamia.

La nostra legislazione proibisce pure espressamente nell'art. 322 del codice d'istruzione cri-

minale, giusta i principj dello stesso dritto romano di ricevere la testimonianza degli *ascendenti e discendenti*, e *fratelli* dell'accusato. Ogni principio di prova, dedotto da tali testimonianze non può essere ammessa. Ognun vede che non può esistere *certezza morale*, o *convinzione* ove il fatto che ne sarebbe la base, in senso della legge non esiste. Dando perciò a tali testimonianze anche il più *piccolo grado* di prova si distrugge il principio stesso della legge che interdice simili testimonianze.

La Rota criminale avendo adunque fondato la sua opinione e il suo giudizio anche sopra i risultati degli interrogatori e costituti fatti nel corso della processura dal fratello dell'accusato ha violato manifestamente la legge, e *il più santo dei principj sì in morale che in giurisprudenza.* L'opinione così mal fondata della Rota, non poteva essere legittimata neppure dall'autorità di quel *potere discrezionale,* di cui è rivestito il Presidente delle corti criminali, o d'Assise, in forza dell'art. 268 del cod. d'istruz. crimin. per favorire la scoperta della verità. Imperocchè il *potere discrezionale,* secondo la comune e più savia interpetrazione dell'art. 268 del cod. d'istruz. crim. non può estendersi a quello che è interdetto dalla legge, o contrariare le disposizioni *imperative,* o *proibitive* della stessa legge. Così decise in termini chiarissimi la corte di cassazione il *10 gennaio 1821* riportata dal Sirey nei commentari all'art. 268 dello stesso cod. d'istr. crim. La cor-

te medesima di cassazione ha pure più volte deciso che l'interrogatorio di un prevenuto *messo fuori d'accusa* (com'è accaduto nel nostro caso al fratello dell'inquisito) non può essere considerato come deposizione, o testimonianza. Ved. la *decis. della corte di cassazione* del *10 gennajo 1817* e *27 giugno 1833* presso lo stesso Sirey all'art. 268 del cod. d'istr. crim. La ragione e la legge non permettevano in conseguenza alla Rota senza la più alta ingiuria alla pubblica morale e alla giurisprudenza di allegare le dichiarazioni fatte del fratello dell'inquisito, allorchè era in carcere, e inqnisito per lo stesso omicidio, e tanto più che non erano fatte che in via di *ritrattazione*, a carico dell'altro fratello, e per comprovare l'accusa. Abbia pure il fratello dell'inquisito detto il vero. Ma quando questa prova non esisteva in senso della legge, come poteva, non volendo deviare da tuttociò che è ragione ed equità, servire di base o di elemento di un indizio giusto e legale per convincere l'inquisito? Era ciò nella natura e negli attributi della autorità, o potere *discrezionale?* Allora questo potere diventa un vero *arbitrio* e una *potestà* del tutto assoluta e inquisitoriale.

Dalle dichiarazioni d'altronde della madre, di cui attestavano in processo parecchi testimoni, risulta che nella notte e nel tempo in cui successe l'omicidio l'accusato Antonio Pieri era nella propria casa e a letto col suo fratello Giovanni. Queste dichiarazioni stabilivano un vero *alibi* a

favore dell'inquisito. Ora per qual motivo si doveva prestare *intera fede* alle dichiarazioni del fratello, e non doveva credersi alle assicurazioni della madre? È scritto forse nelle leggi che regolano i più sacri diritti e interessi degli uomini, che negli affari criminali si debba giudicare *ad imparia*, quando questa massima è condannata negli stessi affari civili?

Tutto prova per altro, qualunque sia stata l'opinione della Rota criminale, che la condanna di un fratello sulle denunzie o *rivelazioni* di un altro fratello rivolta la natura, e scandalizza la ragione e la morale. Non è forse vero che ogni accusa, o dichiarazione di un fratello contro l'altro suppone necessariamente una *rinunzia* ai più sacri vincoli del sangue, e a tutte le più care affezioni e riguardi di famiglia e di alleanza, che formano nell'ordine sociale uno dei primi anelli e validi sostegni del pubblico e privato riposo? Non è forse vero che dando una *forma* o *carattere legale* alle accuse o denunzie di questa specie, si fomenta la discordia e l'odio fra i più stretti congiunti per naturale necessità, e s'insegna il disprezzo o la indifferenza per tutti i sentimenti che nascono dal vincolo dell'amore e dal dovere di famiglia? Chiunque abbia intendimento non potrà impugnarlo. Non è adunque chiaro e manifesto che le *denunzie* o *rivelazioni* di un fratello contro l'altro non possono essere giuridicamente ammesse senza il più evidente oltraggio alla pubblica morale, e alle leggi tutte sì naturali

che civili? Non è adunque chiaro e manifesto che ogni prova fondata sopra tali basi è intrinsecamente arbitraria, immorale, ed ingiusta?

La decisione della corte di Roma de' *21 agosto 1812*, la quale sembra che condannasse a morte sulle dichiarazioni della propria *sorella* la infelice giovine *Maria Antonia Giarducci accusata d' infanticidio*, potrebbe forse legittimare l' opinione della Rota? Questa decisione, riportata da Merlin *repertor. tom. 33 pag. 91 ediz. di Brusselles*, e quella della corte di cassazione del dì 8 ottobre 1812, che rigettò il ricorso di quella sventurata madre, è stata addotta in esempio nei suoi motivi di condanna dalla Rota criminale per comprovare che l' autorità, o il potere *discrezionale*, di cui è rivestito il presidente delle corti criminali, è illimitato, e che le *denunzie* e *rivelazioni* anche di un fratello possono influire alla convinzione dell' altro, e servire in sostanza di prova e d' indizio legittimo contro lo stesso fratello. Seguitando le stesse massime, l' egregio sostenitore della pubblica azione, ha esteso ancora questo principio agli *ascendenti* e *discendenti*, sostenendo che sulle rivelazioni dei figli sono pure state proferite delle condanne capitali contro il padre.

Questo principio spaventa certamente tutti i cuori, perchè spezza in sostanza tutti i vincoli del sangue, che la legge persino rispetta nelli stessi delitti di lesa maestà, come si ha dall' art. 107 del codice penale e dai suoi commentatori, e come può vedersi ancora presso Montesquieu *esprit*

des lois lib. 26 cap. 3 e presso PAOLETTI *instit. theor. pract. crim. lib. 3 tit. 1.* Ma qualunque fosse stata l'opinione della corte di Roma nella causa Giarducci, questa decisione poteva forse formare stato, o regola di giurisprudenza tra popoli civilizzati, e dove non imperano che le leggi fondate sopra i principj santi e immutabili di natura e di giustizia?

Io me ne appello, o signori, all'alta vostra sapienza e rettitudine.

La Rota criminale non poteva però, nè doveva, per molte altre ragioni speciali non meno forti e importanti, fare alcun caso della teoria stabilita dalla corte di Roma contro la vera e legittima interpretazione dell'art. 268 del cod. d'istruz. crim. E in realtà qual testimone era *Giovanni Pieri*, che potesse meritare intera fede e credenza indipendentemente dalla *qualità di fratello* dell'accusato? Egli non era in sostanza che *un socio*, o *complice* dello stesso delitto, benchè posto dopo le sue dichiarazioni fuori di accusa. Le sue dichiarazioni inoltre non erano state volontarie, ma coattive, e naturalmente estorte dalla forza e tortura dei continui e reiterati interrogatorj ai quali era stato sottoposto dal giudice processante, e in una parola dalla paura e dall'anzietà di sottrarsi a una più lunga e penosa prigionia. Egli era un testimone che si trovava in piena opposizione e conflitto fra le prime e le ultime sue dichiarazioni, e queste non contenevano che una inconcepibile *ritrattazione* delle sue prime asserzioni, la quale

non era stata dal medesimo volontariamente e in piena libertà, com' era necessario, ratificata.

Tuttociò è compiutamente posto in essere e provato dal processo. Ora chi non sa che le *accuse, denunzie* o *rivelazioni* del socio, o complice dello stesso delitto, e le confessioni *coattive*, o *estorte*, dalla tortura, non costituiscono alcun grado di verità, in faccia alle leggi sì naturali che civili? Chi non sa che i testimoni, i quali si *ritrattano*, non meritano nè meritar possono la fiducia dei magistrati, giacchè nel conflitto delle loro asserzioni la verità rimane sempre dubbia ed incerta? Se una ragione d'interesse avesse d'altronde consigliato questa *ritrattazione* qual sospetto non nascerebbe allora sulla intrinseca sua veracità? Ved. Marsciol. *resol. crim. verb. socius criminis.* Farinacc. *quaest. 43 n. 9.* Mascard. *de probat. conclus. 1211 n. 1* e Cremani *de jure crim. lib. 3 cap. 24.*

Tutte le riflessioni intanto sopra i fatti compilati in questo lungo processo dimostrano con la più grande evidenza che non è in veruna guisa provato che nella notte in cui fu commesso l'omicidio l'accusato fosse fuori di casa, e si aggirasse in tempo prossimo a quel tragico avvenimento, *clandestinamente* armato di *archibugio* o di pistone nella campagna, e nei contorni del *Marsallino*, ove il Nottoli lasciò in quella stessa notte la vita.

Sopra quali dati in conseguenza, io domando, sopra quali *rilievi*, o *indizi* o *argomenti*, quando tutti quelli cumulati e raccolti nella fiscale in-

quisizione non sussistevano, o non erano moralmente provati, ha potuto la Rota criminale convincersi intimamente e ritenere che l'inquisito Antonio Pieri era stato colui, che col secondo colpo d'archibugio aveva *mortalmente ferito* e dato la morte al Nottoli? Una giusta critica e analisi del processo non presenta certamente, nè presenterà mai ai retti investigatori delle cose umane, e a prudenti e savi discernitori del vero sì funesti e deplorabili risultati, quando le testimonianze per lo più *singolari, varie, assurde, contraddittorie* e *inverosimili*, e in gran parte ancora *maligne e false*, e le ciarle del volgo, le congetture e i sospetti non formino altrettante prove o indizi certi e indubitati in faccia alle leggi. Ecco in poche parole definito quello che è in tutti i suoi elementi il processo compilato contro il Pieri. Potreste voi, o magistrati non essere del mio sentimento? Potreste voi sopra un processo di questa natura confermare una sentenza di morte? Io non lo credo nè posso temerlo, poichè vi ho parlato sempre il linguaggio della verità, e voi siete appunto in questo luogo sacro alla giustizia i sacerdoti supremi, e i sommi e incorruttibili protettori della legge, e della verità.

Dopo di ciò l'accusa potrebbe forse credersi vera per i *mendaci* che nella fiscale inquisizione si rimproverano altamente all'inquisito? Sarebbe forse mendace per avere asserito di non aver mai avuto *mantello nè pastrano*? Ma chi è che lo smentisce sopra quest'articolo? La testimonianza

forse di Antonio Bernacchi, il quale afferma di averlo veduto col pastrano una sera di agosto del 1830 sull' aja di Filippo Bernardi, ove si trovava Annunziata Barsanti a gramolare la canapa? Ma il Bernacchi è smentito dalle due sorelle Barsanti, e da Gio. Basilio Riccò, tre testimoni di vista, concordi e contesti, intesi a discolpa dell' inquisito, i quali dicono che non aveva mantello nè pastrano, ed era soltanto vestito in pantaloni, e giacchetta da estate. Per sostenere la testimonianza del Bernacchi si è asserito dall' egregio contraddittore che le Barsanti *erano istruite alla scuola dell' inquisito*: ma ciò che non è comprovato dal processo può forse rimproverarsi ai testimoni, o diminuire la loro fede? Non sono questi certamente i principj del giureconsulto nella *leg. 19 ff. de officio praesidis,* allorchè parla dell' uffizio e dignità de' giudici criminali.

L' accusato sarebbe forse smentito dalla testimonianza di Gio. Domenico Giusti, e Gio. Davino Celli? Ma questi avrebbero veduto nel 1830 il pastrano a Giovanni Pieri, e non al suo fratello Antonio.

La testimonianza della vecchia Pollastrini, e della ragazza Marianna Raffaelli, avrebbe forse posto in essere che l' inquisito Antonio Pieri era realmente possessore di un mantello o pastrano? Ma la Pollastrini nella sera de' *18 gennajo 1831* vide il pastrano, sotto la casa Giuntoli al solo Giovanni, e non si prova che l' inquisito Antonio fosse quegli che dalla Raffaelli fu veduto col pa-

strano, in compagnia di un altro sul colle di Veneri.

Una gran parte inoltre dei testimoni fiscali afferma di non aver mai veduto *pastrano* nè *mantello* sia nella *state* che nel *verno* ai Cionchetti, o fratelli Pieri.

Il pastrano che avevano ereditato dalla paterna successione, era toccato, a *Michele* loro fratello maggiore abitante in Lucca, che lo aveva barattato con *Gio. Battista Pollastrini*, come risulta dal suo esame a discolpa dell' inquisito.

Egli è adunque luminosamente provato che non fu *mendace il Pieri*, allorchè affermava che non aveva mai avuto nè posseduto mantello, o pastrano; ma erano piuttosto *bugiardi e falsi i testimoni*, e in specie il Bernacchi, i quali assicuravano il contrario.

A che serve d' altronde il disputare se l' inquisito avesse o non avesse *pastrano* o *mantello*, quando non costa che egli fosse tra coloro che nella sera dell' omicidio furono visti avvolti in mantello, e non conosciuti, nelle vicinanze del ponte all' Abate, o colui che la Raffaelli pretende aver visto nella stessa sera verso un'*ora e mezzo di notte* avvolto in pastrano, e probabilmente armato di pistone, nella via che conduce al colle di Veneri, fra la casa Giannetti e la casa Raffaelli?

Voi vedete, o signori, che nello stato delle cose svanisce non solo il sospetto dedotto dal preteso possesso di un mantello o pastrano, ma diventa

ancora inutile e indifferente la prova che egli realmente lo possedesse.

Uno dei colpevoli sarebbe forse stato l'inquisito, perchè la testimone *Pasqua Giannetti* racconta che dopo i due colpi d'arme a fuoco udì fuggire *due persone* per la via del colle di Veneri sulla linea appunto, e nella direzione verso levante ove i fratelli Cionchetti hanno una casetta, o capanna per ricoverarvi *legna e strame*, e quindi la casa di loro abitazione?

Ma perchè gli aggressori fuggirono dopo il colpo, se il fatto è vero, verso il colle di Veneri ov'è la casa dei *Cionchetti*, potrà dirsi che essi, e in specie l'inquisito, fossero i delinquenti?

Questa non è conseguenza logica nè legale, e tanto più che molte altre case e famiglie, oltre quella dei *Cionchetti*, esistono nel colle di Veneri.

Ma quello che racconta la Giannetti non è vero per due altre importantissime ragioni che ne dimostrano l'*equivoco*.

La prima è, che gl'individui della famiglia *Giusti* o *Marsallini*, sotto la di cui casa avvenne, per quanto pare l'orrido caso, assicurano che dopo il *secondo colpo d'arme a fuoco* che fu assai più *forte del primo*, udirono scappare a *gambe* due individui su per la via dell'*Immagine del Sari*, dietro la casa loro dall'aria di ponente che conduce a s. Gennaro. E in realtà nella mattina seguente si videro delle *orme* o *pedate* di uomo, alcune più grandi e altre più piccole sulla stessa via o direzione verso s. Gennaro.

Questo fatto prova chiaramente che gli aggressori dopo il colpo fuggirono verso s. Gennaro, e non verso il colle di Veneri.

La seconda è, perchè supponendo, come racconta lo stesso *Gio. Domenico Giusti,* che i colpi fossero stati sparati dall' eminenza della sua casa nella via postale sul Nottoli, mentre venendo dal molino del ponte all' Abate se ne tornava a s. Gennaro, gli aggressori per fuggire su per la via del colle di Veneri, avrebbero dovuto traversare la strada postale, e passare quasi sul *corpo del ferito,* che non essendo ancora affatto fuori dei sensi poteva ravvisarli e conoscerli, lo che non sembra certamente naturale nè verosimile.

Stando in fatti alla situazione geografica, la casa dei *Marsallini* o *Giusti,* è sulla *sinistra* della via postale andando verso Pescia, come si è già osservato, e la via che conduce al *colle di Veneri* ov' è la casa *Giannetti* è sulla *destra,* e bisognava perciò per fuggire per quella strada che gli assalitori traversassero necessariamente la *intermedia via postale,* ove era il ferito.

Non fu adunque che una *illusione* della Giannetti la supposta fuga dopo il colpo di due individui verso il colle di Veneri, e quindi cade pure affatto ogni indizio o sospetto fondato sopra il di lei racconto.

Il *pistone* finalmente, o *fucile corto,* che è in possesso della Curia, e che fu trovato in casa di *Gio. Domenico Pieri,* detto il *Biondo,* zio paterno dell' inquisito, nella perquisizione che vi fecero i rea-

li carabinieri la mattina del 5 febbraio 1831, vale a dire 18 giorni dopo il tragico avvenimento, è forse lo strumento col quale fu data la morte al Nottoli, o la sua esistenza convincerebbe l'inquisito del delitto atroce che gli viene imputato?

Si stabilisce nella fiscale inquisizione sulle *dichiarazioni* dello zio paterno, e del fratello germano dell' accusato, che questo *fucile* prima dell' omicidio era in possesso dello stesso inquisito, e non del suo zio *Gio. Domenico Pieri,* come aveva costantemente asserito nei suoi diversi costituti e interrogatorj; che egli teneva quest' arme nella sua camera e da capo al suo letto, e sembrava formarne la sua prediletta cura; che gli era stato visto, e in parecchie occasioni, e portava tre once circa di polvere; e che tre o quattro giorni dopo l' omicidio, *di notte, e con cautela* era stato, unitamente ad altro pistone, da lui e dal suo fratello Giovanni trasportato in casa dello stesso suo zio Biondo per timore di giudiciali perquisizioni.

Dalla perizia giudiciaria risulta che questo pistone è del calibro di *denari* sedici di *piombo,* e così di circa *tre quarti d' oncia,* e capace di portare i pezzi di *palla squartata,* che sono in potere della giustizia, e anche *tre volte più.*

L' accusato riconosce questo pistone *come suo,* affermando però sempre che la sera nella quale avvenne l' uccisione del Nottoli non era in casa sua, nè in suo potere, e che vari mesi prima di tale avvenimento era stato da lui prestato allo zio

Gio. Domenico Pieri, nella di cui casa fu ritrovato dai reali carabinieri.

Non è però riconosciuto per quello che si dice fosse fatto fare dall' inquisito tre o quattro anni prima dell' omicidio di cui si tratta, all' armaiuolo fiorentino *Bartolomeo Jacomini.*

Si pretende intanto dall' Auditore Ducale, che l' inquisito avendo gelosamente procurato dopo l' omicidio di nascondere quest' arme, ha posto il colmo alla prova che esiste della sua reità. Il nascondimento dell' arme micidiale sparge, egli dice, un' *immensa luce* sul processo, e svela apertamente l' autore della violenta e tragica morte del Nottoli.

Ma è egli vero, o magistrati, è cosa certa, chiara e indubitata, che il pistone il quale è sotto i vostri occhi, fosse nel giorno e nella notte de' 18 gennajo 1831 in possesso, e in potere dell' accusato, e che egli cercasse dopo quel miserando avvenimento di nasconderlo, e sottrarlo agli occhi della giustizia, e che a tal effetto lo portasse, in compagnia del suo fratello Giovanni, in casa del Biondo suo *zio paterno?*

Dovendosi riguardare come non avvenute, e togliersi perciò e radiarsi dal processo, come ho già provato, le dichiarazioni del fratello dell' inquisito, ov' è la prova del preteso nascondimento delle armi? Si desume forse dalle dichiarazioni del nominato *Gio. Domenico Giusti,* zio paterno dell' inquisito? Ma non militano forse in questo caso a favore dell' inquisito le stesse ragioni, per le

quali non può farsi alcun caso delle denuncie, e dichiarazioni del fratello? La legge non esclude letteralmente lo zio, quantunque del sangue stesso, dal fare testimonianza contro il nipote. Ma li stessi vincoli del sangue, le stesse affezioni naturali che esistono tra zio e nipote non rendono ugualmente sospette le dichiarazioni che uno potesse fare a danno dell'altro?

Niuno sicuramente potrà impugnarlo quando voglia investigare e conoscere le vere cause, che hanno strappato dalla bocca di un fratello, e di uno zio le dichiarazioni dalle quali si è dedotto l'indizio fiscale del preteso nascondimento delle armi. Potreste forse ignorare le cagioni vere di queste deplorabili, e quasi inconcepibili dichiarazioni? Lo stesso processo chiaramente ve le addita, e le dimostra.

La lunga prigionia, e in una parola la *forza* e la *paura*, e non la *verità* le ha strappate dalla bocca dello zio, e del fratello dell'accusato.

Esse sono state estorte da una specie di *tortura*, perchè non sono state fatte che fra gli orrori della carcere, la quale dai Dottori si equipara alla *questione* o ai *tormenti*, e non sono state posteriormente ratificate nello stato di ragione, e di libertà. Ognun vede che in tali circostanze una violenza sì fisica che morale deve naturalmente avere strascinati contro la loro propria volontà lo zio e il nipote a fare simili dichiarazioni, giacchè sono troppo contrarie a quei sentimenti che ispira la natura, il sangue, e il sacro nodo di fa-

miglia e di alleanza nel cuore di ogni uomo che vive nello stato di società. Non è in fine lo stesso Ulpiano, il quale nella *legge 1 ff. de quaest. §. 23*, riprova altamente simili dichiarazioni come indegne di ogni fede? — ivi — *Quaestioni fidem non semper, nec tamen nunquam habendam constitutionibus declaratur. Etenim res est fragilis, et periculosa, et quae veritatem fallat: nam plerique patientia sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi ab eis veritas nullo modo possit. Alii tanta sunt impatientia, ut in quovis potius mentiri, quam pati tormenta velint; et ita fit ut etiam vario modo fateantur, ut non tantum se verum etiam alios criminentur.* —

Quale impressione potranno perciò fare le dichiarazioni di cui si tratta sull' animo vostro rettissimo? Qual argomento di convinzione potrà trarsene contro l' accusato, quando non sono che *un nulla* in faccia alle leggi? Come potranno in un giudizio sì grave e capitale costituire un *elemento di prova,* quando ciò che è *certezza morale* non può essere che il risultato di fatti *legittimi positivi e incontestabili?*

Niuna sensazione potranno certamente destare nel vostro cuore, fuorchè quella che desta la pietà di un funesto e miserando caso.

La vostra ragione e la vostra giustizia non possono essere regolate da principj *falsi o sospetti.*

La verità, e non altro è la base e la norma dei vostri giudizi.

Voi dovete adunque gettare un velo, e non potete altrimenti, sopra queste dichiarazioni, poichè a ciò naturalmente vi spinge l'alta vostra giustizia, non potendo esistere la verità ove non ha parlato che la violenza, o il timore.

A ciò vi consiglia ancora un'altra importante considerazione. Il trasporto delle armi a fuoco dalla casa dell'inquisito in quella dello zio *Biondo* potrebbe essere stato eseguito ancora senza dolo e senza colpa, e solo per diminuire i sospetti, o le apparenze contro l'inquisito, non già per occultare alla giustizia o sottrarre alle sue ricerche i mezzi di convinzione del delinquente. Se il fatto è vero, questa deve essere stata naturalmente la ragione che consigliò la traslocazione di quelle armi, altrimenti chi gli impediva di distruggerle e disfarsene perpetuamente? Il fatto adunque della traslocazione delle armi anche nella stessa ipotesi fiscale proverebbe il contrario di quello che si è detto nell'esposizione dell'accusa.

Le dichiarazioni d'altronde dello zio e del fratello intorno al preteso nascondimento delle armi avrebbero forse un carattere e aspetto di verità? No: perchè quelle del fratello Giovanni sono in gran parte contradette e smentite dalla testimonianza dello zio *Bernacchi*, il quale afferma che non è vero che consigliasse ai due fratelli di levare le armi di casa, o vedesse portare i supposti *due pistoni* a casa dello zio *Gio. Domenico Pieri*. No: perchè quelle dello zio *Gio. Domenico* sono

pure in parte contradette e smentite da tutti gl' individui della stessa sua famiglia.

No: perchè sì lo zio che il nipote si *ritrattano* da quello che avevano costantemente affermato in principio, e perciò avendo necessariamente mentito nei primi o nei secondi esami, hanno perduto ogni diritto di esser creduti ove si ha veramente in pregio ciò che è *onore, fede e lealtà.*

In un caso sì grave, nel quale vengono a contrasto tra loro le affezioni del sangue e la verità, si potrebbe forse stabilire un principio diverso? Appartiene alla vostra somma sapienza il deciderlo.

Se tutti gl' indizi frattanto, e tutti i fatti, anche i più gravi in apparenza, raccolti in questa causa o non sussistono, o non provano evidentemente l'accusa, o si risolvono in semplici e nudi sospetti, chi oserà in questo stato di cose far troncare la testa a un cittadino, quando nel sistema medesimo della *morale convinzione*, che tutta riposa sull' onore e sulla coscienza dei magistrati, la ragione e la legge richieggono necessariamente una prova che si avvicini in tutti i suoi gradi, e in tutti i suoi elementi a una certezza quasi matematica? Nei giudizi criminali non bisogna confondere la persuasione colla convinzione. Imperocchè tra la persuasione e la convinzione vi è questa differenza, che quello di cui uno è convinto non può esser falso; mentre si può all' opposto esser persuasi di una cosa falsa. Non vi può in una parola esser *convinzione* di quello che non è evidentemente dimostrato. Ved. la *Enciclo-*

pedia universale delle scienze e arti all' art. *convinction.* — ivi — Convinction c'est la connoissance « qu'une chose est, ou n'est pas fondée sur des « preuves evidentes: ainsi il ne peut y avoir de « convinction de ce qui n'est pas evidemment « demontrable. Il y a cette difference entre la « convinction, et la persuasion, que ce dont on « est convaincu ne peut ètre faux: au lieu que « on peut entre persuadé d'une chose fausse. Au « reste il semble que ces distinctions ne sojent « applicables que aux bons esprits, à ceux qui « pesent les raisons, et qui mesurent sur elles le « degrè de leur certitude. Les autres sont egale- « ment affectès de tout. Leur entendement est « sans balance: et ces tetes mal reglées sont « beaucoup plus communes que on ne croit ».

Quale sarebbe perciò la responsabilità dei giudici in una causa di questa natura, ove si confondesse la *opinione* colla *convinzione*?

Se le mie considerazioni intanto sull' accusa attuale, le quali nascono dal processo medesimo, dalla natura dei fatti, e dai più sacri principj della morale e della giurisprudenza provano che le informazioni tutter accolte in questo processo non hanno propriamente quella evidenza che può solo produrre la convinzione, come si è potuto pronunziare dai primi giudici che il Pieri era reo convinto dell' omicidio del Nottoli, che il colpo micidiale era uscito dalle sue mani, e che questo colpo non era stato che l' effetto di un disegno già da lui formato prima dell' azione di dargli la

morte? L'opinione piuttosto che la convinzione avrebbe forse deciso della sua vita?

Voi deciderete, o illustri magistrati, l'alta e grave questione, che vi è devoluta in via di revisione per ministero della legge. Ma se la ragione e la verità non mutano aspetto e natura, voi non potrete certamente confermare una *condanna di morte,* che può avere a suo favore l'opinione dei primi giudici, ma non già quella prova perfetta e certa dell'accusato, che si richiede da tutte le leggi sì divine che umane. Io invoco perciò dalla suprema vostra autorità e giustizia, in nome di quelle stesse leggi sulle quali è fondata l'accusa, e che sono nel tempo stesso il palladio della innocenza la piena e intera assoluzione dell'inquisito Antonio Pieri.

§. IV.

Della natura e qualità dell' omicidio.

Io avrei qui o signori, ultimata la mia orazione a favore dell'infelice condannato, che geme da più di un anno e mezzo a questa parte nelle carceri sotto il peso del più lungo e complicato processo, e che ha sempre perseverato nell'asserire che nella notte e nel tempo dell'omicidio era nella propria casa, e in seno della sua famiglia. Ma non volendo trascurare nulla di ciò, che nella stessa ipotesi fiscale può influire alla salvezza di un uomo, il cui sangue non può giuridicamente versar-

si a termini del nostro codice penale, che allorquando l'omicidio sia stato commesso con *premeditazione*, o *insidia*, e quando abbia realmente tutte le qualità e i caratteri di un *assassinio*, io voglio per un momento supporre che sia assolutamente reo, e uno di quelli che a colpi di archibugio trassero a morte il Nottoli. In questa ipotesi, e nulla più potrà forse invocarsi contro di lui, e con quella verità e sicurezza d'animo e di coscienza, che è la più solida base di un giudizio legittimo e giusto, la pena dell'ultimo supplizio?

Io sostengo, o signori, che in questa medesima ipotesi, l'accusato Antonio Pieri è reo al più di omicidio *semplice volontario*, ma non già di omicidio *insidioso*, o *premeditato*.

Il processo prova senza dubbio che *due* furono gli aggressori, e due i colpi d'arme a fuoco sparati contro il Nottoli. Il primo, come si è detto, era a *veccioni* e l'aveva leggermente ferito da *tergo*: l'altro era a *palle squartate di piombo* e lo aveva mortalmente ferito in fronte.

Questo fatto è provato dalla testimonianza dei *Marsallini*, o conjugi Giusti, sotto la casa dei quali ebbe luogo la tragica scena; e dalla situazione delle ferite esattamente numerate e descritte nel processo d'*autopsia* del cadavere dell'ucciso.

Ora non potendosi dubitare della verità di quest'avvenimento, chi dei due sparò contro il Nottoli il colpo micidiale? Il Pieri, o l'incognito? Ciò rimarrà perpetuamente ignoto ed incerto, se non

parlano i due aggressori, e svelano, e confessano apertamente il delitto. Malgrado la sottigliezza dei fiscali ragionamenti sarà sempre un' opinione, e non una certezza, che il Pieri e non l' incognito fosse colui che sparò contro il Nottoli, come ha opinato la Rota, il colpo, che lo trasse miseramente a morte. I ragionamenti non possono, nè potranno mai supplire alla mancanza dei fatti, e nei giudizi criminali sono i fatti, e non i vani discorsi che provano, o smentiscono l' accusa.

La cosa è chiara quanto la stessa evidenza. In tutto il processo non vi è un solo fatto dal quale si possa ragionevolmente desumere quella convinzione sulla quale la Rota ha basato il suo giudizio. Concedesi che dal complesso delle cose, e dalle informazioni relative all' avvenimento la Rota abbia potuto concepire quest' opinione. Ma non vi era un fatto che potesse propriamente convincerla che il Pieri, e non l' incognito, aveva sparato il colpo fatale. Niuno vide gli assalitori armati di archibugio, e niuno vide sparare i due colpi d' arme a fuoco contro il Nottoli. Niun era presente all' orribil caso. Il delitto fu consumato tra le tenebre, e nel più alto silenzio della notte. Il ferito nelle poche ore che sopravvisse al fatal colpo non parlò giammai. Su quali dati, o fatti pertanto si appoggiava la convinzione che il Pieri e non l' incognito fosse stato l' autore del colpo micidiale?

La serie di tutte le circostanze, lo ripeto, può avere indotto la Rota in questa *opinione*: ma non

poteva già averla convinta, perchè la convinzione non può nè poteva derivare che da fatti positivi e certi, i quali necessariamente dimostrassero che il colpo micidiale non era uscito che dalle mani del Pieri. Ma nulla vi è di questo in processo. Il giudizio adunque della Rota nello stato delle cose, non fu che un atto sommamente azzardato contro la ragione, e contro la verità dei fatti ?

Ma o il Pieri sparasse il *primo*, o il *secondo* colpo d'archibugio, io penso e sostengo che tanto nell'uno quanto nell'altro caso non si poteva, nè si può legittimamente condannare alla morte come reo di omicidio *premeditato,* e con *insidia,* a termini dell'*art. 6 e 302 del codice penale.*

Ardisco dire che nello stato reale delle cose la mia proposizione non ammette dubbio. Essa è il risultato delli stessi fatti, che fermano la storia di questo tragico e deplorabile avvenimento. Ciò si dimostra e si prova, a parer mio, colla massima evidenza.

L'*incognito,* e non il *Pieri,* è stato forse l'autore del secondo colpo di archibugio che trasse a morte il Nottoli ?

In questo caso il Pieri potrebbe essere punito come *complice,* ma non già come autore dell'omicidio. Ora come si prova in quest'ipotesi la *complicità* del Pieri, supponendo che il colpo fosse stato premeditato, o insidioso?

Osservo primieramente che non vi è *complicità* in senso sì dell'antica, che della nuova giurispru-

denza, che allorquando si prende parte alla *volontà* o all' *azione* del delitto. Ved. la *leg. 3 e 11 ff. ad leg. Corneliam de sicariis; leg. 8 ff. ad leg. Jul. de vi publica;* De Simoni *dei delitti di mero affetto par. 2 cap. 8.* Paoletti *instit. crim. lib. 3 tit. 14.* Cremani *de jure crim. lib. 1 par. 1 cap. 2 §. 23,* e Sirey *all' art. 60 del codice penale.*

Stando adunque alla definizione della complicità, e dei principj di ragione comune, il Pieri non potrebbe dirsi *complice* dell' omicidio, commesso con *premeditazione* o *insidia* dall' incognito, e di avere scientemente cooperato all' uccisione già determinata del Nottoli, che nel concorso di tre gravi e importanti circostanze. O quando avesse precedentemente *concorso al disegno,* e combinato collo stesso uccisore di disfarsi in un modo o nell' altro del nemico comune; o quando avesse *dato commissione* all' incognito di ammazzare il Nottoli, nel qual caso l' uccisore non sarebbe stato che il *sicario* del Pieri; o quando infine avendo cognizione o scienza delle malvagie intenzioni dell' incognito, e sapendo che il suo pistone, o archibugio era carico a *grossa mitraglia di piombo,* atta a dare inevitabilmente la morte, avesse consigliato o istigato lo stesso incognito a tirargli un' archibugiata.

Ciò posto quali sono i fatti, o signori, che provano in questo caso la complicità del Pieri?

Aveva egli forse prima dell' omicidio cospirato coll' incognito, e determinato di attentare alla vita del Nottoli, nella qual circostanza a seconda

dell' *art.* 297 *del codice penale* consiste appunto la premeditazione? Ma il *disegno*, il *complotto*, e la *cospirazione* precedente essendo una qualità sommamente aggravante l' omicidio non si presume, ma conviene a senso di tutti i criminalisti provarla evidentemente. Ved. Farinaccio *de homicidio quaest. 126 par. 3.* Conciol. *verb. homicidium resol. 1 per tot.* Raynald. *observ. crim. tom. 1 cap.* 7. Paoletti *instit. theor. pract. crim. lib. 3 tit. 9* §. 3. Nel nostro processo non vi è però un fatto, o un indizio, dal quale si possa ragionevolmente dedurre che il Pieri prima dell' azione criminosa avesse concertato coll' incognito di uccidere il Nottoli. Egli non potrà adunque dirsi complice dell' incognito.

Aveva egli forse *dato commissione* all' incognito di dar la morte al Nottoli? Ma in questo caso per crederlo complice dell' assassinio bisognerebbe che fosse provato ancora il *mandato ad uccidere*, il quale non può risultare che da una prova chiara, liquida, e non presunta di un *trattato precedente* di commettere il delitto, o di un *colloquio*, o *deliberazione sul modo di commetterlo*, in cui consiste specialmente il *corpo del delitto* di quest' atroce, e sanguinario misfatto. Senza la prova del precedente *trattato* o *convenzione* il mandato ad uccidere non si suppone, nè si presume giammai. Ved. Zuff. *de legitimat. process. crim. quest. 66 per tot.* Vermigliol. *cons. 32, 51 e 61.* Guazzin. *ad teor. defens. 4 cap. 14 n. 14.* Farinaccio *quest. 96 n.* 77. Ma nel processo non vi

è neppure l'ombra di un sospetto di un trattato, o convenzione tra il Pieri e l'incognito, che potesse avere sì orribile e infame scopo. Il Pieri non è adunque complice dell'omicidio almeno quanto alla volontà del delitto, o alla premeditazione.

Conosceva forse il Pieri prima del colpo fatale, che l'incognito aveva determinato di uccidere il Nottoli, aveva scienza che il di lui pistone fosse carico a palla squartata di piombo, e atto a dare immediata morte, e in questa scienza lo consigliò forse, lo istigò, e lo indusse a tirare un'archibugiata al Nottoli? Ma di questa scienza, o circostanza che supporrebbe ugualmente tra l'uno e l'altro un precedente *disegno*, o *complotto* contro la vita del Nottoli, non vi è in processo il menomo argomento, o sospetto. Ritenendo adunque che l'incognito sia stato l'autore dell'omicidio con premeditazione, il Pieri come potrà dirsi complice di questo misfatto, e in specie quanto alla premeditazione?

Erano forse ambedue sul luogo stesso, e perciò si debbono supporre di accordo tra loro? Ma le supposizioni non entrano nella sfera delle prove legali: e quantunque si potesse credere che erano sul luogo stesso allorchè avvenne l'orribil caso, non poteva forse l'incognito avere sparato il colpo mortale senza il consenso e la volontà dell'altro? Non poteva forse aver tirato allorchè si vide al cimento di dover perire egli stesso, o di far uso dell'arme fatale ond'era armato? Dalla

testimonianza de' conjugi Giusti risulta in fatti che dopo il primo colpo successe una *baruffa*, o *rissa*, e che il secondo colpo non fu tirato che dopo quella baruffa, e probabilmente nel tempo che il Nottoli avendo gettato il sacco della farina che aveva addosso andava incontro ai suoi aggressori *armato di sassi per affrontarli*, e raggiungendoli era capace per la sua straordinaria *forza di corpo* di dargli la morte colle sole mani e braccia. Ora se il colpo mortale fosse stato tirato in questo frangente, come dimostrano tutte le circostanze relative a questo deplorabile avvenimento, chi non vede che neppure l' omicidio sarebbe stato in sommo grado doloso o premeditato? E se la tragica scena era avvenuta in questo modo, come si poteva condannare a morte il Pieri, come *autore* o *complice* della morte del Nottoli, quando neppure l' omicidio sarebbe stato *insidioso* o *premeditato*, ma soltanto *semplice* e *volontario*?

L' uccisione sarebbe forse stata realmente premeditata? Ma supponendo ancora questo caso, benchè smentito da tutte le circostanze dell' avvenimento che precederono il colpo fatale, come potrebbe dirsi l' accusato complice dello stesso omicidio anche riguardo alla premeditazione, quando non si prova che egli concorresse nel precedente disegno formato dall' uccisore, di attentare alla vita del Nottoli? In mancanza di questa prova egli non potrà mai dirsi complice di omicidio premeditato.

Stando in fatti ai principj della nostra legislazione, che non differisce punto dal diritto romano, è regola generale di giurisprudenza in materia di *complicità*, che le sole circostanze aggravanti *inerenti al delitto*, e non le circostanze aggravanti *inerenti alla persona*, si estendono al complice. Questa è la teoria concernente la complicità, come può vedersi nella *decis. della corte di cassazione de' 13 luglio 1806 presso* Sirey. È regola pure di giurisprudenza che allorquando più accusati sono tradotti in giudizio per causa di *assassinio*, la premeditazione deve essere proposta in modo che si riferisca *personalmente*, e distintamente a ciascuno di essi. In questo caso non basta il proporla in modo vago, e sul solo fatto materiale del delitto. Ved. *decis. della corte di cassazione dei 20 nov. 1806 presso* Sirey *all' art. 296 del codice penale*. Da questo principio di giurisprudenza ne deriva chiaramente che non può dirsi mai complice di *assassinio*, o di *omicidio premeditato* chi è concorso alla sola *azione*, e non alla *volontà del delitto*. In questo caso il complice potrà dirsi reo di omicidio volontario, ma non di omicidio premeditato, perchè non concorse nel disegno precedente formato dall' autore dell' omicidio di attentare alla vita altrui. Ora ritenendo ancora che l' incognito fosse stato reo di *omicidio* con *premeditazione*, ciò non ostante il Pieri, benchè avesse cooperato all' uccisione del Nottoli, potrebbe dirsi complice, e reo di *omicidio semplice volontario*, ma non già di *omicidio premeditato* per-

chè avrebbe concorso alla sola azione, non alla volontà del delitto. In processo non vi è certamente prova alcuna che il Pieri avesse cospirato coll' autore dell' omicidio prima del colpo fatale contro la vita del Nottoli. La premeditazione essendo adunque una qualità *aggravante inerente alla persona* e non all' *azione* del delitto, è chiaro quanto la stessa evidenza che se il Pieri concorse alla sola uccisione potrà dirsi complice di omicidio volontario, ma non di omicidio premeditato.

La storia di questo deplorabile avvenimento non esclude d' altronde ogni idea, ogni principio, e ogni sospetto di premeditazione? Un solo fatto lo dimostra apertamente. Se gli autori delle *due archibugiate* avessero precedentemente formato il disegno, e determinato di uccidere il Nottoli, è naturale che in questo progetto appena lo videro e lo scoprirono sulla via postale ai *Marsallini* gli avrebbero tirato il colpo fatale. Ma il colpo mortale non fu esploso contro di lui che dopo la *baruffa*, o *rissa* che avvenne fra loro, come intesero i conjugi Giusti. Il colpo fu adunque l' effetto di un impeto, o pericolo istantaneo, e non di un precedente disegno, o cospirazione contro la vita dell' ucciso. E se così naturalmente avvenne, ove sono in questo fatto gli elementi, i principj, e i caratteri di un omicidio veramente premeditato? E se l' omicidio per quanto pare non ebbe altra causa che un fatale incontro, come si poteva giustamente punire colla pena di morte? Da qualun-

que lato si esamini la cosa, non è egli adunque evidente che la sentenza pronunziata dalla Rota contro il Pieri fu una vera e inescusabile ingiustizia?

La pena di morte era forse applicabile al caso perchè l'omicidio era stato commesso con insidia, o aguato? Ma se l'insidia e l'aguato suppone necessariamente la premeditazione, come potrà dirsi l'omicidio insidiosamente commesso, quando non vi è prova alcuna di un precedente disegno? Ma sia pure che una qualità possa esistere indipendentemente dall'altra: ov'è in questo caso la prova dell'insidia, o dell'aguato? Chi fu presente in quella notte all'orribil caso? Chi vide i due aggressori appiattati e nascosti colle armi micidiali per aspettare la vittima al varco? Chi sapeva che in quella notte funesta il Nottoli doveva venire *a Veneri, o Collodi, al mulino del ponte all' Abate* o a casa Giuntoli? Chi vide sparare il colpo fatale? Ninno certamente. La miseranda catastrofe avvenne fra le tenebre, e nel più alto silenzio della notte. Come ha potuto adunque la Rota stabilire ne' suoi motivi che il caso era sempre punibile di morte, perchè se non vi era stata premeditazione, l'omicidio era però stato commesso con insidia, o con aguato? Nelle anteposte circostanze il suo giudizio non ha a suo favore nè il fatto, nè il diritto!

I principj che io ho sviluppato, non sono quelli della mia particolare opinione, ma quelli della ragione e della legge, e di tutti i veri giurecon-

sulti, lume e splendore della giurisprudenza sì civile che criminale, i quali non ebbero mai il genio barbaro e crudele di compiacersi dell'effusione del sangue umano! Potrei io dunque temere che il vostro cuore non fosse conforme alla mia aspettazione? Questo timore è dileguato nell'animo mio dalla lusinghiera fiducia, che m'ispira l'alta vostra integrità e dottrina.

Io ho provato intanto, o signori, e credo colla più grande evidenza, che nella ipotesi che il colpo fatale fosse stato esploso dall'incognito, il Pieri o non sarebbe stato complice di quell'omicidio, o non sarebbe al più complice che di solo omicidio volontario, e non di omicidio premeditato.

Il Pieri sarebbe però stato l'autore del colpo micidiale, che spense in poche ore la vita del Nottoli? Così ha deciso la Rota criminale. Ma in questo caso, che è pure un'ipotesi, perchè niuno ha veduto chi dei due autori dell'archibugiate sparasse il colpo fatale, il Pieri sarà reo di omicidio *premeditato* o *insidioso*? Io penso, o signori, che ritenendo ancora il Pieri come l'autore del colpo micidiale, non è reo di omicidio premeditato, nè insidioso.

Ho già fatto riflettere al tribunale sapientissimo, che l'omicidio non si presume giammai *premeditato*, ove non costi apertamente del precedente disegno, o cospirazione contro la vita dell'ucciso. È questo un principio concorde nella criminale giurisprudenza sì antica che moderna. Farinac. *de homicidio quest. 126 par. 3 n. 126.*

— ivi — Septima sit conclusio quod licet homi-
« cidium, ut mox dixi, in dubio praesumatur
« commissum animo occidendi, non tamen prae-
« sumitur commissum ex *proposito, deliberate*, aut
« praemeditate nisi probetur, et ratio est quia
« semper minus delictum praesumendum est. Et
« ideo qualitas animi deliberati in inquisitione de-
« ducta, nisi fuerit probata ex parte fisci facit
« corruere ipsam inquisitionem. »

E così la pensano in generale tutti gli antichi criminalisti del diritto romano in senso della famosa legge *Cornelia de sicariis;* e così tutti i moderni in senso della vera giurisprudenza, e in specie i commentatori all' art. 297 del cod. penale francese.

Sulla giustizia adunque di questo principio io ritrovo la più solenne e sicura garanzia della vita dell' accusato. Imperocchè in processo, per quanto si vogliano valutare le *fiscali presunzioni,* non vi è certamente prova alcuna che il Pieri meditasse da lungo tempo, come ha pensato la Rota, e avesse precedentemente al colpo deliberato di dare la morte al Nottoli.

Questo disegno o volontà di uccidere anteriore all' omicidio, in cui consiste appunto la *premeditazione,* sarebbe forse stato posto in essere dalla pretesa *causa a delinquere,* dalle supposte *minacce, jattanze* e dagli *attentati del Pieri* prima dell' avvenimento funesto, alla sicurezza e alla vita del Nottoli? Ma io ho già provato che tutti questi indizi diffusamente cumulati nella *fiscale inquisizione*

sviluppati nella prima informazione, e passati in rivista nella nuova arringa a sostegno della pubblica azione, non reggono alla potente luce della verità. Quando non avessi fatto altro che porre la cosa in dubbio, come la storia stessa di questo avvenimento dimostra, io avrei abbastanza fatto per la salvezza dell' inquisito, poichè in questo caso scomparirebbero naturalmente i numerosi indizi che erano la base dell' accusa, o sarebbe almeno provata la intrinseca loro debolezza o inefficacia, e dimostrata la loro incertezza, onde potere applicare al caso in questione la pena dovuta soltanto agli assassini.

Ma vi è di più, o signori. Io dico e sostengo che la esistenza della stessa causa impulsiva al delitto, origine e fondamento di tutte le fiscali inquisizioni, e il fatto stesso relativo all' uccisione del Nottoli prova che l' omicidio non fu *premeditato*, nè *insidioso*.

Nella fiscale inquisizione si stabilisce come fatto incontrastabile che il Pieri meditava da lungo tempo, e aveva già deliberato di dare la morte al Nottoli per l' *odio intestino* che aveva contratto contro di lui dopo l' *affronto* ai *Pratorozzi*, e per il verme *di rancore e di gelosia, che dopo tanti inutili e non curati tentativi inquietavalo più che in altro tempo all' epoca dell' avvenimento tristissimo.*

La Rota copiando quasi le stesse parole della fiscale inquisizione ha ritenuto questo fatto come certissimo nel *secondo motivo* della sua sentenza, e sopra questo fatto ha specialmente fondato la

sua convinzione, che il Pieri sia stato l'autore del colpo fatale, e così dell'omicidio.

L'amore adunque, la gelosia, e l'affronto ricevuto ai Pratorozzi, avrebbe spinto e trascinato il Pieri, a senso del fisco, a uccidere e a spegnere con un colpo di archibugio il Nottoli, a disfarsi così dell'odioso rivale, e a vendicarsi dell'insulto da lui sofferto in ottobre del 1829 sotto la casa della sua ragazza Annunziata Barsanti.

Ma in questa medesima ipotesi il Pieri sarebbe veramente *reo* di omicidio premeditato? Le circostanze stesse del caso dimostrano il contrario.

Qual è il carattere distintivo tra l'azione *premeditata* e l'azione *semplice*? Il più eloquente tra i difensori dell'umanità nel foro di Roma ce ne ha lasciato la definizione nell'aurea sua opera *de Invent. lib.* 2. Per conoscere e distinguere con sicurezza se l'omicidio sia o non sia *premeditato*, conviene osservare, come dice quest'insigne oratore e giureconsulto, seguitato da tutti i criminalisti, se sia derivato *ex impulsione*, o *ex ratiocinatione*, o sia da un *impeto*, o *perturbazione* d'animo, ovvero da un *freddo raziocinio*, e tranquilla deliberazione dell'animo. — *Impulsio est* (egli dice nella sua opera *de Invent. lib. 2*) *quae sine cogitatione per quamquam mentionem animi facere aliquis hortatur, ut amor, iracundia, aegritudo, violentia, et omnia in quibus animus ita videtur affectus fuisse, ut rem perspicere cum consilio et cura non potuerit, et id quod fecit impetu quodam animi potius, quam cogitatione fecerit. Ratiocinatio autem*

est diligens et considerata faciendi aliquid, aut non faciendi excogitatio.

Stando adunque a questa fondamentale distinzione fra le azioni che nascono dall' impeto e moto naturale dell' animo, e quelle che sono il risultato della meditazione e del consiglio, e supponendo che l' accusato Antonio Pieri sia stato l' autore del colpo fatale che diede la morte al Nottoli, potrà egli dirsi propriamente reo di omicidio premeditato? Secondo l' atto di accusa, e secondo l' opinione della Rota, è cosa certa e costante in fatto, che egli ardeva da lungo tempo della più forte e calda passione di amore per la giovine Annunziata Barsanti, ed era rivale e gelosissimo del Nottoli, che vagheggiava pure quella ragazza. Sembra infatti che questa giovine o per vanità, o per leggerezza, o per quel genio incostante e volubile che è proprio delle donne amoreggiasse con ambedue, nascesse quindi tra essi una specie di rivalità, o avversione, o antipatia. Si afferma, come ho già detto, nella fiscale inquisizione che egli fu naturalmente spinto all' omicidio per vendicarsi dell' affronto ricevuto ai *Pratorozzi, e pel verme di rancore e di gelosia che dopo tanti inutili e non curati tentativi inquietavalo più che in altro tempo all' epoca dell' avvenimento tristissimo.* Non si può perciò dubitare nella ipotesi fiscale della verità di questo fatto, la cui importanza è tale, che nel senso stesso dell' accusa, se i fatti lo avessero concesso, doveva avere a favore dell' inquisito la più grande influenza e

preponderanza. In questa ipotesi il caso di un amante che per un trasporto, o impeto di gelosia aveva ucciso con un colpo di archibugio il suo rivale, era il vero soggetto della questione.

Questo è pure il semplice caso, che cade oggi sotto l'alta vostra critica e revisione. Ora nelle anteposte circostanze l'omicidio non si poteva propriamente considerare, com'è stato considerato dalla Rota, in sommo grado doloso, e premeditato.

La natura, o signori, la filosofia, la storia delle umane passioni, e delli stessi delitti, e l'esperienza del cuore umano c'insegna che l'amore giunto all'estremo grado, come era per quanto pare, quello del Pieri per la giovane Annunziata Barsanti, altera non solo i sensi e la ragione, ma confonde ancora lo spirito e l'intelletto, e sconvolge tutto il sistema sì fisico che morale dell'uomo. In una parola, esso accieca affatto gli amanti. Lo stato quindi di un uomo in giovine età, ardente di amore, e invaso dalla gelosia, compagna crudele e indivisibile dello stesso amore, è quello della più grande effervescenza, e sconvolgimento di tutti gli affetti, e di una continua perturbazione di animo, e di cuore. Tutti gli uomini che sentono debbono essere convinti di questa verità.

La Rota aveva pienamente ammesso nel *secondo motivo* della sua sentenza che il Pieri era rivale in amore e geloso del Nottoli.

Se il Pieri pertanto era stato l'autore del colpo micidiale, chi non vede che in qualunque mo-

do accadesse il fatto, il colpo non poteva essere stato che l'effetto di un impeto violentissimo del cuor suo da lungo tempo lacerato dalla più crudele passione? Chi non vede che allorquando nella sera funesta del *18 gennajo 1831*, egli vide o seppe che il suo rivale era in *Veneri* o in *Collodi*, si dovette naturalmente risvegliare nel suo cuore tutta la forza, l'impeto e il furore della gelosia? Chi non vede che la memoria dell'affronto ricevuto ai *Pratorozzi*, e la scienza che anche dopo il suo congedo il Nottoli seguitava a frequentare la sua ragazza Annunziata Barsanti, e vi era stato a veglia anche la sera de' 12 gennajo, cioè cinque soli giorni prima di quella notte, col Cervelli di s. Gennaro doveva considerabilmente accrescere nell'animo del Pieri la sua fiamma, e i suoi trasporti? Se in questo stato adunque (nè poteva essere altrimenti) egli scaricò in quella notte la fatale archibugiata contro il rivale, e l'uccise, ove sono in quest'azione i principj, gli elementi e i caratteri di un vero omicidio premeditato? Quali sono i segni, e gl'indizi che lo qualificano di questa natura? Un colpo scagliato nel tumulto di tutti gli affetti, e di tutte le passioni, non potrà mai dirsi l'opera o l'effetto di un precedente malvagio disegno, o cospirazione contro la vita dell'ucciso. Questa almeno sarà sempre la presunzione di diritto, sino a che il processo non somministri delle prove chiare, ed evidenti, di cui non vi è certamente argomento alcuno, del preteso disegno formato prima dell'azione di at-

tentare alla vita di quell'infelice, ossia della premeditazione.

Dalla carica dell'arme fatale si potrebbe forse argomentare che l'uccisore aveva deliberato, prima del colpo, di dare la morte al Nottoli? Ma chi non sa che i contadini sogliono andare armati nella campagna in tempo di notte anche con archibugi carichi a *grossa mitraglia*, senza avere alcuna diretta intenzione o veduta di nuocere altrui? Io me ne appello a tutti coloro che abitano la campagna, e conoscono i nostri contadini. La sola carica adunque dell'arme, quantunque a *palle squartate*, non constando della intenzione, o disegno di nuocere, come potrà costituire un indizio legale di premeditazione contro l'uccisore?

Se nello stato in conseguenza della più alta passione, e della più fiera gelosia e perturbazione di animo, la cui intensità dovette infinitamente accrescersi in quella notte alla vista dell'odiato rivale, il Pieri scaricò contro il Nottoli il colpo micidiale; come potrà mai dirsi reo di omicidio premeditato, quando l'ira e non la ragione diresse il colpo e disegnò la vittima?

La mia opinione non potrà certamente sembrarvi strana, perchè stando alle massime dei più accreditati, e celebri giureconsulti criminali, gli omicidi per causa di amore, o di gelosia non si presumono mai *premeditati*, ma commessi soltanto nello stato di passione, e nell'impeto dell'ira. I tribunali infatti sono stati in ogni tempo più in-

dulgenti per questi omicidi, i quali per lo più non si veggono puniti che in via meno severa e *straordinaria*, e non mai colla pena *ordinaria* o *capitale*. Io non azzardo cose che non siano pienamente comprovate dalla ragione e dall'antorità. Ecco come in simili casi si esprime l'insigne CARPZOVIO *par. 2 quaest. 61 mem. 63.* — ivi — *Quia ergo libidinis impetus, et furor semper amantes obcoecat licet magis uno tempore, quam alio: ideo juxta temporis qualitatem et animi perturbationem cum reis mitius est agendum.* — Tale è pure il sentimento di FARINACCIO *de poenis temperandis quaestio 97 n. 92.* — ivi — *Quamquam et indistincte utroque casu amore captis in aliqua parte indulgendum esse ego verior existimarem. Mitius tamen agendum cum iis, qui sine deliberatione delinquant. Amoris enim impetus, et furor semper amantes obcecat licet magis uno tempore quam alio: ideo sic semper juxta temporis qualitatem, et animi perturbationem miserendum, et mitius agendum est.* — Ed egregiamente il CONCIOL. *nelle sue Risoluzioni criminali verb. delictum resol. crim. 1.* — ivi — *Delinquens ex causa et impetu amoris non est puniendus poena ordinaria delicti, sed alia poena minori Judicis arbitrio, cum amor aequiparetur furori, quem intra debitos limites coercere difficillimus esse putatur* — E tale è il sentimento di GALIO *lib. 2 observ. 110.* MENOCH. *de arbitrar. Jud. lib. 2 cas. 328*, e MATTEI *de criminibus in prolegomenis.*

Chi non conosce d'altronde quanto sia grande la forza, e la potenza della gelosia sull'animo

dell' uomo? Essa desta in ogni cuore l'ira, la rabbia, il dispetto e il furore, nè vi è riflessione che possa contenerne i suoi effetti, o i suoi trasporti. Ved. MATTHEO *de re crim. controv.* 23 *n.* 1. — ivi — *Zelotypia est aemulatio qua amantes laborant ne alius re amata potiatur : quae quidem potentissima animi perturbatio est, adeo ut non solum homines, verum caetera animantia furore, ira, rabie submoveantur; atque in vindicandi affectum acutissimum trahatur, non minus atque ebrii, sive furore perciti.* — Se la gelosia perciò in quella stessa notte che avvenne l'omicidio avesse anche armato la mano del Pieri del fatale archibugio, allorchè egli vide, o scoprì che il suo rivale era in *Veneri* o in *Collodi*, chi poteva legittimamente accusarlo, come si è fatto nella presente causa, di assassinio? Non era egli allora nello stesso stato di passione, in quello cioè della più alta perturbazione di animo e di cuore? Lo provano le stesse fiscali supposizioni. L'omicidio non si potrebbe adunque dire premeditato neppure in questa ipotesi, che è la più contraria all' inquisito.

Ora se la Rota aveva riconosciuto e stabilito nella sua sentenza, che la gelosia era stata la causa vera e principale che aveva spinto, e stracinato il Pieri all' uccisione del suo rivale, comé poteva nella stessa sua ipotesi condannarlo legittimamente a morte? Non vedeva forse che in tali circostanze il suo giudizio era non solo inconseguente e contradittorio, ma inconciliabile ancora colla sua opinione sulla causa vera impul-

siva al delitto? Non vedeva forse che ogni idea di premeditazione era affatto incompatibile collo stato di un giovine continuamente agitato dalla più ardente passione di amore, e dalla gelosia? Non si rammentava forse che il Pieri era in questo stato, e forse nel massimo bollore de' suoi vaneggiamenti, e de' suoi trasporti, allorchè scaricò contro il Nottoli l'arme micidiale? Non si sovveniva forse che nello stato d'incertezza che presentava il processo la sola opinione poteva decidere della realtà dell'accusa? Non sapeva forse in fine che i magistrati, ai quali il principe ha confidato l'amministrazione della giustizia debbono ponderare nella loro sapienza, non solo quello che possono, ma quello ancora che debbono in faccia alla verità, alla ragione e alla legge? Eppure era questa una massima antichissima di morale, e di giurisprudenza. *Ubi est sapientia judicis? In hoc, ut non solum quod possit, sed etiam quod debeat ponderet, mentemque domet respectum honesti* — Ved. Cicer. *nell' orat. pro Rabirio.*

Il fucile essendo l'arme favorita dei *Collodesi* e *Veneresi*, e lo strumento prediletto della loro vendetta, come si affermava nell'esposizione dell'accusa, era forse necessario un grande esempio per correggere, quegli abitanti? Ho io pure rilevato da questo processo, e ne sono rimasto altamente commosso, che dal 1800 a questa parte, e così nel periodo di soli trent'anni, sono state tirate in quei villaggi più di venti archibugiate da mani per lo più incognite, contro diversi individui, al-

cuni dei quali n' ebbero mortali ferite, e altri non dovettero la loro salute che alla divergenza fortuita dei colpi. Ma per questa circostanza si doveva forse aggravare la mano sull' inquisito? L'altrui colpa rendeva forse più grave o dolosa quella del Pieri? Ma la legge punisce: essa non si vendica; la legge è affatto senza passione, e senza odio. L' interesse medesimo della società non vuole altra garanzia, che una sicurezza contro i malvagi: essa non chiede il loro sangue, o la vendetta. Il solo pubblico e privato riposo è l' oggetto de' voti, e delle cure della società. Ora non vi è forse che l' estremo supplizio che possa adempire a questo scopo, e garantire la pubblica quiete? Ma la esperienza delle cose umane non prova forse ogni giorno la verità di quell' antica massima che — *severitas, quod maximum remedium habet, assiduitate amittit auctoritatem*? Così lasciò scritto Seneca *de clementia lib. 1 cap. 21* (1).

(1) La storia prova che la pena di morte non ha mai reso migliore una nazione. La storia prova che i più atroci delitti si sono per lo più commessi nei tempi, in cui le pene capitali erano più frequenti. Ved. Montesquieu *esprit des lois lib. 6 cap. 9* e il De Simoni *del furto* §. 11. La legge deve essere tale, dice Cicerone nell' opera *de republ. lib. 2* che non inviti l' animo alla *ferità* nè alla licenza. — ivi — *Nec puniendo invitet animum inhumanum ac ferum: nec omnia praetermittendo licentia deteriores reddat.* — Per qual genio pertanto, o istinto alcuni si sdegnano se la scure giuridica non colpisce sempre il colpevole? B.

Ma la storia della tragica uccisione del Nottoli prova più che qualunque altra cosa la mia opinione. Le circostanze relative a questo deplorabile avvenimento escludono anzi ogni principio di cospirazione contro la vita del Nottoli. Chi potrebbe mai dubitarne? Ho già osservato che due furono i colpi d'archibugio sparati contro il Nottoli, e due naturalmente gli autori di quei colpi. Ho già osservato che il colpo mortale non fu scaricato contro di lui che dopo il primo colpo a veccioni, che lo aveva leggermente ferito, e dopo quella *baruffa* o contesa, che successe subito dopo il primo colpo sotto la casa dei *Marsallini*. Ho detto pure che dopo il primo colpo il Nottoli gettò naturalmente il sacco della farina che aveva addosso, e corse arditamente incontro agli aggressori, e in questo frangente rimase mortalmente ferito. Le circostanze, e la diversità di questi due colpi d'archibugio, il primo dei quali non lo ferì che leggermente, il secondo a morte, dimostrava che l'omicidio non poteva dirsi premeditato.

La Rota criminale ha dichiarato nella sua sentenza, alla *pluralità* però *dei suffragi*, che non costava che il Nottoli dopo la prima archibugiata, e immediatamente prima del secondo colpo micidiale si volgesse indietro e andasse alla volta dei suoi assalitori. Ma il fatto era indubitamente questo, se è vera la testimonianza dei *Marsallini*, o conjugi Giusti, e se la loro opinione non è che il risultato di quella impressione che fece naturalmente sopra di loro la tragica scena avvenuta

sotto la loro casa. Molte circostanze interessantissime ne provavano la verità in una maniera quasi incontestabile.

La *prima circostanza* era la voce che si udì subito dopo il primo colpo, la quale minacciosamente gridò: *birbi!* . . . . Questa voce non poteva essere che quella del ferito, o Nottoli, che rimproverava i suoi aggressori. I Marsallini non potevano udirla che quando egli era sotto la loro casa. Dunque dopo il primo colpo il Nottoli si era voltato e mosso contro coloro che l'avevano ferito.

La *seconda circostanza* era la baruffa, o *calpestio,* che subito dopo il primo colpo ebbe luogo sotto la casa Giusti, e sembrava quello, come dicono i *Marsallini,* di persone che si *corressero incontro, e fuggissero una dietro l'altra.* Gli assalitori non potevan certamente essere alle prese fra loro. Era dunque il Nottoli, che l'inseguiva.

La *terza circostanza* era la *situazione* delle ferite. Secondo il processo di *autopsia* del cadavere, quelle prodotte dal *primo colpo* a veccioni erano *da tergo,* e in specie nella natica destra: quelle del *secondo colpo* a palle squartate di piombo, erano tutte nella fronte. Dopo il primo colpo egli si era adunque voltato; altrimenti non poteva col secondo colpo esser ferito nel volto, e nella fronte.

La *quarta circostanza,* era che le ferite stesse, secondo la relazione chirurgica, erano in *linea retta, orizzontali* e non *insalienti,* nè *inclinate.* Ciò provava che quando il Nottoli ebbe il colpo mor-

tale era già *a fronte* e a *livello* nel luogo stesso cogli assalitori, e che costoro non gli tirarono dall'alto al basso, ossia dalla casa dei *Marsallini* sulla via postale, come si è supposto sostenendo l'accusa, perchè le ferite avrebbero allora dovuto essere affatto *discendenti e inclinate*.

La *quinta circostanza* era che il sacco della farina, ritrovato sulla via postale non era *traforato* come la berretta, ma intatto ed intero. Ciò provava che al secondo colpo egli non aveva più il sacco della farina addosso, altrimenti sarebbe rimasto crivellato dalle palle (1).

Nella stessa fiscale inquisizione in fine si stabiliva, che l'archibugiata a *palle squartate* non era stata scaricata contro il Nottoli che dopo il primo leggerissimo colpo a *veccioni*.

Se la storia adunque di questo tragico avvenimento provava con evidenza, che il Nottoli dopo il primo colpo, da cui non era stato che leggermente ferito, aveva gettato il sacco della fari-

(1) Si poteva aggiungere, che quel sacco fu ritrovato sulla via postale a una distanza notabile da quella pozza di sangue che era sul suolo, ove il Nottoli rimase probabilmente ferito. Questa circostanza provava chiaramente che dopo il primo colpo da cui fu leggermente ferito, il Nottoli aveva gettato il sacco della farina, ed era corso addosso agli aggressori. Ma questa distanza non fu disgraziatamente notata dagli autori della *carta, o mappa topografica* di quel luogo, che per una combinazione anche più deplorabile, non servì punto a schiarire la mente dei giudici. B.

na aveva addosso, ed era corso contro coloro che lo avevano offeso, e il colpo mortale non era stato scaricato contro di lui che dopo la baruffa che seguì tra esso e i suoi nemici, quando questi si trovavano nel pericolo o cimento di *uccidere o di essere uccisi*, come si poteva dichiarare reo il Pieri, supponendo che egli fosse stato l'autore del fatal colpo, di omicidio premeditato?

Se era vero, come si pretende dall' egregio contradittore, che egli da lungo tempo cospirasse contro la vita del Nottoli, e avesse determinato di ucciderlo, perchè non gli avrebbe scaricato il colpo mortale addosso, appena lo vide o lo incontrò sulla via postale al Marsallino? Perchè non avrebbe fatto uso dell' archibugio, di cui si dice che fosse armato, che allorquando si vide inseguito, e forse vicino a cadere sotto i colpi dell' ucciso? Perchè non è vero che egli cospirasse da lungo tempo contro la sua vita. Perchè non è vero che egli avesse precedentemente concepito il disegno di dargli la morte. Perchè non è vero in somma che egli avesse quelle intenzioni perfide e ree, che gli vengono attribuite nella fiscale inquisione. Nella ipotesi fiscale non vi era ragione, o causa che avesse potuto consigliarlo a trattenere il colpo. Le circostanze relative al modo e al tempo dell' uccisione sono inconciliabili affatto colla esistenza, o preconcetto di un disegno, o cospirazione anteriore contro la vita dell' ucciso. In tali circostanze adunque l' omicidio poteva dirsi volontario, ma non già premeditato, e inescusabile.

Il colpo era forse stato scaricato contro il Nottoli a tradimento, e con *insidia*? La Rota dichiarò senza dubbio nell' *ottava questione* della sentenza, alla *pluralità però dei suffragi*, che era stato commesso con *aguato*. Ma ov' era la prova di una qualità sì aggravante?

Il fatto, come già si vide, era accaduto nel più alto silenzio della notte.

Niuno aveva veduto il Pieri celatamente armato, o nascosto, aspettando quasi la vittima al varco. Molti avevano udito, ma niuno aveva veduto scaricare all' uccisore il colpo mortale. L' opinione e la fantasia poteva immaginare tuttociò che voleva, e dar corpo all' ombre stesse. Ma nulla vi era in processo che provasse l' insidia, o l' aguato. Le circostanze relative al tempo e al modo dell' uccisione escludevano anzi ogni sospetto di tradimento, o d' insidia. Non costando della premeditazione, svanivano pure tutti i dubbi di un tradimento. In mancanza d' altronde di una prova esatta di questa qualità sì grave, e che è in sostanza un altro delitto in faccia alla legge, l' omicidio poteva considerarsi volontario, ma non già insidioso, e soggetto perciò alla pena dell' estremo supplizio.

Nelle circostanze adunque del caso sino a qui descritte, o il Pieri fosse stato l' autore o il complice dell' uccisione, come si poteva giustamente condannare a morte? Nella oscurità e incertezza delle prove, l' opinione forse, ma non l' autorità della legge poteva decidere della sua vita.

§. V.

Conclusione.

Ma lo scopo principale della mia difesa, confutando tutti gl' indizi fiscali, è stato quello di dimostrare che il processo non presentava alcuna prova legale, nè morale della reità dell' accusato Antonio Pieri. Volendo anche supporre la più grande evidenza ove non è, come ho provato, che oscurità ed incertezza, due essendo stati incontrastabilmente gli aggressori, e due incontrastabilmente i colpi scaricati contro il Nottoli, il primo leggerissimo, e a *semplici veccioni*, e l' altro gravissimo e mortale a *palle squartate di piombo*, rimarrà sempre in dubbio, e un problema per qual mano perisse il giovane sventurato, che fu la vittima di quei colpi. In questo dubbio gravissimo tutte le presunzioni per un principio di naturale equità sono a favore dell' accusato. Ved. la *legge 8 cod. de judiciis e la legge 10 ff. de poenis.* Sulle basi delle antiche leggi rescrisse pure l' Imperatore dell' Oriente Leone nella *nov. 101.* — ivi — *Laudabilis res est legitima castigatio quando legibus convenientem servat clementiam: nec castigandi praetextum crudeliorem se exhibet.* Io credo così di avere adempito religiosamente a quanto m' imponeva il mio uffizio e il mio dovere a pro di un uomo, sul di cui capo pende per delitto capitale la spada della giustizia. Io credo, se non m' in-

ganna la fiducia nelle sante leggi che proteggono i diritti e la vita degli stessi delinquenti di avere allontanato il colpo che stava per vibrarsi inesorabilmente sopra di lui. Dio voglia che i miei voti non sieno vani! (1) L'idea di aver salvato

(1) Il tribunale supremo di giustizia nella sessione de' 29 settembre 1832, pronunciando sopra quest'affare in via di *revisione* a termini della legge, ha revocato la prima sentenza quanto alla condanna di morte: e dichiarando il Pieri *complice dell' omicidio,* ma senza *premeditazione,* lo ha condannato soltanto ai lavori pubblici a vita. B. — Aggiungerò che la condanna ai lavori pubblici a vita fu ridotta a breve termine per successive grazie sovrane. Su questo proposito è singolare un aneddoto. Il Duca Carlo si mostrava sulle prime renitente a far grazia al Pieri. La grazia della commutazione di pena nei lavori pubblici a tempo gli avrebbe ridotti a venti anni (massimo della galera a tempo) e questo al Principe pareva troppo poco. Finalmente si determinò a gettare uno sguardo clemente sul Pieri e dettò decreto in questi termini — *si fa grazia di dieci anni.* Rammento che recatomi una mattina all' uffizio del pubblico Ministero, egli ridendo mi fece vedere questo decreto interrogandomi come avrei fatto ad eseguirlo. Era un nodo gordiano e bisognava tagliarlo con nuove grazie del Principe, e così fu fatto; e così potè il Pieri dopo tre lustri tornare in seno alla sua famiglia. Aggiungerò che conosco personalmente quest' uomo, e che dopo la sua liberazione venuto a chiedermi in moglie una mia contadina (figlia unica) io aveva consentito; e gli avrei dato il podere se le trattative di matrimonio non si rompevano per dissidio dei due amanti. Oggi è un onestissimo padre di famiglia lavoratore, ben visto in paese, nè più ha fatto dire del conto suo. Cosa avrebbe guadagnato la società

la vita a un uomo sarà allora la più grande ricompensa che possano ottenere i miei sforzi a vantaggio dell' umanità.

Tocca ora a voi, o illustri magistrati, a decidere sì grave e penosa questione. Pesate con quella avvedutezza e prudenza, che sì eminentemente vi distingue nella amministrazione della giustizia, tutti i fatti che sono stati raccolti e cumulati nel lungo processo di questa causa, e il vostro giudizio sarà senza dubbio conforme ai miei voti, e alle speranze dell' inquisito. La somma e incorruttibile vostra imparzialità e rettitudine me n'è la più solenne garanzia. Pronunciando però il vostro giudizio non vi dimenticate mai (vi dirò come in simili circostanze diceva un giorno ai suoi magistrati il più gran filosofo e capitano che abbia regnato sul trono di Prussia) che siete i ministri e gli esecutori delle leggi (2), ma ricordatevi nel tempo stesso che siete uomini.



se lo splendido ingegno del Bossi e la giustissima dottrina da lui sostenuta non avesse impedito si mozzasse il capo a quel giovine. C.

(1) Parole attribuite dagli storici e biografi a Federigo il grande, ossia Federigo II, re di Prussia. B.

APPENDICE



Decreto lucchese del 1815, relativo ad una nuova organizzazione giudiziaria nella Provincia di Lucca, e che porta alcune modificazioni alla procedura sì civile che criminale.

IN NOME DI S. M. L'IMPERATORE D'AUSTRIA

FRANCESCO I.

NOI GIUSEPPE WERKLEIN

Cavaliere dell' Ordine di Leopoldo d' Austria, Tenente Colonnello dello Stato Maggiore delle Armate Imperiali Austriache, Governatore Civile e Militare della Città e Territorio di Lucca, Piombino, e degli ex-Feudi nella Lunigiana, ed Intendente delle Armate in dette Provincie.

Considerando che il sistema giudiziario stabilito col Decreto de' 28 luglio 1813, è incompatibile col nuovo ordine di cose, e coll' angustia delle pubbliche Finanze.

Considerando che senza derogare ai principj fondamentali della Legislazione tuttora in vigore,

si può provvedere alla sollecita amministrazione della Giustizia, anche restringendo il numero attuale de' Magistrati, e dei Giudici, e che in conseguenza la riforma dei Tribunali è consigliata non meno dalla necessità, che dalla utilità pubblica.

Abbiamo decretato, e decretiamo ciò che segue:

Art. 1. L'Amministrazione della Giustizia sì civile che criminale sarà affidata in avvenire,

1.° A dei Podestà di Vicaria.

2.° A un Tribunale Civile di Prima Istanza.

3.° A un Tribunale di Commercio.

4.° A due Rote, una Civile e l'altra Criminale.

5.° A un Avvocato Regio.

CAPITOLO I.

Dei Podestà di Vicaria.

2. I Podestà di Vicaria avranno in materia civile e penale la stessa giurisdizione e facoltà che avevano i Giudici di Pace.

In materia civile conosceranno però inappellabilmente di tutte le cause suscettibili di stima pecuniaria, sino alla somma di lire cento italiane, e con appello sino alla somma di lire duecento.

Conosceranno inoltre di tutte le cause penali, già di competenza del Tribunale correzionale, meno quelle di fraudi e contrabandi, ed eserciteranno in materia di alto criminale le funzioni e i poteri di giudici processanti.

CAPITOLO II.

Del Tribunale Civile di Prima Istanza.

3. La giurisdizione del Tribunale Civile di Prima Istanza verrà esercitata da un solo Giudice residente in Lucca, il quale avrà il titolo di Auditore Regio. Egli conoscerà in materia civile di tutti gli affari, che erano di competenza del soppresso Tribunale collegiale di Prima Istanza, salva la cognizione delle cause specialmente attribuite ai Podestà, ed al Tribunale di Commercio.

4. Le sentenze dell'Auditore Regio nelle cause suscettibili di stima pecuniaria saranno inappellabili sino al valore di lire cinquecento italiane inclusive.

CAPITOLO III.

Del Tribunale di Commercio.

5. Il Tribunale di Commercio di Prima Istanza sarà composto di tre Giudici, cioè di due negozianti, e di un Auditore a turno della Ruota Civile, che farà le veci di Presidente.

Questo Tribunale risiederà in Lucca, ov'esisteva la Corte dei Mercanti, la quale è ristabilita.

In seconda istanza gli affari di Commercio saranno di giurisdizione della Ruota Civile.

6. La Corte dei negozianti ci sottoporrà al più presto un piano per riordinare sulle basi della

Legislazione attuale le sue facoltà, e i suoi poteri, relativi all'esercizio della mercatura, e alla nomina dei Giudici di Commercio.

7. Il Tribunale di Commercio conoscerà di tutti gli affari mercantili di traffico, di mare, di qualsivoglia altra lite o contestazione commerciale a termini del Codice di Commercio, e delle altre Leggi e regolamenti in vigore.

CAPITOLO IV.

Della Ruota Civile.

8. La Ruota Civile sarà composta di quattro Giudici, uno dei quali avrà il titolo e il rango di Presidente. Essa conoscerà in seconda istanza di tutte le cause civili suscettibili di appello, giudicate dai Podestà, dall'Auditore Regio, e dal Tribunale di Commercio.

Conoscerà ancora come Tribunale di appello di tutte le cause del contenzioso amministrativo. La Ruota giudicherà col voto collegiale di tre Giudici per turno a pluralità di suffragi, e nel caso di impedimento di alcuno dei Giudici, si suppliranno a vicenda.

CAPITOLO V.

Della Ruota Criminale.

9. La Ruota Criminale sarà composta di tre Giudici del criminale, e di un Giudice a turno

della Ruota Civile, escluso il Presidente. Essa conoscerà inappellabilmente di tutte le cause criminali, che in addietro erano di competenza tanto della Corte speciale ordinaria che straordinaria, e di tutte le cause di fraudi o contrabandi a pregiudizio del Regio Erario.

Conoscerà inoltre in seconda istanza di tutte le cause giudicate in materia penale dai Podestà, salvo le cause di semplice polizia, che sono dichiarate inappellabili, e per le quali non sarà neppur luogo a cassazione.

10. Negli affari di alto criminale la Ruota giudicherà col voto di quattro Giudici a pluralità di suffragi, e nel caso di parità di voti, l'opinione più favorevole all' accusato formerà sentenza.

Negli affari di contrabando, e nei ricorsi dai giudicati dei Podestà in materia penale, giudicherà nel solo numero di tre Giudici.

CAPITOLO VI.

Dell' Avvocato Regio.

11. L'Avvocato Regio eserciterà l'azione della giustizia criminale in tutta l'estenzione della Provincia. Esso visiterà per il mantenimento dell'ordine in tutti i Tribunali, e avrà le stesse facoltà e poteri che aveva il Procurator Generale, compatibilmente colle disposizioni del presente Decreto.

Esso darà però il suo voto consultivo nelle sole cause di alto criminale, e nelle cause avanti

la Ruota Civile, che interesseranno lo Stato, gli assenti e minori.

CAPITOLO VII.

Delle Cancellerie e dei Cursori.

12. Vi saranno quattro Cancellieri per il servizio delle Cancellerie dell' Auditor Regio, del Tribunale di commercio, e delle Ruote.

Inoltre due Commessi per chiamare le cause alle sessioni pubbliche delle Ruote.

13. I Cancellieri non potranno ricevere, spedire, o rilasciare copia degli atti, i quali non sieno stati precedentemente sottoposti alla formalità del Registro, sotto le pene prescritte dalle Leggi.

14. Le spedizioni, o copie degli atti giudiziarj che si rilasceranno dalle Cancellerie, dovranno essere sottoscritte dai Cancellieri e datate nel giorno stesso, in cui le avranno spedite, o rilasciate. Le spedizioni, o copie degli atti in forma regolare di processo, saranno pure sottoscritte dai Cancellieri in fine di ogni pagina, e i processi dovranno essere numerati e scritti in carattere chiaro e intelligibile.

Le copie, e i processi non saranno soggetti alle formalità, e dazi di registro, purchè vi sieno stati sottoposti gli atti originali, che ne faranno parte.

15. I Cancellieri dovranno mettere alla fine dell' originale e della copia d' ogni atto l' impor-

tare preciso e legale della spesa dell' atto medesimo. Questa disposizione è comune anche ai Cursori per i processi verbali degli atti esecutivi sopra mobili, o immobili, o contro le persone.

16. Ogni tre anni tutti gli atti originali, e minute delle sentenze delle cause civili e di commercio, saranno dai Cancellieri rimessi e depositati all' Archivio pubblico in protocolli esattamente ordinati, e coll' indice di ciascuna causa.

17. Per l' esecuzione, o notificazione degli atti giudiziarj tanto civili che criminali, vi saranno dei Cursori approvati e giurati.

18. I Cursori saranno obbligati a dichiarare in fine degli atti, che rilasceranno alle parti, di averli consegnati, o eseguiti e ne faranno relazione separata alla Cancelleria. Queste relazioni che dovranno esser sempre sottoscritte dai Cursori, e datate nel giorno stesso, in cui avranno consegnato gli atti, verranno trascritte dai Cancellieri nelle copie dei processi in calce dell' atto, e le minute saranno conservate nei protocolli tra gli originali della causa.

19. Per gli atti esecutivi in materia tanto civile che commerciale, i Cursori faranno i consueti processi verbali prescritti dalle Leggi.

20. Sino a che sieno promulgate le opportune tariffe, le mercedi dei Cancellieri e dei Cursori saranno come appresso:

Per i Cancellieri.

I Cancellieri dell' Auditore Regio, del Tribunale di Commercio, e della Ruota Civile conseguiranno:

1.° Per l'esibita, e inserzione nei protocolli di qualsivoglia atto di Patrocinatore, cent. 20 per ogni atto.

2.° Per l'esibita e deposito alla Cancelleria di documenti, scritti, e titoli qualunque, cent. 45 per ogni documento.

3.° Per la spedizione e copia di citazioni, notificazioni, precetti, e qualsivoglia altro atto giudiziario, cent. 20 per copia, e passando la citazione o altro atto un foglio di scrittura, cent. 20 per ogni foglio.

4.° Per la copia del Processo, cent. 20 per ogni foglio.

5.° Per la redazione degli atti esecutivi, non compresa la copia di spedizione, cent. 75 per ogni atto, qualunque esso sia.

Il foglio di scrittura per la copia degli atti, e processi sarà composto di due pagine da trenta linee, o righe per pagina, e di quindici sillabe per ogni linea o riga.

6.° La partecipazione sui dazj di Cancelleria a forma del Decreto de' 4 ottobre 1808, colla riduzione peraltro prescritta dall' art. 11 del Decreto dei 20 marzo 1815.

Per le cause che si spediranno in contumacia, o per congedo in causa di urgenza, o in materia

di commercio, i Cancellieri avranno sempre diritto alla mercede della copia del Processo, benchè non sia stato estratto, ma a carico della sola parte, che avrà fatto spedire la causa, e coll' obbligo di dargliene copia dopo la sentenza.

Attesi i suddetti emolumenti i Cancellieri, e i loro commessi non conseguiranno stipendio alcuno dallo Stato. I commessi attuali sono conservati, e non potranno ricevere per loro mercede, meno di cent. 10 il foglio per ogni copia di scrittura, o Processo.

In tutte le cause civili e di commercio, dovrà compilarsi nella Cancelleria il Processo come si praticava sotto gli antichi regolamenti, e in conformità dell' antico stile.

Per i Cursori.

1.° I Cursori avranno diritto per gli atti esecutivi alla solita mercede, meno l' emolumento per la redazione e copia dell' atto, qualora sia dovuto al Patrocinatore, o alle Cancellerie.

2.° Per la notificazione e consegna degli altri atti civili e commerciali, e per la redazione conseguiranno le tasse prescritte dalle tariffe tuttora in vigore, e nei casi omessi, o non previsti, le mercedi che avevano luogo per i Messi nel 1799.

3.° Conseguiranno inoltre in materia civile e commerciale per diritto di indennità di viaggio al di là di tre miglia, la somma di cent. 30 per miglio fra l' andata e il ritorno, e in materia criminale cent. 35.

21. I Cancellieri e Commessi della Rota Criminale avranno stipendio dallo Stato, e inoltre avranno diritto alla retribuzione di cent. 10 il foglio per l'estrattura e copia del Processo, e di qualunque altro atto giudiziario, sia a richiesta degli imputati, che per il servizio della giustizia.

Non è fatta innovazione alcuna in quanto agli emolumenti dei Cancellieri dei Podestà, e allo stipendio del Cancelliere dell'Avvocato Regio.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni particolari relative alla compilazione dei processi, ed istruzione delle cause, ed emanazione delle sentenze tanto in civile che in criminale.

22. L'esperimento della conciliazione non avrà più luogo.

23. Tutte le istanze, citazioni, intimazioni, e in generale gli atti giudiziarj di qualsivoglia specie, sia per parte dell'attore, o del reo, saranno fatti dai Patrocinatori, o Curiali, e verranno spediti e rilasciati in copia per l'opportuna notificazione o esecuzione dalle sole cancellerie.

Ciò nonostante gli atti esecutivi, come i sequestri, pignoramenti, offerte, depositi, protesti di cambiali, o biglietti d'ordine, potranno esser fatti e rilasciati direttamente anche dalle cancellerie.

24. Gli atti saranno sempre datati e sottoscritti dai Patrocinatori, e dovranno inserirsi e conservarsi in originale nei protocolli e registri della

cancelleria, come documenti autografi delle intenzioni delle parti litiganti, senza che possano mai esservi tolti, o rimossi per qualsivoglia causa, o sotto qualsivoglia pretesto. I cancellieri avranno però l' obbligo di darne copia, o spedizione in regola alle parti aventi interesse, e dovranno esibirli in originale o minuta ai Tribunali tutte le volte che ne saranno richiesti sia *ex officio*, o sopra istanza delle parti, ma senza rimuoverli dai protocolli o registri.

25. I Tribunali non potranno mettere in discussione la causa, se non che sul processo estratto, e presentato alla Cancelleria tre giorni prima dell' udienza, da una delle parti più diligente. Ciò non ostante le cause contumaciali, di urgenza e di commercio potranno essere trattate e spedite alla udienza anche sopra i soli atti originali, e sopra le sole conclusioni delle parti o dei Patrocinatori.

26. Le conclusioni che verranno prese dai Patrocinatori in qualunque causa, saranno consegnate nell' atto al Cancelliere del Tribunale, dovranno essere datate e sottoscritte, e faranno parte del processo senza che però vi sia di bisogno di sottoporle alla formalità del registro.

27. Nelle cause avanti l' Auditore Regio, la causa dovrà esser posta al ruolo prima che scada il giorno, per il quale si è citato a sentenza.

In caso contrario la citazione a sentenza si avrà per non fatta.

28. Dal Ruolo stesso e per ordine di numero, salvi i casi di urgenza, l'Auditore Regio forma la nota delle cause, che devono spedirsi nel giorno della seduta. Questa nota deve esser affissa alla porta della Cancelleria; fra il giorno dell'affissione, e quello della spedizione vi dovrà essere almeno l'intervallo di otto giorni.

29. Le cause di urgenza si spediscono nel giorno fissato nel decreto, che le dichiara tali, senza altra formalità.

30. Dopo il giorno della citazione a sentenza, fino a quello della spedizione avranno luogo le informazioni e trattative della causa.

31. Le sentenze della Rota Civile saranno distese nelle forme consuete; saranno però sottoscritte da ciascuno dei Giudici, e conterranno i motivi del giudicato. Ancorchè uno dei Giudici sia dissensiente, se il suo voto non forma conflitto, sarà tenuto in ossequio a sottoscrivere la sentenza; ma se il suo sentimento produrrà conflitto, o difformità di sentenza, non sarà tenuto di firmare la sentenza, ed enuncierà in un voto a parte i motivi del suo dissenso, che verrà inserito negli atti contemporaneamente alla sentenza.

32. Per la spedizione ed esecuzione delle sentenze di qualunque Tribunale, non sarà più necessaria la notificazione delle qualità delle parti da Patrocinatore a Patrocinatore.

I Tribunali medesimi dovranno enunciare nelle sentenze le qualità, azioni ed eccezioni delle par-

ti, o sia il nome e condizione dell' attore, e del reo, e l' oggetto della lite.

33. Nei giorni di ogni sessione della Ruota Civile a diligenza della Cancelleria, e dietro gli ordini del Presidente, sarà esposta alla porta della sala di udienza in una tabella, la nota delle cause, che saranno destinate a trattarsi nell' udienza immediatamente successiva. Verrà indicato nella tabella quale delle cause sarà la prima, o la seconda o la terza da trattarsi, e sarà sempre posta prima nell' ordine la causa, nella quale intervenga l' Avvocato Regio, successivamente quelle nelle quali intervengono gli Avvocati, e quindi quelle nelle quali intervengono i soli Patrocinatori.

Quando manchi il tempo per trattare tutte le cause poste in tabella, quella, che vi rimarrà l' ultima non trattata, sarà la prima di tutte a doversi trattare nell' udienza successiva, salvo sempre il riguardo di preferenza per le cause nelle quali interviene l' Avvocato Regio.

Ciò nonostante, se vi sarà qualche causa di commercio di urgenza, o di necessaria celere spedizione, sarà trattata la prima, e risoluta secondo le vigenti forme di procedura.

34. Se i Procuratori delle parti all' apertura dell' udienza, o della trattativa della causa non saranno presenti, la causa sarà posta in fine di ordine, e non potrà esser più chiamata e trattata, se non che dopo tutte le altre cause già poste nella tabella. Inoltre il Presidente della Ruota po-

trà multare i Procuratori negligenti sino nella somma di lire cinquanta italiane. Nel caso che vi sia il Procuratore di una sola parte, sia egli attore, o reo convenuto, avrà il diritto di far spedire la causa in contumacia del procuratore a forma delle leggi, e ciò senza pregiudizio della multa da infliggersi al Procuratore contumace, qualora vi fosse fondato indizio di connivenza tra i due Procuratori per fare spedire la causa in contumacia contro la volontà delle parti.

55. L'Avvocato Regio non è obbligato a intervenire all'udienza, se non che nelle cause, nelle quali deve dare il suo voto.

56. Negli affari correzionali si continuerà ad osservare che la parte civile al cominciare dell'udienza faccia l'esposizione dell'affare.

Non essendovi parte civile s'incomincerà dalla lettura della citazione, e lo stesso Podestà vi aggiungerà quegli schiarimenti che possono tendere a mettere l'udienza al fatto della causa che deve trattarsi.

57. Le cariche di Giudice Istruttore, e le camere di consiglio, e di accusa restando per effetto della presente riforma soppresse, si procederà nelle cause criminali a forma di questo Decreto, senza derogare peraltro alle disposizioni delle altre leggi, e codici d'Istruzione nella materia, che non vi si oppongono.

58. Sono riunite nei Podestà le funzioni, le facoltà e gli obblighi, che in conformità del Codice attuale incombono agli uffiziali di polizia giudi-

ziaria, al Giudice Istruttore, ed ai Procuratori del Governo.

Le denunzie, come pure le querele delle parti, che si pretendono lese saranno presentate ai Podestà, secondo la respettiva competenza che sarà in seguito determinata, ma nella presentazione e compilazione delle medesime dovranno osservarsi le formalità che sono attualmente in vigore.

39. I Podestà non solo nel caso di flagrante delitto, ma parimente in qualunque altro caso allorchè il fatto sia di natura da esser punito con pena afflittiva, o infamante, potranno ordinare l' arresto dei prevenuti, ma se dopo di averli esaminati in conformità delle leggi veglianti, crederanno di ordinarne il deposito nelle carceri, dovranno dentro tre giorni a contare da quello in cui avrà avuto luogo la carcerazione, renderne conto all' Avvocato Regio, e dovranno esporre al medesimo i motivi dell' ordine dato, e copia gli dovranno trasmettere dell' esame subito dal prevenuto respettivo.

40. L' Avvocato Regio dopo di avere esaminato lo stato delle cose, conferirà col Presidente della Ruota Criminale per far decretare dal medesimo o che il carcerato debba dimettersi assolutamente, o che debba dimettersi con cauzione, o che debba ritenersi nelle carceri.

Nel secondo caso dovrà esprimersi nell' ordinanza la specie della cauzione da prestarsi dal prevenuto.

Se l' Avvocato Regio, ed il Presidente non sono dello stesso parere, prevarrà il sentimento che conferma l' ordine del Podestà. Se uno di questi due funzionari opinasse per l' assoluta liberazione del prevenuto, e l' altro per la liberazione con cauzione, prevarrà il secondo parere.

La decisione per quest' oggetto dovrà sempre aver luogo per mezzo di un' ordinanza del Presidente al seguito delle regole di cui sopra, e dovrà essere subito spedita dalla Cancelleria al respettivo Podestà, in maniera che il tutto sia eseguito nel termine di quattro giorni a contare da quello in cui l' Avvocato Regio avrà ricevuto l' avviso della carcerazione.

Qualunque sia la decisione sopra quest' oggetto non impedirà mai al Podestà di continuare la compilazione degli atti per giungere allo scuoprimento della verità, ma contro gli individui una volta dimessi o liberamente o mediante cauzione, non potrà procedersi una seconda volta a cattura che al seguito di una ordinanza del Presidente, da emanarsi col metodo sopra espresso.

41. Nei delitti di alto criminale, compilato che sia il Processo, i Podestà lo rimetteranno subito in originale alla Cancelleria della Ruota, insieme colle armi, scritti, stromenti, o altri oggetti comprovanti il delitto.

Il Cancelliere terrà un registro di ciascun processo, e lo sottometterà subito al Presidente, acciocchè possa esaminare se è stato fatto in regola, e se vi può esser luogo a nuove informazioni.

Se il processo merita di esser completato, o che sia necessario di appurare meglio gl' indizi, o sentire nuovi testimoni, il Presidente potrà rinviare gli atti al Podestà competente, affinchè vi supplisca, o delegherà a questo effetto un Giudice della Ruota, come riputerà più utile, e conveniente all' interesse pubblico.

42. Il Presidente anche in tempo della compilazione del processo in Vicaria, dovrà prendere tutte quelle disposizioni e misure, che saranno necessarie, tanto per la verificazione dei delitti, quanto per il confronto dei testimoni, e per la ricognizione, e interrogatorj dell' imputato, qualora tutte le suddivisate operazioni non si potessero comodamente eseguire dal Podestà processante.

43. I Podestà saranno perciò tenuti di avvisare senza ritardo la Cancelleria della Ruota, di tutti i delitti, che potessero esser commessi nel loro Circondario, e il Cancelliere della Ruota ne renderà conto immediato al Presidente, e all' Avvocato Regio.

44. Quando il processo sarà compito, il Presidente, interrogherà, o farà interrogare da un Giudice l' imputato, al quale verranno contestati tutti i fatti che esistono contro di lui. Dopo questo interrogatorio il processo verrà passato all' Avvocato Regio, il quale esaminerà se può esservi luogo ad ulteriori informazioni. Se l' Avvocato dichiara che non ha altri indizj o prove da somministrare il Presidente ordinerà col mezzo di un Decreto. che l' imputato sia tradotto in giudizio.

45. Se l'Avvocato Regio dopo avere esaminato il Processo è di sentimento che non vi sieno argomenti, o riscontri legali per procedere a giudizio, o che il delitto non è di alto criminale, e che il Presidente è dello stesso avviso, lo stesso Presidente emanerà un'ordinanza nella quale allegando i motivi che lo determinano, pronunzierà che non vi è luogo a procedere *ad ulteriora,* o che il processo sia rimesso al competente Podestà.

Dietro l'ordinanza che non vi è luogo a procedere, l'Avvocato Regio farà subito mettere in libertà l'incolpato, se si ritrova nelle carceri, e se non vi è gli farà notificare tale ordinanza all'ultimo suo domicilio. Nel caso di rinvio il Cancelliere rimetterà entro tre giorni al più tardi il processo, e tutte le carte, ed effetti relativi al Podestà indicato nell'ordinanza, acciocchè possa procedere al giudizio.

Nel caso di dissenso tra il Presidente e l'Avvocato Regio, sarà convocata la Ruota nel numero di tre soli Giudici, escluso il Presidente, la quale vi statuirà definitivamente.

46. Dopo la dichiarazione, che vi è luogo a giudizio, l'Avvocato Regio formerà l'atto di accusa, che verrà notificato all'accusato nelle consuete forme. Dopo questa notificazione l'accusato avrà un termine di quindici giorni per poter fare sentire dei testimoni a sua discolpa, o per proporre altri mezzi di giustificazione.

Questo termine potrà sulla istanza motivata del prevenuto essere prorogato per altri quindici gior-

ni dal Presidente della Ruota Criminale, che a tal effetto emanerà l'opportuna ordinanza dopo di avere inteso l'Avvocato Regio.

Potranno inoltre essere prorogati i termini per tutto quel tempo che giusto e conveniente sembrerà al Presidente, allorchè il prevenuto facesse conoscere che potrebbe giovargli di fare esaminare dei testimoni assenti dallo Stato, o di far venire dei documenti dall'Estero.

Passati i termini assegnati alle difese, il Presidente fisserà il giorno del giudizio, compatibilmente colle operazioni che devono aver luogo in conformità dell'articolo seguente, e l'accusato non potrà più fare alcuna difesa fuorchè all'udienza.

47. I testimoni potranno essere ripetuti all'udienza, ma questa formalità non è di obbligo a meno che sia richiesta dall'Avvocato Regio o dal prevenuto. A tal effetto l'Avvocato Regio nei tre giorni successivi alla spirazione dei termini prescritti alla difesa del prevenuto, decreterà con apposita ordinanza, o che intende di ripeter testimoni all'udienza, o che non intende prevalersi di questa facoltà. Nel primo caso enumererà, e descriverà nella sua ordinanza il nome, cognome, professione, e domicilio dei testimoni da ripetersi, e vi spiegherà se sono stati indotti a offesa, o a difesa.

La Cancelleria spedirà immediatamente copia al prevenuto dell'ordinanza dell'Avvocato Regio, e il prevenuto avrà due giorni di tempo a deliberare, e far conoscere alla Cancelleria, se si acquie-

ta all'ordinanza dell'Avvocato Regio, o se intende che all'udienza sieno intesi altri testimoni, oltre quelli indicati nella medesima. In questo caso la Cancelleria comunicherà l'istanza del prevenuto all'Avvocato Regio, e senza bisogno di ulteriori ordinanze farà citare i testimoni di cui il prevenuto avrà rimesso la nota. In questa devono i testimoni essere dettagliatamente descritti, come è detto di sopra.

Non facendosi luogo all'intervento personale dei testimoni, in questo caso sarà fatta lettura alla pubblica udienza delle loro deposizioni.

CAPITOLO IX.

Disposizioni generali.

48. I testimoni chiamati a deporre in giustizia in materia criminale non avranno diritto a veruna mercede, indennità di viaggio, o diaria, fuorchè nella circostanza in cui sieno indotti a deporre in giudizio in favore di colui che siasi costituito parte civile, ed in questo caso dovrà essere pagata ai detti testimoni la seguente tassa; alla distanza di cinque miglia, italiane lire 1 al giorno.

E da cinque miglia a qualunque distanza, italiane lire 2 come sopra, oltre il comodo di trasporto, qualora per la loro età, o per i loro incomodi di salute lo addomandassero.

I Medici, Chirurgi, e tutti coloro che possono esser chiamati come Periti, non sono però compresi in questa disposizione, restando ferme per i medesimi le attuali tariffe.

Il Podestà competente in materia di delitto, sarà sempre quello del luogo ove è stato commesso, o consumato il delitto medesimo.

49. I Podestà e i loro Cancellieri continueranne a godere delle solite tasse per le visite, e accessi sulla faccia del luogo per la verificazione dei delitti.

50. Le udienze delle Ruote continueranno ad esser pubbliche, meno però il caso in cui la pubblica discussione potesse offendere il decoro, e l'onestà dei costumi. In questo caso il Presidente ordinerà che la causa venga trattata a porte chiuse.

Saranno pure pubbliche le udienze del Tribunale di Commercio.

51. Le udienze dell'Auditore Regio, e dei Podestà in materia civile non saranno pubbliche, ma sarà sempre in loro facoltà di ascoltare le parti in contradittorio, tutte le volte che lo crederanno necessario per meglio illuminare la loro coscienza, e scoprire la verità.

52. In caso di malattia, o altro legittimo impedimento dell'Auditor Regio, verrà supplito alle di lui veci da un Giudice della Ruota civile da destinarsi dal Presidente.

53. Il ricorso in terza istanza avanti il Regio Tribunale di Cassazione a Milano avrà luogo in materia civile e criminale per le cause determinate dalle Leggi e Codici tuttora vigenti.

54. Nelle cause penali la rinunzia all'azione civile non potrà di regola impedire, nè sospendere l'esercizio dell'azione pubblica. Ciò non ostante in tutte le cause di semplice contravvenzione, di danni rurali, di contrabando quando vi è in causa un proventuale, d'ingiurie personali, di calunnie, e di percosse, perchè in questo caso non vi sia stata rottura di membra, o effusione di sangue, si potrà sulla rinunzia o desistenza della querela delle parti offese, o danneggiate, sospendere e troncare dai Tribunali il corso della processura, nel qual caso rimarrà affatto estinta l'azione pubblica.

55. Le cause penali incominciate e istruite saranno proseguite, e giudicate secondo il metodo, e le forme qui sopra espresse.

56. Coloro i quali non saranno avvocati di patente, e non avranno esercitato per tre anni l'avvocatura, o una carica dell'ordine giudiziario non esclusa la giudicatura di pace, e non avranno l'età di trenta anni compiti, non potranno esser nominati nè Giudici delle Ruote, nè alla carica di Auditore, nè a quella di Avvocato Regio.

Per esser nominati Podestà vi si esigono gli stessi requisiti, ma quello della patente di Avvocato non sarà necessario quando nel soggetto concorra cogli altri requisiti l'esercizio per più di sei anni di una carica nell'ordine giudiziario come sopra.

57. Allorchè uno dei Giudici della Ruota sarà di un sentimento diverso dagli altri due, ma conforme a quello dell'Auditore Regio, nascerà il

conflitto, ossia il dissenso, e in conseguenza la causa sarà portata nel suo stato, e termini davanti alla Ruota Criminale, che vi deciderà in numero di tre Giudici, ed alla pluralità dei suffragi.

58. L'intervento degli aggiunti Municipali, e rappresentante il Ministero pubblico, d'appresso i Giudici di Pace nelle cause di polizia è abolito.

59. Le Ruote respettive potranno di concerto coll'Avvocato Regio, in tutti i casi previsti dalla legislazione preesistente al Decreto attuale, emanare i regolamenti che crederanno opportuni per la polizia della sala di udienza, e per l'ammissione del pubblico nella sala medesima.

60. I Giudici delle respettive Ruote possono usare anche il titolo di Auditori di Ruota.

61. A contare dal primo luglio prossimo in cui saranno posti in attività i nuovi Tribunali, cessano affatto le Corti di Appello, i Tribunali di Prima Istanza, le cariche di Ministero pubblico, e le giudicature di Pace istituite col Decreto de' 28 luglio 1813.

62. Ci riserbiamo di accordare un sostituto all'Avvocato Regio, ed un Vicario all'Auditore, allorchè la moltiplicità dei respettivi loro affari ci farà conoscere l'opportunità di adottare questa misura per il buon servizio dell'amministrazione della giustizia.

63. Le Leggi, Codici e Istruzioni in materia di procedura giudiziaria restano nel loro pieno vigore e osservanza in tutte quelle parti che non

sono incompatibili colle disposizioni del presente Decreto.

64. Il Delegato dell'Interno e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato e pubblicato nelle consuete forme.

Dato a Lucca li 22 Giugno 1815.

Il Tenente Colonnello, e Governatore
WERKLEIN

Il Segret. Generale del Governo
V. TINAGLI

Circolare dell' Avvocato Regio relativa all'attuazione del sopra riportato Decreto.

Signore

Il Decreto de' 22 giugno scorso sulla riforma dei Tribunali è un nuovo pegno delle sagge e paterne provvidenze di S. E. il sig. Tenente Colonnello Werklein Governatore Civile e Militare della Città e Territorio di Lucca, e dell' interesse costante, che Egli prende alla prosperità di questo Popolo particolarmente affidato alle magnanime sue cure, ed alla sua tutela.

Il grande ed unico scopo di questo piano è stato quello di dare un impulso più energico e più rapido alla Amministrazione della Giustizia, e di rendere più semplice che fosse possibile la procedura, senza derogare alle regole, ed ai principj fondamentali della vegliante legislazione.

Il Governo ha avuto altresì in vista di diminuire anche in questo ramo i pesi del pubblico Erario.

La giurisdizione, la facoltà e i poteri di tutti i Tribunali e Magistrati sono chiaramente in questo Decreto indicati e stabiliti. Essi conservano

presso a poco la stessa potestà, che avevano in forza delle leggi preesistenti, colla sola differenza, che viene oggi esercitata da un numero minore di Giudici. Nell'adattare questa riforma al sistema generale delle Leggi, si vede che il Legislatore è andato incontro, ed ha prevenuto tutti gli ostacoli, e gl'inconvenienti, che comunemente sogliono essere l'effetto di tutte le mutazioni politiche, o civili. Io vivo perciò nella lusinghiera fiducia, che tanto i Tribunali, quanto i Podestà comprenderanno a colpo d'occhio quali sieno le tracce, che debbono seguitare per corrispondere perfettamente all'oggetto interessantissimo di queste nuove istituzioni, e alle vedute sapientissime e liberali del Governo.

Riflettendo peraltro, che la più piccola difformità potrebbe col tempo influire a danno del sistema, e farlo degenerare dalle vere e giuste massime, che ne sono stata la base, ho creduto conveniente ed utile lo svilupparne un poco più i principj, onde togliere e dissipare affatto le difficoltà, e le incertezze. Io ho avuto principalmente in pensiero di facilitarne la esecuzione, e di giovare così al servizio della giustizia. Confido però più di tutto nel di Lei zelo, e ne'suoi lumi, su di che riposo e conto intieramente. Eccole intanto gli schiarimenti, che io ho creduto necessari, e che essendo stati approvati dal Governo con dispaccio del giorno 31 dello scorso mese di luglio potranno servirle di norma sicura nello stradamento degli affari a Lei affidati.

1. La Giurisdizione dei Podestà in materia civile è quella stessa che avevano i Giudici di Pace. I Codici, le Leggi, e i Decreti anteriori a questo piano, ancora veglianti, ne hanno segnato i confini. Nel nuovo sistema non si è punto derogato a queste disposizioni generali. Esso ha solamente esteso un poco più le loro facoltà in quanto alle cause suscettibili di stima pecuniaria, e ne ha deferito l' appello nei suoi casi alla Ruota Civile. *(Art. 2 del Decreto de' 22 giugno 1815)*.

Ha soppresso la formalità della conciliazione *(Art. 22)*, giacchè l' esperienza ne aveva da molti anni dimostrata la inutilità; ed è stato prescritto che le Udienze non saranno pubbliche *(Art. 51)*.

2. Benchè le Udienze non sieno pubbliche i Podestà si faranno costantemente un impegno e un dovere il più sacro di sentire sempre le parti sia in voce che in scritto, qualora si presentino entro i termini legali, ordinando ancora il contradittorio, ove lo reputino necessario, e quando abbiano avuto luogo i termini assegnati dalla Legge tanto all' attore, che al reo per le respettive domande e difese.

3. L' attitazione nelle cause civili dovrà esser regolata avanti i Podestà colla stessa procedura, e colli stessi termini, coi quali si regolavano in addietro le cause avanti il Tribunale di Prima Istanza, e come dovranno oggi essere regolate avanti l' Auditore Regio.

4. Le Cancellerie avranno pure la facoltà di far le copie delle sentenze, che avranno date

estratte tanto per notificarsi, e rilasciarsi alle parti, quanto ai Patrocinatori.

Per le seconde copie peraltro, essendo stato già pagato il dazio di Cancelleria per la estrattura, non potranno esigere che la sola tassa di venti centesimi il Ruolo per la copia.

5. Le offerte reali, o depositi di somme, ed effetti dovranno pure farsi al Banco delle Cancellerie, e non in mano dei Cursori, e soltanto ne verrà fatta la notificazione a chi appartiene.

6. I Podestà non ostante la soppressione del sistema della conciliazione non dimenticheranno di interessarsi, per quanto è in loro potere, al sopimento dei litigi, consigliando tutti quelli accomodamenti, che potranno essere di convenienza e di giustizia, e in specie nelle questioni tra congiunti di sangue, o affini, che potessero facilmente degenerare in scandalo pubblico, e promuovere la discordia tra le famiglie.

7. In materia penale le funzioni dei Podestà sono di una più grande importanza. Secondo l'art. 38, essi riuniscono le attribuzioni di Officiali di Polizia Giudiziaria, di Giudici Istruttori, di Ministero Pubblico, e la potestà di Giudici assoluti di tutte le cause correzionali.

8. Come Offiziali di polizia giudiziaria sono in conseguenza incaricati d'invigilare al mantenimento dell'ordine pnbblico, e della tranquillità nel loro Circondario, debbono promuovere e provocare la repressione di tutte le contravvenzioni alle leggi, tanto in materia di polizia e di finan-

za, quanto in materia di danni e attentati alle proprietà rurali, ai Boschi e alle Foreste pubbliche.

Promuovono inoltre la punizione dei delitti e misfatti di ogni genere, di cui venissero in cognizione col mezzo di querela, o denunzia, o in via stragiudiziale, e sono tenuti a rintracciare e raccogliere tutti gl'indizi e le prove, che possono mettere in essere il delitto, e farne scoprire e conoscere i colpevoli.

In quanto alle contravvenzioni sono anche obbligati a formare i processi verbali prescritti dalle leggi, ove questi non sieno specialmente delegati ad altri funzionari.

I Podestà agiscono e procedono nelle materie penali tanto sulla querela o denunzia delle parti, quanto *ex officio.*

La rinunzia all'azione civile, o qualunque altra convenzione fra l'offensore e l'offeso non potrà mai impedire, nè sospendere di regola l'esercizio dell'azione pubblica, fuorchè nei casi determinati dall'*art. 34.* Oltre di ciò in tutti i casi di polizia semplice, e correzionale potranno pure sospendere la procedura ogni qualvolta dalle parti querelanti, o aventi interesse, non vengano anticipate le spese necessarie per la compilazione del processo. Avvertiranno però di non praticare questa misura, ove l'interesse pubblico e della giustizia consigliasse la più pronta, e la più esemplare procedura.

9. Nei delitti, e misfatti che possono meritare pena afflittiva e infamante dovranno, come Giu-

dici Istruttori, compilare il Processo. Quest' onere è così delicato e sacro che i Podestà dovranno impiegarvi la massima sollecitudine e diligenza, e particolarmente quando vi saranno dei carcerati. La giustizia vuole di più che sieno formati colla più scrupolosa indagine, ed esattezza.

10. Nei casi pertanto di omicidj, ferimenti, e furti con qualità ec. procureranno di non interporre il minimo indugio nel fare gli accessi occorrenti tanto per porre in essere il corpo del delitto, e verificare il suo stato, i luoghi, e le circostanze dell' avvenimento, quanto per ricevere le dichiarazioni degli offesi, o dei vicini, e di tutte le altre persone che potessero essere informate dei fatti, e contribuire alla scoperta della verità e dei colpevoli. È necessario usare in questi accessi la massima diligenza, attesochè bene spesso il più piccolo ritardo li rende inutili, o ne diminuisce i resultati.

11. Negli esami si faranno un dovere di scrivere le deposizioni dei testimoni colle loro stesse precise espressioni, per quanto è in natura, e col più esatto dettaglio, e non ometteranno di farsi un carico di tuttociò, che potrà in qualunque modo interessare la difesa dell' imputato, o dei suoi complici.

12. Un oggetto non meno interessante le loro cure dovrà essere il confronto dei testimoni, ove sia necessario, coll' imputato, e di questo cogli altri imputati o complici.

13. Negli interrogatorj, e costituti dell'imputato si dovranno sempre contestare al medesimo tutti i fatti, che potranno essere a suo aggravio, astenendosi però da qualunque invettiva, o minaccia, o da qual si sia durezza di maniere, dalle quali esser potesse turbata, o diminuita la libertà dell'intelletto, di cui deve godere in tutta la sua estensione l'imputato medesimo, onde riunire i mezzi tutti di difenders i.

14. Secondo il disposto degli *articoli 41, 42 e 43*, i Podestà in materia d'Istruzione sono anche supplenti della Rota Criminale, e perciò dovranno cooperare con tutti i loro mezzi all'esecuzione degli ordini, e misure, che in conformità di detti articoli la Rota potrebbe adottare, e commetterli per il bene, e per la retta amministrazione della giustizia coercitiva.

15. Come rivestiti della qualità di Pubblico Ministero il loro dovere principale è di rintracciare e raccogliere con tutti i mezzi possibili e legali, gli elementi, gl'indizj e le prove dei delitti di ogni specie, e sopratutto nei casi, nei quali l'esempio della pena può maggiormente interessare la pubblica, e privata sicurezza. Sotto questo rapporto, che coincide cogli altri attributi di Uffiziale di polizia giudiziaria, sono sotto la sorveglianza immediata dell'Avvocato Regio.

16. Rispetto alle materie correzionali la Legge, a termini dell'*art. 36*, ha conservato come negli affari di alto criminale, la pubblicità dei giudizj, colla sola modificazione di cui nell'*art. 50*, che

si estende anche alle Udienze dei Podestà. Egli è perciò chiaro che in tali casi i processi dovranno esser fatti all'udienza secondo il consueto, non esclusa però, ove occorra, una precedente istruzione.

Trattandosi di affari di semplice polizia i Podestà potranno sulla denunzia e querela delle parti, ed *ex officio,* citare i prevenuti, e intesi i testimoni, procedere al giudizio, enunciando sommariamente nella sentenza il fatto, che ha dato luogo alla procedura, e i testimoni che l' hanno comprovato senza verun altra pubblicità ec.

17. Le procedure in materia di frandi, e contrabandi a pregiudizio del pubblico Erario, o dei suoi Appaltatori, dovranno interessare del pari tutto il zelo, vigilanza e attenzione dei Podestà. La cognizione di queste contravvenzioni è esclusivamente affidata dall' *art. 9 del Decreto di riforma* alla Ruota Criminale. Ma ciò nonostante i Podestà sono gl' Istruttori, e i processanti naturali anche di queste infrazioni. Quindi in tutti i delitti di contrabando, di qualunque specie essi sieno, si faranno un dovere costante d' interrogare le Guardie, che avranno formato il Processo verbale sopra tutte le circostanze del fatto, o delitto, conformemente al disposto dell' *art. 8* del Decreto del Governo Provvisorio de' 15 decembre 1814.

Dovranno poi scrupolosamente considerare se il processo verbale è fatto con tutte le regole richieste dalle Leggi per la validità sua, e nel caso

in cui lo trovino mancante, dovranno supplirvi colle deposizioni testimoniali, e colla formazione regolare del processo che terrà le veci del processo verbale.

18. A forma dell'*art. 198* del Codice d'Istruzione Criminale, i Podestà avranno cura speciale dentro quindici giorni, da che avranno pronunziato un giudizio in materia penale, d'inviarne un estratto, o copia autentica alla Cancelleria dell'Avvocato Regio, acciocchè possa in debito tempo provvedersi in appello, ove sia di ragione, e interesse della legge.

19. I Podestà avranno finalmente una ispezione generale sulle prigioni del loro Circondario, e invigileranno acciocchè i detenuti vi sieno trattati con umanità per quanto è compatibile colla giustizia.

Mi lusingo che con queste istruzioni il nuovo sistema potrà ricevere quell'attività concorde, ed uniforme, ch'è stata l'oggetto del Decreto de' 22 giugno, e delle sagge e provvide disposizioni del Governo.

La prego di accusarmi la ricevuta della presente, e di gradire i sentimenti della mia stima la più distinta.

Lucca 1 agosto 1815.

L'Avvocato Regio presso i Tribunali
A. Bossi

FINE

INDICE


SAVELLI &





